


Grimaldi - Riti e tradizioni religiose -
breve cenni storici del paese



PRESENTAZIONE

Don Franco Vercillo è nato a Grimaldi (Cosenza). Ha frequentato gli studi ginnasiali e liceali (filosofia e teologia) presso il pontificio seminario di Catanzaro. Al termine degli studi è stato ordinato sacerdote. Parroco di San Giovanni in Fiore, Santo Stefano di Rogliano, Figline, Cellara, Piane Crati, dove ha esercitato il suo ministero sacerdotale con zelo, alto senso di responsabilità, competenza e con molta umiltà da attirarsi l'amicizia e la simpatia di quelle cittadinanze.

Successivamente è stato nominato Parroco di Grimaldi, suo paese natio, dimostrando la sua bravura e la sua disponibilità sacerdotale, umana verso chiunque abbia chiesto il suo intervento. Per sua iniziativa volle essere traferito alla Parrocchia di Altilia e Maione dove tuttora continua la sua missione. Conoscendolo bene, Don Franco, con il suo inconfondibile sorriso, la sua generosità (non sappia la sinistra quello che fa la destra) non si può che stargli vicino ed apprendere da lui l'attuazione del vero Vangelo praticato. L'ò si nota nei bar, nelle pubbliche piazze, là dove la gente di Dio si muove ed in mezzo alla gente s'inserisce intervenendo con la sua consueta semplicità di parola, rispettoso delle idee altrui, ma autoritario quando si deve affermare la verità. Ogni mattina fa una visitina all'edicola e, puntualmente, compra il suo "Avvenire" e tante riviste inerenti alla vita cristiana. Da tutti è conosciuto come appassionato del computer.

Ha aperto due siti, uno per la Parrocchia di Altilia-Maione ed uno per far conoscere la storia passata e recente di Grimaldi: "GRIMALDIAVANANTI". Siti che stanno riscuotendo un enorme successo specialmente tra gli emigrati grimaldesi, altiliesi e maionesi. Don Franco non si conosceva ancora come scrittore. Allora, con la collaborazione di alcuni amici, specialmente della famiglia Bruno Amantea, grimaldese, che ha messo a sua disposizione molti manoscritti, volle scrivere: "Grimaldi. Riti e tradizioni religiose. Brevi cenni storici del paese" che ebbe un enorme successo.

L'autore, anche in questa seconda edizione, ha seguito, scrupolosamente, il manoscritto a firma dell'allora notaio Jacoe. Ha rispettato i passi scritti in latino senza apportare delle modifiche e, così, dicasi per gli scritti in altre lingue. Gli argomenti trattati possono essere considerati attendibili perché confrontati con altri documenti esistenti in varie librerie ed altri volumi riguardanti la storia della Calabria. "Il buon cittadino deve conoscere le proprie origini, il proprio paese, le proprie tradizioni, i propri antenati e far tesoro del passato carico di tanti insegnamenti che, se assimilati, ci spronano ad agire in questa vita moderna che, sempre di più, si allontana da Dio".

Così, Don Franco è stato ringraziato da tanti amici per il suo attaccamento a Grimaldi, paese della valle del Savuto, ricco di tradizioni e di storia, sia civile che religiosa e che ha dato alla Chiesa validi Sacerdoti sparsi in tutto il manda. Ma egli non si è fermato alla prima pubblicazione. Il presente volume è arricchito di nuove notizie, nuovi documenti e, non ha voluto tirarsi indietro: "Sia pure con sacrifici, voglio andare a vanti! Chissà che io non possa stimolare altri a scrivere del proprio paese collaborando, così, a far conoscere i luoghi dove si è nati e si è vissuti e dove riposano i cari familiari ed amici che, a loro tempo, hanno dato il loro contributo allo sviluppo socio-economico, oltre che culturale, per fare grande il proprio territorio, da farlo rispettare, da difenderlo, da svilupparlo in tutti i settori della vita pubblica e privata".

Conosco bene Don Franco da quando era studente in quel pontificio seminario di Catanzaro. Conosco le sue doti umane, la sua pazienza, l'accettazione con vinta di tutto ciò che la vita terrena offre: gioie, dolori, amarezze, incomprensioni, ingratitudini. Non ha mai sentito un'impresione, un risentimento, una reazione, uno scambio di espressioni offensive, ma ho notato sempre il suo sorriso, una sofferenza interna 'ma espressa, una volontà ferrea ad andare avanti seguendo il cammino che ha scelto, con testa alta, con fierezza, con convinzione dando agli altri l'esempio di un semplice uomo che, immerso tra la gente, confuso tra la gente, penetra, legge negli animi della gente e ne scopre le amarezze, le insoddisfazioni, e dà quella mano benedetta per il sollievo di chi cerca la via maestra ma che, da solo, non riesce a trovare.

È mio dovere ringraziare, da cittadino grimaldese e da cristiano, Don Franco Vercillo che ha voluto regalarci questo secondo volume, che tutti i grimaldesi accetteranno con entusiasmo; essi andranno fieri del proprio passato, della propria storia, per impegnarsi, sempre più, a collaborare con le proprie forze, fisiche e mentali, a rendere grande un paese che deve brillare di luce propria, nella valle del Savuto, un paese messo sotto la protezione dell'Immacolata che salvò tutti da tanti malanni e pericoli: "Apparve una stella risplendente che a tutta quella gente fu salute".

Matteo Saccomanno

PREFAZIONE

Carissimi concittadini' ho creduto opportuno andare alla ricerca di nuove notizie per arricchire di documenti la seconda edizione della pubblicazione "Grimaldi, riti e tradizioni, brevi cenni storici del paese".

Ho potuto far ciò anche perché preziosa è stata la collaborazione della Famiglia Amantea che ha messo a disposizione il manoscritto gelosamente custodito nella libreria di famiglia. Vada ai componenti la famiglia Amantea il ringraziamento mio e di tutti i grimaldesi. Altra collaborazione mi è venuta dall'amico Matteo Saccomanno che ha studiato l'intero volume e ha apportato nuove e preziose notizie su Grinaldi.

Devo precisare che, in questo secondo volume, ho rispettato il manoscritto sia per la trattazione degli argomenti in latino e sia di quelli in altra lingua. Non potevo, e non dovevo, apportare delle modifiche perché avrei travisato importanti documenti del passato. Ringrazio quanti hanno collaborato perché si coprissero le spese. Per me, la seconda pubblicazione è per integrare la prima, lungi da me il tentativo di trarre lucro.

È una mia modesta collaborazione perché il nostro paese sia conosciuto ed apprezzato per quanto merita. Mi perdonerete se, com'è possibile, sarà sfuggito qualche errore di stampa, io ce l'ho messa tutta per eliminarli e, assieme a me, i miei collaboratori. Doveroso ringraziamento alle signorine Brunella Aiello e Sandra Aiello di Marzi, componenti la casa editrice Atlantide, che hanno curato questo volume. A tutti una buona lettura e che si vada sempre orgogliosi di essere grimaldesi.

Don Franco Vercillo

Premi per vedere [Pergamena](#)

A chi legge

Sappia Cortese lettore, che essendomi caduto sotto gli occhi un manoscritto intitolato: Descrizione della Baviglia di Grimaldo, mi posi a leggerlo con tutto il desio come che conteneva la origine della nostra Patria; ma leggendolo mi avvidi avesse in qualche parte viziato, per errore forse de' Copisti, in altro troppo succinti, onde determinai per quanto posso di riformarlo, con correggere gli errori, ed aggiungere esattamente buona parte della memoria che cito; ed ampliare insieme qualche racconto. Mi protesto che niente scrivo fuori di quello che ritrovo e sugli autori, o manoscritti, o ne' protocolli, acciò chi legge, e non ha la facoltà di amare i monumenti autentici, stia certo di non essere ingannato. Divido io questa qualunque sia narrazione in due parti.

La prima sarà una copia del cennato manoscritto, che mi cadde sotto gli occhi, senza variare neppure una parola.

Nella seconda poi si trovano le correzioni, le aggiunte, e le ampliamenti.

E per procedere con chiarezza distribuirò questa seconda parte in quattro capi principali.

Nel primo si tratterà di Grimaldo, cioè della sua origine insino al Re Roberto.

Nel secondo dal tempo del Re Roberto sino alla rovina di Grimaldo per il trenuoto.

Negli ultimi sino al tempo in cui scrisse l'Autore del manoscritto.

In appresso ogni capo lo dividerò in tanti paragrafi, quanti bisognano per illustrare quel fatto di cui parlasi nel anzidetto manoscritto, quasi siano altrettante note sul sesto.

Aggiungerò poi altri capi pertinenti allo spirituale governo delle anime, e dichiarerò alcune particolarità sulla Parrocchia Monastero di S. Maria de li Martiri e della Confraternita del SS. Sacramento e Concezione di Maria Vergine.

L'Autore poi del manoscritto è stato il Regio Notar Giovanni Iacoe, che lo compilò nell'anno 1651.

Si merita credito nei fatti che racconta per più ragioni. Si perché ha letto alcuni manoscritti sui fatti i più antichi che racconta, ed ha letto alcuni processi adesso non esistenti, vide li ruinati edifizii delli Casalotti allora più sensibili; e finalmente in riguardo ad altre cose è testimonio coevo o quasi coevo perché o li vidde con i propri occhi, o le intese da persone che le viddero, a vi furono proposti: così poté intendere dal suo padre o avo le cose ammontante dal 1400 in avanti.

Io non mi dilungo nei fatti particolari che racconta perché nella sostanza le suppongo veri; ne importa discutere alcune cose minute se siano accadute così come egli le racconta perché il mio intento è solo trasmettere a posterì le autentiche memorie delle prerogative della nostra Patria.

PARTE I

Per dar principio di qual paese ebbe Girmaldo l'origine, son per dire che Pandosia, antica repubblica, che per sé si reggeva, e zeccava sua moneta, senza segnarla, perché essendo essa

notissima non faceva di mestiere andarlo manifestando. Così come si ritrova nel libro intitolato: "Il Trionfo" di D. Paolo Gualtieri. Fu più, e più volte assediato, ed ultimamente, dopo lunga difesa, fu sfatta e distrutta da Odoacre di nazione Rosso Re di Nanchè, già abitato ove ora è la Valachia, di là del Danubio nel 471, a tempo che passò in Italia con gente innumerabile, e se ne fece padrone di tutta ed ultimamente da Saraceni, nell'anno 845, che cacciarono gli altri che dominavano detta Italia, si disfecero li nuovi edifici, che li Pandosini incominciati avevano, per il che furono costretti a disperdersi nel suo spaziosissimo territorio, che sarebbe lungamente a confinarsi, estendendosi dai confini di Rende insino a territorio di Martirano, nel quale erano folti e densi boschi di querce, castagne ed altri infruttiferi arbori, e per buon tempo così errabundi senza fondarsi edifici se ne stettero insino a tanto che radunatisi alcuni, incominciarono un picciol Casalicchio nel luogo che adesso nominasi Santa Caterina; che poté essere conforme da istoria manoscritta pur la riconoscersi circa l'anno 872; fra gli abitanti de' quali vi furono le due famiglie, che ancor regnano, che sono li signori Sacchetti e Silvagni, oltre le altre, che per brevità tralasciansi, e le altre che già son perse di memoria, con l'edificazione della Chiesa detta Santa Caterina.

Reliquie di quelli edifici insino al presente tempo si vanno vendendo. Ed altri accampatisi altrove si adopraron a far, conforme fecero, un più grande pago e lo nominarono Casal di San Pietro; adesso distrutto chiamasi Timpone di San Pietro, possesso per la Parrocchiale Chiesa di questo luogo, e delle scritture pure antiche vedesi, che le famiglie edificatrici furono quelle delli Jacoi, delli Potestii, di Calderoni, e di altre che per brevità tralasciansi.

Nel qual Casale si edificò Chiesa intitolata San Pietro, della quale sono al presente le mura; e da tutti li vecchi comunemente si dice, che la campanella che adesso si trova nel coro della Parrocchiale, era quella proprio, che si fece nel coro di detta antica chiesa di San Pietro, dove si ritrovò da alcuni massari arando, che furono accusati di aver ritrovato un tesoro.

2. Altri che più discostati si ritrovano, alla novella delle predette fundazioni si inanimarono ad edificare pure altro pago, che nominossi Santo Nicolò, dagli abitanti del quale trassero origine le famiglie delli Maliti, dei Filippi, dei Rogliani, dei Mauri ed altri che per non aver la taccia di troppo prolisso tralascio.

Le reliquie dei quali edifici pure si van cedendo nel presente tempo.

Né furon pigri gli altri che avevan posto li lor padiglioni non molti lungi dalli nominati di sopra, anzi con ogni sollecitezza si adopraron a fabbricar l'altra loro abitazione, che nomorno Santo Stefano ad onore del quale fondarono una chiesa, che adesso, perché era per antichità distrutta, si riedificò in onore della Santissima Concezione per Congregazione, e conforme è al presente; dai quali abitatori è al presente la famiglia dei Rolli, dei Rossi, di Cari, Anselmi ed altri, che da persone antiche si van dicendo per tradizione dei loro antecessori.

L'entrate di detta chiesa di Santo Stefano ben si sa essere state applicate da Visitatori Apostolici a più tempo fa al Seminario di Cosenza, che annuatim la esige; e le altre dalle altre chiese, e principalmente quelle di San Pietro, e San Nicolò, e dagli altri detti di sopra si esigono dalli Rettori Curati esistenti.

3. Né manco solleciti furono gli altri, che dentro il territorio si trovarono a fare il loro domicilio, che si edificò nel Timpone, che adesso chiamasi della Santissima Trinità, conforme pure vedasi da sue reliquie di edifici, e da vecchi si racconta: né si è potuto ritrovare, né per tradizione intendere qual famiglia ne sia viva di tali albergati. E perché altri in numero maggiore si ritrovarono nel pubblico luogo di Terra di Rocca pure usorno la loro possibile diligenza in fabbricare con prestezza il loro abitato, che nomossi San Stasi volgarmente; e in tal nome si edificò la chiesa, e benché alquanto disfatta sia, pure insino al presente si vede, e da tal luogo poi salirono in nuovo Grimaldo e gli abitatori di quello erano le famiglie di Maio, Caria ed altre finite, e che sono al presente.

Quel numero di Casali chiaramente si vede descritto nel processo, che si pigliò, iuris ordine servato, a tempo sotto pretesto delle continue guerre, e distruzioni che allora per la incertezza delli domini de' dominanti si andava facendo or da questa, or da quella fazione.

4. Ed essendo stati così disuniti e dispersi per dentro il territorio predetto (giacché altri, che dimorano nelle prospicue possessioni di detta Pandosia antica, di mendicità, cioè di raccogliere li buoni cittadini, or questo da questo, or quell'altro da quell'altro luogo si forzarono a far detto Casale, che si nominò Mendicino, che insin al presente così chiamasi) allo spesso e quasi sempre venivan disfatti, depredati e saccheggiati da malandrini, che andavano in molta moltitudine, fanno simil scelerità or questo or quell'altro Casale; e con tutto che si difendessero e facessero staggi crudeli delli loro inquietitori; ad ogni pure sempre venivano predati, e con tutto ciò fermi nelle loro proprie abitazioni.

Ma poi circa l'anno del Signore 1034 cresciuti in buon numero li malandrini più che prima li tormentavano, ed ultimamente oltre li frutti che loro facevano osorno disfacciatamente pigliarsi una bella donna nominata Caterina, e perché era bella, chiamavasi la "Bella" ed era della famiglia dei Saccomanni, abitante nel Casale di Santa Caterina; e negli Casali commettevano altre enormità. Per il che alcuni buoni cittadini zelanti desiderosi della pubblica quiete dei loro Casali andarono Casale per Casale proponendo a cittadini che in giorno assegnato, che per essere stato il dì primo di Aprile giorno di festa, si radunassero nella pubblica piazza detta di Varuagnano, sita nel Casale di Santa Caterina che era comune a tutti per doversi pigliar lo espediente necessario a simili inconvenienti; laonde in tal destinato giorno tutti congregati nel riferito luogo, dopo li loro lunghi proposti discorsi, si concluse, che tutti gli alitanti dei Casali mentovati si radunassero in un dei luoghi predetti.

Ma pure vi fu contraddizione, con dirsi, che non era bene l'un godere il suo e l'altro perderlo, per il che fu risposto con ogni convenienza, che non si andasse ad abitare, né ad un luogo, né nell'altro, ma si eligessero sei persone le principali di detti Casali, che andassero scorrendo per dentro il loro predetto territorio, per eleggere qualche luogo, che a lor paresse facile a potersi chiudere e difficile ad abbattersi, il che fu puntualmente seguito, mentre quelli avendo per più giorni scorso or qua or là, all'ultimo andarono nel territorio chiamato Grimaldo, che era facilissimo a chiudersi, difficile ad abbattere e comodo a fabbricarsi, essendovi da tre parti chiusura naturale di pietre, che erano come sono le Costi di Vico, e la Timpa della Rupe, e la Timpa di Serralonga, li carigli, ed altri alberi comodi per travi, ed altra legname necessaria; solo vi era la scomodità di acqua vicina, che si superava con cisterne ed altro artificiale.

Dentro lo bosco camminando incontrarono un canuto vecchio che a guisa di eremita se ne stava nel mezzo di quello, che inteso il parere di tali sei persone, si sforzò di scongiurarli e scoraggiarli con ragioni, che a quelli non gradivano, e principalmente col dir loro, che se si faceva in tal luogo il Casale, benché sarebbe comodo, aveva ad esser bruciato con l'aspersione del sale sopra le case bruciate; dopo se si riedificava si aveva da li a poco tempo per terremoto disfare. Il che poco creduto da quelli, che l'intesero, andarono a riferire come tal luogo di Grimaldo era il più alto, comodo e forte, e che a loro piaceva sommamente.

Per la quale relazione tutti avidi, frettolosi e anelanti si adopraron nella fabbrica del Casale, che finito che fu con ogni sollecitudine fu dalli suoi edificatori abitato, evitando con schifassi gl'inconvenienti che pativansi nei primi Casali, e stettero sotto il dominio delli Re di Napoli, che di tempo in tempo si facevano, insino al tanto; che il Serenissimo Re Ferdinando di Aragona ne fu natural padrone con la discendenza de suoi.

5. Nell'anno 1027, piacendo così al sommo Dio, siccome in altri luoghi, subentrò morbo molto contagioso, a danno di tetta Patria, per il che molti se ne givano errando per schifarlo nelle montagne, e principalmente in Santa Lucerna, dove trovarono un vecchio eremita, il quale domandò quali fossero i motivi di quell'esodo in massa, ed avendoli da essi saputo, soavemente rispose con quel verso: Contro guai che vuole il cielo non vi è riparo. Tornate nella sua Patria propria ed per stirpar la vigoroosità della infermità narratami fate fare una immagine della gloriosa Vergine Maria sotto il titolo di Regina de Martiri, porgendole preghiere, e facciatele qualche dono, che così vi accerto che ne sarete fatti esenti. Il che inteso, senz'altra replica, o dimora si ridusse nel suo abitato a fare sentire il tutto all'universale che eseguito puntualmente quanto riferito li fu con far fare la

statua di detta Signora Maria, che è la vera Madre di pietà e rifugio di chi a suoi piedi si piega subito fu liberata ed esentata da sì grande pericolo.

6. Era finito il nuovo albergo di Grimaldo, e bel fortificato con le naturali fortezze di Rupe e grosse mura dove non venerano, e ben chiuso con tre porte, una detta della Valle, l'altra del Portello, e l'altra di Serralonga, credendosi li abitatori starsene con perpetua tranquillità, e pace, conforme se ne stettero per molti anni, di modo che li primi abitatori con ogni contentezza tenendosi ricreati nel loro bel ricetto, avendo lo vero tranquillo, latqua come desideranda, territori abbondantissimi, loco bel sicuro, ed ogni altra cosa dilettevole.

Ma il mondo, che non ci da il dolce, che ci diffonde lo amaro, appropinquandosi l'anno 1329 Roberto de Archis conte e senatore del contato di Martirano, fido e valoroso soldato del re Roberto padre della Serenissima Regina Giovanna d'Aragona, ottenne privilegio amoliante e dolutante il territorio del suo contato, nel quale venne compreso Grimaldo col suo tenimento, stante che gl'orpose essere piccola villa, per il che furono necessitati li Grimaldesi pigliarle solite ed antiche armi in difendersi dalla mala pretesa di pigliar quello il possesso e fra tanto s'inviò buon cittadino in Napoli dove il predetto re faceva residenza a rappresentar le efficaci ragioni universali, e se ne fece partibus auditis, lungo litigio, ed ultimamente se ne promulgò sentenza e Regal privilegi, nel 1314 non esser stata volontà del re soggiogar Grimaldo col suo tenimento e fortezza tunc esistenti nella Serra del Castello (luogo adatto donato alla Chiesa e sua rettoria de Sambuci) al dominio di tale De Archis; ma voleva che fussa stato nel suo perpetus demanis, come valersi del privilegio in carta pergamena magno cum sigillo.

E pigliato riposo con speranza di quiete, mantenendosi nelle sue ragioni, Odoriso de Archis figlio del già detto Roberto, credendosi poter con minacce ed assalti tener lo intento, cercò per forza occupar quello che il padre per ragion perse, e ben provò l'intuito valore di Grimaldesco popolo, che infin al suo proprio abitacolo lo perseguitò. E per levarsi ogni inquietudine, Pietro Potestio con procura mandarono alla Regina Giovanna che concesse Real suo privilegio nel 1360 confirmanta il già detto, e così reso esente da tal inaspettata molestia con quella gloria ed onore, che aspirar non si puote in questo piccolo fascio da inesperto ma affettuoso cittadino mandato in luce dopo tanti patiti viaggi e scossi lustri.

7. E pigliato con quiete alquanto di lena (giudico permissione del sommo Iddio per li suoi occulti giudizi proveniva inaspettata inquietudine) Antonio Siscar conte di Aiello pure valoroso soldato delle Reggia Corte con belli, ma ingannevoli modi andava cercando impadronirsi di buona parte del vastissimo territorio comune allora di Martirano, e Grimaldo, con andarlo frequentando, e fandovi far da suoi vassalli novità, si risolsero i Mendicinesi e Grimaldesi farsi sentire dalla Serenissima Regina Giovanna, che era pietosissima per la difesa del lor tenimento conforme sorti in affetto; posciachè essendoli rappresentate valide scritture restò servita con real privilegio confinar li confini delle parti supplicanti, ad ordinar a trasgressori l'astinenza dell'iniquità con atroci pene nell'anno 1369 come si veda da pubblico privilegio redatto in forma presente da Notar Nicolò Pallone di Scigliano, che tal real carta protocollò, e così per spazio di tempo senza venirli alle mani si sentò da una cavillosa vessazione, che fu poi causa del lungo litigio che appresso si riferirà per ordine.

8. Standosi poi alla sprocurata senza litigio alcuno si fece ordine dal Gran Giustiziero residente in Cosenza, che è Mastrogiurato del luogo sotto pena di mesi di carcere, e di once venticinque d'oro, ogni Sabato, come tutti gli altri Mastrogiurati dei Casali fussesì conferito a riferirli li delitti che si commettevano, e che la Università portasse gran somma di fieno, paglia, e legna annuatim alla Corte, e andar a levar marrame dal Castello, e tanti altri ordini onerosi non ostante li privilegi che tenea Mendicino coi suoi confinil Casali; per il che conoscendo, che le s'inferiva pregiudizio, ebbe ricorso con suo dispendio, che allora poco si stimava, nella Real Corte della Serenissima Giovanna a se pietoso, che confermò li privilegi da se prima, e da l'altri suoi predecessori concessi, ed ordinò l'esenzione di tali onerosi pesi, con imporre debita pena a pretensori in contrario; e questo vedasi

per privilegio esistente spedito in Napoli il 1377, che ad unquam fu eseguito, con particolare grazia, che il Mastrogiurato con semplice lettera di avviso avesse potuto fa l'ufficio che gli altri Mastrogiurati facevano allora di persona.

9. Ed Antonio Siscar Conte, che dissimo, volendosi per il non ottenuto suo inteso, con vari raggiri andava cerando l'usurparsi quel che non era suo, e fece con astuzia comparire la Università di Aiello dal Serenissimo Re Carlo III; ed esposeli, come la Università di Grimaldo aveva cercato occupare parte del territorio, che a lui era spettato con confinalo; per il che si mosse la Maestà di quello che li cittadini di Grimaldo si avessero goduto il suo, e lasciato lo alieno. Laonde fu resposto ad esser pronti ad ubbidire, ma che mai avevano occupato territorio di altri; e ne seguì, che tal privilegio restò a pro, a benefico del paese di Grimaldo replicante; e questo vedasi da Real carta spedita nel 1381.

E per maggiormente levarsi l'impaccio per ordine della Regina Giovanna poi nell'anno 1369 si conferì a Tinisi, e proprio nel lago di Tinisi, il Gran Giustiziero chiamato Giacomo Caracciolo con gran cavalcata, con la trombetta, e bandiera reale, come delegato dalla Regina a dividere il territorio di Grimaldo e Mendicino dal territorio di Aiello, come già fece, mentre poi personalmente si conferì nelli confini, e fecevi imporre acerni di pietra, ed altri evidenti segni e fece quell'ordini che stimò espedienti per l'evidenza della ragione universale. Il tutto costa da istrumento in forma probante fatto nel 1467 per mano di Notar Nicolò Pallone, notaro specieliter ad hoc delegato.

10. Essendo successo poi al preposto Antonio Conte Paolo Siscar suo figlio, sapendo la importanza avuta dal padre circa la occupazione del territorio di Grimaldo, essendo stato, vivente il padre, pure colle armi in beneficio della Real Corona, e ridottosi ad propria, pure volse provarsi alla impresa, ma non gli riuscì, per il che giurò, audienti quelli di Grimaldo, doversi vantare il suo paterno stato per assaggiare un poco la servitù laonde appattuiti alquanto, non per codardia, ma per la inquietudine, che potesse darli, fecero risoluzione ricorrere alla pietosissima Regina, per ridurli a memoria la fedeltà loro, ed il demanio, come eseguirono, mentre quella si degnò aggregarlo al territorio do Cosenza, con concederli e ratificarli li privilegi prima concessi e la immunità concessa alla medesima città predetta, come il Casale di Grimaldo. Il tutto vedersi dal real privilegio spedito nel 1416.

E con tutto che quello avesse saputo simili concessioni, pure andava vantandosi, che aspettava da ora in ora la vendita, e concessione per li suoi sevizi verso la Corona del cennato Casale di Grimaldo tanto privilegiato; e dubitando non riuscissero di mente le concessioni fattoli, di nuovo si comparse dalla Regina predetta, che ritornò a confirmare con Real carta del 1417 tutti li privilegi concessi, e di nuovo concesse perpetuo demanio come a Cosenza; e così fecesi poi dalla medesima Regina affettuosissima verso Grimaldo pur con special grazia una carta pergamena descritta nel 1419 confirmando il suo territorio, e dichiarando per perpetuo suo demanio Grimaldo, Mendicino, e Fortalizi già ridotti alle sue mani per mano di Carlo Gesuele suo Capitano; atteso che per li molti pretendenti dal possesso del Regno Partenopeo per ogni poco spazio di mesi si mandarono Luogotenenti per le patrie a starsene leali alla Corona Aragonese conforme Grimaldo sempre dimostravasi e con affetto era.

11. E di quando in quando Siscar, come già prima riferito andava disturbando il pacifico, e dovuto possesso del territorio Grimaldese, fandosi a vedere con varia grande armata e gloriandosi esser suo e che sì era ben concesso a chi posseder lo donava, per la qual cosa li zelanti cittadini ad evitandum li gran dispendi, potevano occorrere, ebbero ricorso all'Agustissimo Re Ludovico, e li rappresentarono le loro vive ragioni accompagnate con scrittura dimostranti le giurisdizioni, e quello come giustissimo, che era si piegò ai loro preghi a confirmar loro ogni privilegio, grazia, ed immunità prima per altri Re concessa, e di nuovo concedé, attenta la loro fedeltà verso la Real Corona, e repilogò di nuovo la concessione de confini del territorio, che era di Grimaldo, ponendovi nome per nome de limiti ed ordinando, che come concesso da se padrone non fusse da persona di

qualsivoglia grado o condizione sotto qualsivoglia pretesto disturbato, usurpato o in qualunque modo diminuito, stante così li pareva, concedeva e per special grazia voleva e restò seivita farne altro privilegio, che in carta pergamena col real sigillo conservasi spedito ad 11 Maggio 1439.

12. Mediante quella concessione stavano in quiete e lasciavan latrare a chi gravoso loro si mostrava insino a tanto, che si vidde usar violenza dal maligno conte, che in tempo di legna andava con i suoi danneggiando le masserie de coloni, che avevano con tanta forza coltivata la terra dal loro tenimento; posciache allora tutti i Grimaldesi cittadini armati colle arme, che allora, si usavano con gran furia ed impeto assaltarono il loro disturbatore, e seguaci, che si posero in fuga e furono perseguitati insino ad Aiello vicino, dove il creato più diletto del conte fu ucciso per mano di Palermo Milinazzo, ed altri feriti dagli altri seguaci e valorosi cittadini, che a nomarli sarebbe superfluo.

Per lo che il conte inviò il più ed accorto vassallo alla Sacra Corona esponendo la causa del fatto, sperando far distruggere non solamente il particolare, ma tutto il pubblico: e non così sorti mentre nel memoriale spedito il 1444 si fece: dominus iustitiarum informationem capiat, qual presa, s'invio al Re, da chi si ottenne dalla Università il liberatorio di chi venne contumace; e circa la pretensione del Conte, e dell'Università privilegiata si fece: liviliter agatur, che durò dall'anno 1444 insino all'anno 1510. Fra quel spazio di tempo, altre tre volte vennero a fatti di armi, e sempre se ne andava con gente mancante, come delli memoriali, che si davan da quello alla Real Corona chiaramente si vede. E nel 1459, essendo pure venuti a fatti di mano nella Bocca del Lacone e fu gravemente ferito nella spalla destra con colpo di freccia per mano di Ormando Saccomanno, ed altri per mano di altri valorosi cittadini pure gravemente feriti, ed uccisi. E ciò si vede, come si è detto di sopra delli processi accettati dal Giustiziero di Cosenza, a chi venivano commesse le catture dalle informazioni e dalle liberatorie, che si ottenevano.

Il racconto poi dagli altri dispetti, disfida, ad opprobri, che dalli valorosi cittadini Grimaldesi, che armarono perciò in campagna, parmi soverchio ridire, potendosi vedere in un memoriale, che originalmente si conserva con le altre scritture; basti solo il dire che mai si ritrovò restar in tali contese morti di Grimaldo.

13. Ma incominciata tal dispendiosa, e mala contesa col Conte, che fu in detto anno 1444, il Marchese di Cutroni nomato Antonio Cantellis, per il quarto di Madre Ventimiglia ribellatosi dalla Corona del re Alfonso, di chi prima era fido cavaliere soldato mandato contro molti, che inquinavano il Regno, in cambio di usar la dovuta fedeltà verso il suo Re, lasciò soggiogarsi dal suo proprio interesse, che è quello che accieca gli occhi umani, e li far deviar dal dritto colle, usurpò e s'impadonì de Cutrone a questa parte, signoreggiandola, come proprio padrone scordandosi affatto della fede, che doveva avere a chi ingrredito lo aveva; per lo che dal Serenissimo Re furono dichiarati rubelli così il Marchese, come li suoi seguaci, e le patrie, che non l'avevano fatto resistenza, e con numeroso esercito si conferì personalmente nelli confini della usurpata provincia. Ma Grimaldo, che anelava star sotto il vessillo della Maestà legittimo e natural padrone mandò più idonee persone con diretta procura al Magnifico Giacomo Centorotola per poter rappresentare la sua innata fedeltà ed ottenere privilegio di essere esentata, si delle pene che non meritava, ed a concedersili di nuovo il perpetuo e desiderato demanio, così come gli altri eransi compiaciuti concederli colla Bagliva che alcuni avevansi impetrato per servizi, e con la special grazia di non poter essere venduti per nessun conto, e vendendosi, potersi, ad esser obbligati sotto pena di vita naturale a difendersi con le armi in mano, e con altre particolari e grandi immunità, che chiaramente vedonsi concesse col nominarla terra per suo Real privilegio col sigillo pendente fatto nel 1445. Il leggersi e cosa molto curiosa a chi non vincresce la lettura, e così venne diviso il fedel popolo dal Gran Giustiziero mandatovi dalla Maestà del re Rinaldo de Loliante, e commissario ad hoc destinato, come pure chiaramente da tal privilegio vedesi levato ed esentato dalla tirannica provata di tal Marchese che personalmente andava visitando molto spesso le occupate regioni.

14. Stava sotto il giusto e desiderato governo del lor natural signore con ogni tranquillità quiete di dominio, solo la lite, che pendea ingiustamente col Conte per causa del territorio, ed il litigio che volsero fare alcuni di Longobardi, di Belmonte, ed altre parti, che non volavano fidare nel territorio di Cocuzzo e parti a quello contigue comuni con Mendicino, sotto pretesto di aver fidato al secondo già fatto; per causa del che furono costretti li Grimaldesi bagliivi menare gli animali, che in quello pascolavano, e far altre dimostrazioni solite, e così fecesi decreto, che avessero li pecorari, ed altri bubulci pagato il dovuto ius, che fu il 1448.

15. E s'intese, che il Conte avevasi gloriato, aver ottenuto special grazia del successore di D. Alfonso Re che era Ferdinando di pigliarsi il territorio già limitato, e concesso a Grimaldo, qual cosa donò a che pensare, non per paura di torto, ma di rappresentata falsità a chi forse avesse concesso, e con coraggioso animo s'invidiò persona a posta a piedi dal detto Re Ferdinando, che compiaciutosi, stante la visura degli altri privilegi, concesse di nuovo e ratificò tutte le immunità, grazie, indulti, concessioni, e capitoli degli altri concessi al casal di Grimaldo coi suoi Casali, e Fortalizi con speciale ordine a Casali convicini, che non avessero avuto ardire a disturbare, molestare, e fare novità alcuna contro la forma del tenore della sua concessione, e ne spedì particolar privilegio in carta pergamena col dovuto sigillo nel 1476.

Il che se fu di contentezza agli ottentori, si lascia considerare a chi sa, che cosa sia la quiete, ed il pericolo di perderla.

16. E poi nel 1475 il malvagio, ed iniquo Conte Aielloto credendosi di essere persi di coraggio li strenui cittadini di Grimaldo non numeroso stuolo alla sprovvista si affaticò di saccheggiare, come in parte fece al territorio di Grimaldo, a tempo che le biade incominciarono a biancheggiare per la propingua raccolta; ma non ci guadagnò, perciocché venuta la nuova alla patria da frettolosi coloni, che viddero il gran danneggiamento, che si faceva col caldo sangue de' danneggiati a volo con le solite armi si opposero alla violenza degl'insolenti armati dal Conte, e ne fecero tremenda stage, con persegutarli insino alla propria lor abitazione, con brugiar pure la biada degl'inimici invasori, ed allora giurò, ad intesa dello stuolo Grimaldesco, il Conte di dover vantarsi il stato, e quanto aveva, ad usar ogni suo potere per comprar Grimaldo, e dar il castigo, che per mano delli Reggi Ministri ottener non poteva; ed accomodatosi il necessario per la partenza di personaggio simile con gran cladezza giunto in Napoli presso la Maestà del Re Ferdinando, dopo lungo tempo ottenne che Grimaldo fussa stato col suo vassallaggio, come posto nel suo territorio; e stante la necessità delle guerre, sburzò due mila docati, cioè mille per Grimaldo, e mille per Altilia, e pure per li suoi servizi fatti alla Corona, e se ne ritirò, e come bizzarra volpe con ogni umiltà cercò di pigliar il possesso della chiusa e forte terra; ma non li venne permesso dalla unione de' cittadini che di uniforme volontà trovansi. Ed all'ultimo fatto audace cercò con violenza impossessarsi del paese, che era veniente a darli il possesso avvalorato delli suoi privilegi, grazie, ad immunità e dell'intendere, che l'ottenuto era surrentizio; ma non li riuscì essendosi ben difeso; per il che credendosi di dover ponere in effetto quale che prima ottener non avea potuto, scrisse per staffetta straordinaria alla Real Corona cosa, che puossi considerare come fuisse stata atta a commuover qualunque cuore piacevole a farne strage; ma quello veramente benigno, e guidato dallo Spirito Santo niuna accedenza donò al suo esposto;.....(16) e poi asseriva essersi virilmente difesa; ma fa ordine al Gran Giustiziere di Cosenza, che fussa col Conte Paolo Siscar suo soldato conferitasi in Grimaldo a darli il possesso, e mostrandosi renitente ne avesse fatto quella dimostrazioni, che in simil fatto si richiedono. laonde ricevuto simil real dispaccio per eseguire l'ordinato, col Conte medesimo, ed altra comitiva, che in simil circostanza opportuna ere, personalmente se ne conferirono vicino Grimaldo la sera a tempo che erano chiuse le porte, conforme solevasi, a fatto quello picchiare, perché si aveva avuto nuova del tutto, per sopra le mura asciesero e viddero il lor odioso Conte, e cominciarono a dirli delle villanie, ed a spensarlo dal suo intento. Il che inteso dal gran delegato Giustiziere, con mite dolci parole fecesi a sentire, esser tale, quale ho detto che fu riferito a principali cittadini, Mastrogiurato, eletti a pubblico, che nell'intender simil novella, se

ebbero pena, e rammaricò lo lasciò a piangere a chi è privo di libertà. E convocati a pubblico parlamento si conchiuse post multa, che si fusse dato lo inganno per evitar quel che poteva succedere; e già entrati con quelle miti, e piacevole parole, che a placar un popolo irato erano di bisogno, proprio solo quel che da sua Maestà ordinario li veniva, e costrette a dare il possesso al Conte che si offeriva esser loro dolce, e placido padrone: e già la mattina seguente, che fu nell'anno 1481 pigliò il possesso. Ma la Università per non pregiudicarsi alle sue immunità, e privilegi notificò protesta, che per non contravvenire agli ordini reggi non facevano quella resistenza, che a loro si ordinava per li di loro privilegi; e di altro modo, conforme parse loro opportuno dominarla non con tanta tirannia, quanta si presupponevano insino al 1483 a tempo, che andava cercando di caricarsi di pesi, posciache in tale anno andandosene il Conte al suo Aielloto castello. Li zelanti cittadini fecero in parlamento pubblico congregar tutto il popolo a doversi pigliare il rimedio opportuno per levarsi dalla servitù indebolita per la grazia da tanti serenissimi Re a loro concesse ed allora di dispare volontà, per il primo ritrovaronsi, posciache altri dicevano, e principalmente le concessioni da lui medesimo, che si compiacerà, visti li privilegi, principalmente le concessioni da lui medesimo, n'esserà dalla servitù, e gli riporti il denaro, che furono mille ducati della vendita per riscattarne da simile schiavitudine. Altri furono di opinione di discacciarlo per forza, sarvata la forma delle concessioni Reali; ed altri di altro modo andavan disponendo. Ma poi alcuni vecchi cittadini curvi per gli anni risposero: Noi siamo li peggiori del popolo, e poveri, ad ogni modo, purché si eseguisca la proposta, vendemo alcuni buoi, e pecore, che avemo, per contribuire a quel tanto vi è di bisogno; ed ognuno ben sa che gli animali irrazionali racchiusi in gabbie, con tutto che siano accarezzati, sempre van cercando la libertà, e noi che siamo razionali andiamo danneggiando da nostri antecessori, e dalla nostra naturalezza, e stiamo pigri per paura di povertà a vendere quanto avemo, e non si giudica che chi ha la libertà è ricco, e non lo sa. Ed una vecchia detta Antonia Palmieri che stava intendendo il tutto pure si fece a sentire: purché ci scompriamo ho sei carlini di vendita di ova e dieci carlini, che li ho buscati per filare, ce le dono; e così un'altra simil vecchia die risposta di tenere altri dieci carlini buscati a far la liscia, a darcele, e conclusesi secondo la opinione de' principali, che si mandasse persona apposta dal Re con il denaro del ricatto, e con le altre necessarie scritture, e così si risolse fare il denaro fra breve termine. Ed essendone scarsi per li tanti dispendi fattisi per l'addietro, si venderono molti giovenchi in questa, e di quell'altra patria, e fecesi il denaro del ricatto, e del necessario per le altre cose, e giunto da sua Maestà, ed appianò informandolo delli privilegi, ed in specie da quello concesso dalla Maestà sua, e dalla antica inimicizia col Conte, e presentatoli per li bisogni della guerra mille di carlini con la supplica di esenzione, e liberà, e della revocazione della vendita, e concessione al Conte, si piegò a loro preghi, e concesse favorevole privilegio nel 1483 sotto il dì 3 Dicembre col pendente sigillo, promettendo di mantenerlo nel perpetuo demanio, e di non venderlo mai più, e dando per cesse, irrite, e nulle tutte, e qualsivogliano vendite che per qualunque modo si facessero, ed ordinando loro che si fossero difesi con le armi in mano da qualunque, che forse la volesse occupare, etiam per vendita, che se ne facesse; dichiarante cessa, irrita, e nulla, e di nessun vigore la vendita fatta al Conte Paolo Siscar, ordinando di più a Cosenza, a Carolei, che sempre difendessero Grimaldo per lo demanio; e concedendoli la Bagliva, ed altre immunità che gli si domandarono, come per tal Real carta chiaramente si vede con parole si favorevoli che danno meraviglia a chi le legge.

17. Ritornatisi li tre cittadini mandati, e portato simil tesoro con avidità aspettato, non subito lo presentarono al Conte, ma differirono insino al giorno di Domenica ed allora con ogni onesto modo fecero a sentire a quello, che mediante Real privilegio non era più lor padrone, e che se ne andasse; il che non volendo quello eseguire, dopo tante parole con ogni riverenza dette, avvalorati dalla Real concessione fecero fa spontaneo quel che la videnza richiedeva; e già in tal anno restarono alla primiera loro libertà; dal che più che, prima restò morsicato il Conte, ed aspettò il tempo, per farne qualche vendetta, come con inganno fece; mentre a capo di pochi anni essendo venuti li Francesi ad occupar la Calabria, dalla Maestà re Ferdinando, che dominava numerosissimo esercito si inviò contro quelli per levarli dal possesso, che ingiustamente pigliato avevano, conforme le levorno, e

fatta gran strage, delle occupate città, e cento vari capitani generosissimi se ne venivano ad estripale del tutto. Ed in Cosenza conferissi il capitano Conselvo Ferrandez con potestà di distrugger quella patria, che alli suoi ordini non dava udienza in da soccorso li già riferiti, e fatto ordine a tutti li Casali di farsi andare in Cosenza per giurar fedeltà, e soccorrere nelli bisogni: In Grimaldo, ed Altilia per difetto del corriere che si sgomentava camminare, non si ebbe di ciò notizia; per il che il Conte, che assisteva per ordine del Re con detto Capitano, veduto, che da tutti li Casali erano a più giorni giunti cittadini ad eseguire gli ordini, e di quello delli già escusabili paesi non esserne andato uno, fece sentire inaudita bugia alle orecchie del credulo Capitano, con dirli che da tutti i paghi erano partiti li Francesi discacciati, ma non da Grimaldo, ed Altilia, che essendo con fortezze, le tenevano per non soggiogarsi alla Corona, e con altre parole simili accendenti il furor di quello, che per allegro, che era per la vittoria attenuta si fece mestissimo, e sì tanto in collera, che convocò molti capitani inferiori, e fra gli altri uno di casa Caputi di Rogliano, ed ordinò loro che subito partissero la volta di Grimaldo, distruggerlo, che esso con il Conte se ne veniva appresso per gettar sale alle arse reliquie. Quel ordine inteso, come feroci leoni, e famelici lupi a volo se ne vennero ad eseguire lo imposto loro, e giunti in Grimaldo, che del tutto era ignorante, e se ne stava alla sprocurata, incominciarono ad uccidere chi loro si faceva innanzi, ed a bruciar le case; laonde gli uomini piccoli e grandi dell'uno e dell'altro sesso a simil inaspettata novità, considerando, che non del fuggir tutta la vita onora si posero in fuga lasciando il loro avere in mano di chi lo metteva in sacco; e quanto più presto videro il Conte, ed il capitano, tanto più presto si vidde incendio grande fra poche ore allo edificato con tanti stenti, con averne mandato il Conte le campane della parrocchiale chiesa di S. Pietro, e della Congregazione al suo contato di Aiello con altre cose ecclesiastiche.

Ed era in tal modo stizzato il Capitano per la istigazione del Conte che aveva ordinato che non si lasciasse entrare in presenza sua persona veruna, che fusse Grimaldesca. Ma Iddio, che per la sua infinita misericordia non lascia, che gl'innocenti periscano, permesse, che un'Eremita vecchio per la intercessione della gloriosa Vergine Regina de li Martiri (in presenza della statua di quella, uno ebbe ardere tirare colla lancia ad una donna gravida, che vi era confugita, e vi partorì per la ferita un figlio maschio, per lo che essa rivolse la sua testa addietro, che poi da nostri Grimaldesi fecesi dirizzare) si appresendo dinanzi del feroce Capitano, che si meravigliò per dove fusse entrato, e chi entrar l'avesse lasciato, e come a pericolo della vita si fosse quello esposto, e così incominciò a dirgli: Magnanimo Signore meravigliar non ti dai, se qui mi mena il piede del eramo loco, e tetra caverna, mentre devono gravemente essere ripresi li sprezzatori delle leggi, e de santi precetti, conforme con vostra licenza dico esser voi, avendo posto sacco, e bruciato questo paese per pretesto di seguir li Francesi per semplice relazione datavo da maligno ed odiato contrario della destrutta patria, non dovendosi credere senza prima provarsi con testimoni, o persona legittima esperienza. L'uomo saggio pensar deve prima quel che poi ritrattar non può; e con altre iaculatoriere prensioni e trastante, che così ragionavasi dello Eremita canuto, ecco, che un stuolo di soldati ben legato, ed incatenato traevano un altro maschio vecchio, chiamato Cittadino Potestio, e Pietro Iacoe, che la Università, intesa la venuta delle destruttori aveva intanto mandato a portar le chiavi della patria, e giunti innanzi baciorno li piedi del Capitano, e lo pregavano a dar loro licenza di parlare, ed ottenuta dirse uno di loro: Saggio Signore, con ansia desiderarsi sapere la causa della nostra distruzione, per defendere le case nostre: e spieगतoli il tutto, rispose: Credito dar non si doveva a chi ha cercato a tempo occiderne, e distruggerne, tanto più che sempre fedele della Real corona Grimaldo è stato, come da privilegi possi vedere; ma per la innocenza di tanti occisi, e danni fattansi sarà Iddio, che farà vendetta del colpevole, con dir la causa della antica inimicizia, ed odio avuto col Conte, che in tali proposte fu severamente ripreso dal capitano, e Cavalieri, che ivi erano. E tra tanto il buon Eremita, che fece far ordine, che si lasciasse la distruzione, e si perdonasse la vita a chi vivo era versato, senza farsi altra dimostrazione; ed il Capitano tutto pentito lasciò la cura allo Eremita, e con suoi fanti, e soldati si avviò in Aiello, e fece liberare li carcerarti che presi erano stati, ed in Altilia mandò un prete nomato d. Angelo Serra, che avesse amministrato li sacramenti a feriti; e sparì l'eremita, che dicasi in un libro in verso scritto per tal distruzione, che fusse stato

Santo Elia, e fecesi poi la nota de morti, e furono sessanta.

Ma quel che diede meraviglia fu, che gli Aielloti, quel di Savutello, Pietramala, Terrati e Lago in intender l'incendio vennero a pigliar, chi bovi, chi le bestie, chi comprar da soldati robe, mobili e stigli, e chi più tardo venne a pigliarsi e schiodar li chiodi delle mazze porte, e chi porci, e chi gatti, e chi una cosa, etiam minima, e chi un'altra; ed in specie due vecchie chiamate per soprannome l'una Dragne, e l'atra Querchia eran venute tardi, e ritrovarono cenere, cavatila credendosi esser farina, la pigliarono, e con tutto che poi se ne accorsero, non avendo trovato altro, se ne la portavano, e nel passo del Mulino forno incontrate da un giovanotto, che fu curioso a domandare, che portassero, ed intesa la risposta essere onuste di cenere, altro non avendo per la lor tardezza ritrovato, in tal modo salì in colera, chealzata in due volte la ronca, che in collo portava le uccise, e poi con altra gente perseguitarono gli altri rubbatori, che lasciarono molto della preda fatta.

18. Questa distruzione, ed incendio di Grimaldo fatto, non posso ben saper l'anno, non avendo possuto leggerlo in carte, che di ciò trattano, ne in un libretto scritto a rima vi è posto. Non essendo poi cosa tanto necessaria, dico che così fu la profetizzata devastazione di Grimaldo compresa in si picciola carta. Avendone poi ottenuta la remissione, e del detto Evan Capitano, che personalmente, e con propri occhi vidde la innocenza delli fedeli Cittadini e del Re, che n'ebbe da quello la relazione, si tornarono a redificare li destrutti edifici ma non con quella comodità, che prima avevansi avuto, e con star senza le campane; per le quali si degnò poi il Re far ordine al Siscar Conte di doverle restituire, che non restituì per un pezzo, sempre replicando con varie opposizioni, insino a tanto che gravemente ammalato un suo figlio maschio, fa voto, e giurò di restituirle, e ne restituì una; e quello morto non volle restituire l'altra, non ostante, che poi nel 1503 per special ordine si ordinò, che avesse restituito. E si dica al presente essere quella, che è nella Chiesa Parrocchiale di detta terra di Aiello sotto il titolo di S. Maria; e la restituita è proprio quella grande, che è nel nuovo campanaro di Grimaldo nel tempo presente.

19. E non per questo il Conte si quietò, ma sempre poi con vari ordini subrettizi ottenuti cercava pigliarsi buona parte del nostro Territorio allora diviso con Mendicino, Carolei, per il che il buon Grimaldo con li suoi cittadini di Mendicino, Carolei, e Domanico, e Casali posti nel lor territorio fece ordine per nano del Notar Antonio Rende di Carolei ad esser tenuti in solidum, atquer malius alla difesa del loro, ed ogni danno, spese, ed interezza fusse corsa in comune. Vedasi il tutto da pubblico istromento in forma probante redatto poi dal Notaro nel primo di Giugno 1448. Ed in detto anno 1448 la Università pure per pubblico parlamento, et istrumento crea suoi procuratori, ad assister per la decisione di simil suo litigio a Cittadino Potestio, Antonello Iacoe, ed altri al numero di dieci i nomi di quelli per schifar la prolissità tralascio, che con gran caldezza assistettero, mentre ottennero più decreti, che poi dal Conte si revocano, e durò, come accennai simil lite per lungo tempo. Si consideri il gran dispendio, ed interesse, che si pativa e con tal esempio non si schifi di spendere, quando si tratta difesa di antica solito, e dal 1488 infino al 1510 sempre si litigò con tal Conte, e suo successore Antonio Siscar, che pure avendo rincrescimento il luogo litigar fece trattar concordia e comunemente con la Università Grimaldesca il Mastrogiurato, Eletti, Sindico, e cittadini in gran numero si conferirono con Notar Gabriele de Simone di Santo Stefano nella Scala del Cariglio, dove si fece a ritrovar detto Conte Antonio figlio di Paolo con il Sindico, Eletti, ed altro di Aiello, e stipularono una convenzione, dove si annotarono i confini dell'Aria de la Rijo, Valle del Monte, Tavolara, Petra, ed altro, con la dichiarazione di pescar acqua, ed erba comune con Aiello, ed altre condizioni, a patti che spiegati si vadano in detto istromento in forma probante redatto dal Notaro predetto sotto li 30 Giugno 1510, che si conserva con altra copia in carta; e d'allora in poi se ne stette un pezzo in quiete per simil carta, e par oltre; solo li accorsero alloggi di compagnie ed altre non tanto degne di memoria.

20. Non devo lasciar di dire come ritrovandosi nel 1566 la Università gravi ordini del Giustiziere di Cosenza congiunta con Altilia, non li piacque simil unione per molte legittime cose, che non mi

para proposito dirle qui per la prolissità, che vi sarebbe, per il che se ne comparse nella Reggia Audienza, e se ne attirò lungo litigio, mentre quella non diseredava la separazione, opponeva tante opposizioni con dire, che sempre erano state unite le terre predette, e lo provò con testimoni. Ma la Università Grimaldese per difesa fece esaminare li Preiti di Grimaldi, Cittadini di Paterno, di Dipignano, e di molti altri paesi, come Grimaldo costava da diversi Casali, esprimendo li nomi, li privilegi la divisione con Mendicino; lo esser uno Arciprete in Grimaldo, ed un altro in Altilia, e con sedi della Curia Arcivescovile, e della Reggia Camera, come erano stati numerati divisi in pieno consilio, decreto, che fusse stato separato delli pagamenti, contribuzioni, ed altro delle Università, che la ragionava, come il tutto per processi, fedi, e tante altre scritture, e per decreto dato il 1581, copia del quale si ritrova in forma probanda, ed in molte alte carte autentiche. E fattasi simile separazione, dalla Università Altiliese, si pretese parte alli contadini, dal che pure si attirò lite, laonde si fece ascolto da un Signore Auditore sopra la faccia del luogo con chi a persone di Altilia, e di Grimaldo, e domandato la gente Altiliana, come si chiamasse il luogo dove si faceva parte per parte lo accesso, sempre rispondevano, non saperlo per il che restarono, mediante pure il privilegio della Regina Giovanna ed ultimamente del re Ludovico presentati in actis vinti, superati, e delusi del lor mal desio con molto lor dispendio, e d'allora in poi non pretesero simil vane pretensioni.

21. Ed essendo poi il Contato di Aiello ricaduto all'Illustrissimo Principe di Massa, gli Altiliani non avendo possuto con altro dimostrar la intorna malignità, che li fomentava, con special persona, e messo andarno ponendo discordie con li Luogotenenti, e Governatori di detto signore con tante insinuazioni; ma poi riconosciuto i soliti, le convenzioni fatte col Conte Siscar già citate e le altre universali giurisdizioni ritornarno con la Università pure di Aiello a confermare con la Università nostra le condizioni prima fatte e repilogare gli usi, consuetudini, ed a dichiarare li soliti per la Valle del Monte, Destre, Tavolara, ed altri, come per istromento in forma probante esistente fatto per mano di Notar Giulio Guercio a 7 gennaio 1585 a tempo fu Governatore Giuseppe Stefani del che poi fattava abitazione il Governatore, e la Università fattene lettera, restò copia e cinto Alberico Cibi Principe farne conferma con contentarsi del tutto, ed esplicare li gironi delle fatte condizioni, come vedasi per sua particolar conferma spedita sotto li 21 Maggio 1886 ed altra copia pigliatane ad esistente con le altre scritture.

22. Non mi par di lasciar da parte, come tenendo la Università la chiesa di Santa Maria delli Martiri, che dissimo, con molta entrate per inspadronato universale supplicò la Sacra Congregazione per concederli un Monastero de Padri Carmelitani, e dià si concesse per il Padre Frat' Angelo Emiliano Provinciale allora con il dovuto breve venne, e pigliò possesso della Chiesa, e vi fondò un bellissimo Monastero nell'anno 1565 con molte entrate, e si abitò insino al terremoto, che appresso si dirà.

23. Ne si deve preterire, come il 1590 a prima Agosto pure ad istanza della Università si pigliò possesso da Padri Paolini nel Monastero dello Spirito Santo della Chiata, ch'era stato fabbricato da un eremita detto Fra Desiderato Saccomanno, come per valide scritture, che conservasi appare; ma poi fu abitato per causa della discolezza, che successe allo eremita e Paulini.

24. Nel 1596 fu venduto Cosenza con Casali, ed essendosi poi transetto, si costringeva Grimaldo a contribuire alla transazione, ma non lasciò forzarsi avvalorato da tanti suoi privilegi, che promettevano mandenerlo nel perpetuo suo dominio, come per promissione si vede in talamo spartita.

25. Nel 1599 si aggregò la Confraternita del Santissimo Sacramento eretta in Grimaldo all'Arciconfraternita della Minerva di Roma come per bolla presentata al Vicario Generale Fabio Buonomo sotto il di del detto anno 1599.

26. E divisasi Grimaldo d'Altilia, come insendestino, retto comune il Mastrogiurato da farsi un anno della Università Grimaldese ed un altro anno dell'Altiliano; e vedendosi le tante forfandorie per dir così alla paesana, che si andavan facendo da quello nel tempo, che a loro spettava, post motam litem, e processo compilato, il Signor Flavio Sacchetti buon'anima per parte della Università si adoprò a far ottenere decreto, che ognuna Università si facesse il suo Mastrogiurato, e fecevi venire per la osservanza due promisioni spedite dalla Eccellenza del regno esistenti, e questo fu l'anno 1634; e allora in poi come più prima ora, così si è osservato, e si osserva. Ciò fu cosa molto grata al pubblico di Grimaldo.

27. Essendo de' Predicatori far sermoni, non mi metto a dire che per li peccati il più delle volte vengono le avversità, e flagelli proceduti dalla Divina mano, ma solo dico, che il 27 marzo 1638 Sabato delle Palme orrendo terremoto successe; per lo che si destrussero molti, e molti paesi, e fra gli altri venne radictus a dispersi lo affamato Grimaldo con tanti stenti due volte edificato con la perdita di ducento persone fra mascoli e femine, piccoli e grandi, e di ventisei mila docati in circa di perdita, come per una relazione fattasi da Fabrizio Sacchetti eletto, Francesco Antonio Milito Sindaco, Filippo Iacoe eletto, e Carlo Saccomanno Mastrogiurato, Gio: Vincenzo di Filippo Cancelliero sotto il 21 maggio 1638.

Non lasciando di dire, che dopo fracassatisi cogli altri edifici la Chiesa si bruciorno per opera di una donna, che volse far caldo ad una sua figlia, che per mezzo era oppressa da una trave, e pietre, e non potevasi dalla madre lavare; come successe a molti altri, che stavano oppressi chi per un piede, chi per tutte le cosce, chi per un braccio (cosa che raccontando si fa muovere a pietà qualsivoglia impietrito cuore) e prece il danno fu comune, considerarsi il duolo universale, li gemiti, e pianti, uno piangendo il padre, l'altro il figlio; per il che furono constretti gli abitatori restati farsi tuguri, che in un luogo, chi in un altro, con intenzione di non dover per un pezzo fabbricare; ma poi vedendo la loro scomodità si risolsero partirsi dal diruto Grimaldo, ed edificarne un altro nuovo in un pubblico luogo detto Chiata, che era comodo sì di acqua, come nelle possessioni, e non si curarono della molta fatica bisognante per cavar le pietre, che nel primo luogo erano pronte, quale edificazione si cominciò nel 1639, come da persone viventi in numero universale mi si riferisce, e da molti epitaffi scrittivi, che in alcune case si vedono, e principalmente nel posto della via sottana, così stanatato: Philippus Iacoe hoc fieri fecit anno 1639; e fra lo spazio di pochi anni si fecero quasi tutti li edifici per il residuo del Vecchio Grimaldo; e di quanto in quanto per li loro eredi se ne van facendo continuamente. E li Carmeliti del Convento sotto il titolo di Santa Maria delli Martiri si ritirarono nel Convento della Chiata detto dello Spirito Santo, dove ora, come è la capanna fatta dell'eremita descritto. E per li tanti danni patiti della Reggia camera si concesse moratoria d'anni cinque, sì al pubblico, come al particolare per qualunque credito; ma con tutto ciò pure fu necessario pagare gran somma per ciascuno per il donativo, che s'impose; e tal morosità si spedì nel 1639.

28. Il 1644 poi afflictio afflictus dere fuit mentre si vendevano li Casali di Cosenza a Vincenzo Salviati marchese, che il 1645 pigliò il possesso con procura il Cavalier Saracini, che destinò per parenza Capitano, ed in questi fu, il Capitan Giacomo Spinello che fece ordine al Mastrogiurato, che era allora Filippo Iacoe, che avesse fatto osservare tanti bandi, quanti si vedono in alcune carte, che si tengono. Quale vendita era invalida per li tanti privilegi che teneva Grimaldo e Cosenza, a gli altri Casali circa il perpetuo demanio; per confermazione dal quale Grimaldo, cioè suoi Mastrogiurato, Eletti e Cancelliere che pure era detto Filippo si protesero in presenza del Signor Gio: Maria Calei destinato da S. Eccellenza, a non pregiudicarsi a sue ragioni, e di non intendersi compreso alla vendita, come per tal protesta presentata il 1644; quale poi compreso nella vendita, come altri della Città di Cosenza s'inviorno nella Reggia Camera, che post discussionem dichiarò, stante li privilegi presentati, invalida la vendita fatta, come per copia di sentenza in stampa esistente vedasi spedita a diciotto Ottobre 1646 con farsi transazione. E con tutto questo non si voleva desistere da possesso; per il che avvalorati li Capitani della decisione precedente, e di lor privilegi, e

dalla stensizzazione, che già per ricattarsi erasi fatta, fecero far per violenza quello, che per spontanea volontà eseguir non volevano li cavalier Saraceno, Locotenente e Capitani delle paranze. E di Grimaldo il principalissimo Cittadino Giulio Cesar Sacchetti ed altri compatrioto fu il primo a difender le ragioni avvalorati dalli privilegi e decreti. E lode a Dio, dalla servitù attentata restarono in libertà, il che fu causa della obliviscenza delli danni patiti per il già riferito orrendo terremoto, cosa memorabile a chi vede e vedrà le reliquie delli destrutti edifici.

29. Nel 1647 poi Masaniello con li figlioli messe la ribellione, già a tutti nota, a Napoli per causa della nuova gabella, che imposta vi erano, come dicevasi, e donò esempio a molti popoli di fare il simile, come fece Cosenza, ed ultimamente li peggiori uomini della patria di cui regiono, alla intesa di tali quanti si commossero contro Francesco Antonio Milano Sindaco e fattore, sotto pretesto di voler le seta, che data li avevano per li fiscali, ed essendosi quello mostrato ritroso, lo sbandirono, ed avendo posto fuoco alla casa, solamente bruggiorono la porta e fecero danno in alcune robe mobili con la estrazione della preziosa seta e poi si rivolsero contro il Sig. Fabrizio Sacchetti Sindaco difensore, e li brugiarono le case; e poi contro Filippo Iacoe cancelliero per cassa che non volse dar loro le obbliganze che fatte quelli avevano a loro creditori, e l'imposero pena a dover stare fuori Grimaldo per più anni, e brugiarono quasi tutti li libri di candele, che si conservavano: Ed ultimamente ritrovandosi fora terra il Sig. Giulio Cesare Iachetta, per accomodare litigi d'altre parti, si fecero a sentire dal Sig. dottore Annibale Sacchetti suo nipote di voler le armi universali, che par non dalisi loro si tosto bruggiarono la sala, e Camera ed altre robe, e perseguitarono detto dottore, del che poi la giustizia fece strage di chi vi fu causa, e più se ne faceva, se non veniva indulto, e restò il tutto mitigato col ritorno delli discacciati fra breve termine nelle stanze, e patria. Il dippiù lascio parlare, per non dar tedio a chi legge.

30. Il 1651 Francisco Peri di Aiello volse innovar cosa contro la forma del solito, convenzioni e patti già gravemente riferiti, non volendo, che si sbarrasse nel di del Santo Natale il territorio di Persico ed intendendo di far comprendere il Filicetto per il Conte di Aiello, essendo di Grimaldo, con farsi carcerare alcuni coloni, che coltivavano le masserie, del che l'Università di Grimaldo, come per lo addietro avvalorato da privilegi, convenzioni, e soliti ben se ne risentì; giacché il Sig. Giulio Cesare Sacchetti principal cittadino, e tanto zelante per la difesa giusta della sua patria con il Sig. Arciprete, ed altri Preti, e laici in buon numero personalmente si conferirono nel di dello sbarro con la continuanza nelli luoghi, per li quali volevasi fare innovazione; e né il Governatore, né altri a suo nome si fecero a valere. E con tutto ciò detto Sig. Sacchetti universali nomine supplicò la reggia Audienza che fece scarcerare li suoi cittadini, ed ordinò la osservanza del fattoli costare con special ordine presentato e ricevuto sopra caput dall'universale e dal predetto Governatore di Aiello, e così d'allora in poi ad unquam senza innovazione alcuna si è usato, e si usa.

31. Il 1652 non par donarsi preterita, dal Sommo Romano Pontefice si supressero molti monastera, fra le quali venne suppresso il monastero de' Padri Carmelitani abitanti nel monastero della Chiata detto dello Spirito Santo, per il che fu servita per più anni la Chiesa da Preti celabrandoci li pesi delle messe, che vi erano infino a tanto che lo Arcivescovo di Cosenza Gennaro Sanfelice in actu visitationis trasportò la rendita nella Chiesa parrocchiale, dove al presente vano, con doverse ne pagare al Seminario e procuratore della detta parrocchiale certa somma.

32. Il 1656 in Cosenza e molti Casali successe contagioso morbo, del che Grimaldo, che ben si fece la guardia con molto zelo, fu esente, lode a Dio, e per intercessione della Gloriosissima vergine Maria Concetta senza peccato originale, alla quale dallo universale si fé voto solenne scritto per mano di Notar Giuseppe Schettini a 2 Dicembre 1657 digiunar la sua festa nello otto di Dicembre con farne la vigilia, e spenderci docati quattro annui per farne solamente la sua festa, e donarono per riparazione della Chiesa il territorio del Pizzone, conforme il tutto si osserva al di di oggi.

33. Il 1663 si fece de' numeratori delegati dalla Reggia camera la numerazione universale, ed in Grimaldo venne Andrea mastro Procuratore Fiscale di quella, e si discusse, e liquidò la numerazione in Scigliano; del che si fece fede, essendo cosa notoria alla liquidazione della Università, e restò liquidato con peso di fuochi centocinquantuno; ed anche si fece la nova scelta de' soldati a piedi, ed a cavallo.

Il 1665 a cinque Luglio si pigliò il possesso del convento suddetto de Carmeliti della serafica religione de' Riformati avendone ottenuto per mezzo del zelo del Sig. Giulio Cesare Sacchetti buon cittadino, dopo tante parlamenta, et industrie, decreto della Sacra Congregazione, che fu informata per suo ordine dallo Arcivescovo di Cosenza, che feci fare lo accesso dal suo Vicario, per vedere se lo esposto in quella era vero; dal che si fece pubblico istromento per mano di Notar Domenico Ortale di Belsito con l'obbligo del sostentar li Padri, e contribuire alla spesa della fabbrica, e necessità del concerto.

34. Il 1668 si fece di Cantoni la fontana di Dardano lavacri, e bevituro con la spesa, che da conti universali si puol vedere; stando che usciva da un sol canale e bagnava per la sua abbondanza a chi vi si accostava per empir barili e veverci. Si lascian da parte la fattura della Silica, et altri accenni, non facendo a beneficio universale curiosità.

35. **NOTA DELLE CAPITOLAZIONI UNIVERSALI CHE SI OSSERVANO COME LEGGI NELLA DETTA PATRIA**

1. La capitolazione sopra la creazione del Mastrogiurato, suo salario, ed obbligo. Si tiene per Flavio Rollo detentore della scheda di Notar Gian:Pietro Pizzuto

2. La capitolazione della creazione delli Eletti, e lor parlamento pure dal detto si tiene per mano di detto Notaro.

3. La capitolazione del tenersi la Corte de' Baglivi, e del ius del Baglivo, e Mastrodetti con la Concessione dovuta, pure si ha nel protocollo di detto Notar Pizzuto.

4. La Costituzione delli affitto delli Comuni, e lor solito con li patti si ritrova pure in poter detto con molte capitolazioni in altri tempi fatte per tali carte.

5. La capitolazione del ius, e pena della Difesa di Santa Lucerna e del modo, come si ha da inviare, e de suoi confini si veda nel libro de' Parlamenti vecchio esistente in potere di Giovanni Iacoe odierno Cancelliaro fatta sotto il di es. Qui non si dichiarano per essere cosa lunga, e poi facile a vedersi dal detto libro de parlamenti e delli detti protocolli esistenti. Per Santa Lucerna vi sono mandati in potere dal Sig. Giulio Cesare Sacchetti.

36. **CONSUETUDINI UNIVERSALI**

1. Tiene ius, e solito antico la Università sbarrare nel giorno di tutti i Santi le castagne esistenti nel territorio detto il Timpone di San Pietro, Visciglietto possesso per il rettore della porzione de Sambuci; e nel giorno del Santo Natale gli glianditi di esso territorio, con potersi in ogni tempo. fuorchè nel tempo di castagne, e delle gliandi pascolare l'erba, e di poter lignare a legname omnino morta, e dalle cime a basso tagliar la frondature. Ma questo non s'intende, nelle compre fattevi da particolari cambi. E dello istesso modo può sbarrare, e pascere nel territorio detto Valle di Chiesa possesso per il Borghicioaro delle Vitalve.

2. Ha tenuto, e tiene antico ius, e solito di sbarrare nel di del Santo Natale il territorio detto di Persico giusta li fini con l'altri soliti nel territorio di Aiello, e di sbarrare nelli tre di marzo la

Foresta di Rupe di Cerno, conforme da tutti, per essere cosa antica si sa, e però non bisogna più chiaramente esplicarsi, tanto più che se ne tengono le dovute scritture colle carte universali.

3. La predetta Università si ritrova ancora il possesso da tempo immemorabile, e non vi è memoria di uomo in contrario di sbarrare in tempi stabiliti alcuni stabili detti la Raya, Terrarucca, Vignicello, Pecale, ed altri, che furono delli Signori Scaglioni, ed al presente ritrovansi posseduti dalli magnifici Marsici di Altilia siti e posti dentro li limiti del suo limitato territorio, e concesso per più privilegi, come si è annotato, sin dal tempo del Serenissimo Re di Aragona. Da quali Marsici si è andato pretendendo, che gli uomini della predetta Università de Grimaldo non si andasse nelli statuti tempi, conforme si descrivono nel precesso dicendo, di sbarrare, e pascolare, sarvata la forma di tal solito antico, che non fu mai per nessun predetto di un bando penale spedito della gran Corte della Vicaria ed istanza delli suddetti Magnifici Scaglioni, i quali tanto vero, che non intesero valersene contro li naturali della detta Università, che non lo notificarono ed in effetto mai se ne valsero, non potendosi pure avvalere, stante gli allegati soliti. Oltre che il detto bando tiene le sue nullità; mentre a camparir da questi ultimi fini di Provincia in Napoli da solamente tempo otto giorni; che non si fa mano in atrocissimis con l'abbreviazione del termine. Oltre il non essere stato notificato, neppure nella Città di Cosenza e Casali comincino simili bandi penali, etiam spediti validamente, nelli luoghi aperti, come quelli sono; ed applicandosi la pena del bando alla parte, cosa che se caminasse, o fosse caminata, sarebbe stata altro, che la Dogana di Foggia. ed essendosi pure, dopo spedito, aggiunte le robe proprie de Marsici ultimi possessori, e per altre cause. E da tempo in qua li suddetti Marsici hanno andato cercando tal chiusura sotto tal vano pretesto, e della Università sempre è continuato il sbarro solito, mantenendosi le sue Regioni, e giurisdizioni. E li Marsici ne hanno avuto ricorso a Superiori, de quali più volte si per il civile, come per il criminale sono state commesse informazioni, e da quelle è costato la gran ragione universale, e signatar della informazione pigliatane dal Giudice del luogotenente, quale poi ad istanza di detti Marsici rimane nella reggia Udienza, dove in atto si ritrova il processo con gli altri atti. E trattandosi della spedizione della causa, e vedendo aver nulla ragione, ne appellarono nella Gran Corte, dove non curarono mesi trasmettere gli atti, conoscendo di non poter mai accampar il loro intento contro le notorie universali ragioni, che dopo molti processi fatti loro, che con effetto trasmettessero gli atti, ottennero da detta Gran Corte la revocazione di due promisioni, che omnia reducuntur ad pristium, et Regia Audientia provideat: per lo che si fecero più precetti e monizioni ed ultimamente partibus auditis, si propalò decreto, che il Sig. Uditore Filippo Capascio Commissario della causa fusse conferito nelli territori suddetti e vedere, se erano aperti o chiusi; giacche essi esponevano essere chiusi quod decreto notificato colla oppressione del giorno dallo accesso, il predetto Visore sotto li cinque di Agosto 1670 con molti si conferì sopra li menzionati luoghi, e territori, che si riconobbe apertissimi, e senza alcuna chiusura con la via per mezzo, conforme il tutto della relazione fattene esistente nel processo appare di che di nuovo appellarono nella gran Corte della Vicaria; e con tutto ciò la Università si mantiene nel dovuto possesso, e presentata la provvisione di appellazione nella reggia udienza, fu detto quod intimetur parti che replicò, e fatti molti precetti ancor non si non trasmessi gli atti, e la Università osserva li soliti. Lascio da parte, che quando li detti Marsici hanno andato cercando per via di malignità e potenza fa giustizia a quelli della Università predetta, hanno andato facendo esperienza della giusta difesa a chi far ha voluto novità fatta colle mani; del ne hanno esposte più volte, ed in specie l'anno 1670 predetto alcuni creati loro con gente armata volevano menare certe pecore e porci da Terrarocca, furono assaltati, e con molte a quelli dispiacevoli maniere furono costretti a fuggire. E sempre dalla Reggia udienza, che ha veduto li processi accettati, e si è provisto quod sui pensa criminalitate civiliter agatur. Il dappiù da molti processi criminali e civili si può ben vedere.

37. Tiene ancora consuetudine, come per tradizione ha inteso, e da un processo esistente negli atti della Corte de Baglivi possi vedere, che quando muore il marito, alla moglie le tocca la gonnella, ed altro; e morendo la moglie al marito li tocca il letto. Ed in tali casi sempre si ha riguardo al grado,

alla dote, e condizione de coniugi: li vecchi più chiaramente ne possono fa fede. Le altre, e molte consuetudini, essendo notissime a figliolo, e non di tanta importanza, le lascio da parte; pregando a chi legge ad amarmi per escusato, se sono stato troppo prolisso.

Finis.

Fin qui il citato scritto compilato da Notar Giovane Yacoe di Filippo di Grimaldo nello anno 1671 copiato da verbo ad verbum, solo ha variato alcune date di anni che per errore de' copisti erano falsificate, ed altre poche parole, nelle quali si era preso abbaglio, o dalla Autore, o da copisti.

DESCRIZIONE DELLA BAGLIVA DI GRIMALDO RIFORMATA ED AMPLIATA PER IL SACERDOTE GENNARO VINCENZO AMANTEA DI GRIMALDO.

CAPO PRIMO

DELLA PRIMA ORIGINE DI GRIMALDO SINO AL RE ROBERTO

1. Questa prima parte, o epoca della patria di Grimaldo, è oscurissima per mancanza di memorie autentiche, o non giunte a nostri tempi per cagione del tempo, che tutto consuma, delli distruzioni, e dalle rivoluzioni accadute in tutta la Calabria, e sebbene esistenti, e conservate, da me però giammai vedute e lette.

Le probabili congetture serviranno per fissare una qualche data di tempo della fondazione di Grimaldo; e queste ricavate dalla storia di tempi fatta dal Dotto Padre Gianlorenzo Berti Eremitano di S. Agostino nel suo breviario storico; dalla storia del regno di Napoli aggiunta alla fine del secondo tomo di detto Breviario; e nel primo tomo del gius dal Regno di Napoli di D. Oronzio Fighera; della Pantopologia Calabra fatta dal P. Elia d'Amato carmelitano; alla distruzione della Calabria fatta dal P. Girolamo Marafioti Osservante e dalle tradizioni, e qualche scrittura antica, che mi è capitata in mano.

Ma perché dona molta luce al nostro intento il sapere quante rovine abbia sofferto la povera Calabria, gravemente di queste ne darò un ragguaglio, per indi ricavarne probabilmente il tempo della prima origine di Grimaldo.

Descritte le rovine di Calabria, e devastazioni, si congettura la prima fondazione di Grimaldo.

PRIMI ABITANTI DI CALABRIA

2. La Calabria, che dopo il diluvio universale fu abitata immediatamente da Ascanez figlio di Gomer figliolo di Giafel figlio di Noè verso l'anno del mondo 1828, al riferire del P. Elia di Amato V: Rhegium fo: 325; e del P. Pier Tomaso Pugliese, nel libro intitolato: Antiquae Calabresis Provincie ordinis Carmelitarum exodina, et progressus Cap. 3 n. 21 fol: 32, nell'anno 1820; e del P. Marafioriti, lib. I Cap. 2 fol 16 et Cap. 3 fol. 22, appoggiati alle autorità di Giuseppe Ebreo nel lib: 1. delle antichità, e S. Girolamo nelle questioni Ebraiche sopra la Genesi, che dicono, che i Reggini sono i popoli Aschenazi fondati da Ascanez, figlio di Gomer.

VARI NOMI DELLA CALABRIA

La Calabria dico ebbe vari nomi. Primieramente fu chiamata Ausonia, quasi feconda ed abbonda di tutte le cose pertinenti ad una salutare e gioconda vita. Poi Oenotria, da Oenotrio Arcade, figlio di Licaone il quale verso l'anno del mondo 2229 partitosi dal suo paterno suolo di Arcadia venne in Calabria ed occupandone la parte Occidentale le donò il suo nome, che poi si comunicò alla parte orientale detta Pancazia da Pancazio fratello di Oenotrio.

Perde poi il nome di Oenotria, e fu chiamata Italia forse da un tale Italo successore di Oenosio.

Chiamandosi indi Morgezia, da Morgete suo Re; Brettia da Brenzo figliolo Ercole, da Brezzia sua Regina. Esperia dalla stella Occidentale a cui sta soggetta, Iapigia, Chaonia, ed altrimenti. Sebbene il nome di Brezzia solo convenne alla parte Occidentale, e non a tutta la Calabria, siccome la parte vicina a Regio fu detta Sicilia.

Finalmente, tanto la parte Occidentale, quanto la Orientale fu detta Calabria, quasi paese abbondante, ed ubertoso di tutto.

Si deve di più avvertire, che la parte orientale è stata chiamata ancora Magna Grecia, forse per le Colonie de Greci, che ivi abitarono dopo la guerra di Troia, e prima di quella.

PIU' VOLTE DISTRUTTA

3. Questo paese adunque cotanto ubertoso, e dilettevole è stato più volte dagli Esteri rovinato e distrutto, ora nelle parti orientali, ora nella occidentali, ora in ambedue parti ora nelle sue principali Repubbliche e città. Non parlo de danni che le cagionò Annibale il Cartaginese nemico della Romana potenza, ora delle altre rovine, e danni fattili prima della Legge di Cristo ed in tempo della legge di Cristo dalli danni, e devastazioni, che le rendono i Saraceni nel 871- 910 - 986 - 1009 - 1074.

I Goti, ed altre barbare nazioni venute dal Nord e propriamente le nazioni che abitano fra Norvegia e Svezia, e fra il Danubio, e la Sena; donde vennero i Goti, Ostrogoti, Visigoti, i Vandali, gli Eruli, e Longobardi, che assaltano e disfecero tutta la Italia. Solamente dico che dalla distruzione fatta della antica, e famosa Città di Pandosia, e luoghi convicini ebbe l'origine il nostro Casale di Grimaldo

OENOTRIO VISITA MOLTI LUOGHI IN CALABRIA

4. Oenotrio, di cui abbiamo parlato essendo sbarcato nella nostra Calabria s'impossessò di quella parte che sta situata tra il Golfo di Squillace e di Santa Eufemia, indi passando avanti con i suoi verso l'occidente e settentrione edificò varie città fra la quali Santa Eufemia, Mayda. S. Genito, Paola, La Regina detta anticamente Lametium. Melanium. Shylla, Patiscus o Patyscus, Staterium. Fabbricarono di più gli oenotrii queste città Rende, Santa Agata, Umbriatico, Cassano, Cerisano, Carolei, Mendicino, Santo Donato, Sanseverina la Saracina, ed altre, come riferisce Stefano di Bisanzio autore del secolo quinto nel suo Dizionario Geografico, allora dette Arintha, Artemisium, Brystacia, Casa Cyterium, Ixia, Menecina, Ninea, Sibarina, Sostium. E sopra un monte si edificò la città Pandosia, quale Strabone dice essere la metropoli, e Regia delli Re Donotri, dove fu ammazzato dai Brezzi il re Alessandro di Epiro chiamato in soccorso dai Tarenini, che avevano guerra con i Brezzi secondo riferisce Giustino nel suo duodecimo, e Strabone nel libro quinto: *Supra Consentiam paululum Pandosia est validum propugnaculum, ubi Molossorum Rex Alexander trucidatus est, dodones deceptus oraculo, Acherontem, atque Pandosiam cavere iubente, cun similis appellationis loca in Thesporico monstrentur agro. Trivertex autem ispum est procugnaculum, cui Acheron omnis preterfluit, aliud in super fraudavit oraculum. Pandosia perdes populum quandoque trivertex. Casi appresso Marafioti lib. 4 c. 16.* Adesso Pandosia si chiama Castelfranco, ed il fiume Acheronte è Campagnano.

ODOACRE IN ITALIA

5. Or questa famosa città di Pandosia fu abbattuta, e distrutta dopo l'anno 475, o da Odoacre Re degli Eruli, popoli abitanti al Nord della Germania, che venne in Italia per la seguente cagione. Era stato creato imperatore di Roma, ed in conseguenza d'Italia Flavio Romolo Augustolo figlio di Oreste, quasi per mantenere il figlio nello impero, chiamò in Roma, ed Italia il detto Re Odoacre, il quale venuto in queste parti in vece di sostenere Augustolo nello imperio scacciollo da Roma nel 476; e fecesi Re d'Italia; il primo che col titolo di Re governasse questa bella provincia di Europa

ed attese negli anni successivi a sottometterla e pure dalli Goti, o Longobardi, come diremo in appresso, o come sembrami più probabile da Saraceni.

TEODORICO IN ITALIA

6. Lo imperatore di Oriente Zenone in questi tempi pregato aveva Teodorico re de Goti, popoli di quella vasta parte, della Svezia, che si chiama Gozia, acciò andato fusse in Italia con grosse truppe a liberarla dalle stragi di Odoacre. Scese Teodorico in Italia, ed in due battaglie sconfisse il re Odoacre, e finalmente in un convito preparato a tale effetto banchettando lo uccise nell'anno 447. E così a tradimento finì la vita, ed il regno, che con tradimento avevasi usurpato, ne restò Teodorico Re e Signore d'Italia; in cui i suoi successori regnarono sino allo anno 553, in quel tempo Narsete generale delle armi dello Imperatore Giustiziano, uccise Teja ultimo Re Goto, e così terminò il regno de Goti nella Italia, ed in conseguenza nel Regno di Napoli, e Calabria; e ne furono signori i Greci Imperatori.

LONGOBARDI IN ITALIA

7. Poco però questi signoreggiarono in Napoli, e Calabria perché disgustato Narsete collo Imperatore Giustino successore di Giustiniano suo zio fratello di sua madre Vigilanza per causa di sua moglie Sofia Imperatrice superba, che rinfacciò al detto Narsete di essere soltanto idoneo a filare colle donzelle, disgustato dissì collo Imperatore, per vendetta, chiamò in Italia Albuino Re de Longobardi popoli abitatori della Scandinavia, Danimarca, e Norvegia, il quale con ducento mila armati entrò in Italia nel 568; fecero sulla prima loro Reggia Pavia, e stendendo poscia pian piano i loro confini s'impadronirono dello antico Sennio nel 589, e ne fecero metropoli Benevento, onde ne nacque il ducato Beneventano, quale, ducato allargandosi comprese la Puglia Ancora e la Calabria, le quali parti del nostro regno furono dominate da' Longobardi fino allo anno 774, in qual tempo Carlo Magno, Re di Francia, chiamato in soccorso contro i Longobardi dal Pontefice Adriano primo vinse Desiderio Ultimo Re de Longobardi e così dopo anni cento ottantacinque in circa ebbe termine nella Calabria il regno de Longobardi, tanto è vero, che ogni quantavoglia grande che sia va a terminare, e svanire.

I GRECI IN CALABRIA

8: Dopo Carlo Magno, per patto speciale, tra lui e Niceforo, imperatore Greco, la Calabria fu signoreggiata dai Greci, e molte volte saccheggiata dagli stessi Greci e dai Saraceni che donarono il guasto allo stato di Benevento nello anno 843. Rovinarono la intera Calabria nell'anno 843. Fecero gran strage e sparsero molto sangue nella stessa Calabria, a Cosenza nel 910, e finalmente nell'anno 984: Onde i greci e Saraceni tiranneggiarono nel regno di Napoli e Calabria dal fine del secolo ottavo fino al principio del scolo undicesimo. In quel tempo, chiamato i Normanni da Sergio III, duca di Napoli, nel 1006 per soccorrerlo contro il Principe di Capua, si diè principio a discacciare dalla Calabria, Puglia e Sicilia i Greci e Saraceni.

I NORMANNI SIGNORI DI CALABRIA

9. I Normanni che sono gli stessi che Danesi, chiamati in Napoli dalla Normandia, che avevano occupata circa l'anno 845, cominciarono a discacciare i Greci, dominando la Puglia e ne occuparono le terre e castella, e per tal cagione ebbero alcune controversie con il Pontefice S. Leone IX, con quale pacificati, ottennero la facoltà di possedere gli acquisti fatti in Puglia e da farsi contro i Greci e Saraceni in Calabria ed in Sicilia per sè e eredi e loro successori, come attesta Gaufrido Monterrano nel Libro II della sua storia al capo XIV, e Leone Ostiense al secondo libro, capitolo LXXXIV, e perciò entrarono nella Calabria discacciandone i Saraceni ed i Greci; onde nell'anno

1053 Onfredo conte Guiscaro ebbe dal detto Pontefice la investitura di Puglia e Calabria. Ma prima Onfredo un anno in circa dopo la concessione suddetta, cedé le dette due Provincie a Roberto Guiscardo il Pugliese nel 1056 a cui successe nel 1059 Rogiero primo suo figlio Conte di Puglia, Sicilia, e Calabria, e continuarono a stendere il dominio insin tanto che nel 1136 Rogiero secondo s'impossessò del ducato di Napoli, e si chiamò Re di tutte due le Sicilie, duca di Puglia e Principe di Capua.

PRIMA ORIGINE DI GRIMALDO

10. Supposte queste notizie, è assai probabile, che dalle rovine, e devastazioni fatte in Pandosia, o da Odoacre, o da Goti, o da Longobardi, o da Greci, e saraceni, e nel suo territorio, uscirono i primi, che gettarono i primi semi del Casale di Grimaldo. Poiché è certo che non troppo lungi dalla primiera sede si allontanarono le genti che restarono dalla distruzione di Derina, i quali edificarono Nocera; di Drischene, che fecero Taverna di Dauriano, che fecero Seminara, ed altre, come in più luoghi parla Marafioti; e poi per stare sicure sempre hanno cercato luoghi montuosi, e boscosi, quali erano li terreni occupati da quelle povere genti, che restarono vive in quelle stragi.

11. Usciti adunque dal suolo natio, quei poveri uomini, e meschine donne uscite, e ritirati assai dentro il bosco, che da Pandosia si stendeva insino al territorio di Martirano, si divisero in varie piccole tume, altre dalle quali costruirono un piccolo Casalotto detto Santa Caterina; altre si fermarono in altro luogo e lo chiamarono Santo Pietro; alcune si situarono in un luogo, che chiamarono San Niccolò; altre edificarono il Casalotto che discese San Stefano; altre abitarono quel Luogo, che nominarono La Trinità, ed altre finalmente fondarono il villaggio detto Santo Anastasio. E queste cose avvennero verso l'anno del Signore 872 in circa, come dice lo autore del citato manoscritto, in tempo che la Calabria era passata e devastata dal furore de Greci e Saracini. Infatti, che ci siano stati questi sei villaggi di Santa Caterina, San Pietro, San Niccolò, San Stefano, La Trinità, e S. Anastasio, è cosa evidente dal processo accapato in tempo che Grimaldo si divise d'Altilia, dalle rovine, che in detti luoghi vi sono, e si osservano dagli edificii diroccati, dai nomi, che ancora mantengono: perché Santa Caterina chiamavasi due possessioni de' signori Silvagni confinante da via pubblica, dal Chianetto, e Fugarello. Timpone di San Pietro, un luogo sopra l'Aria delli Scavi, e sotto il Visciglietto. Santo Nicola un luogo nella Valle della Chiesa: San Stefano, dove adesso è la Congregazione della SS. Concezione, e le parti adiacenti la Trinità in luogo sotto Serra Castello e Viterito. S. Anastasio un luogo di Serrafida, adesso posseduto da Giovanni Albo dal fu Pippo comprato da Angelo Maja; dappiù è chiara la esistenza delli suddetti casalotti dal vedersi, che il Rettore detto delli Sambuci possiede il Visciglietto, dove era S. Pietro, Serra castello e Viterito vicini alla Trinità; ed il Rettore detto delle Vitalbe possiede la Valle della Chiesa da tempo immemorabile; segno che queste erano luoghi del pubblico ed addetti alle Chiese di quei Villaggi. L'entrate appartenenti alla Chiesa di S. Stefano furono addette al seminario, al quale non s'incorporarono, se non erano beni Chiesastici. Adesso dette entrate consistenti in grano, germano e contante si possiedono dai Signori D. Pietro e D. Stanislao Rose, eredi delli fu D. Alberico e Pasquale Rose, che dal seminario previo assenso di Roma se la comprarono nel 17.. Finalmente si comprova la cennata esistenza dell'asservirsi, che le famiglie, che uscirono delli villaggi suddetti, per costruire Grimaldo descritte dell'autore del manoscritto, hanno posseduto poderi e possessioni esistenti nel circuito delli più volte nominati villaggi. Infatti li Iacoi, Potestii, e li Calderoni hanno, ed hanno avuto possessioni nell'Aria delli Scavi, e contorni di S. Pietro. I Maliti, e Filippi adesso possiedono, ed hanno posseduto nel Serrone, e Vico nei contorni di S. Nicolò. Caira ed Anselmi hanno posseduto, e possiedono in San Stefano. Maja e Cari hanno, ed hanno poderi ne' contorni di Santo Anastasio. E certo alla fine, che nella Chiesinola di San Stefano diroccata verso il 1642 ritirati gli abitanti di Grimaldo vecchio, in questo luogo dove adesso abitano, edificano la Congregazione, e Cappella della Santissima Concezione come da una

memoria esistente nel protocollo di tale anno dal fu Notaro Salvatore Schettini, da me letta, ed osservata, quale porterò in appresso.

12. Se ne stavano così nelle loro abitazioni, ed erano sempre inquietati da più turme di malandrini, che io credo essere stata piccola squadra di Greci, o Saracini, che continuamente in quei tempi andavano rubando il paese; e sebbene si difendessero, pure perché non così presto si potevano scambievolmente dare soccorso, risolsero alla fine, quando videro i malandrini predare ed abusarsi delle loro donne, di unirsi infine in uno stesso luogo, ed però cercando, e ricercando dentro il territorio ritrovarono quel luogo dove edificarono poi e chiamarono Grimaldo, proporzionato al loro bisogno comeché difeso da una parte dalla Rupe, dall'altra dalla costa di Vico, e dall'altra dalla Timpa di Serralonga, abbondante di pietre e legname per le fabbriche, quivi fabbricano, e chiamarono la patria Grimaldo; e la cinsero di forti mura colle porte, e questo avvenne, come dice l'autore del manoscritto dopo il 1034. Ritrovo che nel 1078 era in essere Grimaldo come dalla memoria seguente.

In una donazione, che fan di alcuni territori il duca Roberto Guiscardo, e Ruggiero Conte di Puglia, Calabria e Sicilia ad un Abbate della Chiesa della Santissima Trinità di Mileto nello anno 1078 riassunta dal Notaro Antonio Masta di Mileto nell'anno del Signore 1404 a prima Marzo, regnando in Napoli il re Ladislao di Durazzo.

La donazione è come segue:

"Hoc sigillum fecit Dux Robertus cognaminato in... Alberti Blasio Sancti Philippi de Trinità, et omnibus successoribus ipsius, qui post eum venturi sunt in eadem Ecclesiam, mense Iunio indictione octava. Ego Dux Roberto veni in villam de Agello, et perrexi causa orationis ad Ecclesiam Sancti Philippi, et vidi eam Ecclesiam usque ad solum destructam, et dissipatam, et precepi predicto Alberti Blasio, ut eandem redificaret, et dedi sibi omnes expensas in remissionem omnium peccatorum meorum in remedium anime mee; cunque audissem Ecclesiam predictam esse redificatam, veni ad eam Ecclesiam invisendam, vidi eam bene actatam, et melioratam, pro quo videlicet dedi eidem Ecclesie de meo perpetuo iure, quod infra propriis distinguitur vocabulis. In primis a grandi muro veteri qui est iuxta Vallonem, qui descendit de massa, et ferit ad pedes timpe; inde vadit divisio, et ferit ad flumen Lucerne et ascendit sursum sicut flumen descendit, et ferit usque ad pantanum, qui est iuxta culturam de... et ascendit timpa, et ferit in viam, que vocatur de Grimaldo, et vadit in via intractosus, et ferit ad campum, quod vocatur de Cervo, et ascendit ad cristam, et ferit ad vallonem de Falumeto, ubi vadit via Domanico, et ascendit ad cristam et ferit ad aliam cristam, que est iuxta Castellum Belmontis. Inde vadit divisio, et ferit ad flumen, quo vocatur Spina di Asino, et descendit ad flumen, et ferit ad capud Fluminis de Canna masca, et descendit flumen, et ferit ad divisionem candidati. Inde vadit, et ferit ad veteram viam, que vadit ad lacum, et vadit per eadem viam, et ferit ad viam veterem, que vadit ad Sanctus Nicolaum, et vadit via per trans sursum, feritaque ad vallonem Sancti Petri, et descendit Vallonem, et ferit ad flumen de Turbulo, et descendit flumen, et ferit ad grande flumen, et descendit grande flumen, et clausit ad murum, ut superius inchoavimus. Hoc igitur donum sicut superius dictum dedi Sancto Philippo, et Abbati Blasio, omnibusque suis successoribus per secula succedentibus. Post hoc iterum veni ad sanctum Philippum... meum, frater meus comes Rogerius, et cum eo Grillus Abbas Sancti Angeli de Mileto, et rogatu, ac voluntate predicti Abbatis Blasii dedit prefatam eadem Sancti Philippi ecclesiam iam dicti Santi Angeli de Mileto cum omnibus pertinentiis suis, tam illis, qua nunc possidet, quam eas, quas in futuro tempore iuste, ac legitime acquirere poterit. Quicumque autem de meis heredibus, aut parentibus, vel baiulis hoc donum violare, vel minuere atque in tempore voluerit, sit ad omnipotenti Deo maledictus, excommunicatus et anatematizatus, componatque quingentos solidos aureos medietate Curie nostre, et aliam medietatem, predictae Ecclesie Sancti Philippi, et donatio ista, sicut supra... in perpetuum maneat. Factum est hoc anno ad origine mundi sex millesimo quinquagesimo octuagesimo octavo (in circa l'anno dell'era volgare 1078) dominante dicto Roberto et Guiscardo in Apulia, Calabria, et Sicilia feliciter amen. Hoc igitur sigillum meo plumbeo

confirmavi et siganvi iussu et voluntate.

Sin qui la memoria appena possuta da me leggersi, da cui si ricava, che nel 1078 era esistente Grimaldo, o secondo altri computano nell'anno 1080.

13. Fu chiamata detta patria Grimaldo, o perché così chiamavasi il luogo, dove fu edificato, come dice l'Autore del manoscritto, o perché contendevano li fondatori del nome, che li dovevano dare avanti un Ufficiale della Udienza di Cosenza, questi insinuò loro per scansare le discordie, che le donassero il nome Grimaldo, essendo egli di famiglia Grimaldo.

§ II

SEGUITA LA DESCRIZIONE DI GRIMALDO SINO ALL'ANNO 1309

14. Stavano i Grimaldesi del secolo ottavo insino al principio del secolo undecimo sotto il domino de Greci, e Saracini, e quasi scacciati sotto i Re Normanni, cioè dal 1056 in circa sino al 1193 in quel tempo il regno di Napoli passò in mano di Enrico Imperatore di nazione Svevo per causa di sua moglie Costanza figlia di Ruggiero terzo Normanno Re di Napoli, e zia di Guglielmo terzo ultimo Normanno, Re di Napoli, che morì senza figli onde passò il regno per legittima successione alla detta Costanza. Regnò poi il suo figlio Federico secondo Imperatore de' Romani, indi Corrado, poi Corradino, del quale essendo corsa fama che era morto, Manfredi Principe di Taranto Gastardo di Federico se fece proclamare re; il che dispiacendo ad Innocenzo quarto Pontefice, die investitura del regno nostro a Carlo di Angiò fratello di S. Lodovico Re di Francia, il quale verso l'anno 1262 avutane l'investitura dal Pontefice, ucciso Manfredi, e Corradino, e restò pacifico possessore dello stesso, nell'anno 1268 e venne a terminare la Signoria de Svevi a' quali successero gli Angioni.

15. In questo anno dunque cominciarono a regnare in pace gli suddetti con questo ordine Carlo primo sino al 1288. Carlo secondo da questo anno insino al 1309. Indi Roberto suo figlio, a tempo del quale Grimaldo fecesi sentire per mezzo dei suoi Cittadini in Napoli, ed ottenne dal suddetto Re due favorevoli privilegi de quali ne parleremo nel seguente secondo capitolo. Insino a questo tempo altro non trovo di Grimaldo, se pure non volessimo dire di amare esso ancora mandato de' suoi Cittadini alla lega sacra fatta a tempo d'Alessandro quarto contro il Re Manfredi. E qui termina la prima epoca, oscura per altro, dei Grimaldesi, che insomma dal secolo ottavo insino al 1266 furono sudditi delli Greci, Normanni, e Svevi.

CAPO II

NOTIZIE DI GRIMALDO DAL RE ROBERTO SINO ALLA ROVINA DELLO STESSO LUOGO ACCADUTA COL TERREMOTO

16. Questa seconda epoca di Grimaldo è alquanto chiara per le memorie autentiche che se ne ritrovano, e più lunga insieme per la molteplicità de' fatti avvenuti, onde la divideremo in più paragrafi, ne' quali si puote ammirare lo amore, e lo impegno, per la libertà, ed a quanti disastri, e gravezze, e dispendi per quella difendere, e mantenere soggiacquero.

§ I

DI QUANTO ACCADDE A GRIMALDESI SOTTO IL REGNO DEL RE ROBERTO E GIOVANNA I - ANGIOINI

17. Incoronato re il detto Roberto nel 1309, come dicessimo, avvenne, che un certo Roberto de Archis fido e valoroso soldato del Re ottenne in dono dalla Corte per i suoi militari servizi il Casale

di Grimaldo, dove venuto fecesi dare il giuramento di vassallaggio; ciò fatto ricorsero alla Maestà del Sovrano i Grimaldesi, ed esponendoli il fatto, e la loro qualità demaniale, comeche pertinenti al Duca di Calabria ottennero privilegio di essere reintegrati nel primiero demanio, furono assoluti dal vassallaggio giurato; e solo restò al cennato Roberto di Archis il giusso di percepire anno per anno i frutti ed entrate; senza che Grimaldo fosse suo feudo, e ciò avvenne nello anno 1314.

GRIMALDO AGISCE CONTRO CASATI ARCHIS

Morì intanto Roberto de Archis, ed il suo figlio e successore Odorisio pretese di governare Grimaldo suo feudo e colla forza, e con lite intentata nella Corte della Vicaria; ma l'una e l'altra via fu inutile, perchè fu perseguitato, e respinto da Grimaldo e venne poi a soccombere nella lite intenuata nel 1332 e terminata nel 1334 a di otto Aprile con danno di detto Odorisio, il quale perde giusso di percepire i frutti, ed entrate da Grimaldo accordate a suo padre Roberto. Eccone di tutto questo l'autentica memoria copiata dall'originale in pergameno

ORDINE AL REGGENTE DELLA VICARIA

"Notam facimus Universis presentes litteras inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Ioannes de Haya Curiae Regni Regens, Franciscus de Potenza, et Nicolaus de Turre milites, ipsius Curie Iudices ed infrascripta a sacra regia maiestate iudices delegati quod dudum die nona mensis Aprilis quintecima indictionis proximo preterito presentata fuerunt in dicta Curia, et apud acta ipsius Curie pro parte domini nobilis Odorisij de Archis Littere Sacre Regia maiestatis continantie subsequentes = Robertus Dei gratia Rex Hierusalem, et Sicilia, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie, Fortelquerij, ac Lodemantis Comes Regenti Curiam Vicarie Regni Italie, et Iudicibus eiusdem Curie Consiliariis, Familiaribus, et fidelibus suis gratiam suam, et bonam voluntatem. Proposuit super nobis Odoisius de Archis Cambellanus familiaris, et fidelis noster, quod Robertus de Archis miles et genitor eius, et antecessores eius tenuerunt, et possederunt iuste, et rationabiliter immediate, et in capite a nostra Curia Casale Grimaldi de Provincia Vallis gratis, et Terre Iordane cum hominibus vassallis, et iuribus, ac pertinentiis suis omnibus sub servitio unius militis eidem Curia suis vicibus faciendo, et subiecto. Postmodum nostre Curie, quod dictum Casale erat de nostro demanio, et ipsa Curia per consequens circumscripta, dum adhuc idem Robertus rebus ageret in humanis, Casale ipsum cum predictis vassallis iuribus et pertinentiis suis omnibus tenerat, et possiderat, de mandato nostra Curia Casale iam dictum fuit ed manus ipsius nostre Curia revocatum. Sed priusquam Robertus idem vivens Curiam peterat suam super ea iustitiam ostensurus, fuit ed hac luce subtractus, ipsius Casalis possessione in manibus nostre Curie remanente, superstitibus predicto exponente, qui subi tanquam primogenito, tam in dicto Casale quam aliis eius bonis feudalibus omnibus successit debuit, ac aliis eo minoribus ipsius Odirisii fratribus, et in etate remanentibus popillari, sicque repugnante minoritate etatis illorum, idem Odirisus pose dicti patris eius obitum usque nunc super recuperatione Casalis eiusdem nequivit suam iustitiam commode presequi, et de suis iuribus nostra Curiam informare. Cum autem dictum Casale, prout subiugitur, sit feudale, et teneri usque ad tempus revocationis premissae sub feudali servitio consuetum, nec de nostro demanio, indeque ispi nostre Curia feudale servitium unius militis prestabat, fuit pro dicti expoentis parte, nactenus supplicatum, ut sibi prefatum Casale Grimaldi velut feudale, nec da nostro demanio, cum predictis hominibus vasallis, iuribus et pertinentiis omnibus iubere restitui de auctoritatis nostre presidio, eumque in illorum coproralem possessionem reduci potestate dominica dignaremur. Cuius supplicationibus inclinati fidelitati vestra, harum serie de certa scientia nostra committimus, et mandamus expresse, quatenus vocatis Sindico dicti Casalis, et Procuratoribus, et Aduxatis Fisci qui iura heredum quodam spectabilis Caroli Ducis Calabriae nostri promogeniti, et Vicerii Generalis, ducatus Calabriae domini, et aliis, qui vocati porpterea fuerint, visisque litteris revocationis huiusmodi in premissis, et circa premissa exponenti iam dicto studentis facere, remotis quibuscumque subterfugiis, et anfractibus cavillosis, quod plene celeris, et expedite iustitie videatis

convenire: facturi quod inde decreverit executioni debite demandari, non obstante, quod huiusmodi cause cognitio ad alios iudices de sui natura forsitan peretineret. Datum Neapoli per Ioannem Grillum de Salerno iuris civilis profectorem Vicemgerentem Prothonotarii Regni Sicilie, anno millesimo trecentesimo trecesimo secundo, die vicesimo nono mensis Martii qundecima indictionis, regnorum nostrorum anno vigesimo tertio. Post quarum quidem litterarum regalium presentationem, die scilicet decimo mensis Iunii predictae quintecime indictionis Neapoli presatus Odorisius de Archis ante dominum Angelum de Potentia militem, et Iudicem Iacobum de Cava Procuratores et Advocatos Regie, Curie, seu Fisci ad causas in prefata Cuius Vicarie, de quibus officiis ispe Curie plene constitit, et Rogerium Marenarium de dicto Casali Grimaldi Syndicum, et procuratorem Universitatis hominum de dicto Casali eiusdem de cuius syndicato, et procuracione eidem Curie similiter plene constitit, petitionem in iudicio, et apud acta dicte Curie obtulit continentie infrascripte =

SUPPLICA DI ODORISIO DI ARCHIS

Coram Vobis magnifico Viro Ioanne de Haya milite Curiam Vicarie Regni Regante et iudicibus eiusdem Curie ad infrascripta per Sacram Regiam Maiestatem iudicibus delegatis proponit Odorisius de Archis Cambellanus et Familiaris Regius ante dominum Angelum de Potentia militem, et Iudicem Iacobum de Cava Advocatos, et quelibet eorum, et Rogerius Marenarium de Casali Grimaldi de Iustitiariatu Vallis gratis, et Terre Iordane Syndicum, seu Procuratorem Universitatis dicti Casalis pro parte Universitatis hominum dicti Casalis dicens, quod predictis vobis Iuribus, et apud acta vestre Curie presentate duerunt quedam Regie littere continentie subsequentis = Robertus Dei gratia Rex Hierusalem, et Sicilie, Ducatus Apulie, et Principatus Capue, Provincie, Fortiliquerij, ac Pedemontis Comes Regenti Curiam Vicarie Regni Italie, at Iudicibus quisdem Curie Consiliis, Familiaribus, et Fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem = Proposuit nuper Nobis Odorisius de Archis miles, et genito eius, et antecessores eius tenuerunt, et prosederunt iuste, et rationabiliter, immediate, et in capite a nostra Curia Casale Grimaldi de Provincia Vallis gratis, et Terre Iordane cum hominibus vassallis, et iuribus, ac pertinentiis suis omnibus sub servitioniis militis eidem Curie suis vicibus faciendo, et subiundo. Post modum Curie, quod dictum Casale erat de nostro demanio, et ipsa Curia per consequens circumscripta, dum ad hunc idem Robertus rebus ageret in humanis Casale ipsum cum predictis Vassallis, iuribus, et pertinentiis suis omnibus teneret, et possideret de mandato nostre Curie Casale iam dictum fuit ad maiestate Curie revocatum: sed prius quam Robertus idem vivens Curiam poteret suam super ea iustitiam ostensurus fuit ad hac luce subtractus, ipsius Casalis possessione in manibus nostre Curie remanente, superstitibus predicto exponente, qui sibi tamquam promogenito, tam dicti Casale, quam aliis eius bonis feudalibus omnibus successit, succedere debuit, ac aliis eo minoribus ipsius Odorisis fratribus, et in state remanentibus pupillari; sucque repugnante minoritate etatis illorum, idem Odorisius post dicti patribus obitum usque nunc super recuperatione Casalis eiusquem nequivit suam iustitiam commode prosequi, et de suis iuribus nostram Curiam informare. Cum autem dictum casale, prout subiungitur, sub feudale, et teneri usque ad tempus revocationis premissae sub feudali servitio consuetum, nec de nostro demanio, indeque ipsi nostre Curie feudale servitium unius militis prestabat, fui pro dicti exponentis parte maiestati nostre hac tenus supplicatum, ut sibi prefatum Casale Grimaldi velut feudale, nec de nostro demanio, cum predictis hominibus vassallis iuribus et pertinentiis omnibus iubere restitui de auctoritatis nostre presidio, eumque in illorum corporalem possessionem reduci potestate dominica dignemur = Cuius supplicationibus inclinati fidelitati vestre, harum serie, de certa scientia nostra committimus, et mandamus expresse, quatenus vocatis sindaco dicti Casalis, et Procuratoribus, et Advocatis Fisci, qui iura heredum quondam spectabilis Caroli ducis Calabrie nostro primogeniti, et Vicarii Generalis ducatus Calabrie domini, et aliis, qui vocandi propterea fuerint, visisque litteris revocationis huiusmodi, in premissis, et circa premissa exponenti iam dicto studeatis facere, remotis quibuscumque subterfugiis, et enfractibus cavillosis, quod plene celeri, et expedite iustitie cideatis convenire, facturi quod inde decreveritis executioni

debite clementari; non obstante quod huiusmodi cause cognitio ad alios iudices de sui natura forsitan pertineret = Datum Neaplii per Ioannem Grillim de Salerno iuris Civilis professorem Vicem regerentem Pothonotarii Regni Sicilie anno millesimo trecentesimo tricesimo secundo die vicesimo non mensi Martiis quindecime indictionis; regnorum nostrorum anno vicesimo tertio. Vero qui dictus dominus Robertus de Archis meles pater dicti Odorisij, entecessores eius habuerunt, tenuerunt, et possederunt dictum Casale Grimadi positum in dicto iustitiariatu cum hominibus vassalis, iuribus, et pertinentiis suis immediate et in capite a Regia Curie in feudum sub servitio uius militis dicte Curie suis vicibus faciendo et subiecto, tam en falso Curie Regie, quod illud eret de demanio Curiem dum dictus dominus Robertus dictum Casale cum hominibus vassallis, iuribus, et pertinentis suis teneret, et possideret in feudum immediate, et in capite a Regia Curia sub dicto servitio ipsi Curie prestando, fuit idem Casale de manibus dicti domini Roberti ad manus dictam Curiam, seu officiales eiusdem Curie pro parte ipsius possessione eiusdem Casalis cum hominibus vassallis iuribus et pertinentis suis destitutum, licet Casale ipsum fuisset feudale, et consuetum in feudum teneri, et non de demanio Curie supradicte; et dicta possessio pervenit ad dictam Curiam, pro cuius Curie parte tenent, et possident Casale predictus cum aliis supradictis; secutumque est propterea, quod Universitas, et homines dicti Casalis se gesserunt, et gerunt pro hominibus demanii, et se subtraxerunt de dominio, et sub actione dicti domini Roberti patris dicti Odorisij, nec sibi, ut domino pervenunt in iis, et in quibus tenebatur, et debeant, ut Vassalli eius, destituendo eum quasi possessione eorum, et iurium, ad que sibi teneatur, nec etiam dicto Odoriso, et eius filio, et heredi, et eorum domino parent, eumque indictis non recognoscunt; et dicti Syndicus dicte Universitatis, et Procuratores dicte Curie, seu Fisci de mandato nostro vocati, et citati sunt, et presentes in Curia si pradiata: quare idem Odorisius, qui successit, et succedere voluit, et vult dicto domoni Roberto patri suo in omnibus feudalibus suis, tanquam filius eius primogenitus petit, et vos dictas Regias litteras executioni mandari, et constitio de predictis expositis per eundem, Odorisius ipsum per vos reducit debere in possessionem dicti Casalis cum hominibus vassalis, iuribus, et pertinentis suis, in qua dictus pater eius fuit tempore revocationis predicte, et ante, et dictos Procuratores dicte Curia, seu Fisci, pro parte eiusdem Curie, sive Fisci, et ipsam Curiam, seu Fiscum sibi condemnari et compelli ad restitutionem dicti casalis, et possessionis ipsius cum hominibus vassalis, iuribus, et pertinentiis suis; quod fuit, et ille confuerit feudale; et petit mentionatum predictum Soudicum sibi condemnari, et compelli per dictam Curiam nomine, et pro parte dicte Universitatis, et hominum ipsius Universitatis, et ipsam Universitatem, et homines eiusdem, quod de cetero dicta Universitas, et homines dicte Universitatis sibi, ut domino dicti Casalis intendant, et obediant in iis, in quibus tenentur, et debent, eoque sibi, ut domino tenentur immittendum, jam salvo iure. Et predictus Casale positum est in dicto Iustitiariatu Vassallis gratis, et Terre Iordane, cuius territorium, ex una parte coniugitur Flunio, qui dicitur Sabutum, ad alia parte coniugitur territorio Montis Cini; et alia parte coniugitur territorio Castri Ayelli, et qui alii sunt confines. Quam quidem petitionem in iudicio, et apud acta dicte Curie, ut prescribitur oblata; etsi militer oblata per ipsam Curiam prefatis domino Angelo de Potestia, et Iudici Iacobo de Cava Procuratoribus, et Advucatis dicte Curie, seu Fisci, ac dicto Rogerio Sindico dicte Universitatis predicti Casalis Grimaldi presentibus in iudicio et eam recipientibus.

CONTESTAZIONE DELLA LITE

Eodem die ibidem predicti dominus Angelus, Iudex Iacobus, et Rogerius presentes in iudicio, et apud acta dicte Curie litem contestando super causa predicta confessi fuerunt, dictam Regiam Curiam tenere, et possidere dictum Casale Grimaldi cum hominibus vassallis, iuribus, et impertinentis suis omnibus domini, et pro demanio; ac ipsos homines fore, et esse de demanio regio; cetera vero in dicta petitione contenta, se ignorare dixerunt, prout posita erant, salvis iuribus, et defensionibus eorum. Facta itaque vis legitima contentione litis predicte, ac iuramento calumnie per prefatum Odorisius actorem dictumque Soudicum dicte Universitatis Grimaldi habentem ad id plenarias potestatem in causa ipsa legitime preseco, utrique parti in iudicio presenti ad probandum;

nec non ad producendum instrumenta, et cautelas alias, si quas producere habent in causa predicta, veniendum ad dictam Curiam, et procedendum in causa eadem, quatenus de iure esset, certus perendorius terminus per eandem Curiam datus fuit. Et eodem die ibidem productus Odorisius de Archis actor presens in iudicio constituit Procuratores suos apud acta dicte Curie in causa premissa Notarium Martucium de Mauro, et Notarium Bernardus de Tramonto presentes et volentes, quemlibet duorum in solidum, et promisit pro eis, et ipsorum quolibet de rato.

SI COSTITUISCONO I PROCURATORI

Eodem die idem prefatus Rogerius Syndicus dicte Universitatis hominum Casalis Grimaldi presens in iudicio substituit Syndicos seu Procurretores loco sui apud acta dicte Curie in causa premissa Notarius Franciscus de Mauro, et Notarium Ioannem de Bellocastro presentes, et volentes, quemlibet duorum in solidum cum potestate petendi beneficium restitutionis in integrum, si et quoties opus fuerit in causa eadem, e fidei iussit pro eis et ipsorum quolibet de iudicato solvendo sub hypotheca omnium bonorum dicte Universitatis, cuius Syndicus, et Procuretor erat. Et deinde predicto die decimo dicti mensis Iunii eidem dicti Procuratores, et Auctoritate dicte Curie, seu Fisci, dictique Syndici dicte Universitatis Grimaldi obstulerunt apud acta dicte Curie petitionem cum decretatione, et anulo sacro dicte Sacre Regie Maiestatis continencie infrascripte.

SUPPLICA DI GRIMALDO

= Tenor ipsius petitionis =

Sacre Regie Maiestati humiliter supplicat Universitas hominum Casalis Grimaldi de pertinentiis Martorani dicentes, quod cun ipsi sint homines liberi, et exempti, nec aliter ad servitia personalia, sive reale teneantur, sed in possessione libertatis consistant, et de mero demanio esse dicatur, Odorisius de Archis dominus Castri Venerelli filius quondam domini Poverti de Archis dictas exponentes molestatur, et perturbatur super possessione libertatis predictae, asserendo, ipsas esse vassallos dicti Odorisius ex successione paterna; et dignetur vestra Maiestas mandare Iustitiano Vallis gratis, et Terre Iordane, ut consecret eidem de premissis summarie, de plano, sine strepitu, et figura iudicii, citatione, libelli oblatione, et alio iuris adminiculo, easdem exponentes in ea possessione, in qua ispos invenerit, manuteneat, et defendat, mandato quocunque per vestra Sacram Regiam Maiestatem eidem Odorisius concesso in contrarium non obstante iam facto, vel in antea faciendo, et auctoritate Regenti Curias vicarie, et iudicibus eiusdem Curie, ut si quam processum facerent contra eosdem exponentes, ipsum in irritum debeant revocare. Tenor dicte decretationis talis est. = Committimus Curie vicarie, ubi audimus fore inchoatum processum cause predictae, quod vocatis Procuratoribus, et Advocatis Fisci nostri, quitamen Curiam, in quantum in hoc tengitur, tueantur, procedat in eadem causa, iustitia mediante; ante tamen quod feratur sententia ita illa, nobis referat; et ipsi exponentes possint litigare per Procuratorem in premissis.

SI OFFERISCONO GLI ARTICOLI

Postmodum vero infra predictum terminus datum parti ad probandum, oblato prefatum Notarium Martucium de Mauro Procuratorem predicti auctoris quibusdam; et prefata Dominum Angelum de Potestia, et Iudicem Iacobum de Cava Advocatos, et Procuratores dicte Curie, seu Fisci, nec non et Notarium Ioannes de Bellocastro et Notarium Franciscus de Mauro Syndicos dicte Universitatis Grimaldi quibusdam exceptionibus generalibus.

SI COMMITTE LO ESAME

Quo die apud acta dicte Curie in causa iam dicta commissa fuit deinde per dictam Curiam venire commode nequeuntium producendorum pro dicta parte actrice, tantum in causa predicta, ac

nominandorum per predictos Procuratores dicti Odorisis in dicta Curia Iustituario Vallis gratis, et terre Iordane, ac Iudici, et Actorum Notario, seu per Curiam deputatis iudicibus electis ad hoc de Curie, et predictorum Procuratorum partium voluntate, cum clausula, quod si omnes premissorum executioni nollent, aut nequirent interesse, duo saltem exesis exequentur eadem.

SI PRESENTANO L'ESAME DI ALCUNI TESTIMONI

Quibus iudicibus dicti procuratores partium commiserunt, quod pro eis viderent dictorum testium iuramenta; et subsequenter infra predictum terminum datum in causa dicta ad probandum, oblati per prefatum Notarium Martucium de Mauro Procuratorem dicti Odorisis actoris quibusdam articulis specialibus apud acta dicte Curie in causa premissa; presentetisque deinde apud acta ipsius Curie in causa eadem per eundem Procuratorem Actoris infra eundem terminum utrique parti ad probandum desum quibusdam attestationibus, seu dictis testis sanum duorum, et valentitudinariorum, et ad dictam Curiam commode venire neque unum nominatorum in dicta Curia per prefatum Notarium Martucium de Mauro procuratorem dicti Actoris, et productores pro parte dicte Notarii Martucii Procuratoris eundem Actoris coram viro nobili domino Ioanne de Laffredo de Napoli tunc Iustituario dicte provincie Vallis gratis, et Terre Iordane, nec Iudice, Thomasio de Montefora iudice, et Assessore, et Notario Bernardo Zanzali de Napoli actorum Notario cum eodem Iustituario per regiam Curiam deputatis, quibus isparum testium audientia per dictam Curiam, ut prescribitur, recepto prius ab uboquoque ipsorum testium, de veritate decenda, corporale ad Sancta Dei Evangelia iuramento, sub sigillis quidem Iustitarii, Iudicis, et actorum Notarii predictorum. Nec non productis post ista, infra aundem terminum per prefatum Notarium Martucium Procuratorem dicti Actoris in dicta Curia quibusdam testibus iuratis, utraque parte presente, et examinatis post modum per ad eadem Curiam super articulis memoratis.

SI PROPONGONO ECCEZIONI

Ac oblati subsequenter infra dictum terminum ad probandum datum per predictos Iudicem Iacobum de Cava procuratorem, et Advocatum dicte Curie, seu Fisci, ac Notarium Franciscus de Mauro, et Notarium Ioannem de Bellocastro Sindicos, et Procuratores dicte Universitatis hominum Casalis Grimaldi quibusdam exceptionibus specialibus apud acta dicte Curie in causa premissa. Et post hac infra huiusmodi terminum productis in dicta Curiam per Advocatum, et Procuratorem, et Sindicos eosdem quibusdam testibus iuratis, utraque parte presente, et examinatis post modum per eandem Curiam super exceptionibus memoratis.

ED ALTRI ATTI SI FANNO

Die ultimo mensis Septembris prime indictionis Neapoli durante adhuc dicto termino utrique parti ad probandum dato, prefatus Notarius Martucius de Mauro Procurator prefati Actoris quosdam copias querundam litterarum regalium assumptarum ex Registris Curie, que in Archivio Regio conservantur, sub sigillis quidem Magnorum Rationalium magne Regie Curie; nec non et quoddam aliud regale privilegium, et unum instrumentum publicum in dicta causa ad acta Curie presentavit. Et post premissa, infra illum terminum memoratum, presentatis similiter per prefatum Iudicem Iacobus de Cava procuratorem, et Advocatum dicte Curie, seu Fisci ad causas quibusdam Regis litteris acta dicte Curie in causa prefata. Die primo Mensis Octobris predicte prime indictionis Neapoli prefati Iudex Iacobus de Cava Advocatus et procurator dicte Curie, seu Fisci ad causas, nec non Notarius Franciscus de Mauro Sincicus dicte Universitatis Casalis Grimaldi abtulerunt in iudicio, et quod acta dicte Curie, presente predicto notario Martucio de Mauro procuratore partis alterius petitionem continentie subsequentis=

ALTRA SUPPLICA DE GRIMALDESI

Coram Vobis magnifico, et egregio viro domino Ioanne de Maya milite Curiam Vicarie Regni Regente, et Iudicibus eiusdem Curie ad infrascripta per Sacram Regiam Maiestatem Iudicibus delegatis exponunt Iudex Iacobus de Cava Procurator, et Advocatus dicte Curie, seu Fisci ad causas, nomine eiusdem Curie seu Fisci, et Norarius Franciscus de Mauro procuratorio nomine, et pro parte Universitatis hominum Casalis Grimaldi, dicentes, quod in questione dum mota in dicta Curia coram Vobis ex delegatione predicta per Odorismum de Archis contra Universitatem hominum eiusdem Casalis de restitutione possessionis Casalis Grimaldi predicti datus fuit terminis utrique parti ad probandum peremptorie, ad Curiam veniendum, et procedendum in dicta causa, quatenus de iure esset, per totum Menses Septembri prime indictionis, prout in actis dicte Curie continetur; Verum quia per ferias indictas in dicta Curia in omnibus causis civilibus, et criminalibus a die vigesimo primo mensis Iulii quindecime indictionis super ad ispe, et usque per totum quindum decimum diem mensis Septembris in dicta causa procedi non potuit propter ferias supradictas; sicque cucurrerunt de predicto termino ad probandum dato in causa predicta dies quinquaginta sex. Quare dicti exponentes, nomine, quo supra, petunt per vos, et dictam Curiam eis restitui dies quinquaginta sex, qui cucurrerunt de predicto termino ad probandum dato in causa predicta propter ferias supradictas; et ad predicta petunt se admitti omni iure, via, et modo, quibus ad ipsa melius, et de iure admitti possunt, et debent. Qua petitione oblata, et admissa per dictam Curiam, si et in quantum potuit, et debuit admitti de iure, presentibus dictis Procuratoribus utriusque partis; dicto Notario Martucio de Mauro Procuratore dicte actoris petente, per dictam Curiam ad similia se admitti, et ad ea per Curiam ipsam admissis, restituti duerunt per eandem Curiam eisdem Procuratoribus die quinquaginta sex a predicto die primo mensis Octobris indictionis preme predictae decurrendo, qui lapsi fuerunt de dicto termino dato eis ad probandum propter ferias antedictas.

LO ESAME DI ALCUNI TESTIMONI

Et commissa fuit deinde per ipsam Curiam Audientia testium senum duorum, et valetudinariorum, et ad dictam Curiam commode venire nequentium nominandorum in dicta Curia tunc per predictos Procuratores partium, producendorum Iustitiario Valis gratis, et Terre Iordane, ac Iudici, et actorum Notario secum per Curiam deputatis iudicibus electis ad id de Curie et predictorum Procuratorum partium voluntate; cum clausula, quod si omnes premissorum executioni interesse nequirent, duc saltem ex eis exequentur eadem. Quibus iudicibus dicti Procuratores partium, sub eadem clausola, commiserunt, quod pro eis deberens recipere testium iuramenta. Post quam quidem commissionem, presentatis apud acta dicte Curie in causa premissa per prefatum Notarium Martucium de Mauro Procuratorem dicti Odorismum actoris, nec non per predictos Iudicem Iacobum de Cava Procuratorem, et Advocatum dicte Curie, seu Fisci ad causas, ac ad Notarium Franciscum de Mauro, et Notarium Ioannem de Bellocastro Sindicos, et Procuratores dicte Universitatis Casalis Grimaldi quibusdam attestationibus, seu dictis testium senum duorum, et Valetudinariorum, et ad dictam Curiam commode venire nequentium, nominandorum per eas in eadem Curia, ac productorum pro parte Procuratorum eorundem coram viro magnifico domino Riccardo de Brussoni Satriani Comite Generali Capitaneis, et Iustitiario dicte Provincie Vallis gratis, et Terre Iordane, nec non Iudice, et assessore, et actorum Notario cum eodem Generali Capitaneis et Iustitiario per Regiam Curiam deputatis, quibus ipsorum testium audientia per dictam Curiam, ut prescribitur, commissa extiterant, et receptorum, et examinerum per ipsos Generalem capitaneum Iustitiarium, ac Iudicem et actorum Notarium super dictis articulis, et exceptionibus; recepto prius ab unoquoque ipsorum testium, de veritate dicenda, corporale ad Sancta Dei Evangelia iuramento, sub sigillis quidem Generalis Capitanei, et Iustitii, ac Iudicis, et actorum Notarii prefatorum. Die vicesimo septimo mensis Novembris primo indictionis, Neapoli de voluntate predictorum Procuratorum utriusque partis presentium in iudicio, et petentium, omnium productorum, et actuatorum hinc inde in causa predicta, publicatio per dictam Curiam facta die et data deinde copia partibus ex eisdem. Qua quidem publicatione facta die scilicet sexto mensis Februarii predictae prima indictionis Neapoli, predictis Procuratoribus utriusque partis presentibus in iudicio, et petentibus, se velle reprobare

predictos testes hinc inde in dicta causa productos, petentibus, et offerendum in scriptis dicte Curie, et apud acta ipsius Curie quicquid eis competeret, et competere puterent contra personas testium, et dicta eorum, ordinarium, extraordinarium, anomalum id esset, ac etiam falsitatis usque per totum tunc sequentem diem, nec non ad probandum dicta ponenda per eos, veniendum ad dictam Curiam, et procedendum in causa eadem, quatenus de iure esset, certus peremptorius terminus per eandem Curiam datus fuit. Iuxta quem terminus ad ponendus datum, oblatis per predictum Notarium Martucium de Mauro Procuratorem dicti actoris quibusdam articulis, et per prefatum Iudicem Iacobum de Cava Procuratorem, et Advocatum dicte Curie, seu Fisci, ac Notarium Iohannes de Ballocaastro, et Norarium Franciscus de Mauro Sindicos, et Procuratorem dicte Universitatis Grimaldi quibusdam exceptionibus reprobatoriis apud acta dicte Curie in causa premissa; productisque deinde in dicta Curia infra dictum terminum datum ad probandum in causa repulse predictae quibusdam testibus iuratis, utraque parte presente, examinantibus postmodum per eandem Curiam super articulis, et exceptionibus reprobationis antedictis; die tertio decimo mensis Aprilis predictae prime indictionis Neapoli, de voluntate predictorum domini Angeli de Potentia, et Iudicis Iacobi de Cava Procuratorum, et Advocatorum dicte Curie seu Fisci, ac Notarii Iohannis de Bellocaastro, et Notarii Francisco de Mauro Sindicorum, et procuratorem dicte Universitatis casalis Grimaldi; nec non prefatum Notarii Martucci de Mauro, et Notarii Bernardi de Tramonto Procuratorum dicte Actoris presentium in iudicio, et potentium, omnium productorum, et actuatorum hinc inde in causa predicta, de quibus nandus publicatio facta erat, publicatio per dictam Curiam facta fuit, et data deinde copia partibus ex eisdem. Postquam publicationem die scilicet vigesimo octavo dicti mensis Aprilis ibidem predicti dominus Angelus de Potentia, et Iudex Iacobus de Cava Procuratores, et Advocatus dicte Curie, seu Fisci, ac Notarius Franciscus de Mauro syndicus dicte Universitatis Grimaldi obstulerunt in Iudicio, et apud acta dicte Curie, presente dicto Notario Martucio de Mauro procuratore dicti Actoris petitionem contentia infrascripte.

SI DOMANDA LA RESTITUZIONE IN INTEGRUM

= Coram Vobis magnifico, et egregio viro Domino Iohanne de Haya milite Curiam Viacarie Regnante, et Iudicibus eiusdem Curie ad infascepta per Sacram Regiam Maiestatem iudicibus delegatis exponunt Angelus de Potentia miles, et iudex Iacobus de Cava Procuratores, et advocati Regie Curie seu Fisci ad causas, nominem eiusdem Curie seu Fisci, ac Notarius Franciscus de Mauro, procuratorio, seu sindicatus nomine, et pro parte Universitatis hominum Casals Grimaldi decendos, quod in questione restitutionis casalis Grimaldi, que vertitur in dicta Curia coram vobis inter Odorisium de Archis, seu Procuratorem eius pro eo ex parte una, et prefatos dominum Angelum de Potentia, Iudicem Iacobum et Notarium Franciscum, nomine quo super, ex altera, prout in processu inde habito continetur, processum est usque ad publicationem quorundam testium ad repulsam inclusive, prout in actis dicte Curie..... dicti Advocati, et Procuratores, nomine, quo supra ab ignariam, et minimam simplicitatem dicte Universitatis, et eiusdem Procuratorum Fisci predicti quasdam litteras regias in dicta Curia producere obmiserunt; quas litteras, si dicti Advocati, et Procuratores, nomine quo supra produxissent, obtinissent, et obtinerant in causa eadem; propter quod dicta Curia Regia, seu Fiscus, et ipsa Universitas enormiter lesi sunt in causa eadem: quare dicti Advocati, et procuratores, nomine quo supra, petunt, per beneficium restitutionis in integrum se admitti ad producendum de novo dictas litteras regias in causa predicta infra certum, et competentem terminum per dictam Curiam prefigendum eisdem. Et ad predicta petunt se admitti, et omni iure, et modo, quibus ad ipsum melius, et omni iure admitti possunt, et dabent. Qua petitione oblata, et admitta per dictam Curiam, si, et in quantum potuit admitti de iure, presentibus dictis Procuratoribus utriusque partis, dicto Notario Martucio de Mauro Procuratore dicti actoris potente per dictam Curiam ad similia se admitti; et ad ea per Curiam ipsam admissio, utrique parti in iudicio presenti ad producendum predictas litteras, veniendum ad dictam Curiam, et procedendum in causa promissa, quatenus de iure esset, certus peremptorius terminus per eandem Curiam datus fuit: infra quem terminum, presentatis per predictos dominum Angelum de Potentia, ad Iudicem Iacobum de Cava,

dictumque Notarium Francisco de Mauro Sindicum prefate Universitatis quibusdam Regis litteris apud acta dicte Curie in causa premissa; focatisque post hoc per dictam Curiam a dicto Odorisio principali actore interrogationibus super dictis exceptionibus specialibus; et reprobatoris; et per eum super ipsis responsionibus sussecutis. Die nono mensis Iunii predicte prime indictioni Neapoli de voluntate predictorum procuratorum utriusque partis presentium in iudicio, et petentium, omnium productorum, et actuatorum hinc inde in causa predicta, de quibus nondum publicaris facta eret, publicatio per dictam Curiam facta fuit, et data deinde copia partibus ex eisdem.

SI PUBBLICANO GLI ATTI

Post quam quidem publicationem, die scilicet duodecimo predicti mansis Iunii ibidem profati dominus Angelus de Potentia, et Iudex Iacobus de Cava procuratores, et Syndicus, et Advocati dicte Curie, seu Fisci, et Notarius Franciscus de Mauro Sindicus Procurator dicte Universitatis Grimaldi opulerunt in iudicio, et apud acta dicte Curie, presente dicto Notario Martucio de Mauro Procutotere dicti actoris petitionem subscribe per omnia serici. Exponunt in Curie Vicarie Regni Angelus de Potentia miles, et iudex Iacobus de Cava Procuratores, et Advocati dicte Curie, seu Fisci ad causas, et Notarius Franciscus de Mauro Syndicus Universitatis hominum Casalis Grimaldi dicentes, quod datum in questione, que vertitur ex delegatione Regia coram Vobis pro parte Odorisij de Archis, seu eius Procuratoris pro eo contra ipsas Procuratores Regie Curie, seu Fisci, nomine, et pro parte qua supra, et Sindicum supra dictum nomine, et eius pro parte eiusdem Universitatis de restitutione Casalis Grimaldi ad ius, et proprietatem Feudi dicti Odirisij, prout hec, et alia in libello eorundem obalto pro parte dicti Odirisij in dicta causa, et actis eiusdem Curie plenius continetur, datus fuit per vos, et dictam Curiam certos, et perentorius terminus utriusque parti ad ponendum, et reprobandum certos testes hinc inde productos; infra quem quidem terminum dicti Procuratores Regio Curie, seu Fisci, et Syndicus propter ignaviam, et simplicitatem ipsorum, certa obmiserunt ponere, et probare in causa repulse predicto, que si paruissent, et probessent eadem dictos testes contra ipsam Curiam, et Universitatem productos pro parte Odorisij supradicti reprobassent, et obtinuissent in causa eadem; propter quod dicta Curia Regia, seu Fiscus, et Universitas non medium lesi fuerunt, et sunt quare petunt dicti Procuratores, et Syndicus nomine, et pro parte, que supra eis per beneficium restitutionis in integrum subenisi debere, et per Vos in causa beneficii dicti restitutionis in integrum impertiri competentem terminum, infra quem possint ponere, et reprobare testes productos, ac dicta et depositionem ipsorum. Qua petitione oblata et edmissam per dictam Curiam, si e in quantum potuit, et debuit admitti de iure, presentibus dictis Procuratoribus utriusque partis; dicto Notario Martucio de Mauro Procuratore dicti actoris ponente per dicta ad similia se admitti, et ea per Curiam ipsam admissa, datus fuit pro dictam Curiam terminus utriusque parte in indicio presenti ad ponendum, et afferendum in scriptis dicte Curie, et apud acta ipsius Curie quicquid sibi competeret, et cometere putaret in causa restitutionis predicte usque per totum tunc presentem diem, nec non ad probandum dicta per eum, veniendum ad dictam Curiam, et procedendum in causa eadem, quatenus de iure esset, certus peremptorius terminus per eadem Curiam datus fuit. Infra quem terminum ad ponendum datum, oblati per predictos dominus Angelum de Potentia, et Iudicem Iacobum de Cava Procuratores, et Advocatus dicte Curie seu Fisci, ac Notarium Franciscum de Mauro Sindicum, et Procuratorem dicte Universitatis hominum Casales Grimaldi quibusdam exceptionibus reprobatoriis apud acta dicte Curie in causa premissa; nullis per eas productis per eas testibus ad probationem exceptionum ipsarum. Die sexto decimo mensis Iulii predicte prime indictionis Neapoli profati dominus Angelus de Potentia, et Iudex Ioacobus de Cava Procuratores, et Advocatus dicte Curie, seu Fisci, ac Notarius Franciscus de Mauro Syndicus, et Procurator dicte Universitatis hominum Casalis Grimaldi presentaverunt apud acta dicte Curie quendam notificationem factos in scriptis Sacre Regie Maiestati per eosdem Procuratores, et Advocatos Fiscii cum decretatione, et anulo secreto ipsius Maiestatis Regie in notificationis ipsa adiectis seriem, que sequitur continentem.

Tenor dicte notificationis talis est.=

Inclite Princeps, notificant maiestati vestre Procuratores, et Advocati Regii Fiscii vestri; quod olim iam sunt anni viginti, questione subsorte inter Regiam Curiam vestram, et homines Casalis Grimaldi territorii Marturani de vestro damanio ex parte una, et quondam dominum Robertum de Archis ex Parte altera..... quod prefati homines contendebant, se esse et debere de vestro antiquo, et mero demanio Ducatus Calabrie; dictusque dominus Robertus in contrarium allegabat, prefatos homines dicti Casalis esse, et esse debere vassallos ipsius; tantem vestra Serenitas de certa sua scientia providit, decrevit, et determinavit, quod homines predicti Casalis sunt demanii vestri et in vestro demanio non obstante mandato, vel processu contrario quocunque, et super hoc a vostra celsitudine infrascripte littere per dominum Bartholomeum de Capua memorant = Tenor litterarum talis est=

LETTERA DEL RE ROBERTO

Robertus Dei gratia Rex Hierusalem, et Sicilie; Ducatus Apulie; Principatus Capue, Provincie, et Fortalisquerij, ac Pedemantis Comes = Iustitiaris Valli gratis, et Terre Iordane presenti, et futuris fidelibus suis gratiam suam, et bonam voluntatem = Scire vos volumus, quod Secretis magistratis, Portulanis, et Procuratoribus Calabrie presentibus et futuris per altas nostras sancimus litteras in subscripta continentia post salutem = Venerunt ad Curiam multi de hominibus Casalis Grimaldi territorii Marturani fideles nostri, et coram Nobis graviter sunt conquest, quod licet dictum Casale sit de antiquo, et mero demanio Ducatus Calabrie, et ipsi eius incole tamquam homines dicti demanii fuerunt semper habiti, vocati, et attentivi. Robertus tamen de Archis miles, familiaris et fidelis noster, qui sibi asserit, Casale predictum per Curiam Regiam fuisse donatum, dictos homines cogi fecit invitos assecurationis sibi sacramenta prestare, de quo, et ipsi amare ingementes, cum per hoc dignoscantur tractatis in feudum, non sine antique libertatis eorum iniuria manifesta, promissionis inde nostre remedium suppliciter implorarunt. Nos ergo reputantes istum, quod homines ipsi, antique pauperos, qui fideles nostri esse noscuntur, et rationabiliter pro sua libertate decertant, coacti vel inutili sic soderuntur ad alia; aequae in mente Principis non debeat intentis residere, per quam Regale patrimonium minuat, providimus de certa scientia nostra, ut mandato vel processu non obstante contrario, executionis huiusmodi per eos presentia sacramenta, que utique tamquam gratia homines ipsos ad vassallagium aliquot dicto militi non obligant, vel adstringant, sed ab illis remanent penitus adsoluti; nec proinde ad eodem solito, et antiquo demanio quoquomodo subdulerint. Possumus ne per hoc gratia dicto Roberto facta de Casali prefato inennis prorsus et affetta remaneat, volumus, quod iuxta conceptionis formam alias inde factam eidem, iure fructus, redditus, et proventus, predicti casalis habeat, et percipiat annuatim. Vestre itaque fidelitati mandamus, ut predictae promissionis modo servato, singulis annis dicto Roberto, vel eius pro eo nuntio de ipsis iuribus, fructibus, redditibus, et proventus Casalis eiusdem faciatis auctoritate presertim integre responderi; omni prefato Roberto in predicos incolas Casalis ipsius iurisdictionis seu domini potestate sublata; fidelitate tamen nostra, Ducisque Calabrie, nostris, ac eius aliis, et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis. Presentibus post opportunam inspectionem earum remanentibus presentanti, in omnia efficaciter valituris. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua militem Logothetam, et Prothonotarium Regni Sicilie anno domini millesimo trecentesimo quatuordecimo, die sexto decimo Ianuarii duodecimo indictionis, regnorum nostrorum anno quinto. In eo autem casu, quo forsitan aliquid temptaret contra promissionis huiusmodi nostre formam, Vos id nullatenus permittentes, homines ipsos in antiquo, et solito Ducatus nostri demanio, ex officii vestri presidio conserverit, non obstantibus sacramentis per eosdem homines prestitis, que ex causa rationabili et cautela consilii, providimus annullanda, et ex quibus predictis hominibus, quantum ad libertatem eorum existendi de nostro demanio, nullum volumus presentanti, efficaciter in antea valituri. Datum Neapoli per eundem Bartholomeum de Capua militem Logothetam, et Prothonotarium Regni Sicilie, anno domini millesimo trecentesimo quarto decimo, die sexto decimo Ianuarii quidem duodecime indictionis, Regnorum nostrorum anno quinto. Nuper autem Odoriscus de

Archis filius dicti quondam Domini Roberti temere veniens contra dictam provisionem vostram, et asserens, dictos homines prefati Casalis suos esse debere vassallos, a Maiestate vostra litteras impetravit, tacitavi, vitate obtentas, directas Regenti Curiam Vicarie, et Iudicibus ipsius Curie, in quibus petit idem Odorisius, quo prefati homines dicti Casalis subtraxerunt se de dominio, et subiactione dicti domini Roberti patris sui, nec sibi ut domino perverunt in hiis, in quibus tenebantur, et debebant destituendo eum quasi possessione eorum, et iuribus, ad que sibi tenebatur, nec etiam dicto Odorisius, ut eius filio et heredes, et eorum domino paruerunt, nec etiam in dominus recognoscunt. Et propterea idem Odorisius istante petit, ipsum redici debere per dictum Curiam Vicarie in possessionem dicti Casalis Grimaldi cum hominibus vassalis, iuribus, et pertinentiis suis omnibus; et causa ipsa proceditur in dicta Curia ad instantiam Odorisius supradicti, que cedit in magnus preiudicium Fisci vestri et diminutionem demani Regii, quod non est minuendum, sed potius esset agendum. Degnetur itaque Maiestas Regia indennitati vestra Curia, atque vestri demanii providere, et mandare dicto Regnanti Curiam Vicarie, et Iudicibus dicte Curie, ut in causa premissa contra Procuratores Fisci vestri, ac homines prefatos dicti Casalis ad petitionem prefati Odorisius ulterius non procedant, et si processerunt, debeant in irritum revocare, dictaque provisionem maiestatis veste in prefatis vestris litteras declaratam debeant, et teneatur observare. Tenor vero dicte decretationis Regie talis est. =

Nos rex mandamus Vobis Regenti Curiam Vicarie, et Iudicibus, quatenus mandatis quibuscumque aliis non obstantibus, et contrariis in irritum revocatis, dictum Casale Grimaldi in manibus nostre Curie, tamquam de mero nostro demanio conservetis, et quod in dicta causa non ultarius procedatis, et processum forsen in contrarium factus similiter in irritum revocatis; nec pars adversa in dicta causa ulterius audietur. Audicientes, quod quia Odorisius de Archis in preiudicium dicte nostre Curie molitur, et conatus est dictum Casale probere non esse de demanio abusus gratia patri facta. ut Nos in provioine eiudem Casalis dumtaxat redditus quod neque ipsius Casalis redditus percipiant usque ad alian provisionem, et prefetorum hominum dicte Universitatis cautelam presentes testimoniales litteras nostras..... fieri iussimus, sigillo iustitie, quo dicta Curie utitur communitas. Datum Neapoli anno domini millesimo trecentesimoquarto, die octavo decimo mensis Aprilis secunde indictionis, regnante Serenissimo domino, domino nostro dei gratia inclito Hierusalem, et Sicilie Rege, Ducatus Apulie, et principatus capue, Provincie, et Fortaliquerij, ac Pedomontis Comite; Regnorim vero eius anno vigesimo quinto = Adest sigillus. Registrata inactis.

OCCUPAZIONE NEL REGNO

18. Quale decreto favorevole avuto, se ne stettero i Grimaldesi in quiete e pace facendo della loro liberta, e comodi, quantunque avessero avuti contrasti sopra i confini del territorio con i Conti di Aiello, i quali in quei tempi calamitosi di guerre continue, e scontrarie nel regno accadute particolarmente dopo la morte de re Roberto, che fu nel 1343, fatte dagli Ungheri, e Baroni del regno stesso aderenti la re di Ungheria Ludovico, che voleva far vendette della morte di Andrea suo fratello marito della Regina Giovanna Prima nipote del suddetto Re Roberto come che figlia di Carlo duca di Calabria figliolo di Roberto premorto; e via più calamitosi a cagione di una peste universale incominciata dal Catai nell'Asia, che si diffuse per tutto il mondo, e si stese nell'Italia nel 1348, a cui dicesi che morisse la metà di tutti li viventi; avevano occupato quasi tutto il territorio pertinente a Grimaldo.

LA REGINA GIOVANNA MANDA IL GIUSTIZIERO DI COSENZA AD AGGIUSTARE I CONFINI

Supplicarono pertanto i Grimaldesi e Montecinesi la suddetta regina acciò avesse voluto rimediare a tanti mali cagionati al suo real demanio, ed alli loro interessi; donò orecchio la regina alle loro suppliche, e comandò con i suoi dispacci al Giustiziero di Cosenza allora Giacomo Caracciolo, che

informatosi della verità restituisse alli suddetti supplicanti, e suo Real demanio tutti li territori che ritrovato avesse da chicchessia occupati; e conservarseli al possesso, e difendesseli contro ogni occupante, come si legge nelli cennati dispacci spediti in Napoli a 15 Febbraro, e 17 Giugno de 1369. Infatti il cenato Preside Giacomo Caracciolo portossi in Tinise a due Luglio del detto anno con fanti e cavalieri armati, e bandiera della Regina, Notaro Regio, Giudici di Venerello, Malito, Grimaldo, e Menticino, ad uomini delli stessi, e convicini luoghi, informatosi della verità della supplica, restituì i territori alli Grimaldesi, e ci pose i confini, come chiaramente appare dello istrumento su di tal cosa rogato del Regio Notaro Goffredo Barone = Rossi di Cosenza in detto giorno due Luglio ed anno 1369, e riassunto dal Regio Notaro Niccolò Pallone di Scigliano a 16 Giugno del 1467. Il quale istrumento da me fedelmente copiato è come siegue.

In nomine domini nostri Iesu Christe Amen.

Anno nativitatis eiusdem millesimo quatringsesmo sexagesimo septimo, Regnate Serenissimo, et Illustrissimo domino nostro Ferdinando Dei gratia inclito Rege Sicilie, Hierusalem, et Hungarie, huius regno Sicilie anno decimo feliciter, amen, die decimo sexto mensis Iunii decimequinte indictionis apud Mottam Grimaldi, Nos Battista de Niccoli de eadem Motta reius annalis Baiulus ipsius Motte anni presentis, indictionis prefate, Nicolaus Pallonus de terra Siliani publicus ubilibet auctoritate regia per totum ducatum Calabrie Notarius, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter, et rogati, presenti scripto publico declarando notus facimus, et testamur, quod predicto die, indictione, Nobis, qui supra Iudice, et Notario, et testibus subscriptis personaliter accessitis ad dictam Mottam Grimaldi in cemeterio Sancti Petri de Grimaldo ad requisitionem nobis factam pro parte Univesitatis hominum dicte Motte Grimaldi, et cum ibidem effemus dicta Univesitas ostandit, obtulit, et presentavit nobis quoddam instrumentum in carta manbrana signatum signo Notarii, et sbscriptum sua subscriptione, nonnullorum testium litteratorum signis, et subscriptionibus; inlitteratorum vero signis Crucis manus proprie roboratum, quod vidimus, ligimus, et inspeximus, ac legi audivimus, non vitiatum, non emendatum, non resum, non abolitum, nex in aliqua sui parte suspectum, et erat per omnia tenoris, et continntie subsequentis = In nomine domine amen, anno nativitatis eiusdem millesimo, trecentesimo sexagesimo nono, regnante excelentissima domina, domina nostra Iohanna Dei gratia inclita Hierusalem, et Sicilie regina, Ducatus Apulie et Principatus capue, provincie, et Fortalquerij, ac Pedimantis Comitissa, regnorun eius anno vigesimo septimo feliciter amen, die secundo mensis Iunii septime indictionis apud Locum, ubi dicitur Tinise, et Planus de lo Fago, Nos Nicolaus de Giliberto de Tarsia reginalis annalis Iudex terre Monticinii, Andera Massarus regitalis annalis Iudex Baiulationis Venerelli, Sapuritus de Cutromano reginalis annalis Iudex Grimaldi pertinentiarum terre Monticinij, Goffredus Baroni Russi de civitate Cosentie publicus ubilibet per totun Regnum Sicilie regia, et reginali auctoritate Notarius, et teste sbscripti ad hoc vocati specialiter, et rogati, presenti scripto publico notum facimus, et testamur, quod predicto die ibidem nobis convocatis ad locum predictum coram viro magnifico domino Iacobo Garazulo de Neapoli milite reganali Iustitiario Valli gratis, et terre Balprandi Lupinacis, et Antonius de Stuthjs Sindicorum, ut dixarunt, Univesitatum hominum terre, casalium dictorum benimenti Monticinij, in quo loco erat idem dominus Iustitiarius cum nonnulla gente armigera equitum, et peditum, quam dicebat ipse Iustitierius requiri facisse pro honore regalis Miestatis et favorabili societati vexilli regalis, vexillo regali explicito, Sindici ipsi nomine, et pro parte ipsarum Universitatum, et hominum eorundem presentaverunt, et astendarunt eidem domino Iustitiario quesdam regine eis litteras magno reginali secrato anulo et cera rubea sigilatam, quas vidimus, inspeximus, legi audivimus, et ego qui supra Notarius legi, et intelegi dedi, eratque per omnia tenoris, et continatie subsequentis =

Tenor vero dictarum reginalium litterarum talis est

LETTERA DELLA STESSA REGINA AL GIUSTIZIERO

Iohanna Dei gratia Regina Hierusalem, et Sicilie, Ducatus Apulie, et Principatus capue, Provincie, et Fortalquerij, ac Pedemontis Comitissa.

Iustitarius Provincie Vallis gratis et terre Iordano presentibus, et futuris, ipsorum Locutenetibus fidelibus suis gratiam, et bonam voluntatem: Iusta nostra regalia, que variis et anxiosis cupiditatibus nonnullorum amissa occupationis, et usurpationis subientur dispendia, et presertim in terra Monticini, Casalibus; et proinde eius recuperationem disponens, et ad integritatem revovare dominiis tanto ardentius sollicitudinem vobis imponibus, atque curam, quanto pro utilitate nostra, et rei publice, et Fisci nostri comprehendis sumus ad id ex debito presidentie obligate: Sane pervenit nuper ad audientiam nostras, atque expositio facta pro parte Universitatis hominum terre Mondicinj, Casalium, et pertinentiarum eius de ipsa vobis decreta provincia nostrorum fidelium enarravit, quod per nonnullos Magnates, Comites, et Barones, atque personas alias convicinas nonnulla tenimemta, silve, territoria, paseva, molendina, et iura alia que ab antiquo tempore fuerunt de ipsa Civitate Monticinj, Caslibus, et pertinentiis ipsius, faciente mlitia temporis retroacti, in qua frementibus guerris in Regno, atque super venientibus mortalitatum pestibus, hominum malitia inelevit, usurpata fuerunt, occupata, destructa, et detenta, et ad presens etiam detiorantur adexit esponetibus ipsis, quorum territoria latius inurandabant, vix detur exitus cum eorum animalibus ad sumentum pascua, et aquas, preber gravem ambitum terre memorate, quod cedit in ipsorum exponentium grave preiudicium, et nostri Fisci dispendium manifestum. Circa quod humiliter nostra promissio est petita. Nos autem considerantes quod spretrat signanter ad Maiestatem nostram, nedum conservare, sed deperdita acquirere, ac recuperare demania quelibet Fisci nostri, huiusmodi supplicationibus inclinate fidelitati vestre presentium tenore de certa nostra scietia districtius precipiendo mandamus, quatenus in presens vocatis vocandis, et aliis convicinis, et colonisper quas melius veritas valeat indagari, de premissis diligenter inquiras et quecumque tenimenta, territoria, pascua, sylvas, nemora, molendina, ac quevis alia de bonis, et iuribus eiudem nostri demonii terre Monticinj, Caslium, et pertinentiarum suarum per quoscunque inveneritis occupata ilicite, seu destructa, ut statim ad ius, et proprietatem eiusdem nostri demanii, iuxta formam servatam in talibus, studeas revocare ut autem, remoto cuiscumque difficultatis, et contradictionis obstaculo liberius, et efficacius impendere, et revocare possis, ut expedit, bona iam dicta, volumus, et tibi addicendo mandamus, atque concedimus, ut ad hoc convocare et compellere possis, et valeas homines aliarum Universitatum, seu compatriotarum, ubi expedire videris, ut ad premissa efficacius exequenda tibi faveant, et adsistant sine difficultate, ex excusatione quacumque abediant ope, et diligentia opportuna. Et postquam per te predicta boba taliter occupata reindegrata fuerint ad ius, et proprietatem nostri demanij antedicti, circa quod sollicitudinem, atque studium diligenter apponans, sicut in nostro corde residat, et etiam oretenus in mandatis habuisti, appostis teterminis lapideis, etaque signis aliis, per que territoria, et bona alia predicta evidentius dignoscantur. Universitatem, et homines dicte Civitatis Monticinj super possessione, nostri favoris opportuno presidio, manuteneas, et defendas; non permittens, sed prohibans sub formidabili indictione penali in casu contrarii irremissibiliter exigenda per occupatores, seu detentores predicti demanij; et alios quacumque super huiusmodi bonis aliquam fieri novitatem, seu cuique molestationis, aut oppressienis iniuriam irrogari, vosque, alii successive futuri manutinentes, et defendentas eosdem homines favorabilis in possessione iam dicta ad inquisitionem eorum tenimanorum, bonorum, et iurium quoqucumque ad reintegratioem ipsorum ad sius, et proprietatem dicti nostri demanij, tum hominum aliarum Universitatum, seu compatriotarum, ubi, et quoties expedite videris assitentia, et favore, modo simili afficiorum vestrorum temporibus proximis, ut ipsi fideles nostri demaniales, quos speciali cura complectimur, in favorabili nostre assistentia dextera respirent suevibus incrementis, et vos possitis de perfectione vestri operis in conspectu nostro merito commendari. Presentes autem litteras, post opportunam inspectionem earum remanere volumus, presentanti efficaciter in antea valituras. Datum Neapoli per Nobilem Thomam de Bustalis de Messena militem Magne nostre Curie magistrum rationalem Locutenentem Prothonotarius Regni Sicilie Consiliarium et fidelem nostrum dilectum anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono, die quinto

decimo Februarij septimo indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimo septimo = Tenor vero dicte cedule talis est =

ALTRA LETTERA DELLA REGINA GIOVANNA

Iohanna Dei gratia Hierusalem, et Sicilia Regina. Iustitiariis Vallis gratis, et terre Iordane presentibus et futuris fidelibus nostris gratiam, et bonam voluntatem =
Homines terre, et Casalium Monticinj de pertinentia Civitatis nostre Cusentie fideles nostri graviter sunt conquesti, quod per nonnullos dominosbaroniarum terrarum homines, baiulos, et officiales earumdem terrarum, et presertim Casalis Agelli circumpositarum ispius terre Monticinj, et territorio eius, quod est de nostro demanio inantiqua possessione eiudem territorij, seu parte illius indebile, et contra iustitiam molestant, et multipliciter inquietant, ipsun seu verius nostrum demanium sibi malitiose, et temerarie usurpando; super quo, pro parte eorundem nostrorum fidelium provisione patita fidelitati vestre de certa nostra scientia committimus, sub pena gravis indignationis nostre iubemus expresse, quatenus eosdem homines Monticinj in possessione eiusdem eorum territorj, et aliorum iurium damanialium, prout confuerantur antiquis temporibus habere, et tenere, et presertim tempore illustris bone memorie domoni Regis Roberti reverendi domoni avi nostri, et iuxta quod contrare dicunt per processum assumptum exinde per te presentem Iustitiarium non permittas per quempiam, et specialiter homines Casalis Agelli et officiales dicte terre impetiri seu aliquatenus molestare, aut demanio ipso aliquam indebitam novitatem, quominus ipsos fideles nostros modis, quibus expedire videritis, viriliter protegatis ac defendatis, ita quod Curia nostra, seu prefati homines in ipso nostro demanio, seu demanialibus iuribus prefate terre Monticinj, et Casalium eius, favore, et auxilio vestro diminutionem aliquam nullatenus patiantur; litteris nostris aliis directis sibi presenti Iustitiario sub quavis forma, vel expressione verborum, et cedulis aliis contrariis quibuscumque, et dicto facto de non admitendis cedulis nostris, nostro tamen secreto anulo sigillatis non obstantibus quoquomodo. Datum in Capasane sub eodem anulo secreto, die septimo decimo Iunii septime indictionis. Ad quarum litterarum, et cedule executionem dictus dominus Iacobus Iustitiarius volens, ut dixit procedere, tam debite, quam devote, instantibus et presentibus Sindicis supradictis nomine, et pro parte Universitatum predictarum, requisivit Nos, qui supra Iudices, et Notarium, ac subscriptos testes, nostrum similiter iudicis, et Notarii in hoc parte officium implorando, ut una cum eo in executionem pereum in premissis habendam assistere debeamus, visuri ad aculum executionem eamdem, et facturi exinde ad certitudinem, et catelam omnium quorum interest, et interesse poterit suplicum instrumentum, consentiens prius idem dominus iustitiarius in nos predictos iudices tanquam in suos, cum sciret, iudices suos indices non esse, iurisdictionem nostram in hoc in se prorogando; et quia officium nostrum, quod est publicum, non possumus nec debemus aliqui denegare, eidem domono Iustitiario exequendi dictas litteras adsistimus personaliter, et fide vidimus aculata modo subscripto.
Constare sibi, prout dixit, per inquisitionem, sicut asservit per eum inde habitam vigore, et auctoritate Reginalium litterarum prefatarum, et testificationem nonnullorum testium ctatorum de mandato suo, et interrogationem per eum sub religione per eos prestiti iuramenti, ut dixit, de finibus, ac terminis, et limitibus dicti territorii, atque tenimenti, ut dixit, de finibus, ac terminis, et limitibus dicti teritorii, atque tenimenti Monticinj a territorio Rende, taliter limitatur. =
a Serra Gradulli, et vadit per Campum de Lu Silu, et deinde vadit per Fontanam de Valle de Petra; sicut et vadit per Serram de Rohonchini per aquam Sonantem, et vadit ad aeram de Mentastro, et per Vallorum Siccum, et vadit ad Serram de Lo Rya, et vadit ad Gruttam de Valenzo, et ferit ad Vallonem de La Posta.

IL GIUSTIZIERIO ASSEGNA I CONFINI

Predictus dominus Iustitiarius una Nobiscum, et presentibus aliis hominibus, cum Reginali vexillo explicito, ut predicatur personaliter se contulit in locum ubi dicitur Serra Depilata, ubi factus est

aceruus lapidus de mandato domini Istitutioni in nostra presentia, qui est in confinio, ut dixit, eiusdem terre Agelli; et ab inde limitatur, et definitur, tenimentum Monticinij, ut esseruit, et usque ad dictum locum induxit, et posuit eosdam Sindicos, nomine, quo supra; nec non Federicum de Caroleis Vicesecretum in ducatu Calabrie, et Viceportulanum in Provincia Vallis gratis, et Terre Iordane, ut dicebat, pro parte Reginalis Curia in corporalem possessionem dicti tenimenti. Itam idem dominus Iustitiarius, eodem die, similiter una nobiscum, et oresentibus aliis personaliter se contulit ad quemdam alium locum ipsius tenimenti Monticinis separendo a tenimento Agelli, ut dicebat, ubi dicitur Lapis Spaccata, ubi similiter factus est aceruus Lapidum de mandato Iustitiarum predicti, et deinde vadit ad alium locum, ubi dicitur lo Ponte de lo Priolo, et ascendit ad locum ubi dicit Triayre, eosdem Sindicos et Viceportulanum, nominibus, quibus supra usque ad loca ipsa in corporalem possessionem dicti tenimenti imposuit, et induxit presentialiter, coram Nobis asserens ab confinibus esse tenimentum Monticini, illud definiendo a tenimento Agelli predicto, et per fustim posuit, et induxit eosdem Sindicos, et Vicesecretum nominibus, quibus supra in possessionem eiusdem tenimenti, sicut distinguitur, ut asseruit, et sibi constare dixit per inquisitionem superius declaratam a flumine Sabuti adscendendo usque ad Portam Serre de Persico, et vadit per Serram de Cammizarijs, et ferit addictam Serram Dipilatam; nec non ad Vallonem Turbule, sicut vadit, et ferit ad flumen Amanthee nec non ad dictam Serram de Gradulli, et usque ad Valonem de la Posta, prout superius declaratus. Quod tenimentum asseruit per inquisitionem, quam dicti, exinde facisse limitari, prout superius particulariter continetur, et declaratur cun dicta Terra Agelli et aliis terris vicinis in territorio Monticinij predicto. Et deinde predictus dominus Iustitiarius asseruit coram Nobis per inquisitionem quam dixit exinde facisse, invenisse Casali Laci fuisse, et esse situatu in territorio et teniment Mendicinij, et proinde vigore dictarum Regionalium litterarum revocavit, et reduxit Casale ipsius ad ius dominus, et demanium Veginale: Et eodem die apud predictum locum, qui dicitur Tinise prefatus dominus Iustitiarius creavit, et facit pro porte Veginalis Curie Goffredum Mogaverum Magistrum Iuratam in predicto Casale Laci, concedens sibi omnimodem potestatem exercendi officium Magistre iuratie in eodem Casali, et omnia, et singula que ad officium Magistre iuratie spectare, nascuntur pro parte Reginalis Curie supradicte, ac ad honorem, et fidelitatem Reginalis Maiestatis. De quo quidem officio exercendo fideliter productus Goffredus prestitit eidem domino Iustitiarum corporale ad sancta Dei Evangelia iuramentum. Unde ad futuram memoriam, et omnium, quorum, vel cuius inde inderest et in futurum poterit inesse cautelam perpetuam, rogatu, et requisitione dictorum Sindicum de predictis factum est presens publicum instrumentum per manus mei Notarii publici supra dicti scriptum, et subscriptum, signo meo solito signatum, omnium qui supra iudicum inlitteratorum signis Crucis tantum, et subscriptorum testium letteratorum signi, et subscriptionibus; inlitteretorum vero signi Crucis recantem propriis roboratum. Quod autem ubi logitur excusatione, ab casum, et emendatum apparet, abrasum, et emendatum extitit per me predictum Notarium, non vitio, sed quia scribendo erravi. Actum anno, die, mense, indictione, loco premissis = Lacus signi predicti Notarii + Signum Cricis proprie manus Ch. Nicolai de Giliberto de Tarsia, qui supra, Veginalis annalis Iudicis Monticinis scribere nefacientis + Signum Criscis proprie manus predicti de Malito, qui supra, Veginalis annalis Iudicis Baiulationis Grimaldi scribere nescientis. Signum Crucis proprie manus predicti Andrea Massarij, qui supra Veginalis annalis Iudicis Baiulationis Venerelli scribere nescientis. Signum Crucis proprie manus predicti Saporiti de Cutromeno, qui supra, Reginalis annalis Baiulationis Maleti scribere nescientis. Ego Robertus de Tarsia de Cusentia testor. Ego Antonius de Castiliono de Cusentia testor. Ego Alexander Stefanicius de Cusentia testor. Ego Zullus de Dari testis sum. Ego Hotarius Andreas de Olivero de Cassano testi sum. Ego Goffredus Millarisius de Cusentia testor. Signum Crucis proprie manus de Tarsia de Cusentia testor. Signum Crucis proprie manus Ioannes Millarisci de Cusentia testis idiote. Ego Andreas Zappellus de Cusentia testor. Ego Notarius Nicolaus de Vennero de Layrano interfui, et me subscripsi. Ego Notarius Nicolaus de Domanico interfui, et me subscripsi. Ego Notarius Petrus de Pretio testis sum. Signum Crucis proprie manus Costantij de Marco de Grimaldo testis idiote. Ego Notarius Marinus de Spasano parvo testor. Ego Notarius Andreas de Casulis testis sum. Et ego predictus Notarius ubilibet per totum Regnum Sicilie Regia,

et Reginali auctoritate publicus presens instrumentum publicum scripi, et me subscripsi. Quo quidem predicto istrumento lecto per nos, et legi audito, et predictus magister Palermus Milizius Syndicus, ut dixit Universitatis, et hominum predictae Motte Grimaldi asserunt tunc ibidem coram Nobis de dicto territorio, et tenimento terre Menticinij, et Casalium eiusdem homines et Universitates dicte terre, et eius Casalium in specie, vel in genere, ut dixit, molestari, et inquietari super dicti tenimento, et territorio, seu parte ipsius, ut dixit, per homines, et baiulos, ac officiales terre Agelli; habere dixit necessarium, dictum instrumentum, præsumptari facere, quod si pro defensione ipsius territorij necesse fuerit, possit dictum transumptum presentari Sacre Regie Maiestati, et cuilibet ali Iudici competenti, presentibus quoque nobili viro Nicalao de Armis de Caruleis Procuratore, et Sindico, ut dixit Universitatum, et hominum Caruleorum, Monticinij, et Damanici, et neapoli Vulper de Baiulatione Depineani Sindico, et procuratore, ut dixit, dicte Baiulationis, quod pro eorum interesse, quao est aseruntur, molestans super dicto tenimento, et territorio, patierunt dictum istrumentum transumptari. Unde predicti Sindici Magister Palernus, Nicoaus, et Neapolis, ut dixerunt, requisiverunt, ut productum istrumentum transuntare et exemplare, et autenticare debeamus. Quorum requisitioni, utpote annuentes, et quia officium nostrum publicum est, et nemini possumus denegare, ideo predictum instrumentum transumptimus, autenticamus, et in publicam formam redegimus de verbo ad verbum, et de parte ad partem, nihil in eo diminuto, supposito, addito, vel mutato ad fidem indubiam exhibendam, et ad cretitudinem, et cautelam ipsorum Syndicorum, et omnium, quorum, vel cuius interest, et poterit quomodolibet interesse presens publicum transumpti istrumentum exinde actum et scriptum rogatu, et requisitione predictorum Sinicorum, ut asseverunt, adscriptum manu mei presenti Notarii subscripti, et meo solito signo signatum; nec non manibus, quorum supra annalis Baiuli, et Iudicis, et testium subscriptorum, idiotarum signis Crucis tantum; litteratorum vero signis, et subscriptionibus propriis roboratum, actum, et scriptum anno, die, mense, indictione premissis. Signum Crucis proprie manus Battiste de Niccoli, cuius supra annalis publicus eius nonen, et cognomen propria manu scripsi. Signum Crucis proprie manus Gamilli Marinarij, cuius supra, annalis Iudicis idiote scribere nescientis, cuius de mandato, ego, qui supra, Notarius publicus eius nonen et cognomen propria manu scripsi.. Ego Ioanes de Yachetta testor. Ego Presbyter Angleus de Barraccha de Dipiniano interfui et me subscripsi. Ego Nicolaus Potestius de Grimaldo testor. Signum Crucis proprie manus Petri de Filippo de Grimaldo testis idiote. Signum Crucis proprie manus Andrea de Rugerio de Grimaldo testi idiote. Ego Ioannes Comito de Lipaz Capitano testor, ut supra. Signum Crucis proprie manus Iacobi de Rosis testis idiote. Et ego, qui supra Notarius publicus presens publicum transumpti istrumentum scripsi, et me subscripsi. Testes litterati Ioannes de Yachetta, donnus Angelus Barraccha de Dipiniano, Nicolaus Potestius.

19. Né solamente i Grimaldesi furono per comando della Regina Giovanna prima reintegrati nelli loro territorio; ma di vantaggio sgravati furono da gravose estorsioni, che le facevano gli stessi ufficiali della Corte; i quali pretendevano per se, denaro, ad altri donatici; che loro gratis si donasse paglia, fieno, legna, ed altro contro le capitolazioni del regno prima fatte, e riformata dalla stessa Regina. Anzi il giustiziero o Preside di Cosenza avea comandato a tutti li Mastogiurati della Provincia, che ogni giorno di Sabato si facessero portati di persona alla sua presenza a riferire lo accaduto nel suo rispettivo paese settimana per settimana. Per esimersi da tali gravezze i Grimaldesi alla Regina, che benignassi così suo grazioso rescritto e sotto gravi pene comandare ali suoi ufficiali di astenersi in avvenire da tali estorsioni, e gravi pesi in riguardo alli cittadini di Grimaldo. Il tutto più chiaro si scorge dalla copia del rescritto in data di Napoli a 28 Maggio 1377, che è del tenore seguente.

LA REGINA GIOVANNA SGRAVA I GRIMALDESI DI ALCUNI PESI

Iohanna Dei graTia Regina Hierusalem, et Sicilie, Ducatus Apulie, et Principatis Capue, Provincia, et Fortalquerij, ac Podemontis Comitissa = Iustitieriis Provincie Vallis gratis, et terre Iordane, vel

ispuorim Locutenentibus, et Iudicibus, et Assessibus, Actorum Camerem Notariis, seu Aecariijs, seu per nostram Curiam deputatis, ac deputandis presentibus, et futuris fidelibus nostris gratiam, et bonam voluntatem =Ad nihilum prudenter adiceretur, vel statuendo sanciretur, si quod prudenter, et iuste statuitur, per cuius suis transgressoris astuciam non servatus: Sane inter editiones, et capitula pro bono statu regni adita, et alia per Nos noviter reformata, illud signanter exprimitur, quod Iustitiarij, Capitanei, Iudices, actorum Camere Nostris, Siendiaris et alii familiares, et subofficiales eorum nulla dona ab Universitatibus terrarum, et locorum iurisdictionis eorum, nec expensas, etiam sponte datas recipere audeant, vel presumant; quodque res ullas ab eis auferant; nec paleam, fenus, vel ligna, animalia, vel lectos accipiant, ut in ipsis Capitulis latius condinetur. in huius vero contrarium Universitates hominum, et homines Universitatis terre Griamldi, et Casalium Terre Monticini de provincia Vallis gratis, et Terre Iordane per eorum specialem Syndicum ad Curiam nostram missum, prout ipsorum expositio culmini nostro facta submurmurat, se gravari queruntur eo videlicet quod precessores vestri, qui fuere pro tempore in eisdem officiis soprascripta occasione, vel cuasa venientes contra tenorem Capitulorum ipsorum intoerabiles quantitates pecunie ad Univesitate ipsa doni titulo exegerunt, et axtorsiones alias commiserunt eisdem; aosque ad faciendum eis expenses suis vicibus, ac ad deferendum eis gratis paleam, fenum, et ligna minus iusta compulerunt contra eorundem Capitulorum seriam, etquo tenorem, in ipsorum exponentrium gravamen inebitum, et importabile detrimentum: propter quod exponentes ispis ex prodicitis huiusmodi reprobis acribus venentes gravari verosimiliter in futurum, oppotunum super eis promisionis nostre remedium suppliciter implorarunt. Nos igitur pensantes quod ad nihilum statuta, seu capitula fierent, nisi debita observitate gauderent; ideo omnibus, et vobis predictis Iustitieris, seu Locutenentibus, sub pena unciarum centum; Iudicibus unciarum quinquagesima; Actorium Camere Notariis, et Aerariis viginti quinque, presentium auctoritate pricipimus, quatenus precessorum vestrorum reproba in hoc non sequinda vestigia Capitula ipsa, et ipsum quodlibet sine trengressione sevantes, nihilas recipere, patere, vel exigere ad Universitate ipsa, et hominibus Universitatis ipsius, etiam sponte afferentibus, tam pro donis, quam expensis; nullaque eis indebitatas extorsiones committere; nec eos compellere ad deferendum, et dandum vobis gratis paleam, fenum, et ligna efficiosu vestrum temporibus contra ipsorum Capitulorum seriem quomodolibet presumatis, si in dioctam penam incurrere formidatis. Et quia similiter pro ipsorum exponentum parte fuit in huiusmodi petitione subiectum, homines ipsi queruntur, quod Magistrum Iuratum deferat suis vicibus denurciure accusationes, et crimina, que in dicta terre, et eius terrorio committuntur ad Iustitiarium dicte provincie, quod ad officium suum spectare dignoscitur officiales, quod interdum tempore compulerunt dictos Magistros Iuratos ad presentandum se coram eis die Sabati cuiuslibet septimane, et assignandum huiusmodi deninciationes, accusationes, et crimina in ipsorum exponentium gravamem indebitum, ac importabile detrimentus propter quod provoderi eis per Maiestatem nostram super hoc de opportuno iuris remedio suppliciter pretierunt. Volumus, et vobis predictis Iustitiaris, et Locutenentibus presentibus, et futuris addicimus de dicta certa nostra scientia in mandatis, quatenus contenti, quod Magistri Iurati terre predicte, cum habuerint huiusmodi deninciationes, accusationes, et crimina, illa, et alia, et alia suis vicibus presentaverunt, assignaverunt, ut prefertus, easdem Magistros Iuratos ad presentandum se coram Vobis qualibet die Sabati cuiuslibet septime, nisi habuerint huiusmodi denunciatores, accusatores, et crimina, que ad officium eorum spectaverint, in officiorum vestrorum temporibus nullatenus preterea compellatis, seu quomodolibet vacatis, si hanetis gratiam nostram caram; ita quod ad Nos querela non veniat iterata, et Vobis ulterius super hoc non sit opus. Presentibus, postquam eas inspexaritis, quantum, et qioad fierit oppotunum, presentanti remanentibus pro cautela premissorum, utilitatem, et efficaciam habituris. Datum Neapoli a Ioannem Ansanum de Carlo militem iuris Civilis professorem, Magne nostre Curia magistrum rationalem, Locutenentem Prothonotarij regni Sicilie, Consiliarius et fidelem nostrum dilectum anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, die vicesima octava Maji quintecime indictionis, regnorum nostrorum anno trigesimo quinto. F iiij C. Petrellus de Enneico. Registrata in Camera penes Prothonotarium re. priv. III cum sigillo pendente.

20. Succedé intanto nel regno nel 1381 Carlo di Durazzo marito di Margherita nipote di parte di Sorella della Regina Giovanna prima, investizione del Pontefice Urbano sesto, al quale il Conte di Aiello, credo Francesco Siscar, spogliato dal suddetta Regina Giovanna dalla occupazione de' territori pertinenti a Grimaldo, per privarne i Grimaldesi, che già per la beneficenza della cennata Regina, lo godevano, fece ricorrere la Università di Aiello, con dire, che pacificamente possedeva un territorio, e che veniva molestato nel possesso dagli uomini di Grimaldo; e così pensava con inganno di reintegrarsi nelle occupazioni primiere, e spogliare i Grimaldesi dal proprio territorio. Ma restò egli deluso, perché il Re Carlo comandò che fosse la Università di Aiello difesa, e conservata nel possesso di detto territorio, qualora però si ritrovasse nello esposto pacifico possesso. Il tutto chiaro si vede nella copia della Real Carta, che si inserisce.

§ II

DI QUANTO ACCADDE IN GRIMALDO IN TEMPO DE' RE CASA DI DURAZZO E LODOVICO TERZO

PRIVILEGIO DI CARLO DI DURAZZO A FAVORE DI AIELLO

21. Carlo di Durazzo adunque comanda, come ho detto, che gli Aielloti siano mantenuti, e conservati in quel possesso in cui pacificamente si ritrovano del territorio con sua Real Carta spedita in Napoli a 18 Novembre del 1381, la quale è del tenor seguente
"Carous Tertius Dei gratia Rex Hierusalem, et Sicilie, Provincie, et Fortalquerij, ac Pademontis Comes = Iustiaris Provincie Terre Agelli presenti a futuris, ipsorumque Locutenentibus fidelibus nostris gratiam et bonam voluntatem = Ad presidentis spectat officium iurgia tollere, dissidia supputere, sic qui prudenter agere sue iurisdictionis opportuno presidio, ut cum contendendi materia de facto tollatur; concertandi maseria noxia sopiatur = Sane pro parte Universitatis hominum Terre Agelli de dicta Provincia Vallis gratis, nostrorum fidelius per eorum Sindicos ad Curiam nostras missos, fuit Maiestati nostre super expositum, quod cum Universitas, et homines ipsi se, et alias eorum nomine tenentes, et possedentes iusso rationabiliter, et quiete quoddam territorium, seu terrimentum ipsius terre Agelli suis finibus limitatum iuxta territorium Baiulationis hominum Montiscini, iuxta territorium Baiulationis hominum Grimaldi, iuxta territorium Martirani, iuxta territorius terre Amanthee, et alios confines. Conqueruntur tamen exponentes ipsi, qua Universitas, et homines dictarum Baiulationum Grimaldi, et Menticini, et ipsarum quolibet eorum iuribus non contenti super ipsa possessione pacifica dicti territorij, seu tenimenti turbant iniuste, et minus debite inquisitant per diversos anfractus, et tedia non premitentes, eodem exponentes ipsius exponentium priudicium, et gravamem. Super quo psorum Universitatis, et hominum parte nostra humiliter promissione posita. Nos volentes quem piam is suis iuribus indebite opprimi, vel gravari, fidelitati nostre presentium tenore comittimus, et mandamus, quatenus premissis litteris nostris attentis, Tu presens Iustitiarie predictos exponentes, et quoslibet alios eorum nomine super ispa possessione pacifica, qua eos esse iuveneritis dicti territorij, auctoritate presentium masuteas, et conservas. Et deinde tam tu presens quam vos alii Iustitiaris successive futuri, quamdiu possessionem eiusdem Territoris iusta causa adiuvarit, ipsas exponentes, et quaslibet alios eorum nomine manutenentis, ac etiam defendatis. Non premitendos, easdem exponentes, at quilibet alios eorum nomine super ipsa possessione per dicta Universitas, et homines Baiulationum Montiscini, et Grimaldi, vel ipsarum alterem, ac quoscunque alios illicitas turbatores iniuste opprimi, vel gravari. Audentes in contrarium per penarum impositiones, et axactiones illarum, si in illis inciderint, ac alia opportuna iuris remedia, quod desistat, a talibus efficaciter compescendo. Pecuniam vero totam quam ex dicta commissione pena recipere foritan vos contiget ad nostram Curiam mittere studeatis nostris inibi thesaurarijs assignandam. Significaturi nobis totum processum, quem haberi deinde diceritis in premissis. Presentes autem litteras, post opportunam ispectionem earum, remanere volumus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituris.

Datum Neapoli per Gentilem de Marilinis de Simona Legum doctorem, Locutenentem Prothonotarii Regni Sicilie Collatoralem, Consiliarum, et fidelem nostrum. Anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo, die octavo decimo Novembreis quinde Indictionis, Regnorum nostrorum anno primo. N. ny. Conv. Ms. Registratum in Cancellaria pones Prothnotarium.

REGINA GIOVANNA SECONDA FAVORISCE GRIMALDO

22. E così tale carta, e proprio in virtù della stessa restò il Conte deluso nelle sue prestazioni, perché egli non possedeva pacificamente quelle parti di territorio, alle quali, perché usurpata, n'era stato spogliato dal Giudiziaro Giacomo Caracciolo in tempo della fu Regina Giovanna, quando, come dicemmo, detto Preside perse li confini nel territorio. Intanto morì il Re Carlo, a lui successe Ladislao suo figlio, che visse dal 1386 insino al 1414 in continue guerre per il Regno di Napoli con Ludovico di Angiò adottato dalla regina Giovanna prima verso l'anno 1374, che pure fu investito del Regno dall'Antipapa Clemente settimo nel 1382. Morì Ludovico senza eredi, e successori nel Regno, onde le succede Giovanna Seconda sua sorella, la quale, fece due rescritti, che trovo, e trascrivo. Favorevoli a Grimaldo, il quale, per opera di Carlo Gesualdo suo Viceregnante in Calabria, lasciate le parti degli Angioini, si ridusse sotto la sua fedeltà, onde meritossi la gratia di essere addetto alla Città di Cosenza, come suo membro, e di non potere essere concesso in feudo a chicchessia, ma di sempre essere del reale demanio; e finalmente di godere gli stessi privilegi, grazie, e favori che godeva la Città di Cosenza. Come chiaramente si scorge dalli cennati due rescritti in data di Napoli a prima Settembre del 1417: e sei Novembre 1419, e sono del tenore seguente.

IL PRIMO SUO PRIVILEGIO

"Ioanna Secunda Dei gratia Hungarie, Hierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Servia, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque regina; Provincie, et Fortalquerij, ac Pedemontis Comitissa = Universis, et Singularis presenses litteras inspecturis, tam presentibus, quam futuris = Si Regale fastigium subiectis presidens, de innata sibi dulcedine supplicantium petitiones clementer exaudit, ad illos maxime sue benignitatis institutus debet inclinare prestantius, que supplicantibus complent, et reipublice, utilitatibus correnspondent = Sana humilibus supplicationibus moniter pro infrascripta gratia tulimus..... humiliter effusis pro parte Universitatis, et hominum Civitatis nostre Cusente de Provincia Vallis gratis, et terre Iordane fidelium nostrorum dilectorum; per eorum siquidem Syndicum specialiter ad Maiestatem nostram missum, benigniter annuentes..... considerationis intuitum ad Regalis Fiscus compendia, qua multipliciter provenire ex cre..... rei commun, seminata, qua notabiliter pre..... Regalibus demanij gubernari..... infrascriptas Nostras, sic appellatas, videlicet Grimaldi, et Altilie intra tenimentum dicte Civitatis Cusentie, et eius pertinentis, ut asseruit situatas, quas semper fuisse de nostro damanio tanquam membra Civitatis Cusentie ad antiquo, et ad presens in manibus nostri Viemgerentis in partibus illis existere, super ad pristinam, et debitam nostre Maiestati obedientiam, atque fidem certo modo reductas; nec minus, et omne Fortallitium, omnique habitationem aliam, que forte intrea dictum Cusentie tenumentum patulo videatur ad eandem nostram fidelitatem exinde in antea reducendum, vel reducendam tenore presentium prosequentes in hoc, quod ab antiquo inchoatum, et obseruatur laudabiliter exitit de scientia certa nostra permittimus cum hominibus, iuribus, et pertinentiis suis per Nos ac heredes, et successores nostra esse de demanio dicte Civitatis Cusentie, et iurisdictione sua in perpetuum retinere, nullique Baronie concedere, vel submittere aliquo tempore quoquomodo. Quinimmo personas omnes Mottarum ipsarum gaudere decernimus illis privilegijs et gratiis, quibus dicta Civitas Cusentina potitur, et gaudat; ut dum in hoc interesse nostro prospicitur previse, ipsorum hominum commoditatibus pariter consulatur. In cuius rei testimonium presentes litteras exinde fieri, et magno pendenti Maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum Neapolis per virum magnificum Franciscum Zurulum de Neapoli Montis auri Comitem Logothetam, et Prothonotarium dicti Regni

nostri Sicilie Collateralem Consiliarum, et fidelem nostrum dilectum anno domini millesimo quatragesimo septimo decimo, die vigesimo primo mensis Septembris undecime indictionis; regnorum nostrorum anno quarto. Ioan: Secun: Regina Sicilie, facta est... Visum et registratum. Registratum in Cancellaria pri. per Prothonotarium Clemens Antonius de Americo R. S.

22.1. Siegue il secondo privilegio della stessa Regina più ampio del soprascritto spedito in Napoli dal Castello Nuovo a 6 Novembre del 1419, dopo che aveva ricevuta la investitura del Regno dal Pontefice Martinioquinto con bolla spedita a 26 Ottobre del 1468.

ALTRO SUO PRIVILEGIO

Ioanna secunda Dei grartia Hungarie, Hierusalem, Sicilie, Croatie, Rome, Servie, Galicie, Lodomerie, Comenie Bulgariaque Regina, Provincie, et Fortalquarij, ac Pendemontis Comitissa = Universis, et singularis presentes litteras inspecturis, tam presentibus, quam futuris = Summit inter alia debemus actuare studiis, ut nostrum ampliemus demanium, ut in hoc nostrorum fidelium satisfaciamus affectibus, qui de nostro esse demanio cupiunt, et cum spiritu presenti devotionis exposcunt. Sane mota devotis supplicationibus pro parte Universitatum Civitatis Martirani, et Terrarum Porchie (ora la Motta), Altilie, et Grimaldi de Provincia Vallis gratia, et terra Iordane nostrorum fidelium petentium in demanio semper, in quo alias, et ab antiquo fuerunt, pro Maiestate nostra teneri; nec minus earundem Universitatum, ab hominum in hac parte propositum merito commentantes separare pro certo temporis spatio extiterunt, et noviter per manus magnifici viri Carlucci de Gesualdo Vicemregerentis nostri totius Ducatus Calabrie Consiliarij, et fidelis nostri dilecti se ad dictus nostrum demanium, et dominium reduixerunt; ipsos prosequi propterea opportunis favoribus intendentes, iam dictas Civitatem Martirani, terras Porchie, Altilie, et Grimaldi de dicta Provincia cum Castris, seu Fortalitiis homibus, vasallis, tenementis, territoriis, iuribus, iurisdictionibus, et pertinentiis eorum omnibus ad nostrum peculiare dominium, et demanium, in quo, ut profertur, alias ab antiquo fuerunt de certa nostra scientia presentium tenore reducimus, dictoque nostro dominio, ab demanio in perpetuum annectimus, et unimus, ita quod dicta Civitas, et terre, earumque predictae Universitas, et homines ex nunc in antea in perpetuum de huiusmodi nostro demanio, et dominio, tamquem nostri demaniales, et Vessalli illis honoribus, favoribus, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, et franchitiis, privilegijs, prerogationibus, et gratiis ubilibet de certero potiantur, et gaudeant, quibus alie Universitates, et homines Civitatus, et terrarum nostrarum demonialium Regni nostri Sicilie potiundur, et gaudent, ac potiri, et firmiter pollicentes iam dictis Universitatibus, et hominibus ipsarum Civitatis Martirani et Terrarum Parchie (la Motta), Altilie, et Grimaldi de dicta provincia tenere, et conservare ex nunc in antea in perpetuum iam dictas Civitatem, et Terras cum Castris, Fortalicijs, et hominibus, vassallis, iuribus, et pertinentijs suis antedictis omnibus in dicto nostro demanio, et dominio; nec Civitatem ipsam Martirani, e Terras Porchie, Altilie, et Grimaldi cum Castris, seu Fortalicijs, hominibus, vassallis, iuribus, et pertinentijs suis predictis omnibus cuicumque, seu quibuscunque nostris fidelibus, seu personis alias vendere, alienare, pignorarare, dare, tradere, condecere, vel donare quibuscunque donationibus, promissionibus, concessionibus, venditionibus, alienationibus per me, et alias ad id potestatem habentes farctis de dictis Civitate, et terris quibuscunque nostris personis, quantumvis benemeritis, atque dignis, ac insignibus; privilegijs, cedulais, rescriptis, et aliis quibuscunque exinde subsequutis, fervis sub quibuscunque tenoribus quoquomodo sublatis; ut qui sub nostro esse demanio cupiunt, separationem ab illo quomodolibet non incurrant. In cuius rei testimonium presentes nostra litteras excinte fieri, cum mango pentente nostro sigillo ivoimus communiri; quas pro ipsarum validitate, et robore dedimus, et subscripsimus propria manu nostra. Datum in Casto nostro Neapolis per manus mei predictae Iohanne Regina, anno domini millesimo quitrigesimo decimo nono, die sexto Mensis Novebris tertia decima indictionis, regnorum anno sexto. De mandato Reginali oratenus - Iohannes de Theano- Locus magnisigilli pendentis.

23. La suddetta Regina Giovanna Seconda sdegnatasi col suo marito Giacomo, mediante solenne istromento di arrogazione fatto in Napoli nel 1420 adotta per suo figlio Alfonso quinto Re di Aragona, ma poi la rievoca nel 1425, e dopo, adottasi per figlio Ludovico. o Luigi di Angiò nipote di quello Luigi che fu adottato da Giovanna prima. Il tempo di questo, vivendo la stessa Regina, temendo i Grimaldesi di essere oppressi dal Conte di Aiello valoroso soldato della suddetta Regina Francesco Siscar, ricorse alla di lui beneficenza, e giustizia, e presentatili li di loro privilegi ottenuti dagli antecessori, e dalla vivente Regina, ottennero favorevole rescritto in cui assegno chiaro i confini del di lui territorio, quale di nuovo graziosamente ce lo concede e comanda sotto pena della sua disgratia, che non siano molestati. I fini che chiama principalmente sono.

LUIGI III D'ANGIO' ASSEGNA IL TERRITORIO A GRIMALDO

Comincia dalla Cava di Ogliara per la Serra dello Ulmo nel campo di Malito, Cava della Fuce per la Serra de li Serruni, e passo della Valle della Apite, va alla Spina di Putame, al Fiumicello, e al Ponte del Priore, e tira a Pietra Spaccata ed indi a Serra Depilata, e scende alla cava donde principia il territorio di Aiello, e sen va alla Serra di Cannizzaro, alla bocca di Persico insino al fiume di Savuto, saglie per lo stesso fiume insino alla Chiesa di Santa Maria di Savuto, e per la via di la Timpa di Altilia, e va a terminare alla Cava di Ogliara, donde cominciò.

Il tutto si legge nel Real suo rescritto a 7 Maggio del 1434, il quale è del tenore seguente: reasunto dal Regio Notaro Niccolò Pallone di Scigliano nel mese di Aprile dell'anno 1468.

"In nomine domini nostri Iesu Christi Amen.

Anno nativitatibus eiusdem millesimo quatragesimo sexagesimo octavo Serenissimo, et Illustrissimo domino nostro Ferdinando Dei gratia inclito Rege Sicilie, Hierusalem, et Hungarie, huius regni Sicilie anno decimo feliciter Amen die undecima mensis Aprilis prime indictionis apud Mottam Grimaldi. Nos Augustus Ferarius de eadem Motte Regius Annalis Baiulus ipsius Motte anni presentis indictionis predicte Cita testius de prefata Motta Regius annalis Iudex Pallonus de terra regia Siliani publicus ubilibet auctoritate Regia per totum ducatum calabrie Notarius, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter, et rogati presnti scripto publico declarando notum facimus, et testemur, quod predicto die ibidem scilicet intus dictam Mottam personaliter accessimus prope Ecclesiam Sancti Petri ad petitionem, et instantiam magistri Palermi Milinatij de predicta Motta Sindici, et Procuratoris Univesitatis, et hominum dicte terre, et signanter super indebita inquietatione territorij ipsius Motte per Univesitatem, et homines, ac baiulos terre Agelli, ut dixit. Et cum ibidem essemus prefatus syndicus nomine, et pro parte dicte Universitatis obtulit, et presentavit nobis quoddam privilegium in magno pendente sigillo cum una cordula pergamenti in eo affixa. Quod privilegium vidimus, legimus, et inspeximus, ac legi audivimus, et erat per omnia tenoris, et continentie sub sequentis.

SUO PRIVILEGIO

= Ludovicus tertius Serenissime Principisse, et illustrissime domine, domine Iohanne Secunda Dei gratia Hungarie, Hierusalem, Sicilie Regine filius unicus, suus que in prefato Regno Sicilie heres et Scuccessor, Calabrie, et Antegavie dux, Comitatumque Provincie, et Fortalquerij, Cenomanie, ac Pedemontis Comes = Universis, et signulis presentes litteras inspecturis, itam presentibus, quam futuris =

Ad nostram nuper deductum est notitiam, quod homines Universitatis Grimaldi de partimentiis Civitatis nostre Cusentie certum territorium inferius designatum ad baiulationem Curie nostre iuste, legitimeque pertinens occupaverunt, et eo usi fuerunt absque iuris aliquius ad Paiullationem ipsam pertinentis solutione; eiuque occupationis causa in graves penas Curie nostre predicte acquisitas inciderunt, qua propter Nobis humiliter supplicarunt, ut penas ispas remittere, dictique territoris usunfructum concedere sibi misericorditer dignaremur. Qua dare Nos, eorum attente fidelitate erga statum nostrumpe ipsos hactenus observata, quoque ad certam erga compositionem cum eadem Curia

nostra, occupationis predictae occasione devenerunt, cum eisdem volente agere gratiose, hominibus Universitatis Grimaldi predictis in genere, et in specie omnem culpam penam et delictum, in quas territorij predicti occupationis ratione inciderunt, harum serie de certa nostra Scientia, et gratia speciali remissimus, et remittimus per presentes; itquod per Curiam nostram, seu quo suis nostras officiales dicte pene occasione, vel causa ullo unquam tempore impeti, turbari quomodolibet, vel molestari possint, seu valeant. Et ad gratie nostre munificentiam ubariorem Universitati, et hominibus predictis, predictum testimoniurum concedimus, plenamque, largam, et liberam licentiam impertimur, quod homines Universitatis eiusdem territoris predicto inferior limitato, nec non arboribus, vineis, terris nemorosis, ac coltis, et incultis, cosquinasisque in ipso existentibus; que tamen singularum parionarium non existat, ut re sua propria libere et impune, abususque iuris, seu dericti aliqui ad baluationem Curie nostre predictam quomodolibet pertinentis solutione, uti, frui, et inconcesse gaudere omni futuro tempore possint, et valenat; citra tamen interesse cuiusvis tertii, cuius iuribus per presentium concessionem nolumus in aliquo predicari: Territori autem, de quo supra fit mentio, limites seu confinia, iuxta supplicantium predictorum assertionem, sunt hac = Incipiendo a Cava d'Ogliara, Serra di Ulmo, in Campo Maleti, Cava de la Fuce, Tempe serre Cornu, Cava Sicca, Passus Iscarum, Perrifagus de Tenesmo, Serra delli Scuteri, Passus Valli del' Apite, et vadit ad Spinam de Putame, ad Flumicellum, et Pontem Prioris, et exit ad Petram Spaccetam et ascendit ad Serram Dipilatam, et Serram de Cannizzaro in Cempo Persico iuxta Buccam Sarracene, et vadit ad Montem de Iannecta in pede Persico usque ad flumen Sabuti ascendens per ipsum flumen ad Iscas..... per latus eiusdem fluminis usque ad Ecclesiam Beate Maria de Sabbuto, et per Viam irtam de Carito ad Timpe ultra Altiliam in aspectu Casalis Sancti Angeli, et vadit per frontes ipsarum tempe, et protendit ad dictam Cavam del'Ogliara, et sic concluditur territorium predictum, seu Paragium isporum pretinentiarum: Madamus propterea Secretis, et Portulanis, et ceteris officualibus ducatus nostri Calabrie predicti quibuscunque, ad quos spectare poterit, presentibus, et futuris, presentis nostre remissionis et concessionis forma diligenter inspecta, illam obseruent, et ad aliis abservari faciant, etque mandent; nec homines Universitatis andedite et concessone franche, et libere frui, et gaudere, permittant, absque impedimento, et contractione quecunque. Caveant de contrario quantum gratiam nostram sivi caram cupiunt conservare. Datum in civitate nostre Consentie per manus nostras = Ludovicus predictus; die septime quatricentesimo tricentesimo quarto e de mandato prefati in suo Consilio factum = Fos de Coratio = In cuius pede reciso pregamenli continetur de mandato prefati in suo consilio factum de Coratie. Quo quidem privilegio per Nos viso, inspecto, et lecto, ac legi audito non vitiat, non abolito, non raso, nec in aliqua sui parte dicte Universitatis, et hominum Nostre Grimaldi asservit tunc ibidem Coram Nobis, pro interesse prefate Universitatis, at hominum iam dicte Motte, idem privilegium trascuntavi, et trascuntum ipsum istrumentum fieri habere, ut eum presendere possint Sacre Rege Maiuestati, eiusdem..... vel alteri domino, et Iudici, ad quem, seu quos spectat pro defensione eorum territorij. et baluationem terre Agelli, et contra Quamlibet aliam. Quere timens Syndicus ipse..... ne predictum privilegium ad perditionem deveniret, prout de facili fieri posset, cuius difficilis esset recuperatio, propterea requisivit Nos, supra Iudicem, et notarium publicum, nostrum in hoc officium implorando, et requirendo, ut predictum privilegium exeplare, autenticare, et in publicam formam redigere deberemus. Cuius requisitionibus iustis utpote annuentes, eo maxime, quia officium nostrum publicum est, et nemini illud possumus denegrare; proinde predictum privilegium de verbo ad verbum, nihil in eo addito, diminuto, vel mutato ad fidem indubiam exhibendam, certitudinemque omnium, quorum, vel cuius interest, et in futurum poterit interesse, ei cautelam dicti Sindici, quo supra nomine, exemplavimus, autenticavimus, et in publicam formas redigimus, predicti scriptum, et subscriptum, et meo solito signo signarum; nec non predictorum, qui supra Baiuli, et annalis Iudicis idiotarum, et testibus similiter idiotarum signi Crucis tentum, litteris vero signis, et subscriptionibus proprijs roboratum, actum et scriptum, anno, die, loco, mense, indictione, predictis. Signum Crucis proprie manus Cittadini Potestij, qui supra, indicis idiote scribere nescientis, cuius de mandato ego, qui supra Notarius publicus eius nomen, et cognomen propria manu scripsi. Signum Cruscis proprie manus Iohannis Maija testi idiote. Signum

Crucis proprie manus Cristofari de..... testis idiote. Signum Crucis proprie manus Perei de Yacoe testis idiote. Signum Crucis proprie manus Onofrij Calle de Paterno testi idiote. Signum Crucis proprie manus Horatij Raindagij de Paterno testis idiote. Signum Crucis proprie manus Francisci Calentini de Paterno testi idiote. Signum Crucis proprie manus Petri Funari de Maletotestis idiote. Signum Crucis proprie manus Battista de Nicculi testis idiote. Et ego, qui supra Notarius publicus presens scriptum publicum transunti istrumentum scripsi, et me subscribi. Testes litterati donnus Angelus Baccha de Dipignano

§ III

DI QUANTO ACCADDE IN GRIMALDO SOTTO GLI ANGIOINI

24. Nello anno 1435 morì la Regina Giovanna Seconda, la quale chiamò nel suo testamento erede del regno di Napoli Renato di Angiò fratello del cennato Ludovico. (Sebbene dicano alcuni, che tale testamento sia stato fatto d'altri dopo la morte della Regina). Regnò questo dal 1435 insino al 1442, in quale anno Alfonso di Aragona adottato già, come dissi della regina a forza di armi discacciò gli Angioini dal regno. E così il Regno di Napoli passò agli Aragonesi. Questi bensì venuti dal Regno avevano prima di questo anno occupati molti luoghi per mezzo di valorosi Capitani del Re Alfonso; del quale un Capitano Antonio Ventimiglia e Conte e Centeglia creato suo vicerè nelle Calabrie, avea ridotto alla obbedienza del re di Aragona la Città di Cosenza, e suoi Casali, fra quali Grimaldo ancora, perché questo Ventimiglia era in Cosenza a 15 Maggio 1441.

GRIMALDO SI SOGGETTA AD ALFONSO

Non stiede però questo viceré fido al suo sovrano, perché ribellatosi s'impadronì di Crotone, ed altre patrie dell'una e dell'altra Calabria, e di Grimaldo ancora per forza. Ma risaputasi questa infedeltà del Re Alfonso si portò di persona con grave esercito, e ricuperò tutto lo usurpato dal Ventimiglia. Ricorsero i Grimaldesi per mezzo del magnifico Giacomo Cantorotola al detto Re Alfonso che era in campagna contro la Città di Catanzaro, e gli esposero certe capitolazioni fatte con Francesco Siscar, e Rinaldo de Lo Lianie pure valoroso e fidi soldati del detto Re nello atto, che si sottrassero dalla obbedienza del ribelle Ventimiglia; quali furono graziosamente dal Re confermate con sua real carta a sei Febbraro del 1445. Cioè si accorda a Grimaldesi 1° di stare sotto la bandiera, e dominio del re di Aragona, e sotto il governo del Preside di Cosenza; di godere tutti li privilegi che godevano Cosenza, e sui Casali; e di essere attaccati i propri privilegi. 2° di esser loro rimessi tutti i delitti, e pene. 3° tutti li debiti della Corte. 4° Loro si dona la Baglia e li terraggi. 5° che si possano difendere impunemente contro ogni Barone, a cui si vendesse Grimaldo con discacciarlo, ed altro, come si vede dal tenore della Real Carta il quale è come siugue "Dei gatia Rex Aragonum, Sicilie Citra, et ultra Farum, Valentia, Hierusalem, Hungherie, Maioricarum, Sardinie, et Corsica; Comes Barchinone, dux Athenarum, et Neopatrie, ac etiam Comes Rossilionis, et Ceritanie = Universis, et signulis presentium seriem inspecturis tam presentium seriem inspecturis = Confirmationis auctoritas frequenter ius exhibet, interdum vero robur cautele abundantioris indulget, que dum benevolum aimum confirmantis ostendit, ipsum ex quidam promissi debito ad observantiam sua comprobationis astringit = Sane noviter per viam nobilem, fidelemque nostrum Iacobum de Centorotola Sindicum Procuratorem, ac nuncium pro parte Universitatis, et hominum Baiulationis Grimaldi, et Altilie, qui noviter ad fidelitatem, et obdiantiam nostras reducti sunt per manus Magnificum militum Francisci Siscar ad hoc plenum posse habentem, tunc Regij Iustitioarij, et Commissarij Vallis Gratis, et Terre Iordane, et per Rinaldum de LoLiente fuit oblata petitio reverans, quod dignaremur confirmare, et de novo concedere pacta et Capitula conventa, et facta cum predictis Francisco Siscar et Rinaldo de

LoLiante cun relinquere anelassent tyrannicam previtatem illicitumque dominium Antonii de Vintimiliis, et de Centillis, et Errichette Ruffe de Calabria olim Marchionisse Cutronj coniegum rebellium, et emulorum nostrorum, publicorum illicitorumque detentorum terrarum ipsarum. Quorum capitulorum, et pastorum tenor subscribitur ac talis est = Capitula facta per homines Baiulationis, et Universitatis Grimaldi, et Altilie facta a di vintinove Septembris octave indictionis. In primis parte li ditti homini, et Università de Grimaldo, et Altilia ad li illustri Vicari de la Maestà de Re Daragona, ad lo magnifico Mister Francisco Siscar Regio Iustitiario in delo Ducato de Calabria, ed lo egregio, et strenuo homo Raynaldo de lo Uliante Locotenente, che de nullo tempo non essere, ne estare, se no sotto la bandera de la ditta Maestà, et in demanio, et sotto la iurisdittione, et iusticiariatu de Cosenza, et gaudere quelli privilegi, immunitati, et gratie, che gaudeno la Città di Cosenza, e de li Casali, che sende obligano ala pena de onze cento, che procureno lo ditto Capitolo sia acceptato de la maestà de Re, et de successori, et de nullo tempore nonc contravenire, anze totis viribus curare, et facere cun affectu, che lo detto Capitolo sia observato, et sende fecessero lo contrario, ipso facto cadano ala pena predicta. Decretatio dicti capituli. Fiat, ut supra.

Item che onne delicto, crimine, excesso fatto per li homini de li ditti lochi sia remisso e perdonato tanto in genere, e quanto in specie fine a lo dilitto. Dacretatio dicti Capituli. Fiat ut supra, excepto de criminalibus, que stant in manibus Locutenentis. Item che tutti li residui de colte, et altri denari fiscali fine a lo di detto che fossero tenuti li homini de li dicti lochi siano lassati, e non siano tenuti pagare, se non da hogi inanti. Decretatio dicti Capituli. Fiat. Item pateno, che la Balia sia data ad Philippo Iacobo et che sia reintegrata con tutte le ragioni soi, et specialiter li terraggj. Decretatio. Fiat. Item peteno, che Luncha de Santo Lucido, et Salvatore de lo Apa loro sia perdonato, e che se possano ridurre ali casi loro ad Rogliano. Decretio. Semo contenti con pacto che donino pregeria de nullo tempo pigliare soldo de altro, che de la Maestà de Re. Item peteno, che li homini dela dicta Università de Grimaldo, et Altilia, che non debiano pagare se non onze una per colta, secundo hanno pagato da poi se redusso alla fidelità dela Maestà de Re d' Aragona. Decretatio dicti Capituli Fiat: Item poteno li homini delli ditti lochi sopra tutto che si la Marstà de Re volesse puro continuare che li detti lochi siano dati; ad Baroni alcuni, e venire in altri mani, che la dicta Maestà de Re, omne ufficiale, che nec mandasse, li ditti homini suena tenuti ad cacciarlo. Et non accadere ala pena delo omaggio; et che Cosenza, e li Casali siano tenuti ad defenderli iuxta eorum possa. Decretatio dicti Capituli. Fiat: Ego Raynaldus deLoLiante accepto. Ego Galassus de Tarsia dominus Bellimontis accepto. Ego Phlippus Iacobus de Casalis de Cusentia acpto. Ego Petrus de Paulo de Cusentia accepto. Ego Andreas de Spetziano Actorum Magister accepto. Nos autem astudentes eorum montium sinceritatem, devotionis zelum, et intemerate fidei unitatem quas erga nos Statumque nostrum gerunt, et defferunt animo indefesso, eiusmodi supplicationibus iustis benignius annuentes, tenore presentium, de certa nostri scientia, motuque proprio, liberalitate mera, et gratia speciali omnia et signula preinferta Capitula, cinventiones, et pacta per dictos Franciscum Siscar et Raynaldus de LeLiante, ut predicatur, concessa, ordinata, et facta Universitati, et hominibus Baiulationis Grimaldi, et Altilie iuxta ipsorum continentiam pleniorum confirmamus, retificamus, acceptamus, et approbamus; ac nostre confirmationis, retificationis, acceptationis, et approbationis munimine roboramus, et ad uberiores cautelam de novo concedimus gratiose. Volentes, et expresse iubentes, quod dicte Universitates, et homines dictarum terrarum Grimaldi, et Altilie omnibus, et singulis capitulis preinsertis, et franchicijs, exemptionibus, immunitatibus, prerogativis et gratiis in eisdem Capitulis contentis, et specificè declaratis possint, et valeant uti, exercere pariter, et gaudere iuxta eorum, et cuiuslibet ipsorum continentiam, et tenorem abque nota cuiuslibet questionis. Mandantes propterea Illustri et Carissimo Filio nostro progenito Ferdinando de Aragona duci Calabrie, regnisque huius Locutenenti nostro generali, postquam nostras felices dies in eodem regno nostro indubitato heredi, et successori, nec non magno huius regni Camerario seu eius Locutenenti, et Presidibus Camere nostre Summarie, Vicam gerentibus quoque nostris, Iustitiariis, Capitaneis, Cammissariis, Erariis, Magristis Camere, ceterisque titulo, et dominatione notatis, officioque fungentibus per totam Calabriam constitutis, ad quos, seu quem presentes prevenerint, et fuerint

quomodolibet presentate, ac eorum Locutenentibus presentibus, et futuris, quatenus, attentis premissis, omnia, et singula preinferta capitula, pacta, conventiones, franchitias, exemptiones, et gratias inviolabiliter observent, et abservari faciant tonaciter, et ad unquam Universitati, et hominibus predictis, et contrarium non faciant, ut habent gratias nostram caram, et indignationem cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri, et magno Maiestatis nostre sigillo iussimus commilluniri. Datum in nostris felicibus Castris contra Civitatem Catanzari die sexto mensis Febraris octave indictionis millesimo quatragesimo quatragesimo quinto; Regnorum nostrorum anno trigesimo; huius vero Regni nostri Sicilie citra ferum anno undecimo = Rex Alfonsius = Inichus vidit = Dominus Rex mandavit mihi Ranaldo Fonolleda; et vidit Enricus de Avelos Locutenens magni Camerarij. In privilegium n°. V = Registratum in Cancellaria pones Cancellarium.

I GRIMALDESI HANNO LITE COL CONTE DI AIELLO ED ALTRI

25. Stiedero in pace con questo privilegio i Grimaldesi e non furono molestati da Baroni alcuni eccetto da Francesco Siscar Conte di Aiello per causa de confini de territorio, contro al quale dimostrarono la loro bravura in più volte; avendo fugato lo stesso e ferito con tutta la sua compagnia della quale ne uccisero alcuni. Pensò il Conte rovinarli; ma accapata la informazione vennero li Grimaldesi liberati in quanto al criminale, e in quanto al civile fu decretato, che Civiliter agatur. Ebbero di vantaggio controversie colle Università di Belmonte, e Fiumefreddo per causa che dette Università pretendevano di fidare i loro animali per il pascolo di Cocuzzo, solamente con Menticino; ma li cittadini di Grimaldo andati in Cocuzo menaro in Grimaldo alcuni animali delle sudette Università, e fattasene causa, fu decretato in favore de Glimaldesi. Ricorsero di vantaggio al Re Ferdinando succeduto nel mille quattrocento cinquantotto al re Alfonso, acciò loro volesse confermare i privilegij concessili da suoi antecessori in riguardo alli terretori, perchè avevano inteso dire che il Conte di Aiello si vantava avere ottenuto dal detto Re Ferdinando il territorio limitato già, e concesso a Grimaldo. Si benignò il re sudetto spedire a favore di essi un favorevole rescritto a cinque Luglio del mille quattrocento sessantasette del tenore, e forma che siegua.

"Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilie, Hieruselem, et Hungarie = Universis et singulis presentes litteras inspecturis, tam presentibus, quam futuris = Confirmationis auctoritas frequentor ius exhibat; interdum vero robus cautele abundantioris indulgant, que dum benevolum animum confirmantis estendit, ipsum ex quodam iustitie dabito ad observantiam sue comprobationis astringit. Sana nuper pro parte Universitatum, et hominum Terre Mendicini, et Grimaldi, et earum casalium Provincie nostre Calabrie citra fuit Maiestati nostre reverenter expositum; quemadmonum tempore olim Serenissime Regine Ioanne, cum quidam Barones, seu magnates eorum Convicini occupassent, et usufruissent quedam territoria, et iura demanialia Terrarum, et Casalium dictorum, suis finibus non contenti in grande preiudicium, atquedannum ipsarum Universitatum, ac nostre Curie detrimentum, ispa Serenissima Regina volens, tum indemnitati ipsarum Universitatum quam iustitie favore, ac opportune providere, ne usurpationes ipse persisterant, per suas tunc officiales indicta Provincia diligentissime revideri etindagari fecit territoria eadem, et limitibus ac finibus dividendo a territoriis dictorum Baronum, et magnatum conviciniorem fines ipsos deturbantium, itant pro territoriis ipsis nulla lis, differentia, seu controversia oriri posset inter ipsas Universitates e Barones, seu Magnates predictos, prout in quodam solemnibus privilegio ispius Regine Ioanne, ad quod Nos referimus, clare continetur. Cumque felicis recordationis, ac immortalis memorie Serenissimus Rex Alfonsus pater, et dominus noster Colendissimus eisdem Universitatibus Mendicini, et Grimaldi, et Casalium predictorum gratiose confirmasset, et de novo concessisset omnia et queunque privilegia Universitates prefate ad ipsa Serenissima Regina Ioanna obtinuerat, inter que privilegium predictum sub generalitase omnium aliorum privilegiorum de novo concessit, confirmavitque..... Univesitas, et homines predicti adepti ipsius, sine dictorum territorium, in qua pi presentiarum etiam existunt: Supplicatunque proxime Nobis pro parte ipsarum Universitatum, et hominum terrarum, et Casalium predictorum, quatenus privilegia ipsa de

ipsis territoriis, ac eorum finibus concessa eidem confirmare, approbare, ratificare, et de novo concedere benivolum dignemur. Nos attendentes, supplicationem ipsam fore intam, et rationis consonam; nec non considerantes preclaram fidem Universitatum, et hominum predictorum, grataque plurimum, et accepta servitia, que Universitas ipse Nobis, et statui nostro prestiterunt, prestantque ad presens, et in futurum, de bono semper in melius continuatione laudabili prestituros speramus; Tenore presentium de certa nostra scientia deliberate, et consulto, denique nostra Regia dominica potestate legibus non submissa gratia speciali eiusdem Universitatibus, et hominibus dictarum terrarum Mendicini, et Grimaldi, ac earum Casalium fines ipsos territorium ipsorum per Officiales ipsius Regime Ioanne positos, fixos, et firmos, territoria que ipsa, nec non privilegium eiusdem Regine proinde factum, et expeditum, ac ipsius genitoris nostri confirmatorium prelibatum, omniaque, et singula in eis contenta, se et prout in ipsorum territorium, et eorundem finium possessione, seu quasi persisterunt, et in presentiarum persistunt, confirmamus, retificamus, acceptamus, laudamus, reintegramus, et approbamus. Nec non ad maioris gratie nostre cumulum, quatenus opus est, de novo etiam concedimus, ac providamus; nostreque confirmationis, retificationis, acceptionis, approvationis, ac concessionis, et promissionis munimine roboramus, validamus, et emologamus; volentes, et decernentes expresse, de dicta certa nostra scientia, ac dominica potestate, quod presens nostra confirmatio, reintegratio, et nova concessio dictorum territoriorum, et eorum finium sint eidem Universitatibus, et hominibus terrarum, et Casalium predictorum omni futuro tempore, et in perpetuum fructuose et reales, nullumque diminutionis incommodum, vel impugnationis obiectum in iudiciis, vel extra quomodolibet pertinescant, sed in sua robore et officia perseverant; non obstantibus quibuscuque frivolis exceptionibus specialiter, vel generaliter facientibus. Illustrissimis propterea et carissimis filiis nostris Alfonso de Aragonia primogenito Duci Calabriae, et Vicario; nec non don Ferrico de Aragonia in Ducatu Calabriae, Locutenenti nostris generalibus premissa significantes, mandamus harundem tenore presentium omnibus, et singulis Officialibus, et subditis nostris tam maioribus, quam minoribus, ad quos, vel quam spectat, et spectare potest, quatenus forma presentium per eos, et unumquemque ipsorum diligentia, illam ipsi et quolibet eorum dictis Universitatibus, et hominibus in perpetuum servent, et faciant ab aliis inconsusse servari; et in contrarium non faciant, pro quanto prefati filii nostri nobis morem genere cupiunt; ceteri vero predicti gratiam nostram caram habent, iramque, et indignationem, ac penam unicarum mille cupiunt evitare. Il cuius re testimonium presentes litteras fieri facimus, et magno Maiestatis nostre sigillo pendente munitas. Datum in Castello novo Neapolis per Spectabilem. et Magnificum virum Honoratum de Aragonia Gaytanum Fundorum Comitem, Regni huius Logothetam, Prothonotarium, Cancellarium, Consiliarium, fidelem Nobis plurimum dilectum die quinta mensis Iulii, anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo quatercentesimo sexagesimo septimo, Regorum nostrorum anno decimo = Rex Ferdinandus = Ego Sebastianus pro Pascasio Garlono = Salutem t. XXII = Dominus Rex mandavit mihi Bartholomeo de Recaneto = Inichius magnum Camerarius, Registratum in Cancellaria penes Cancellarium Reg. privilegiorum XXVIII.

26. Avuto avendo i Grimaldesi tal favorevole rescritto scrivevano delle millentereie del Conte di Aiello Regnanti Giovanna prima, Ludovico terzo di Angiò, Alfonso primo, e Ferdinando primo; ma venivano danneggiati dal detto Conte e suoi armati, i quali però sempre ne riportavano la peggio. Volle di nuovo ciò tentare il Conte nell'anno 1474, onde con armata gente sen venne nel territorio di Grimaldo, ed abbriciò li seminati vicini già a maturarsi; accosero colle armi i Grimaldesi, e fecero gran stragge degli aggressori, e li fugarono verso Aiello, e poi incendiarono, rendendo loro la pariglia, i Seminati del territorio del Conte, e vittoriosi si ritirano.

IL RE FERDINANDO VENDE GRIMALDO AL CONTE DI AIELLO

Sdegnato il Conte disse, che voleva farli assaggiare il suo dominio, onde portatosi in Napoli espose al re Ferdinando, che Grimaldo era una picciola villa dentro il territorio del suo Contato di Aiello, e

come cosa picciola ne ottenne la vendita con pagare docati mille; ottenutone il rescritto sene ritornò in Ailello; e cercò ora con placidezza, ora con minacce, e forza pigliarne il possesso, ma sempre le fu contraddetto: alla fine con ordine reali avuto da Napoli portassi il Conte di Aliello allora Paolo Siscar col Giustiziere di Cosenza in Grimaldo, dove giunti, alle persuasive del giustiziero sudetto, che espose alli Grimaldesi la volontà del Re, aprirono questi le porte, ed entrò il Conte di Aiello che se ne prese possesso, e ciò fu nell'anno mille quattrocento ottantuno, e vi dominò insino allo anno mille quattrocento ottantatré; in qual tempo i Grimaldesi di nascosto ed alla insaputa del Conte risolti di non vedere vassali, ed unita la somma di mille docati, ricavata dalla vendita di ogni cosa, anche dell'uova, mandano persone in Napoli ad esporre alla Maestà del re il di loro stato, i privilegi avuti de' suoi predecessori, le immunitadi, e franchigie, ed offerirle per riscatto li cennati docati mille ed ottennero in fine la desiderata, e difesa cotanto libertà poco anzi perduta. Partono i fedeli Cittadini, espongono al re la loro commessa, ed ottengono ampio, e favorevole privilegio, col quale vengono restituiti il demanio con il privilegio di non poter essere venduti in avvenire; e di nuovo loro viene concessa la baglia. Il tutto chiaro si vede dal real privilegio spedito da Puzzuolo a tre Dicembre del mille quattrocento ottantatre, il quale è della forma, e tenore che siuegua.

IL RE FERDINANDO REVOCA LA VENDITA E CONCEDE ALTRI FAVORI A GRIMALDO

"Ferdinandus Dei gratia Rex Sicilie, Hierusalem = Universis, et signulis presentium seriam inspecturis tam presentibus, quan fututris = Iustis subditorum nostrorum petitionibus libenter annuimus, et ut bonum et benignum Principem decet, que ad illorum commoda, et utilitas cadunt gratiose concedimus et confirmamus; sic enim, et iustitie debitum adimpletur, et quod ad Principum benignitatem, et liberalitatem in subditos pertinet perficitur. Sane super cum pro parte Universitatum et hominum terrarum Grimaldi, et Altilie de provincia Calabrie fidelium nostrorum dilectorum Maiestati nostre oblata fuissent quedam capitula, ea pro meritis eorum sincere devotionis et fidei erga Maiestatem mostram motu proprio decretavimus, prout in fine uniuscuiusque ipsorum continetur. Quorum quidem capitulorum et decretatiarum in eis appositarum tenor, et series tais est = In primis le ditte Universitate et homini supplicano ad essa maestà, che considerato, loro mai hanno avuto alcuno maiore desiderio, che essere perpetui sotto lo demanio de essa Maestà et per grazia ad loro concessa per lo Serenissimo Signor Re Alfonso de felice recordatione, confermata per ditta Maestà fino al presente hanno avuto la satisfazione dal loro desiderio: et so stati in demanio sotto la goiruisdizione del Luogotenente de Valle de Erate, et de terra Iordana, como stanno tutti li Casali de Cusenza. Supplicano essa Universitate, et omini, che confirmandoli la Maestà predicta la dicta grazia ad loro concessa per lo Serenissimo Signor Re Alfonso, et per essa confermata: Se digna de novo concederli ex grazia speciali, che nullo unquam tempore, ex quavis causa, quantumvis urgente non possano; ne debano essere alienati dal demanio predicto; et da la iurisdizione del dicto Locutenente presente, et futuri; ma in quello perpetuamente siano conservati: cassando, et annullando qualunqua venditione, donatione, et contratto, che la dicte terre (o) da alcuna de esse fosse stato facta ad qualsivoglia persona quantumvis benemerita et specialmente al Magnifico Messer Paulo Siscar: et declarando ex nunc pro tunc, che qualunca alienacione e ne facesse ex quavis causa sia nulla, et pro nulla habeatur: et no siano tenuti acceptare li Signori, che per dicta Maestà li facessero dati: et ad loro possano fare resistenza, senza incorrere in alcuna pena: ne perciò possano. ne debiano essere tenuti; ne reputati contumaci: inobedienti: et rebelli de la Maestà prefata: Et per alcuna recognicione de questa gracia, sapendo le dicte Universitate, et omini li bisogni dela prefata Maestà offerano donarli: et li donano duimila ducati de Carlini per alcun testimonio dela loro fidelitate, et devocione dela pfrefata Maestà: Placet Regie Maiestati - Itam supplicano le dicte Universitate, che la Maestà prefata se digne graciosamente concederli la Baglia de dicte terre perpetuamente, la quale non rende più de sei ducati per anno: quali poneranno in beneficio de quelle terre: Placet regie Maiestati - Item che la prefata Maestà se digne rimecterli graciosamente onne pena in la quale fossero incorse per qualsivoglia causa civile o criminale: et specialmente per non avere obeduti li comandamenti Regij circa al dare dela possessione dele terre

predicte al predicto Misser Paulo: et fareli cassare omni acto, processo, et damnatione per ciò fatto contro loro: cossì in Corte delo Illustrè Seignor d. Ferrando como del Locotenente de Cusenza; in modo che ullo unquam tempore non li possa essere dato alcuno impaccio in genere, nec in specie: in rebus; nec in personis: Placet regie Maiestati . Que quidem capitula intadantes: ac volentes in omnibus, et per omnia iusta ipsarum nostrarum decretrationum in pede uniuscuiusque Capituli appositarum formam, et tenorem inviolabiliter et inconcussa observari: ac eisdem Universitatibus: et hominibus prenominatorum terrarum esse realem fructuosam et plenissime effectum sortiri: attento maxime quod Umiversitas et homines predicti memores eorum fidei, et affectionis erga Nos: et statum nostrum, cum nuper maximis necessitatibus opprimeremur, prompto animo Nobis elargiti fuerunt, et rationem carlenorum decem pro quolibet ducato: recipiente illos de nostri ordinatione, et mandato Spectabile, et magnifico Pascasio Carlon Comite Alefii Consiliario, et Maiordomo nostro fideli dilecto = Tenore presentium nostre ex certa scientia: et ex grazia speciali af maius: et validibus robur, dictorum capitulorum, prout in ipsis Capitulis continetur: preinserta capitula: et unumquodque ipsorum laudamus, approbamus:, ratificamus, et confirmamus: ac pleno favore Regie, auctoritate presidio, et munimine roboramus, et validamus: gratiasque in eisdem preinsertis capitulis contentas, et expressas iusta tenores dictarum decretationum eisdem Universitatibus, et hominibus de novo concedimus: et donamus. Ita quad deinceps, omni tempore, et in perpetuum dicte gratie predictis Universitatibus et hominibus plenissime observentur: et observari penitus debeant set ubique in iudiciis, et extra omnimodam aptineant roboris firmitatem: nec ullam diminutionem. aut dubuetatis involucrum quomodolibet pertimescant: sed semper in suo robore: et officia perseverant: Illustrissimo propterea, et carissimo Filio nostro Alfonso de Aragonia Duci Calabrie primogenito, et Vicario nostro generali ac Illustri don Ferdinando de Aragonia Comiti Arenarum, et Stili nostro Carissimo. et in Provincia Calabrie generali Locutenenti premissa significantes: mandamus megno Regni huius Iustitiario: et eius Locutenenti, seu regnanti: et Iudicibus magne Curie Vicarie: Magno Camerario et eius Locutenenti: Presidentibus et Rationabilibus Camere nostre Summarie: Locutenentibus insuper Vicerègibus: Vicemgerentibus: Iustitiariis: Commisariis: Capitaneis: et aliis quibusunque Officialibus, et subtitis nostris moioribus, et minoribus quounque nomine nuncupatis: tituloque, auctoritate, dignitate, et potestate fungentibus, tam presentibus quan futuris damus expressius in mandatis, quatenus forma dictorum capitulorum, et uniuscuiusque ipsorum attenda, ea, iuxta tenorem dictarum decretationum formam, et tenorem in perpetuum observent, et faciant ad aliis inviolabiliter observari: dubio: difficultate: et quaunque sinistra interpretatione cassantibus: quoniam sic omnino fieri volumus, et mandamus, ob respectum premissorum: nec secus agant, pro quanto iidem Illustrissimi filii nostri nobis morem genere cupiunt: Certari vero gratiam nostram caram habent: iramque et indignationem nostram: ac penam ducatorumduorum milium cupiunt evitare. In quorum fidem, et testimonium presentes fieri iussimus magno Maiestatis nostre pendenti siglillo munitas. Datum Putheolis per Magnificum virum utriusque iuris doctorem et militem: Consiliarium nostrum: ac Viceprothonotarius Antonius de Alexandro Locutenentem Illustris Fundorum Comitum Regni huius Logothere, et Prothonotarii: Collateralis, Consilarii fidelis nostri dilectissimi. Die terzio mensis Decembris millesimo quadringentesimo octogesimo tertio Regnorum nostrorum anno vicesimo sexto : Rex Ferdinandus: Locus magni pendentis Sigilli = Yoani poin Locutenens Magne Camere = Pascasius Carlon V: = dominus Rex mandavit mihi Antonello Camerarium in 3^o privilegioorum XIII.

I GRIMALDESI DISCACCIANO IL CONTE

27. Con tale tesoro ritornati in Grimaldo li tre Cittadini da Napoli (perché tanti ne furono mandati) furono ricevuti con gran contento, ed indi a poco intimarono al Conte Polo il privilegio ottenuto, e perciò lo fecero sloggiare dalla di loro patria. Come egli restasse confuso ed irato lo lascio alla considerazione de' lettori, vedendosi spogliato repentinamente di quel tanto con tanti reggiri, e desiderio ottenuto avea. E Perciò non mai cessò di affliggerli, primo con liti intorno al territorio, per cui ottennero i Grimaldesi varie promissioni dal Duca Alfonso vicario del Regno figlio di

Ferdinando; ma che poi furono rivate dal Conte, e particolarmente ebbe una rivotatoria in data di Napoli a 14 Decembre del mille quattrocento ottantanove e nello anno precedente detto Conte fu posto il possesso del territorio detto l' Aira de lo Riyo, ma continuarono li appresso le lite contro il conte i Grimaldesi unito colle Universitate di Mendicino, Carolei, e Domanico. Si recava dalla cennata provisione rivotatoria ottenuta ad Conte, che i Teritorij controversi erano: Santo Lorenzo, Lo Fayto, La Tavolara, Lo Monte de la Nuce, Le Destre, la Montagna de Rupe de Cervo, avendo a 16 Ottobre dello anno precedente mille quattrocento ottantotto preso possesso dell' Aira de lo Riyo per sentenza avuta dal Giustiziero di Calabria residente in Cosenza d. Luigi Lil, e soui Auditori. Come in altra maniera si sfogasse il Conte Paulo contro i Grimaldesi, lo narrerò in appresso.

28. Morì nell'anno 1444 il Re Ferdinando, e le successe Alfonso suo Figlio detto il secondo, il quale fì scacciato dal regno da Carlo ottavo Re di Francia nel 1496. e le successe Ferdinando detto il secondo suo figlio, ma questo svendo recuperato Napoli donde scacciò i Francesci, dopo nove mesi di regno morì senza prole; onde le successe nel regno il suo zio Federico primo, e fratello di Alfonso secondo; ed allora era Principe di Taranto. In queste tribolazioni occorse a' Grimaldesi cosa di loro onore. Perchè questo re Federico a cinque decembre del mille quattrocento novantasei vendè ad Andrea di Gennaro, Grimaldo, Altilia, Scigliano, e la Motta; ma i tre primi Casali avvalorati del loro privilegi non vollero riconoscere il Barone e fecero resistenza, onde restarono liberi. La Motta allora resistè ma poi cadde nel 1560 e ricevè il Barone; così attesta Camillo de Medicis nel consiglio 118.

29. Regnando Federico, il re Lodovico duodecimo Re di Francia figlio ed erede del re Carlo ottavo volle farsi padrone del regno di Napoli per le ragioni, che ne avea la casa di Angiò cedute al re Carlo suo padre; si avvide Federico di non potere resistere al Re Francesce, onde chiamò in suo soccorso il re Ferdinando di Spagna e di Sicilia detto cattolico; ma questi come quello che fratello di Alfonso primo re di Napoli, e pretendeva sullo stesso regno s'accordò col Re Francesce, ed avutane la investitura del pontefice Alesandro Sesto si divisero lo stesso in questa maniera. Lodovico ebbe le Provincie di Abbruzzo, e Terra di Lauro, e la Città di Napoli col titolo di re di Napoli, e Gerusalemme. Ferdinando le provincie di Puglia, e di Calabria col titolo di Duca delle medesime. Quindi mandarono i sudetto Re Francesci, e Spagnolo i di loro capitani nel regno s'impossessarono delle rispettive provincie, e ne discacciarono Federico. poco però durò la Lega del Spagnolo col Francesce; posciache venuti a contesa per la dogana e gabella che si esigge ai confini di Abbruzzo dal passaggio delli animali, presero le armi, le quali furono favorevoli a Consuelo Fernandez di Cordovo Capitano del re Spagnolo detto il Gran Capitano, il quale avendo in tre battaglie, la prima nella pianura vicino alla Seminara e francia in Calabria; la seconda il Puglia vicino alla Cerignola; la terza presso il fiume Garigliano in terra di Lauro, sconfitti totalmente i Francesci e morti i capitani se rese padrone del regno, e ne discacciò i competitori Francesci nello anno mille cinquecento tre. In questi tempi il Conte opportuna ebbe la occasione di Vindicarsi delli Grimaldesi, perchè trovandosi Consuelo Fernandez in Cosenza colla soldatesca spedì corrieri per tutta la Provincia, acciò in Cosenza si fossero conferite persone a giurare fedeltà al Re Ferdinando, e soccorrere nelle occorrenze. Non pervennero in Grimaldo, non so perchè, i Corrieri sudetti, e nemmeno in Altilia, onde non andarono persone alcune dal gran Capitano in Cosenza, dalle due Università di Grimaldo, e di Altilia. Allora il Conte di Aiello vomitò il suo veleno contro questi due non colpevoli Casali; e disse al Consuelo, a cui assistiva, come essendo da tutti gli altri Casali venute persone ad ubbidire gli ordini suoi, intanto i Grimaldesi, e quei di Altilia non erano venuti, perchè favorivano i Francesci, cha ancora tenevano in loro potere queste due terre. S'infuriò il troppo credulo Fernandez e mandò alcune squadre, le quali fecere stagne delle persone, diedero il sacco alle case, ed incendiarono la patria di Grimaldo, come più disteso si legge nel citato manoscritto. E così in pochi momenti fu arso e distrutto Grimaldo colla morte di sessanta persone, oltre le ferite, ed il sacco delle case. Se n'ebbe però il Conte contro i Grimaldesi ne fu oralmente

ripreso, ed i Grimaldesi, conosciuta la di loro innocenza ebbero il permesso di redificare la patria, che pesto rifecono al meglio, che poterono.

I GRIMALDESI SI ACCORDANO COL CONTE DI AIELLO PER IL TERRITORIO

30. Continuavano frattanto le liti tra il Conte di Aiello, e la Univesità di Grimaldo, con dispendio di questa ridotta già poco anzi agli estremi, quando il pietoso Iddio provvede, che stancatosi il Conte di una lunga controversia trattò colli Grimaldesi un'amichevole accordo per territorj, controversi. Infatti si portarono nella Scala del cariglio persone legitime di Grimaldo, col notaro Gabriele de Simone di Santo Stefano, dove gli attendea il Conte di Aiello Antonio Siscar filgio del morto Paolo con persone di Aiello, ed ivi si stipulò pibblico istromento dell'accordo fatto, il quale era, che Grimaldo ed Aiello avrebbero per lo avvenire erba ed acqua comune; la Università di Grimaldo cedeva al Conte l Tavolara ed altre terre, ed il Conte cedeva a Gimaldo l' Aira de Lo Riyo, con i suoi confini e la Valle de lo Monte. Il che chiaro si vede dalla copia del cennato istromento stipolato a 30 Giugno del 1510. Il quale è

"In nomine Dei nostrri Iesu Christi Amen. Anno millesimo quingentesimo decimo, regante Serenissimo, et Catholico domino nostro Ferdinando Dei gratia Rege Aragonarum; regnorum vero eius anno nono feliciter amen, die ultimo mensis Iunii decime tertie indictionis, in loco dicto La Scala de lu Cariglio; Nos Andreas de Yacoe annalis iudex Motte Grimaldi presentis anni predictae indictionis, Gabriel de Simone de Santo Stefano publicus regia auctoritate stolarius, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter, et rogati, presenti scripto publico declarando notum facimus, et testamur, quod eodem predicto die eiusdem ibidem, in nostri, qui supra, presentia personaliter constituti Universitas, et homines Motte Grimaldi pro maiori, et seniori parte hii, qui ad hoc commode venire, et interesse potuerunt, et voluerunt unanimiter congregati Iulius de Yacoe iuratus, et Sidicus Motte Grimaldi, Franciscus Milinatus, Franciscus de Saccomanno, Petrus de Saccomanno, Nicolaus Giracius, Angelus de Yachetta, Vangelista Potestius, Nucoalus Maurus, Franciscus Zupus, Ioannes de Yachetta, Ioannes falconus, Antonius Congius, Franciscus Mannellus, Franciscus Ferrarus, Lucius Ferrarus, Brandolinus Carcatus, Vincentius de Saccomanno, Alfonsus de Niccoli, Antonius de Salvagno, Polidorus Vechius, Bernarinus Niger, Franciscus Niger, Dominicus de Anselmo, Nardus Maza, Ioannes de Mannello, Franciscus Falconus, Raucius de Rose, Vittorius de Maletto, Ioannes Milinatus, Andreas de Niccoli, Ioannes Battista de Saccomanno, Antonius de Raucio, Franciscus Maja, et alii quamplures: qui supradicti promittunt cun iuramento de rato pro omnibus hominibus dicte Motte Grimaldi, qui non interfuerunt: que Universitas, et homines ipsius Motte Grimaldi agentes ad infrascripta pro seipo, eorum heredibus, et successoribus in perpetuum parte exima, ac Excelente domino Antonio Siscar Comite Agelli similiter agente ad omnia, et singula infrascripta pro sipso, eiusque heredibus, et successoribus in perpetuum parte ex altera. Predictae Universitas, et, et homines Grimaldi coram nobis, quibus supra, iudice, Notario, et testibus asseruerunt, temporibus, et annis preteritis ipsam Universitatem et homines Grimaldi habuisse litem, differentiam, et questionem ci eccellente quondam Francisco Soscar, et successive cun Excelente quodam Paulo Siscar avo, et patre dicti Excelllntis domini Antonius super certis territoriis nominatis l' Ayra del lo Riyo, e la Tavolara, e Destre confinatis cun finibus; que territoria ipsa Universitas, et homines ipsius Grimaldi pretendebant spectare, et pertinere ad ipsam Universitatem, et eius homines, et esse sua: et ex aduerio dictus quodam Excellens dominus Franciscus, et successive dominus Paolus Siscar decebant, dicta territoria spectare, et pertinere ad ipsos, et consequenter ad ipsius Excellentem dominum Antonium, tantunquam utiels dominos dicti Comitatus Agelli, et esse propria ipsorum menbra dicti Comitatus, et de teritorio ipsius; super quo inter ipsam partes fuit per multos annos litigatum in Civitate Consentie coram Regia Audientia, et in Civitate Neapolis. Qua teritoria antea fuerunt et in presentiarum sunt possessa per supradictos quondam Excellentes dominum Franciscum, dominum Paulum, et ipsius dominum Antonium, et singulariter vigore cuiusdam sententie late in ipsorum favorem, et contra dictam Universitatem, et homines ipsius. Unde super dictis terrenis, ex territoriis

ipsa Universitas, et homines a pluribus, ac diverse iure consultis cum iuramento dixerunt, habuisse consilium, et cognovisse super dictum territorium nullum ius spectare dicte Universitati, et hominibus ipsius; sed territoria predicta pleno iure specatasse, et specater ad super dictos quondam dominus Franciscus, dominum Paulum, et successive ad ipsum Excellentem dominus Antonius, et fuisse, et esse eorum propria; et quod indebite contra ipsos dominos movetur iudicium, et eos vexari iniuria super predictis territoriis. Unde, ut homines predicti certioresi recognoscentes bonam fidem, sponde, et voluntarie, omni vi, volo, metu, fraude, calliditate, et circumventionem, et suasionem cassantibus in hoc prout dixerunt, cum iuramento declamaverunt, et dixerunt dicte Universitati, et hominibus ipsius super territorium nullum spectare ius, et respectu proprietatis, et respectu possessionis; sed dicta territoria pleno iure fuisse, et esse doctorum dominorum, et successive ipsius excellentis domini Antonii, et ad ipsas, et ipsum spectasse, et pertinere; et ipsos et ipsum fuisse, et esse veros dominos et verum dominum dictorum territoriorum; cedentes proterea litem, et causam, et iudicium motum quomodocumque, et qualitercumque, et appellationibus interpositis, et reclamationibus, in integrum restitutionibus, et omnibus, et quibuscumque huiusque per dictam Universitatem, et homines ipsius contra predictos excellentes dominos super dictum territorium: volentes, et promittentes, nullo unquam tempore dicta iudicia prosecui, nec de novo actionem intentare quomodocumque, et qualitercumque contra predictum dominum Comitem, et eius heredes, et successores super predictum territorium, revacantes omnes Procuratores, Sindicos, Actores, negotiorum gestores, et nuntios, speciales actores hucumque ad presentem diem constitutas pro executione dictarum causarum: et omnia acta, et processus gesta, et gerenda per predictos, volentes, quod nullam fidem faciant, perinde ac si numquam facta fuissent. Et ad maiorem efficaciam, et cautelam ipsius excellentis domini Comitis Universitas predicta, et homines ipsius sponte, ut supra ceserunt, et dederunt, et ex tunc cedunt, et traferunt in ipsam Excellentem dominum Comitem eiusque heredes, et successores omno ius, omnemque actionem utinam at directam, Civilem et personalem et mistam, vel iure scriptam quomodocumque, et qualitercumque spectatam, et spectantes, et que, et comparare possunt, et competere moto aliquo dicte Universitati, et hominibus ipsius super dictum territorium, ex nunc cessa sint, et translata, cessa, et condonata ad ipsum excellentem dominum Comitem, eiusque heredes, et successores possintque, et valeant contra quoscumque ipse Excellentis dominus Comes, et sui heredes et successores eo loco uti in ipsorum commodum dicto iure, et actionibus competente, et competentibus dicte Universitati, et hominibus ipsius super dicto territorio eo modo, prout dicta Universitas, et homines ipsius, possint uti contra quascumque personas; constituentes, et facientes eundem Excellentem dominum Comitem, eiusque heredes, et successores procuratorum, et procuratores in rem suam, et in rem eorum, trasferentes, concedentes, et condonantes eidem Excellentis domino Comiti ius, et omnes actiones, que, vel quod quomodocumque, vel qualitercumque super dictum territorium competi, vel competere possint dicte Universitati, et hominibus ipsius ad consilium sapientis, presente dicto Excelente domino Comite, ut supra, pro seipso, eiusque heredibus, et successoribus in perpetuum acceptante, recipiente, et stipulante a predicta Universitate, et hominibus ipsius supradictas confessionem, et cessionem, litem, et causam, cessionem iurium, et actionum, et omnia, et singula alia in presenti instrumento contenta. Qui Excellentis dominus Antonius volens se reddere gratum dicte Universitati, et hominibus ipsius Grimaldi, gratitudinis gratia, et amore ex pura, et mera liberalitate ipsius, pro seipso heredibus et successoribus de propriis suis bonis, et territorio, donatione irrevocabiliter inter vivos dedit, et donavit; tradidit, et assignavit per fustim dicte Universitati Grimaldi, et hominibus ipsius presentibus, et acceptantibus, ac stipulantibus pro dicta Universitate, ac pro sipsis, eorum heredibus, et successoribus infrascripta territoria. == L'Ayra de lo Riye suis finibus confinata = Layra del lo Riye, et ascendit per Serram dictam de li Poci Agresti, et vadit usque ad limitem, et confines terrarum Comitatus Agelli, et vadit ad Fontanam sopranam dicta de Parrilloe, et ascendit, vel tendit de deritto ad Serram Depilatam; et descendit la Serra Depilata a pendino, et de deritto ad Serram Depilatam et descendit la Serra Depilata a pendio, et va diritto alla Valle de Amitta per sin ad la via publica, et de la via publica de deritto la Serra ad pendio de deritto la Ecclesia de Santo Lorenzo intentendosi insino che arriva alla via publica, che va ad Santo

Laurenzo; et la via via si alla Ecclesia de Santo Laurenzo, et descende all'acqua de Timpa de Corvo, e descende lo Pantano ad pendio si ad deritto allo fiume de Santo Laurenzo; et lo fiume ad pendio si ad; e lo fiume de Sabuto ad irto si allo fiume de Culo; et lo fiume de Culo ad irto si allo territorio de Santo Laurenzo: preservandosi lo detto Signor Conte allo Monte de Santo Laurenzo seu La Valle de lo Monte la fide, et disfida de forestari, e che quelli de Grimaldo se possano coltivare tutte le terre seminatorie, non tagliando, ne guastando li Carigli, ma che loro nce possano mettere bestiami loro una con quello de lo ditto Signor Siscar Conte, e Vassalli soi, e che sence possano fare aratri, e tutti strumenti pertinenti alla cultura, e masseri, e siano franchi tanto de terragli come de ogni angaria, e volendovi far pagliara non possano tagliare carigli, ne arbori domestici eccetto arbori selvaggii farnci la mandra sua in detto territorio donato, nca la possa fare, non fando danno alli predetti homini et Università de Grimaldo, intendendosi acqua et erba comune Grimaldo et Aiello, come per lo passato solito. Ita quod in dictis territoriis, dicta Universitat, et homines Grimaldi, possint, et voleant ad eorum libitum, et voluntatem arare, et seminare, et cultivare, pasculare, et alia facere, ut ipsis videbitur, et placebit tamquam veri domini, et patroni, et in nullo habent reconoscere eundem Excellentem dominum Comitem, iusque heredes, et successores super dictis territoriis donatis, nisi ut supra dictum est. Quam donationem dictus Excellens dominus Comes promisit ullo unquam tempore non revocare, nec revocare facere occasione immense donationis aut alicuius difficultatis causa a iure inducta, vel apporbata, seuce probata sub verbo, et fide magnatum. Super quibus omnibus semper partes ipse reservaverunt assensum Regium, et consensum, et omnibus predictis unaqueque ipsarum partium passit, et valeat ad suum libitum, et voluntatem obtinere regium assensum, et beneplacitum, et ad maiorem cautelem partes ipse promiserunt, et obligaverunt se, eorum heredes, et successores, et bona eorum omnia mobilia, stabilia, presenta, et futura, habita, et habenda, acquisita, et acquirenda, et de iure obligari prohibita, predicta omnia, et singula superscripta semper habere rata grata, et firma, et nullatenus contra facere, dicerè, operari, et allegare, vel venire verbo, dicto, aut scripto, aut facto vel opere, aliqua ratione, vel causa iuridica sub pena et obligatione, solutione, stipulatione promissa unciarum centum per quamlibet partium ipsorum, neditate dicte pene, si de promissis reclamatio fieri contigerit, applicanda, et altera medietate peme ipsi parti observanti applicanda, et solvenda cum refectione damnorum, et expensarum litis, et expensarium. Qua pena soluta, vel non, aut gratis remissa, predicta omnia, et signula omni tempore firma predurent; me predicto Notario publico, pro parte dicte Curie, et reliqua mediate dicte parti obseruenti predictae, et suis heredibus et successoribus stipulante qualibet ipsarum partium contrahente. Et renunciaverunt dicte partes in promissis omnibus exceptioni doli mali, vis, metus, fraudis, in factum subsidiarie rei promisso, et subscripto modo non geste, ut in presenti instrumento continetur, iuri dicandi, penam in contractibus non apponi, et appositam non exgi, nec deberi; remedio restitutionis in integrum cedulis, privilegiis, moretoris, litteris scriptis, resciptis, et aliis impetratis, et omnibus aliis iuris, et legum auxiliis Canonum, decretorum, cotitutionum, Capitulorum Regni auxiliis, scripto, et non scripto Canonico et civili, et cosuetudinario, quo, qua, seu quibus contra predicta, seu superascripta, seu aliquod predictorum, seu suprascriptorum, venire possent, se iuvare, defendere, vel venire ad infrigendum, et annullandum premissa, vel aliquo premissorum; certiorate prius partes ipse, et dixerunt, per sapientes iuris peritas de beneficiis seu auxiliis, renunciationibus iurium predictorum. Et pro predictis omnibus illibatis observandis et de non contraveniendo; et quod predicta omnia, et singula vera sint, ambe partes una alteri et altera alteri in manibus ipsius partis ad Sancta Dei Evangelia corporale tactis scripturis prestitaverunt, seu prestitit iuramentum; et voluerunt ambe partes ipse, quod se aliquis defectus reperietur in presenti istrumento, quod possit refici, corrigi, minui, semper mutari, et emeanteri semel, bis, ter, et quoties opus fuerit in iudicio vel non ad maius consilium sapientis, substantia veritatis in aliquo non immutata: Unde ad futurum testimonium dicte Universitatis Grimaldi, et hominum ipsius, et Excellentis domini Antonii Comitis Agelli, et heredum, et successorum suorum presens huiusmodi publicum istrumentum factum est per manus mei predicti notarii publici, signo meo solito signutum, et sbscriptionibus premissis roboratum actum., et gestum anno, die, loco, mense indictione premissis = Testes donnum Petrus Franciscus de

Planis de Monteleone = Ioanne Franciscus Cimbinus de Petraficta: Vincentius Gallus; Donnus Ioanne Gallus e Malito: Paulus de Diano del La Saracina: Iacobus Merenda; Angelus Meranda de Paterno: Donnus Andreas Yacinus de Grimaldo; Casar Vivacqua de Reslo = Signun Notarii = Et ego Ioannes Baptista Jacomandus de Grimaldo conservator scedis quandam Notarii Gabrielis de Simone de Santo Stefano fateor hoc presens istrumentum copiasse et extraxisse a suo proprio originali, et cum eo facta debita collatione, et concreat de verbo ad verbum, salva semper omni maliori collatione et infidem meum solitum et consuetum signum, quo utor in mesi subscriptionis ut supra, apposui.

§ IV

DELLO ACCADUTO IN GRIMALDO SOTTO GLI AUSTRIACI INSINO AL TREMOTO

31. Terminata in cotal guisa la lunga dispendiosa lite col Conte attesero li Cittadini di Grimaldo, e si applicarono al buon governo della patria per mantenere fra di loro la pace, e concordia, e aumentare il bene del pubblico, e per tal fine nell'anno mille cinquecento cinquantesette radunati in pubblico parlamento, di unanime consenso per il bene comune fecero alcune costituzioni, da osservarsi inviolabilmente da quelle persone, che a pubblico incanto si affittavano li Comuni della Università, le quali sono:

"In nomine Amen. Regnante Philippo de Austria Rege, anno die undecima mensi Aprilis quinto indictionis millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo Grimaldi.

Nos Personalmente costituiti, et congregati nobili Francesco de Yachetta Sindico Sindicario nomine, Paulo Maja, Vincentio Pizzuto, Iacomo de Yachetta, Bartolo de Rose, Napoli de Yachetta, Cola de Yacoe, Cola de Ceri, mastro Antonio Putestio, Antonio Yacino, Pietro de Saccomanno, Marco Casavetere, Geronio Ferraro, Domenico de Yacoe, Cola de Santaaccetta, Cola Marco, Francesco de Rose, Patrizio Parise, Agatio dell' Amantea, Ioanne Ferraro, Ioanne Yacino, Petro Rollo, Pietro de Albo, Cola Ferraro: Io:Alfonsio Saccomanno, Andrea Casavetere, Pietro Ferraro, Iacomo Caldarone, Domenico de Santo, Io:Vincenzo Falcone, Mario Marinaro, Pietro de Rose, Laurentio Nigro, Cola Mauro Antonio Caira, et altri coadiuvati innanze la Ecclesia di San Pietro, dove si sogliono fare le cose della Università in publico generale parlamento pro maiori er seniori parte fando la Università ad sonum campana, ut iuri et mores est: dove pari voto unanimiter asseriscono;qualmente per gran beneficio, commodo, et utile della Università, et homini di essa, per aiutare le tante discordie, inimicitie, e risse hanno soluto e solano succedere alli predetti homini; et per levarsi tra di loro le terre de li comuni, l'uno allo altro, ne sono successe morte, ferite, et inimicitie tra esse de Grimaldo; et per lo servizio anche di nostro Signore Iddio, et di sua Maestà hanno pari voto, unanimiter sopra li ditti territorii comuni, et terre de la Università fatto sottoscritti Capitoli alle terre di ditta Università nominate l' Ayra de lo Riye, Parrilloe, lo Cumbaretto, li Ciglioni, la Tratture, le Pantana di Acuto, et altri comuni et terre di essa Università

1° In primis per lo pacifico vivere, beneficio, utile, et comodo di essa Università, e per più facile potersi pagare ogni anno, e corrispondere alla Regia Panca, e pagamenti fiscali, voleno, che dette Terre e Comuni si affittino le loro Gabelle, come hanno designate, da dui anni a doi anni de la prima delo mese de Agosto incominciando da questo primo venture 1557 cum candela accesa per tre matine, con la debita substazione, et si affittino al plus offerente: quale non essendo sufficiente de pagare debbia di donare i donia plegiaria. Et doppo, detto affittatore sia tenuto intender lo incanto de quelle particolari coloni homini de Grimaldo, che volessero incantare dette Gabelle, et liberarle plus offerenti, senza fraude, o rispetto, a tal che ognuno possa incantare a suo arbitrio; et a tal che ognuno, che ne vuole de ditte Gabelle, ne possa havire, passandole avanti, et incandarle, declarando loro esso affittatore, come vanno le Gabelle delle terre, che voleno, e lo prezzo che pagano.

2° Item, che lo ditto incanto de Gabelle per li particolari si debba fare per tutti li vinticinque de lo Mese di Agosto ogni anno, ita et taliter se possano providere de seminare, et Lopie, e grano, e germano.

3° Item, che si per caso dentro de alcuna de esse Gabelle since trovassi quotque parte de Lupinata virgata, o maysatica non la possa perdere lo primo patrune, de chi fosse; ma sia tenuto pagarni al tanto de terraggio allo novo ultimo incantatore di quello anno, per quanto sarà detta lupinata, o maysatica. E cossì essendo Cisina, o Cisinata per estimata; e l'anno seguente del patrune della Gabella.

3° Item. Ogni persona, che non li piacesse de teniri la gabella, che avessi tenuto per li doi anni, la possa rinunciare allo affittante, e esattore novo per tutto lo mese di Agosto: Che se fatto detto affitto, et lo beneficio, che fossi in detta Gabella de lupinato virgate, o maysate restino a quello ch'è tenia detta Gabella non ritrovandosi rinunciare delle Gabelle, e non le possa più rinunciare per quelli doi anni seguenti, e ni paghino quel tanto, che soliano pagare per lo passato. Et quelli, che volessero incantare qualsivoglia Fabella de dette terre le possano incantare per tutti li vinticinque di detto mese di Agosto, et non più se possano incantare. Et finto lo mese di Agosto non se possa incantare, ne più renuntiare dette terre

5° Item, che Affittatore, et Esattore non possa in nullo modo levare alcuna Gabella di dette terre, o altre per uso di masseria sua, o de soi parenti, et amici; ma si debba tenir quelle terre, che si fossero renuntiate, et del restante sia tenuto lo intendor lo incanto fidelmente, e senza fraude, ne rispetto de persone.

6° Item che nessuna persona ne possa lavorare dette terre, ne Gabella o parte di esse, che prima non se accordi con detto Affittatore, et Esattore. Et che se alcuno contrafacesse lo esattore predetto con li Sindaco et Eletti di quello anno lo habbiano da querelare sindicario nomine, e farlo costringere dalla Corte, come persona temeraria, inquieta, et che perturba la quiete dela Università, commodo, utile, et beneficio universale; et farci ogni dispisa necessaria per detto effetto, et quello tale perdi ogni beneficio facesse in dette Gabelle.

7° Item che non siano più di doi affittatori, et esattori in quelli doi anni.

8° Item che tutte quelle persone, che si piglieranno le loro Gabelle e terre per se le seminare, e se troverano allistati, et annotati nelli quinterni delli Comparatori, et Esattori di detti Comuni, e Terraggi; et se alcuno fosse renitente di pagare allo Esattore il terraggio, si possa castigare, et eseguire realmente, et personalmente, ed elezioni dell'Esattori predetti. Et s'intendano per obbligati peses acta Regie Audientie, et li possano accusare la pena in ogni Corte, tanto quelli, che si trovassero allistati, et annotati alli quinterni delli Elettori, e fossero renitenti di pagare, tanto quelli, che con detti Elettori fossero concordi. Et che lo Sindaco, Mastogiurato di quello anno, et Elettori siano tenuti, et obbligati prestarci e donarci, ogni arte e favore, perché e proprio a dispise della Università.

9° Item, che lo detto elettore et affittatore di quelli anni, che fusse, sia tenuto, et obbligato alli otto del mese di Settembre de richiedere lo Sindaco, et Eletti di quello anno, et consignar loro la metà del Germano di detta Esigenza; e l'altra metà a compimento per tutto lo mese di Ottobre bono et netto alla menzarola, e misura giusta, come lo ha esatto, senza mancamento alcuno, non ostante che dicessero de non averlo esatto e che non lo avessero esatto. Quale germano li detti Sindaco, et Eletti lo abbiano da conservare, e farne quello che detta Università per pubblico parlamento orderà, et non altrimenti.

10° Item che se per caso alcuno affittasse, et esattore fosse renitente de consignare lo detto Germano a li detti tempi, et tante a detti Sindico, et eletti; et li Sindico, et Eletti siano tenuti, et obbligati costringere colla giustizia alli detti Esattori alla satisfazione di detto germano, et affitto a dispise di esso esattore. Et recuperando essi sindaco, et Eletti di fare questo effetto siano tenuti essi a tutti danni, spise, et interesse. Et così si asserui per li anni futuri, et in perpetuum, et non altrimenti. Et così essi sopradetti Sindico, Mastroggiurato, Eletti, et Università con giuramento promettono osservare ad unquam li Capitali, et le cose prescritte per se, et non contravvenire in totum, vel in parte sotto ipoteca, et obligatione di tutti beni di essa Università mobili, stabili, presenti, et futuri, et pena di docati mille Curie, et parti, renunciarent, iuraverunt alias in forma: Magnificus Vincentius Pizzuto iudex ad contractus = Testes Antonius Milinatus iudex Annalis; Bellinmus Saccomannus; Antonius de Yacoe; Agatius Rollus, Silvester Mantellus; Io:Alfonsius Pizzutas; Bernardinus Vecchius; Bartolus de Rose filius Francesci Rose; Dominicus Niger iuvenis; Petrus Marcus, Antonius Putercus, et alii. Notarius Ioannes Petrus de Pizzutis.

COMINCIA LA LITE CON QUELLI DI ALTILIA

32. Per ordine del Giustiziero di Cosenza Grimaldo era congiunto con Altilia in quanto alli pagamenti, er spese e simili cose Universali, non piace una simile unione ai Grimaldesi, perché loro riusciva di troppo incomodo e gravame; dispiaceva la divisione, che meditavano questi alli Cittadini di Altilia; e perciò se ne intento lite. I Grimaldesi eliggono in pubblico parlamento per i suoi procuratori ad lites. a 6 Febbraro del 1564 Petrizio Parise, Napoli Sachetta, Bartolo Rosa, Nicola Iacine, e Notar Gianpietro Pizzuto, come dal mandato di procura rogato dal Regio Notaro Antonello de Simone di Malito. Si attirò nella Regia Udienza la lite in cui quei di Altilia restarono perditori, come diremo poco dopo.

SI FA LITE CONTRO IL CAVALIER DI SANTA EUFEMIA

33. Il territorio di S. Maria di Savuto era ancora è della Università di Grimaldo, ed Altilia, e perciò i Mastroggiurati delli luoghi stessi annovi esercitata giurisdizione nelle fiere che ivi si facevano tre volte ogni anno; pretese il cavalier Barnabas della Marra Commentatario di Santa Eufemia commenda de' cavalieri maltesi farci innovazione, e scendervi colla bandiera; non soffrirono tale aggravio i Grimaldesi, e quia di Altilia; e perciò uniti in Grimaldo costituiscono i loro procuratori ad lites contro tale innovazione, e si defesero. Il tutto si ricava da un atto pubblico rogato dal Regio Notaro Gianpietro Pizzuto a trentuno Agosto del mille cinquecentosettantasei.

34. Comeché la Baglia della Maestà del re Alfonso primo, e Ferdinando primo era stata concessa ai Cittadini di Grimaldi questi pensarono fare alcuni costituzioni da osservarsi da quelle persone che anno per anno se l'affittavano per il bene comune della Università; e perciò uniti in pubblico parlamento, che si trova presso gli atti di Notar Giampietro Pizzuti stabilirono come siegue a due di Gennaro del mille cinquecento ottanta.

CAPITOLAZIONE DELLA BAGLIVA 1580

"In Dei nomine. Amen.=

Regnante Philippo dei gratia Rege; annorum vero eius felicitate amen die secundo mensis Ianuarii octave indictionis millesimo quinquagesimo octogesimo ante ecclesiam Sancti Petri de Grimaldo, ubi similia universalialia agere solet in publico parlamento congregati, et coadunati li Magnifici Bartolo de Rose, Sindico nel presente anno: Mastroggiurato Io:Alfonso Pizzuto; iudice annale, Egregio Notaro Fabricio; nobile Cola Yacoe, Io:Domenico Nigro eletti, et altri sottoscritti, quali in pubblico parlamento ad sonum campane, ut iuris, et moris est per la maggior parte delli homini de Grimaldo unanimiter pari voto, et nemine dissepante asseriscono, che considerando li molti danni,

et incomparabili, che se fanno delli homini, et bestiami e animali de Grimaldo alle possessioni, masserie de detta Università, defesa, et altre robe; donde che per questo potria succedere qualche homicidio, ferite, questioni, o altr'inconveniente non senza disservicio del nostro Signore, Dio, incommodo, et danno de detta Università, et homini deressa, et volendo questo rimediare, avendo naturalmente considerato, che chi fa danno sia punito giustificatamente tanto che la parte sia satisfatto, et pure che lo fa sia castigato, et astenga de non farse, de li detti Sindaco, Mastrogiurato, Eletti, et homini de detta Università plus afferenti co li sottoscritti capitali, quali voleno se adservino inviolabilmente, et in perpetuum dali homini, et Università de Grimaldo.

1° In primis detta baglia se abbia de vendere ogni anno plus offerention della adensa, come è lo solito a vendersi; ma che se venda solamente la Duona de Santa Maria de Savuto, la Duona de Bellomonte; fine et diffida de Longobardi, e Giomefredo; la pena de carlini quindici da la Difisa de Sancta Lucerna, et de li limiti colle regioni, e capituli infrascitti.

2° Item che li detti Baglij, che comereranno detta baglia abbiano e siano tenuti ogni Sabato, come al solito, e trovarsi Mastrodetti, e scrittori a sue dispise per determinare, e reconoscere le liti, e differentie in detta Corte, come è stato, ed è solito.

3° Item, che detti baglio, e Mastrodetti non possano esaminare, ne tirare pena ad nulla possessione, terra, orto, vigna, e messeria, eccetto a quelle robe, che saranno accusati delli homini, particolarmente de Grimaldo: quale accusa abbia da scrivere lo Mastrodetti, con scriver lo giorno, mese, et anno, lo patrone, che adduca, e quanta bestiami che adusa; con questa condizione, che essendo boi, bestie, mule li patroni de detta bestiami sieno tenuti pagare cinque grana per bue, o altro bestiami grasso, una cinquina da cassatura a adusa; e pagare lo danno allo patrone della possessione, vigna, orto, lupini, lavuri, edovunque andassero a fa danno detta bestiami; o vero cinque grana altra a chi patisce lo danno, ad elezzione de chi lo patisce: e che lo danno abbia de estimar et apprezzar lo detto baglio, allo quale detta Università, et homini de essa ex nunc pro tunc donano, e concedono apla, libera, et omnimola potestà, che de subito provato detta adusa per due testimonie, o ad altius una de viso, co l'axaminare, e giuramento de li patroni, che pate lo danno, possa detto baglio autoritate propria, et de fatto in vitu de lo presente capitolo dipignare e fare exequitione allo patrune de quella bestiami, che avera fatto danno, per la satisfatione de detto danno, quanto per la ragione, che, copate ed esso, e Mastrodetti, ut supra: Quale accusa se vada, et satisfazia infra otto giorni dopo l'adusa: quale exequatione dopo fatta, abbia lo patrune otto di de tempo de possirsela recattare, e statifare, et pagar de lo modo preditto, et non più.

4° Nel quarto capitolo si stabilisce la pena da pagarsi dalli testimonj, che citati non curano andare ad esaminarsi, della quale pena ne parleremo appresso, dove tratteremo delli Capitoli da osservarsi dallo Giudice, e Mastrodetti.

5° Item che detta Università, Sindaco, Eletti, et Mastrogiurato, et homini soliti, e consueti de Grimaldo voleno, che tutta quello bestiami, che intrassero alli limiti soliti, e consueti de Grimaldo, cioè quella bestiami campestre, e che non ce deviano entrare sin allo dece de l mese di Ottobre, lo baglio loro possa levare quindici carlini per ciascuno patrune, de detta bestiami, et tante volte per quante volte romperanno detti limiti, e entreranno in essi con far loro exequitione subito, e se persona l'accusa con dare testimonio de viso; et la metà de detta pena sia de lo baglio, e l'atra metà dela Università. E così se intenda de Santa Lucerna de lo bestiami che non ce deve pascere, e che nca facersi altro danno de tagliare arbori.

6° Item che essendo accusati pecurare in possessioni, orta, vigna, lupini, lauri e altre robe, lo baglio loro possa levare e fare exequitione de lo modo, ut supra ad regione de cinque calrini per centinaro. Et li porci campestri a ragione de sette carlini, et la cassatura de una cinquina per adusa, e de fare

satisfare lo patrune, che patisce lo danno, ut supra. Et li porci mannarini ad ragione de cinque tornisi l'uno, e cossì le scrufe.

7° Item che se una persona tenessi più boi, bestie, porci, pecure, o altra bestiame, se intenda una cassatura solamente per quella volta si bene possano essere accusati tante volte da li patruni per quante volte andassero a fare danno. et piacerà alli patruni, che lo patiscono ncadauno danno non possa essere adcusato altre che una volta, e una casatura se intanda per lo Mastrodetti co le ragioni de lo baglio, ut supra. E che dove è solito, che non se po bagliar non ce possa adcusare.

8° Nello ottavo si stabilisce, che la Università deve difendere lo Baglivo nello esercizio della suoi yussi come riferimo poco dopo.

35. Per la unione delle due Università di Grimaldo, ed Altilia allora il Mastrogiurato uno anno si eliggeva da quelli di Grimaldo solamente senza intervenuti li Cittadini di Altilia, i quali avevano un vice-mastrogiurato, e l'altro anno senza il matrogiurato de quei di Altilia sicche un anno il detto mastrogiurato era di Altilia, ed un altro anno era di Grimaldo. Or in un pubblico parlamento appresso gli atti del Regio Notaro Gianpietro Pizzuti fatto a ventisette Agosto del mille cinquecento ottantuno, in cui i Grimaldesi eliggono il mastrogiurato e stabiliscono i Capitoli de osservarsi delli stessi che sono:

CAPITOLI PER IL MASTROGIURATO

"In Dei nomine amen, regnante, ut supra, eodem die ibidem in dicto parlamento. presenti li predetti Sindaco, Eletti, et homini de Grimaldo pari voto eliggono per mastrogiurati de Griomaldo del presente anno, nove inditionis et per ordine fe lo Illustrissimo Signor Duca di Bonino al presente Regio Governatore in questa provincia eliggono a matrogiuraro Lucantonio Parise, mag. GianDomenico Yachetta con capitali, che ogni uno de essi, che prevene ad essere Mastrogiurato abbia dece docati de salario, et la fida, e disfida del po paragio, e iuridictione de Cucuzzi, de Bellomonte, Logobardi, et Fiumefreddo, e che abbia de servire la Reggia Corte, et la Università, et homini di Grimaldo franchi, senza pagali cosa alcuna per pedatico, e servimento suo per tutto lo territorio de Grimaldo, e per lo Casale de Majone, tal che per suo servimento, homo de Grimaldo non venga a pagare cosa alcuna per servimento contra, et pro de esso per detto Mastrogiorato. Et sic fuit concordarum in pibblico parlamento. Et che la pesona del Mastrogiorato sia franca de li Reggi pagamenti.

GRIMALDO SI SEPARA D'ALTILIA

36. Comincio come dissi nel numero 32. La lite tra Grimaldo ed Altilia e la divisione, che pretendeva Grimaldo fare da Altilia la quale per il commodo, che ne riceveva, si oppose, alla fine dopo accapate molte informazioni, ed esaminate molte persone di altri paesi, in questo anno ebbe la Università di Grimaldo decreto definitivo favorevole, in vigore del quale si separò d'Altilia intorno alle spese, contribuzioni, e pagamenti, e restò per allora il crearsi il Mastrogiurato uno anno di Altilia, ed un altro di Grimaldo. Questa sentenza favorevole a Grimaldo fu fatta a quindici Luglio del mille cinquecento ottantuno. Io non ho veduto copia di detta sentenza, ma bensì una relazione fatta ad istanza de' Grimaldesi dalla reggia Udienza, essendo Preside d. Diego Tunica al Vicerè il Conte di Montrey a venti tre Agosto del mille seicento trentaquattro, in cui riferisce la udienza, che costa del decreto fatto della detta Udienza, sotto il governo del Duca di Bovino nella Provincia di Cosenza, come pretendendo la Università di Altilia uscita di Grimaldo assoluta da tutte le prestazioni di quelli di Altilia e fu ordinato; che in nissun modo fusse estorta, o è per lo passato, ne per lo avvenire alle spese, che si facevano alla Università di Altilia, il che al presente sta in continua

osservanza, creandosi della dette Università di Grimaldi Sindici, et eletti separati, e fandosi qualsivoglia altra spesa separatamente d'Alilia.

37. Non si arrestarono i Cittadini di Altilia, perché vedendosi superati in questo pretesero porzione delli comuni, e Territorio di Grimaldo, ma pure in vigore delli reali privilegi, e particolarmente di quello, concesse Ludovico terzo di Angiò di già riferito nel numero 23, e dalla espezione oculare, ed accesso fattovi da un Regio Auditore dovettero quei di Altilia soggiacere nelle di loro ingiuste pretensioni.

CONVENZIONE CON IL PRINCIPE DI MASSA CONTRO DI AIELLO

38. Era in questi tempi il Contato di Aiello in dominio del Principe di Massa traferitosi, non so la causa, dalla casa Siscar, e nel mille cinquecento ottanta due vi aveva mandato detto Principe Alberico Cibo per suo Luogotenente d. Giuseppe Stefani; i Grimaldesi avveduti presentarono al detto Governatore, e Luogotenente i di loro privilegi, e convenzione fatta col quodam Conte di Aiello d. Antonio Siscar, e ne ottennero la conferma di quanto erasi convenuto col Siscar nello anno 1510. delusi li Cittadini di Altilia, confusi e vinti nelle altre pretensioni contro Grimaldo tentano il governatore di Aiello sopradetto per lo affitto del Monte dello Monaco, o valle del Monte spettante già alla Università di Grimaldo, e le offeriscono docati mille e cinquecento per otto anni di affitto, e di fatto nell'anno mille cinquecento ottanta quattro cominciarono ad ararne le terre. Risaputasi tutto questo dalli Cittadini di Grimaldo in pubblico parlamento appresero gli atti di Notar Giampiero Pizzuti eliggono persone abili, e le mandano al Luogotenente Stefanini, a trattare la faccenda amichevolmente. Andarono, e di nuovo le presentano i privilegi, la convenzione col Conte Siscar. La conferma fattane da se stesso nel 1582 ed una lettera in cui il Principe di Massa prestava il suo consenso, ottenuta nello anno stesso 1584, e vennero con ciò a stipulare pubblico istromento di rettifica delli privileggi, conforme, e convenzione fatta in favore della Università di Grimaldo, come chiaro costa dello istromento rogato dal Regio Notaro Giulio Guercio di Aiello a Gennaro del 1585, il quale è del tenore seguente.

L'ISTRUMENTO DI DETTA CONVENZIONE

"In nomine domini nostri Iesu Christi Amen.

Anno nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo octogesimo quinto, regante Serenissima Catholica Maiestate domino nostro, domino Philippo de Austria Dei gratia inclito Rege Castelle, Aragonum, Hungarie, Sicilie, Ierusalem, Dalmatie, Craotie; regnorum vero suorum in presenti regno Sicilie citra ferum anno trigesimo primo feliciter, amen.

In terra Agelli die septimo mensis Ianuarii decima tertia indicionis. Nos Ioannes Vincentius de Dominicis de terra Agalli Regius ad contractus iudex, et Iulius Guercius eiusdem terre publicus ubilibet in Provincia Calabrie Regia auctoritate Notarius, et testes subscriptorum praesentia constitutis Excelente Domino Iaseph Stefanini, utriusque iuris doctore de Massa Lucensi Sarzaniense diu milite aurate militie Gubernatore Generale, et Locumtenente status Agelli Illustrissimi, et Excelentissimi Alberici Cibo Principis Masse Marchionis Status Agelli agente, et stpulante ad omnia, et signula infrascriptore, ut supra, nomine, et pro parte ex una: et magnificis Bartulo de Rose Sindico Terre Grimaldi, Egregio Notaio Ioanne Petro de Pizzutis, Egregio Notario Fabrizio de Malito, Ioanne Dominico Nigro electis dicte terre Grimaldi; Battista de Niccoli magistro iurato, Neapoli de Yachetta, Marco Saccomanno, et Agatio de Yachetta cibibus eiudem terre Grimaldi sindicato, et universli nomine, et pro parte Univeritatis dicte terre Grimaldi similiter agentibus, etsuccessoribus suis, et univeristatis predictae parte ex altera: Predictae quidem ambe partes sponte, et voluntarie coram Nobis ossereverunt, hodie predicto die predictos magnificos Sindicum, Electos, et Cives terre Grimaldi porraxisse et presentase eidem domino Gubernatori, et Locutenenti, ut supra, memorialia cun certis scripturis petentes confirmationem ceretorum territorii,

et iurium, et dictum dominum Gubernatorem dicta iura, et territoria concessisse et alias ut apparet per dictas scripturas nobis predictis Iudici, Notario, et testibus per ambas partes ipsas exhibitas, et demonstratas, remanentes penes ipsos Syndicum, Electos, et Cives dicte terre Grimaldi: quarum scripturarum tenor erat, pro ut est tenoris sequentis. =

Illustre Signore: La Università, et homini de Griamaldo le fanno intendere, qualmente se ritrovano in possesso ab anticho del territorio, monte, et bosco detto la Valle de lo Monte, seu Timpone de lo Momaco in vigore de privilegi reginali, et concessione, seu conventione tra detta Università, et certo Signori, seu baroni de questo Stato di Aiello siccome appare in esse scritto sub datum die ultimo Iunii tertie indictionis 1510 stipolato per lo egregio Notaro Gabriele de Simone de Santo Stefano; et quelle confinante per us. sub die 15 Maji 1582 con la ratificatione de lo Illustrissimo Signor Principe di Massa Marchese de questo Stato de Aiello, madiante sua lettera de la data de Genua 17 di maggio 1584, il tenore de le quali già sono esibite a us.; volendo, che nel presente se abbiano per inserte, particolarmente; et perchè novamente se intende, che certi de Altilia, et alcuni de Altilia Majone sono andati a seminare, in detto territorio spettante af essi homini, et Università de Grimaldo, conforme ad dette concessioni, privilegi, et conferme, in grave preiudicio, danno, et interse de essi supplicanti; pertanto recorrono a us. Illustre, come Governatore, Luogotenente, et generali alla indennità loro, et confermare di novo detti privileggj, concessioni, conventioni, et conferme mentionati; quali esibite voleno, siano per inserte particolarmente; che ultra sarà di giustizia, se reputerà ad gratia, ut deus = Albericus Cibo Princeps Masse, et Marchio Angeli Ioseph Stefanini Vig. d. milesaurate militie Gubernator et Locutenens marchionatus Agelli Viso instrumento concessionis, et donationis facte per Illustrem dominum quodam Antonium olim Comitem Agelli sub die ultimo Iunii 1510 in favorem Universitatis Terre Grimaldi stipilato manu quodam Notarii Gabrielis de Simone de Sancto Stefano, in quo inter cetera apparent, quod dictus dominus Antominius Comes concessit dicte Universitati Terre Grimaldi territorium Timponis de lo Monaco, seu Valle de lo Monte existens in territoio Agelli cun pactis, et conditionibus in dicto istrumento expressis; de novo ad uberorem cutelam dicte terre Grimaldi approbamus, et confirmamus dicta concessionem; ex quo nonnulli particulares terre Altilie presenti anno seminaverunt nonnullas terras territoii predicti de la Valle del lo Monaco propria auctoritate, ad evitantum vitanda, concedimus dicte Universitati Grimaldi, et hominibus ipsius terragia competentia Marchionali Curie debita per dictos de Altilia, et hoc solutis ducatis quinquaginta pro daqno inlato per dictas de Grimaldo per incisione arborum domesticarum in dicto territorio, sine priuditio iurium Marchionalis Curie, et terre Grimaldi. In quorum fidem presentes fieri facimus nostra propria manu subscriptas, et nostri sigilli impressione munitas.= Datum in castro Agelli die septima Ianuarii 1585, stante maxime ordinatione dicti Illistissimi, et Excellentissimi domini Principis nobis per eius litteras missas data, et sine preiudicio iurium Curie, ut supra = Ioseph Gubernator, et Locutenens = Sigillum Notarius Iulius Guercius de mandato = Tenor vero istrumenti mentionati, ut sequitur = Copia. Vi è inserito lo istromento per esteso, poi siegue = Confirmatio vero dicti excelentis domini Gubernatoris sub datum 15 Maii 1582 incipiebat: Ioseph Stefanini, et finiebat: Io Gio:Vincenzo de Dominicis = Littera vero Illustrissimi domini Principis masse, et Marchionis Augelli incipiebat = Molto magnifici Sindici, et finiebat - Da Genua alli 17 di maggio 1584 : Prantissimo per farvi piacere il Principe di Massa = Transumptum vero privilegiorum seu litterroum reginalium incipiebat = In nomine domini nostri Iesu Christi, anno nativitate eiusdem 1467, et finiebat Nicolaus Potestius = Copia vero privilegii alterius icipiabat: Ferdinandus Dei gratia Rex, et finiebat die quinto mensis Iunii anno nativitate domini nostri iesu Christi 1467 regnorum notrorum anno decimo Rex Ferdinandus que scripture erant in carta de pergamenens, et bambacina, et remanserunt penas magnificos Syndicum, Electios, et homines terre Grimaldi. Quam decretationem approbantas, et ladudantas partes predicte, de novo retificant, emologant, et acceptant per presens publicum istrumentum, et ad maiorem cautelam presentationaliter coram Nobis predicti Magnifici Syndicus, Electi, et Cives Grimaldi esbursant, consignant, et soluunt dicto domino Ioseph Gubernatori, et Procuratori, et Locutenenti, ut supra, presenti, et recipienti dictas ducatas quinquaginta de pecunia argentea ad rationem carolenorum

decem pro quolibet ducato, pro causa mentionata in presenti inserta decretatione: Et è contra dictus dominus Ioseph Gubernator, et Locutenens, ut supra, presentem dictam decretationem, concessionem, et conformationem, quo supra nomine habere ratam, gratiam, et firmam, una cum mentionantis cuvernationibus, in nullo contravenire, aut contradicerè, nec revocare per se aut interpositas personas in iudicio, nec extra, et promittit ratificare facere presens istrumentum, et confirmationem preinsertam per totum mensem Septembris, vel quam citius se contulerit, seu reversus fuerit, ad Illustrissimo, et Exellentissimo domino Principe Masse Marchione Agelli per petentas litteras. Et promiserunt partes ipse, et solemni stipulatione convenerunt hominibus quibus supra, in casu, quo Universita, et particulares terre Altilie vel aliqui convicini inferrent litem aliquam, molestiam, vel novitatem super dicto territorio aduarius preinsertas mentionatas concessionem, confirmationem, teneatur dictus dominus Gubernator, quo supra nomine, pro medietate, et pro alia medietate dicti de Grimaldo predicta defendere sumptibus communibus in quocunque foro et tribunali. Et promittit dictus dominus Gubernator, quo supra nomine, se facturum, et curaturum, quod homines de Altilia, et Majone in futurum indicto territorio de la Valle de lo Monte nunquam seniminare, ut promisit cum iuramento, tactis scripturis, nominibus, quibus supra prates ispe ad invicem, et vicissim predicta omnia, et signula in perpetuum, et omni futuro tempore havere rata, grata, et firma, observare, et defendere, in nullo contravenire per se, aut interpositas personas in iudicio, nec extra. Pro quibus omnibus, et singulis firmiter observadis, adiplendis, et de non contraveniendo in toto, vel in parte in iudicio, nec extra obligaverunt se partes ispe nominibus, quibus supra ad invicem, et suos haredes, et successores eorum, et bona predictae Universitatis, et omnia mobilia, et stabilia; burgensatica, et fundalia, presentia, et futura et toties regio assensu impetrando semper salvo, quo ad feudalia: constituentas, bona predicta tenore, et pressidere, una pars nomine alterius per simplex constitutum cum pacto de capiense in ampla forma, et ad penam, et sub pena unciarum vinticinquinque, pro medietate dicte pene Curie Regie, vel altera Curie competenti applicanda, et latera mediante parti observanti a parte contraveniente persolvenda cum refectione omnium dannorum, et expensarium litis, et expensarum me predicto Notario publico pro parte dicte Curie, partibus ipsis, neminibus quibus supra, pro seipsis presentibus, at penam ispam stipulantibus: qua pena soluta, vel non voluta, aut gratiave remissa in toto, vel in parte, presens nihilominus istrumentum, et omnia, et signula in eo contenta firma, rata, et grata maneant, teneantque semper roboris firmitatem. Super quibuscumque omnibus, et eorum singulis predictae ambe partes sponde, ut supra, renunciaverunt, et quisque ipsorum, prout ad unanquamque ipsorum spectat, renunciavit exceptioni doli mali, vis, metus, et in factum actioni conducti indebite, sine causa rei promitto, et subscripto modo non geste, presentis non sic celebrati, et iuri, quo lesis, seu diceptis subuenitur, beneficio restitutionis in integrum, indebite solitioni, et omni alio iuri Canonici, et Civili, consuetudinario, et constitutionario, restriptis, cedulis, pragmaticis regni, Usibus, omni legum auxilio, omnibus aliis iuribus, Legibus, et legum auxiliis in corpore utriusque iuris contentis in contrarium impetratis, vlt impetrandis, consensus, vel concedendis sub quaqueunque verborum expressione, gratia nova, moti proprio, quibus, et propter qua, vel ipsorum aliquid possint quomolibet se tueri, et defendere aduesus predicta omnia, et eorum effectibus, et pro maiore robore; et efficacia, et contra non fiat, et firmiter attendatur, predictae ambe partes una aleteri iuraverunt, et corporale prestiterunt iuramentum ad Sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter scripturis, predicta omnia, et eorum singula fore pacto expresso inter partes ipsas, quod presens istrumentum, et centena in eo in suis forte defectibus, si qui forens, passint, seu possit per me predictum Notarium publicum corrigi, refici, et emendari, et fieri unum duo, vel plura publica istrumenta, toties quates opus fuerit, etiamsi fuisset in iudicis presentatum, ad consilium sapientis eligendi per me predictum immutata: Unde ad futuram rei memoriam, cautelam, etcertitudinem predictae Universitatis Grimaldi, et hominum ispius heradum, et successorum, et omnium, quorum poterit in futurum interesse factum, et scriptum est de premissis hoc presens publicum istrumentum manu mei predicti Notarii publici, meoque solito signo signatum, et infrascriptorum iudicis, et testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego predictus Notarius publicus, et aliquantulum cassavi, et abrasi et inferius Comes, et inferius presentatas, quia in scribendo casualiter erravi, et

ideo hic mentionem faci, ut pro authentico habeatur. Actum et gestum anno, loco, die, mense, indictione premissis. Ego, qui supra Ioannes Vingentius de Dominicis Iudex ad contractus interfui, et me subscripsi manu propria = Ego Notarius testor = Ego, qui supra Ioannes Civitellus interfui testis = Ego Bernardinus Sdaus interfui testis = Ego Fabritius Civitellus interfui testis = Signum Notarii = Magnus Ioannes Vincentius de Dominicis Iudex Regius ad contractus = Iulius Guercius Notarius publicus Reverendus d. Mutius de Dominicis = Clericus Iacobus Civitellus. Nicolaus Horatius de Dominicis = Magnus Antoius Gallus = Bernardinus Sadus = Sallustius de Fata = Fabritius Civitellus, et alli. Ego qui supra Iulius Guercius notarius publicus presens istrumentum scripsi, et me sbscripsi manu propria, et meo solito signo signavi, et abrasi, ubi dicitur Pergamena, quia in scribando cusaliter ornavi, et scripture predictae erant alique in carta pergameni, et alique in bambacina; et ideo hic mentionem feci, et me subscripsi: Iulius Guercius, qui supra natarius bublicus manu propria.

39. Convenutisi in tal quisa, ed aggiustatisi i Cittadini di Grimaldo col Conte di Aeillo per il territorio , rivolsero l'animo al governo politico, e stabilirono alcune costituzioni per l'amministrazione della giustizia, e giussi del Giudice Annale, Bagluse, Mastrodetti in conforma dgli antichi soliti, come da un publico parlamento esistente presso gli atti del Regio Notaro Gianpietro Pizzuti fatto a 16 Novembre del 1586, il quale è del tenore seguente.

CAPITOLI E MASTRODETTI E GIUDICATO E BAGLICO

"In nomine amem.§

Regante Philippo de Austria Dei gratia Rege annorum suis feliciter die decima sexta mensis Novembris decime quinte inditionis millesimo quingentesimo octogesimo sexto. Grimaldi Congregati in publico parlamento Magnifici Ioannes Dominicus Yachetta Syndicus, Lucas Antonius Parise, et Marcus Saccomannus electi presentis anni, Neapolis Yachetta, Notarius Ioannes Ferdinandus Pizzutus, Batolus de Rose, Angelus de Rose, Mercurius Saccomannus, Nicoalus de Yacoe, Magister Agatius Saccomannus, Ioannes Beccarus, Notarius Ioannes Battista Saccomannus, Ioannes Alfonsius de Pizzutis, Magister Ioannes Ferdinandus Ferrarus, Petrus Maurus particulares, et alii, quanplures pro maiori, et seniori parte in numero opportuno facientes Universitatem ipsam Grimaldi, ante Ecclesiam, ubi similia fieri solet, ad sonum Campanae, ut iuris, et moris est, ubi pari voto, et nemine discrepante concludere, et confirmare voluerunt, que de hodie in antea in futurum, et in perpetuum, pro nimia commoditate, commodo, utilitate, et beneficio dicte Universitatis, et hominum ipsius Curia Baiulorum dicte Universitatis vagatur modo infrascripto; similiter eligatur Iudex dicte Curie cum infrascriptis caspitulis.

1° In primis, che ogni anno lo iudice eletto da li Sindici, eletti et homini de Grimaldo in publico parlamento ad sonum Campanae alle più voci, e che sia persona da bona coscienza, timorosa de Dio, non sospetto de qualche difetto, o parzialità; che sia de qualità, e litterato, e che sappia scrivere e leggere, et acto ad detto ufficio, e che non abbia più de tre ducati de salario, e fanco de pagamento de la testa sua; quale abbia da regger, e tenir la Corte de li baglij due volte la settimana Mercuri e Sabato ad ora de Copieta avanti la Ecclesia, o dove piacesse a detta Università, che se regissi detta Corte, presenti lo baglio, e Mastrodetti de detta Corte, dove, se possano litigare, e contestare liti, e controversie, qualsivoglia causa civile, e lite de qualsivoglia modo, e via, e ogni differentia che insorgessi per qualsivoglia maniera, via condizione, e forma, che se stendesi, lo detto iudice le possa riconoscere, e determinare, ert sententiare; e due non fossi sufficiente lo suo giudicio , se passa eligere uno consultore ad suo arbitrio, et a dispise de le parti circa lo manter delli atti, e cautela, che toccassero al detto dottor, e consultor; ma che esso Giudice non abbia altro, che un carlino per voto; ciò si lo detto voto passassi, e fussi più de carlini trenta, er qualsivoglia somma; me de trenta carlini abbascio lo iudice non abbia niente per li voti; ma che si faziano horetinus: E così lo Matrodatti se paghi de lo predetto modo li voti che sono de trenta carlini ad auto abbia grana cinque, e de trenta

carlini a bascio non abbia altro che un grano per testa, che seminassi, e uno grano per atto, che se facessi, procedendosi via ordinaria, e così se paghi per citare, e chiamare.

2° Item, che quando alcuna de le parti se tenisse adgravata de li voti de li detti Iudice, o Consultore fra dece di dopo la intimatione de lo voto non possa appellare alla Corte del Signor Locutenente, dando pleggeria primo, de stando iuri in forma, e pagare le dispese de lo bisogno lo Iudice non abbia più de grana cinque, e passati li dece giorni, non se possa più appellare.

3° Item, che lo Iudice con lo assenso, consenso, e volontà da lo Sindico, Eletti abbia de donare la assisa a voce a tutte carni che se volesser vendere; e che senza la assenso predetto non sente possa vendere nulla sorte de carne; e che abbia da agiustare la rotola, e pisi, velanze, e cossì scorze de le molina recederli ogni anno; e dar lo peso alle panettere; e a quelli vendessero vino secondo la giornata; e contro a quello, che se potessero a vendere senza addomandar assisa, piso e misura lo detto Giudice, che possa fare pagare carlini quindici ogni volta, che contravenissi; quale pena sia sua; et la Università sia tenuta suis expensie, sumtibus, laboribus levare indenne, e immune detto Iudice. E cossì exequisca contro quelli, che data la assisa, piso, e misure non se contenessero de vendere. Alla quale pena ancora siano tenuti quelli, che vendessero Sarde fresche, salate, tonnina, tarantelli non curassero detta assisa o poco de lo modo predictis. E lo Iudice abbia doi tornisi per fiscinella de sarde fresche, e barrile piccolo da salate; e de uno carico uno rotolo, e barile grande una cinquina. E che ravida le quarte de li oglieri de lo modo predetto, conforme lo solito, che nulla sorte de carne se possa vendere a quarto sotto la predetta pana, reservato, se quello animale fosse de quattro rotola in circa, iuxta lo solito antico.

4° Item che detto Iudice abbia de servire la Università franca, e li omini de Grimaldo in ogni atto, e scrittura, che fossero esaminati per iudice, cossì alla stipulare, come alla sottoscrivere, et assistere de continuo a tenir la Corte due volte la settimana, come se ha detto di sopra, ad sue dispise, ad taliter non venga a vacare detta Corte; e cacando perdi lo salario sano; e cossì ancora trovandosi, che detto Iudice avessi parte alla baglia, sotto pena de perdere la baglia lo baglio, et esso Iudice modo detti.

5° Item, che lo Mastrodetti lo abbia da metter lo baglio persona non sospetta, e che li testimoni che examina abbia sempre examinar avanzi allo Iudice; e detto Iudice abbia de fermar le baglie, et examinar, altrimenti non se intendono valide; e che non se possa esaminare ad altri labori, possessioni e beni, eccetto a quelli che li patroni la baglieranno, e doneranno per bagliate; e costando con doi testimoni la bagliata non ordina la sua bestiamme de subito con farsi pagare la ragione, conforme lo solito, fra quattro giorni, altrimenti perda lo baglio la ragione sua: e cossì ancora fazia pagare lo danno a quello, che lo abbia patito, tanto a maxarie, come a possessioni, et altri boni, dove se po bagliar, conforme lo antico solito.

6° Item, che lo baglio abbia doi tornisi per ogni persune che citarsi, o che costringersi, e non più.

7° Item, che le pene de la obbligazioni, che se accosassero in detta Corte siano de lo Iudice a di tornisi per docato.

8° Item, che li testimoni, che siano citati per lo baglio per esaminarli per la baglia, recusando de venire per tre volte, che, fossero citati, essendo nello territorio de Grimaldo, lo baglio loro possa fare exquitione de uno carlino per uno testimoni.

9° Item detto baglio abbia doi tornisi de chiamatura per ogni citatione.

10° Item lo Mastrodetti de la Corte possa pigliare ogni cautela, et non abbia più de doi tornisi per cautela, e dui de copia.

11° Item che detta baglia se venda a lo di de Santa Lucia ogni anno plus offerenti, candela accesa, senza fraudare in questa, a beneficio, utile, e commodo de la Università, e per le pagamenti fiscali.

12° Item, che lo detto baglio, o Mastrodetti non possano prendere, ne esaminare ad robe de altri eccetto a quelli, che loro è stata donato per bagliato, e accusato, e lo mostrodatti, e baglio siano tenuti scrivere lo di, che le forno bagliate, e mese, e fra quindici giorni li possa prendere et esaminare, e fra quindici giorni farsi pagare, proatesi la bagliature; e conforme lo solito antico se faziano pagare; e passati li quindici giorni, e non siè provata, e non se sia fatto pagamento, nca perdi la bagliatione, e conseguente de farsi pagare, che non la possa più revocare.

13° Item che detto baglio sia tenuto esaminare sopra li limiti antichi de la Università, e fare exquitione de carlini quindici contra ogni persona, che nce pascisse bestiame, a tempo che non ce debbano pascere, irremisibilmente. E detta pena, metà sia de lo Iudice, metà de lo baglio, e non exequendola, lo baglio perdi la baglia, e lo Iudice lo salario suo a tal segno che a li antichi limiti non se fezia danno. E similmente ad detta pena siano incorsi dando alcuno bestiame, tanto de Grimaldo, come forestiero.

14° Item, che li detti baglio, Iudice; Mastrodetti siano tenuti procedere ad esaminare alla difisa de Sancta Lucerna, et exequire contro lo bestiame, che forse nce trovassi, e fossi stato de Cittadini, e forastieri; e far loro pagare la penality de carlini quindici: quale pena sia de essi Iudice, a baglio, si per caso non provedessero li Sindici, Mastogiurato, Eletti a mandarci gente per guardia, e difesa di detta difesa, la pena sia di quelli che nce pigliassero alcuna bestiame; e fandosi loro carnatica, similmente sia di essi; e che lo Sindico, Mastogiurato, Eletto, et omini de Grimaldo siano tenuti eorum propriis sumtibus, laboribus, et expensis defenderli, elevarli illesi, et indanni da tutti danni, dispese, interesse, e..... che nde patissero, e venissero a patire de iure, e de facto in iudicio, et extra, publice, et occulte, per la exequitione de detta pena de bestiame..... et carnatica, ut supra.

15° Item, che lo baglio sia tenuto recercar, et exigere la fida, et diffica de lo Territorio de Cucuzzo e Regioni, che spettano ad detta Università, conforme lo solito antico con li omini de Bellomonte, Longobardi, e Fiumefreddo, e mancando sia tenuto ipso facto pagare alla Università sei docati de suo propio; e bisognando, la detta Università sia tenuta suis sumtibus defenderlo dette ragioni, et baglia.

16° Item che la exequitioni, che se faranno per ordine de detta Curia, se possano vendere, fra quindici giorni dopo fatte, citatis partibus, et debitis sub hastationibus precedentibus, ed non aspettare altra delazione.

17° Item, che nessuna persona presumi de vender nessuna sorte de carne morticina in la piazza, né piso, nè senza piso: nè anche se possa vendere carne a quarto, dato che sera l'assisa, sotto la pena sopradetta, quale sia de evo subice.

18° Item, che in detta Corte se possano esibire, o presentare ogni sorta da scrivere, e cautele pubbliche, e private, et obbligazioni, et ad usare in presenza di esso; e la pena paghi uno grano per ducato, e sia de lo Iudice, e se exequisca via exequitionis, et exquatur come alli altri tribunali, e Corte.

IL CONTE DI OLIVERES VENDE COSENZA ED I SUOI CASALI CHE SI RISCATTANO

40. Per i bisogni del regno il Conte di Olivares allora vicerè di Napoli vende la Città di Cosenza, e i suoi Casali; ma questa pagò ducati quarantamila, e fece col Vicerè una transazione, e si riscattò come per istromento rogato in Napoli dal Notaro Aniello de Martino a venti Dicembre del mille cinquecento novantasei. Fu Grimaldo citato a soddisfare la sua porzione che gli spettava nelli docati quarantamila pagati per lo riscatto; ma appoggiato alli suoi privilegi non fu obbligato a pagare cosa alcuna.

GRIMALDO COMPRA UNA PORZIONE DELLA PISCATA

41. Nel mille cinquecento novantotto la Università di Grimaldo ed a suo nome Bartolo, e Francesco Iacoe Eletti, comprano da Lucio Scaglione di Cosenza abitante in Grimaldo, una porzione del territorio detto la Piscata, confine di sopra, e die lati di detta Università, e di sotto via pubblica, per il prezzo di docati sessanta, come per istromento rogato dal Regio Notaro Fabrizio Mileti a sedici di Gennaro del detto anno.

SI CONFERMANO I CAPITOLI, LA MASTRODETTI

42. Nel mille seicento tre ritrovandosi Grimaldo il Luogotenente di Cosenza d. Attilio Bombino, ottennero decreto che si fossero osservate le capitolarioni circa il reggere della Corte bajulare già stabilite nel 1586; come abbiamo detto di sopra, il quale decreto e del tenore che siegue:
"Philippus de gratia Rex. Attilius Bombinus Magester Iuratus Civitatis Consentie, er Regius Locutenens ipsius e Servienti di nostra Corte et altri qulasivogliano in solidum.
Perchè per il Sindico, e Regimento della Università di Grimaldo ci è ststa presentata petizione continente, onere detta Università certi Capitoli circa lo reggere della Corte de' Bagliivi di essa Università, executione di pene, et ius fide, et diffide nelli territorij, spettano a essa, et altri antichissimi soliti, e consuetudini, come nelli prementionati Capitoli distintamente appaiono, a noi presentati, et de verbo ad verbum letti, e bene visiti; quali incomensero in dei nomine, e finiscono: item Le exequutioni, che si faranno per ordine di detta Corte. Quali Capitoli sono stati ad antiquo in osservanza iuxta la loro continenza, ci hanno supplicato di persona, proprio, volessimo interponere decreto per la presente osservanza; per il che ci è stato interposto del tenor seguente:
Die decimo mensis Iunii 1603 Grimaldi, coram magnifico Locutenente Civitatis Consentie presens suprascripta comparitio presentata fuit per Syndicos, et Electos Universitatis Grimaldi petentes ut in ea; et per infrascriptum Regium Locutenentem fuit promissum er decretum, quod ad unquam solitum, prout tenere presentis nostri decreti obsevari mandatur, et emanentur banna in forma pro observantia ipsorum, et expedientur debite promissiones in forma, et ita. Hoc suum Attilio Bombino, Notaro Gio:Battista Saccomanno attuario de mandato e per osserevanza del preinserto decreto, e capitoli predetti, a voi predetti in solidum diciamo, et ordiniamo, che ad istanza della predetta Università ci debiate conferire nelli Luoghi pubblici di essa Università, e per l'ordinario serviente di essa, debiate fare pubblicare banno, alta et intelligibili voce, more preconis, che ogni persona, a che spetta osservare iusta il loro tenore, debbia quelli ad unquem osservare, et fare osservare iusta il loro tenore, e continenza, e contro la forma di quelli non vogliono, ne debbiano innovare cosa alcuna sotto le penae contenute nelli capitoli predetto, et altra reservata a nostro arbitrio; e così volemo, che si osservi per lo futuro, per la osservanza di quelli, cauti da contrariobus pena unciarum vinti quinque Fisco Regio. Grimaldi die undecima Iunii millesimo sexcentesimo tertio. Attilio Bombino = Notarius Toams Baptista Saccomannus actuarius demantatus. die decimasecunda mensis Iunii 1603 Grimaldi retrospecta promissio ante Elcesiam coram hominibus er civibus Unicerstatis Grimaldi, edet melore parte hominum dicte Universitatis fuit lecta, et publicata per Marcus Antonius Saccomannum Syndicum dicte Universitatis in presenti anno de verbo adf verbum; quod omnes predicti de Grimaldo se Ccontentaverunt, acceptacerunt, et laudaverunt quantum in dicta promissione continetur et in dictis Capitulis mentionatis, et voluerunt quod observerunt in futuro, et in perpetuum; et deinde fuerunt publicata alta, et intelligibili voce,

more preconis per omnia loca pubblica, et solita dicte Universitatis per Marcus Antonius supra dictum, et in fidem. Ego Notarius Ioannes Petrus Pizzutis scripsi. Idem qui supra notarius manu proprio signo.

LA UNIVERSITA COMPRA LA VIA PER ANDARE ALLA FONTANA DELLA RUPE

43. Nell'anno 1601 Franciscantonio Potestio a 12 Frabraro avea donato alla Cappella del Ss.mo Rosario dentro la Chesa di S. Maria delli Martiri una possessione detta Orto di Vico colla potestà di potersi vendere: or dovendosi fare la suddetta Cappella il Procuratore della stessa col consenso degli altri Confratelli vende detta possessione confine de sopra Costa di Notar Paulo Saccomanno, di sotto, Fiume corrente; di un lato via pubblica, e dell'altro lato orto degli eredi del quodam Francesco Calderone per il prezzo di docati quindici a Fabrizio Mileti Sindaco, Eletti, col consenso delli Cittadini di Grimaldo, per farci la strada nella fontana della Rupe, come dallo istromento di vendita rogato dal Regio Notaro Ganbattista Saccomanno a quindici Maggio mille seicento quattro (1604).

VENDE UN CENSO FLAVIO SACCHETTI

44. La Università di Grimaldo si ritrova in gran bisogno, perché aveva sofferto molte, e grosse spese in contribuire denaro ad altro, ed alcune compagnie di Soldati Valloni le quali per mesi sette avevano quivi dimorato; e per il passaggio di altre milizie dette dell'Italiani; onde nommeno potevano soddisfare i pagamenti fiscali; e perché precedente regio assenso vendono a Flavio Sacchetti un annuo censo di docati trentacinque per il capitale di docati cinquecento alla ragione del sette per cento sopra li terreni, et universali comuni nominati Parrilloe, Layca de lo Riyo, Porci agresti, Trattura, Pantana de Ayuto, li Cigliuni, et altri, li quali confinano colli terreni della terra di Ayello, con li terreni de la Ecclesia di Santo Lorenzo, e di Santo Petro, e vie pubbliche, che vanno alla Città di Cosenza; e colli terreni de particolari di Grimaldo; e sopra la difesa di Santa Lucerna, e terre de impede li Petruni, confine Lumbro di Tinesi, via pubblica, che va allo Laco, e che va a Cosenza, e la terra de Notar Ganbattista Saccomanno, e Lucantonio Parise ed altre fini col patto che dalle rendite di questi terreni si pagassero li sudetti docati trentacinque; e che fra due anni la Università di Grimaldo si ricomprasse detto censo, e capitale, come si comandava nel Regio assenso ottenuto, così fiassi dalla istromento censuale rogato dal Regio Notaro Gianbatista Saccomanno a ventisei Agosto del mille seicento diciannove.

SI SEPARA D'ALTILIA INTORNO AL MASTROGIURATO

45. Divisasi sin dal mille cinquecento ottantuno Grimaldo e Altilia in quanto alle spese e pagamenti fiscali restò fra le sudette due Università questo solo di comune, cioè che si creava un solo Mastroggiurato, che cercitava il suo officio ad ambedue le Università, un anno di Grimaldo, ed un altro di Altilia, e così si osservò sino allo anno mille seicento trentaquattro. In quell'anno ricorse la Università al Vicerè in Napoli il Conte di Mantray e lo supplica, che siccome vive separata dalla Università di Altilia in tutta le spese, e pagamenti così comandi che si separi il eliggere il Mastogiurato, che sino al tempo un anno si eligeva di Altilia ed un anno di Grimaldo. A tale supplica il Vicerè comanda alla Audienza di Cosenza, che faccia relazione sulla verità dello esposto a 2 Giugno del 1634. La Regia Audienza, al suo Preside d. Diego Zunica a ventitre Agosto dello stesso anno riferisce al Vicerè

1° che al tempo del governo de' Duca di Bovino nella provincia di Cosenza, pretendendo la Università di Altilia la unione colla Università di Grimaldo in tutti li pagamenti, fu la Università di Grimaldo assoluta da tutte le pretensioni delli Altiliesi, e fu ordinato, che in nisum modo fosse astratta nè per lo passato, nè per lo avvenire alle spese, che si facevano dalla Università di Altilia, il

che al presente sta in continua osservanza, creandosi dalla detta Università di Grimaldo Sindici, et Eletti separati, e fandosi qualsivoglia altra spesa separatamente di Altilia, e riferisce, ciò costare dal decreto fatto dalla Reggia Audienza sotto il Governo del Duca di Bovino a 15 Luglio del mille cinquecento ottantuno. Riferisce per

2° intorno al Mastogiurato, che un anno si crea di Altilia, senza intervento di quelli di Grimaldo, ed un altro anno uno di Grimaldo senza intervento di quelli di Altilia; onde ambedue Università stanno sotto uno Mastogiurato.

3° Riferisce in terzo luogo che meglio sarebbe ogni anno crearsi un mastogiurato per ciascuna Università.

Rimosse tale relazione al Vicerè, questo a nove di Settembre 1634, ordina alla Reggia Audienza, che faccia quello, stima in tal causa più espediente al sevigio del re, e delle Università. La Regia Audienza a 20 Settembre del detto anno destina Commisario in detta cosa l'Auditore d. Michele de Toro - questi a trenta Settembre decreta come siegua =
die ultimo mensi Septembris milesimo sexcentesimo trigesimo quarto Scilianies Visis videndis, et consideratis considerandis per Magnificum regium Consiliarium, et Auditorem d. Michaellem martium de Toro predice cause delegatum, fuit provisum, pariterque decretum, quod Universitas Grimaldi nominet, et proponat tres personas aptas, et idoneas ad subeuntus munus Magistri iurati, ex quibus Illustrissimus Preses huius provincie possit eligare unum magis benemeritum, et sufficientem ad execandum munui Magisti Iurati ad libitum eius illustrissimi abisque interventione Universitatis Altilia; imo potius ea persona, quam Illustrissimus dominus elegarit et confirmaverit in proditum officium magistri Iurati gerat, et execat eius munus, et iurisdictionem in dicta Universitate Grimaldi privatine, et totaliter separatim a producta Universitate Altilia, ad hoc ut possit predicta Universitas Grimaldi recte, et congrue gubernari de per se. Verumsi predicta Univesitatas Altilie seus pretenderit reservantur ei sua iura, et actiones; Et ita Hoc suum Michael de Toro - Gregorius Morellus Actuarius de Mandato.

Li cittadini di Altilia stmandosi gravati da tale decreto ricorsero alla Reggia Camea; e fra tanto si fecero varii atti d' ambedue le Università sino al mese di Aprile del mille seicento trentacinque in quel tempo la Università di Grimaldo di nuovo supplicò il Vicerè e l'espose tutto l'occorso in tale cosa; e n'ebbe a 29 venti Aprile dello stesso anno decreto come siegue =

E' CONFERMATO DAL VICERÈ

Visto da noi detto memoriale, che è parso fare la presente, con la quale vi dico, ed ordino, che in esecuzione del suddeto ordine sopra ciò dato per il detto Magnifico Auditore de Toro, precedente oridne nostro, in modo nessuno debiate impedire, nè fare impedire la detta Univerastà di Grimaldo supplicante circa lo fare separatamente lo Mastogiurato della Università di Altilia, servita la forma di detto decreto, quale osserverete, e farete osservare unguem inviolabiliter in benefici di detta Università di Grimaldo, iuxta illius seriem, continentiam, et tenorem, omni dubio, difficultate, et immedimento casantibus; fandosi di maniero tale, che detto mastogiurato nominato re detto Università di Grimaldo, e per voi confermato sopra possa, e voglia esercitare detto officio, senza impedimento alcuno, et così Datum Neapoli die vigesima Aprilis milesimo sexcantesimo trigesimo quinto. Il Conte di Montrey.

Fu questa promissione presentata, ed osservata a 30 Giugno ed in vigore dalla stessa fu confermato il Mastogiurato eletto da Grimaldi Giantomaso di Rosa; e d'allora in poi, sempre si è ossevato di farsi il Mastogiurato ogni anno una persona di Grimaldo, separato da quelli di Altilia.

46. Perchè li luogotenente di Cosenza, e suoi ufficiali purtroppo molestavano i Casali di detta Città, sin dal mille cinquecento novanta tre i deputati dello Casali ottennero promisioni da Napoli contro

le pretese del suo Luogotenente, confermate più volte, osservate, e rinnovate, e particolarmente nell'anno 1636 sotto il governo del Preside il Conte di Cosenza, quali rapporteremo come siegue. In conformità di Moltiplicate promissioni espedita a favore di detti Casali come sotto li 19 Novembre 1593 decreto di questa Regia Audienza referente il Magnifico Auditore Geronimo di Majo lato sotto il dì 4 di Dicembre di detto anno 1593. Promissioni osservate di sua Eccellenza sotto li 29 di Dicembre di detto anno. L'ultimo di Marzo 16 - 12 di Aprile 1631 non debbia il Luogotenente usufruire in detti Casali sotto qualsivoglia pretesto, o figurato colore, senonchè in cose gravi, et urgentissime ad giustizia di parte: et debbia in tale caso portar seco il magnifico suo Giudice, con consulta de quale abbia di carcerare et escarcerare, e senza lo intervento di quello non possa procedere a cosa alcuna.

2° ancorca il Capo secondo in conformità di promissioni di S. E. sotto li 12 Luglio 1602, Previsioni di questa Regia Audientia sotto li tre di Febbraio 16 a 12 Febbraio 1612 osservante di S. E. sotto li due Aprile 1631; ordinamo, e comandamo a detto Governatore, e Giudice, che dobbiamo nelle cause, che occorrono, procedere iuris ordine servato, citandole iuridicamnete; ne possono quali carcerare di fatto, ma dopo reputati contumaci, o trovarti infra grandi commetendo delitto.

3° Sopra lo terzo Capitolo in conformità di promissioni perdette per questa Regia Audienza sotto il dì ultimo di Gennaio 1631 e 12 di Dicembre 1633, ordiniamo, comandiamo alli detti Magnifici Luogotenente e Giudice che quante volte occorreva mandare la loro famiglia per detti Casali per carcerazione di contumaci, debbiano consegnare a detta famiglia un mandato, seu ordine de capiando in corpore del quale siano notati li nomi di detti contumaci carcerandi; e sia quello firmato tanto dal magnifico Luogotenente, quanto dal suo Magnifico Giudice, et Archivario. E lo stesso intendersi rispettivamente alli Mastrodetti.

4° Sopra il quarto capitolo in conformità de' provosioni de S. E. sotto il dì 13 Novembre 1598,; decreto di questa Regia Audienza lato 4 Dicembre 1598 dello stesso anno 1593 osservate di S.E. sotto li 29 di Dicembre 1598, 27 di gennaio 1544, et ultimo di Marzo et promissioni di questa reggia Audienza sotto li 27 di Ottobre 1604, per prendiamo a comandiamo a detti magnifici Luogotenente e Giudice loro Corte, e famiglia, che non possano, nè debbano carcerare li cittadini di detti Casali per il portare, che faranno dell'armi non proibite; et in specie dell'Accette, e Ronghe, osservanto la forma del decreto lato per l'istessa Corte soto il dì 17 Marzo 1601; nè tampoco debbano mostrarli per il portare dele Forci, e Coltelli non pontuti, che fussero.

5° Sopra il quinto Capo, in conformità del decreto di questa Regia Corte sotto il 17 di marzo 1601, ordinamo, e comandamo a detti magnifici Luogotenente e Giudice loro Corte, e Mastrodetti, famiglia, che non debbano, se non in delitti gravi, carcerare le donne di detti huomini, nemmeno quelle possino carcerare de fatto, autoritate propria; ne astarle dalla propria patria, secondo ordine il rito della Gran Corte della Vicaria.

6° sopra il sesto Capo in conformità di dette promissioni di S. E. spedite li 2 di Aprile 1631, osservate, ed un'altra espedita nel giorno dal Signor Cardinal Zappeta, ordinamo, e comandamo a detti Magnifici Luogotenente, e Giudice, che debbiano dalli loro Mastrogiurati, e Carcerieri fare osservare le pandette delli diritti, ed emolumenti, che loro spettano, senza eccedere la forma, e contenuto in esse; le zabelle deli quali Gandette debbiano stare afisse in luogo pubblico, dove si regge Corte; e nell'atrio delle loro carceri.

7° Sopra il settimo Capo ordinamo, e comandamo al Magnifico Luogotenente in conformità di dette promissioni espedita da S. E. sotto li due di Aprile 1631; osservanza di altra espedita nel 1621 dal Signor Cardinale Zappeta non possa, nè debba rivocare, nè abbreviare il tempo alle commisioni, seu

licenze di spade, per esso concesse; ma quella s'intenda secondo l'antico solito, et immemorabile consuetudine per un anno.

8° Sopra l'attavo Capo in conformità del decreto per detta Reggia Corte Isotto li 17 di Marzio 1601, ordinamo, e comandamo a detto Magnifico Luogotenente, sua Corte, e famiglia, che non debba carcerare nè molestare li cittadini di detti Casali, che itinerando portassero spada, anco che senza licenza.

9° Sopra il nono Capo in conformità di promisioni espediti di S. E. sotto il di ultimo Febbraro 1621, ordinamo, e comandamo alli Mastrodetti di detta Corte, che in nessun modo vadino nelle loro baglive senza espressa licenza delli detti Magnifici Luogotenente e Giudice in scriptis, et firmata dalle loro mani, e specificare la causa perchè vanno.

10° Sopra il decimo Capo in conformità di questa Reggia Audienza spedita li 3 di Maggio 1602, ordinamo, e comandamo alli Magnifici Officiali, e Mostrodetti, ed Algozeni di detta Corte, che non possino pigliare delle cose dell'inquisiti, e contumaci nessuna sorte di robe, o arme, eccetto che se fussero proibite, e contro la forma della Reggia Prammatica.

11° Sopra l'undicesimo Capo in conformità di decreto lato da questa Reggia Audienza sotto li 11 Gennaro 1601, referente il Magnifico Auditore de Leonardis, precedente promisione, et ordine di S. E. e Gran Corte delle Vicaria, e decreto similmente di questa Reggia Audienza sotto li 10 Maggio 1603; e sotto li 13 Giugno 1604; provisconi osservate di S. E. sotto li 15 Aprile 1612, ordinamo, e comandamo tanto alli Algozeni, et Famiglia detta Corte, quanto di ciaschedun'altra espediti, et espediendi per debiti particolari contro li Cittadini di detti Casali, che non possano, ne debbano carcerare per loro giornate, e salario, se non che ragione di carlini tre a cavallo e due a piede.

12° Sopra il duo decimo Capo in conformità di decreto, e promisione e spedita da questa Reggia Audienza sotto il dì 17 di Agosto 1602; et primo di marzo 1603; 8 di Luglio 1605, ordinamo e comandamo all'Algozeni, e Commissarij spediti, et spediendi per detta Reg. Corte, e qualsivoglia altra, che debbano, e ciascheduna di esse debbia ad unquam osservare, et obbedire le Salvaguardie, che troveranno spedite a favore delle madri, moglie, et altri parenti delli debitori esequenti in virtù delli loro crediti totali. E dette Salvaguardie debbano anco osservare, et eseguirle rispetto alle loro giornate; ancorchè essi Algozeni tenessero promisione in contrario, quali s'intendano ex nunc rivate, serevata la forma di altra promisione spedita per questa Reggia Audienza sotto li 17 Dicembre 1633.

13° Sopra il decimo terzo Capo in conformità de promisioni spedite per essa Reggia Audienza sotto li 28 di Giugno osservate per essa Reg. Audienza sotto il 21 di Gennaro 1610, ordinamo, e comandamo tanto alli Commisarii, et Algozeni di detta Corte, quanto di qualsivoglia altra, che quante volte occorreva eseguire esecuzioni civili contro li Cittadini di detti Casali, senza l'assistenza della parte, o sua procura.

14 Sopra il quattordicesimo Capo in conformità de promisioni spedite per essa Reggia Audienza sotto li 28 di Giugno 1605 osservate per essa Reggia Audienza sotto il 21 di Gennaro 1610, ordinamo, e comandamo tanto alli Commissarii, et Algozeni di detta Corte, quanto di qualsivoglia altra, che questa volta occorreva eseguire esecutorio civile contro li cittadini di detto Casali, nel quale stessero notati nomi di debitori per una stessa causa, non possono pigliarsi, se non una gironata per tutti; e se pure eseguissero in un sol giorno diversi esecutori contro deverse persone non possano pigliarsi, se non una giornata tantum alla ragione, come di sopra.

15° Sopra il decimoquinto capo in conformità di decreto lato per detta Reggia Audienza, sotto il 17 Agosto 1602; provisione per l'istesso tribunale, spedite sotto li 28 di Luglio 1605, esecutoriate sottoli 13 di Gennaro 1601, ordinamo, e comandamo a detti Commisarii, et Algozeni che debbano la prima volta, che vanno ad eseguire contro li debitori fare esecuzione per la parte o in mobili, e in stabili, quale esecuzione fatta debba notarsi in dorso delle esecutorii; ne possa uno esecutorio eseguirsi due volte; senza che prima sia venduta, et incassata la esecuzione prima loro fatta.

16° Sopra il decimo settimo Capo in conformità di promisioni spedite per questa Reg. Audienza sotto li 31 Ottobre 1602, e sotto li 12 Dicembre 1633, ordinamo, e comandamo, che per l'esecutorii di docati tre ad infra, non possano eseguirsi per l'Algozeni, ma per li Mastri Giurati di luoghi tantum.

17° Sopra il decimo settimo Capo in conformità di decreto e promisioni spedite per questa Reggia Audienza sotto li 28 di Luglio 1605, e di Gennaro 1610, e 12 di dicembre 1633 ordinamo e comandamo, che non possano li Algozeni tanto di detta Corte, quanto di qualsivoglia altra eseguire contro li Cittadini di detti Casali per qualsivoglia causa etiam per servizi personali, mandati contro infrapta colli nomi delli eseguendi posti per la lista in dorso dell'esecutorio, e notati in calce di esso sotto la firma del magnifico ufficiale, ma debbano li nomi e cognomi delli eseguendi essere descritti, e notati in corpore delli esecutorii.

18° Sopra il decimottavo Capo, ordinamo, e comandamo alli Mostrogiurati delle baviglie, che tengano, e ciascheduno di essi debba tenere per fiere particolare della osservanza di dette promisioni e decreti iusta la loro serie, contenenza, e tenore; quali debbano ancora essi osservare, er questo al loro officio potrà spettare, ed in caso d'inosservanza non solo non debbano ammettere le carcerazioni, et esecuzioni faciente contro la detta forma, di dette promisioni; ma quelle debbano impedire, ancora, se bisognasse con la carcerazione delli trasgressori, dando del tutto aiuto a questa Reg. Audienza, affinché si possa probedere quello, che sarà di giusto; e così si esegua, e non altrimenti, per quanto si ha cara la grazia si Sua Maestà, e sotto la pena di docati mille, e di altre corporali a nostro arbitrio reserbate. La presente torni al presentante. Cosenza li 13 Settembre 1634. = D. Diego de Urgas = Fabio Passalacqua Segreratarius. Locus sigilli.

Queste deteminazioni furono fatte dopo avere intese naturalmente le parti, come dal decreto, il quale è nel principio di essi, che è come siegue

" In causa in hac Audientia vertente inter Deputatos Casalium Civitatis Consentie actorum ex una, et Curiam reggi Locutenentis, eiusque Magnificos Locutenentem, et Iudicem Civitatis Consentie, et Casalium de et super observantia nonnullarum provisionum Reggi Collateralis Consilii, ac huius Regie Audientie expeditarum ad favorem dictorum deputatorum, et Civium casalium, et alias, ut in actis, die Septimo Septembris millesimo sexcentesimo tregesimo quarto Consentie = Visis actis omnibus, et provisionibus presentatis, factaque relatione in Consilio per Magnificum Regium Auditorem d. Aloisius de Vergas Cause Commissarium, partibus auditis in earum iuribus, decreto Regie Audientie provisum, et decretum, quod Provisiones Regii Collateralis Consilii, et eius Regie Audientie, eorumque deputatorum observantur iuxta illarum seriem, continantiam, et tenorem, et exequi mantatur.

Furono dette promisioni e decreti notificati al Luogotenente, come dallo atto di relata, il quale è come siegue =

A 18 novembre die 18 mensis Novembris 1634. Consentie. Georgius Guinnanti Aloisius Regia Audientia cum iuramneto retulit mihi notario infrascripto, se sub die 13 mensis Septembris preteriti presentis ani 1634 personaliter inittasse magnificum Lovutenenem huius Civitatis Consentie, et eius Caslium, modo, et forma sibi commissis presentibus nonnullus, et in fidem. Ita est Notarius Antonius Lealis de Consentia, manu propria.

La stessa Promissioni furono in avvenire confermate, e rinomate più volte come nel 1636 a 28 Giugno sotto il governo del Conte della Corvisa a 14 Luglio 1670 sotto il governo del mastro di

campo d. Camillo de Dura, e notificate al Luogotenente a 18 Ottobre 1670 A 17 ottobre del 1671 sotto il governo d. Garzia d'Avila; A 15 Aprile del 1690 sotto il preside d. Alvaro Xareva de Castillo; ed a 20 Novembrisa del 1694 governando la provincia il mastro di camoi d. Luigi Parisano.

47. Si ritrovava la Università debitrice alla Reggia banca in grossa somma di docati quattromila; onde, si congregarono il pubblico parlamneto, per ritrovare il modo, come pagarli, e conchiusero vendere li sottoscritti beni Universali colli giussi, come siegue.

" Un territorio detto li Comuni colle terre che furono di Francesco Iacoe posto nel territorio di Grimaldo detto Li Comuni. La Difesa di Santa Lucerna con le terre di Marmorino, che furono di Pietro Vincenzo Rizzuto; condizione, che non possa in detta difesa pascolare nessuna sorte di animali, etiam bovi aratorii sotto pena di carlini quindici per ferro di animali campestri; e carlini quindici per bove; et la solita carnatica di uno animale per ferro, et uno per ogni dece, conforme al solito, delli animali minuti: E la Baglia con potestà di potere fidare al territorio de essa Università li animali forestieri, di poterle pigliare per sfidati; et che possa esiggere da quelli il ius fide, et diede alli Cittadini conforme il solito antico. Item, che, possa esigere il ius delle pene delle obbligazioni, che stipuleranno, et incuseranno alla Corte delli Baglivi. Item, che possa costituirsi il matrodatti della Baviglia, et affittare della Mastrodetta a suo beneplacito. Item, che la nomina del Giudice annale, che spetta a farsi per essa Università in solidum. Item, che possa affittare detta Bagliava a che esso piacerà con le sudette, e tutte altre ragioni ad essa Università spettanti, con le quali ha soluto essa possederla et affictarla ad altri. Così in detto parlamento appresso gli atti di Notar Salvatore Schettini a ventitre Agosto del mille seicento trentasette.

CAPO TERZO

§ I

DELLO ACCADUTO IN GRIMALDO INSINO ALLO ANNO 1700

48. Se quanto ho narrato ne due capi precedenti domostra Grimaldo come un misto di prosperi, e di contrarii avvenimenti, vieppiù lo sembrerà per le cose accadute dal 1637 insino al 1700: che anzi in questo tempo ha più la figura di uno involuppo successivo di mali che di un misto e di beni, come osserveremo parte a parte.

§ I

SI TRATTA DELL'AVVENUTO DALL'ANNO 1638 SINO AL 1752

GRIMALDO E' DISTRUTTO DA TREMUOTO

49. Questo anno mille seicento trentotto fu fatale a Grimaldo, perchè a di ventisette marzo 1638 il Sabato delle palme per una forte scossa di tremoto ruinò Grimaldo, e vi perirono parte per il tremoto, parte per il fuoco da duecento persone fra uomini e donne picciuoli e grandi, colla perdita altresì di docati ventiseimila in circa come racconta l'autore del manoscritto, che lo intendeva da suo Padre il quale sopravvisse alla rovina. La gente che restò viva si ritirò in un luogo pubblico di Grimaldo detto la Chiata (così chiamavasi il luogo, dove è adesso Grimaldo nuovo) comodo per l'acqua ed ognuno si ricoverò nelle torri, o casette che erano nelle proprie possessioni circunvicine; così Celso Saccomanno si ritirò in Dardano, così Fravio Sacchetti in Petrugna, come si ricava dal testamento rogato Notaro Salvatore Sacchetti padre di Flavio, che dimorava in Petrugna; altri in Aglise; ed altri nella Fontanella. Alla fine nel 1639 cominciarono ad erigersi le case in detto luogo

della Chata, come dice l'Autore del manoscritto coevo. Per tale disgrazia ottennero i Grimaldesi moratoria per i debiti fiscali e comuni; ed ancora particolari per anni cinque.

50. Perchè nel 1639 il Duca di Alcala Vicerè di Napoli per li bisogni del Re di Napoli, e di Spagna d. Filippo quarto a cagione delle continue guarre, che questi avava con i Mori, coi Francesi, e gli Olandesi avea esposto alla vendita le Città di Cosenza e suoi Casali; questi sborzarono al detto Vicerè cinquanta mila docati, e fecero istrumento di trasnsazine, e di non potere essere venduti, ma sempre di perseverare nel regio demanio, come dallo istrumento rogato in Napoli del milleseicento trentuno. Con tutto questo però nel mille seicento quaranta quattro Cosenza e i suoi Casali furono venduti al gran Duca di Toscana per mezzo del suo ministro, dal Vicerè il duca di Medina Torres. Si gravarono Cosenza ed i suoi Casali di questa vendita, ma per decreto lato dal Supremo Consiglio d'Italia a ventuno di Febbraro del mille seicento quarantacunque detta vendita fu confermata. Non si avvilarono e perdettor d'animo pet tale decreto Cosenza ed i suoi Casali, ma di nuovo ricorsero alla maestà del re, il quale avendo fatto ben bene esaminare i privilegi di detti Luoghi, gli istrumenti di transazione fatti con li Vicerè di Napoli Conte di Olivery, e Duca di Alcala nel 1596; e 1631, collo sborzo di docati novanta mila; e la conferma di se stesso fattane a quattro Agosto del mile seicento quarantaquattro, fe dispaccio da Saragozza a diciotto Ottobre del mille seicento quarantasei, che si osservasseroi privilegi della Cotta di Cosenza e isuoi Casali e si annullasse la vandita fattane al Gran duca di Toscana, come contraria alli sudetti privilegi ec istrumenti di transazione. Presentato dal dispaccio di Napoli fu osservato a diciannove Luglio del melle seicento quarantasette; e ne furono spedite lettere dal Vicerè il Conte di Villamedina a trentuno Ottobre del mille seicento quarantotto: E così furono costretti a ritirarsi dalli luoghi occupati gli ufficiali del Duca di Tosacana, li quali sin dal 1644 n'avevano preso possesso, ed eserecitata giurisdizine. Il tenore del privilegio del re Filippo quarto è come siegue.

"Philippus quartus Dei gratia. = D. Innicus Vales de Guevara, et Tassis Universis, et singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quan futuris = Sane pro parte Univesitatis, et hominum Civitatis Cosantie, er eius Casalium exhibitum nobis fuit infrascriptum originale privilegium Sacre Regie, et Cathoice Maiestatis tenoris sequentis.

Philippus Dei gratia Rex Castelle, Aragonie, Logionis Utriusque Sicilie, Hierusalem, Portugallie, Hangarie = Univesis, et singulis presentium tenorem inpsecturis, tam presentibus quan futuris. Nomine fidelium Nobis dilectorum Unicersitatis, et hominibus Civitatis Consentie, et eius Casalium in Citerioris nostro Sicilie Regno exhibitus Nobis fuit supplex libellus cum instrumento concessionis demanii tenoris huiusmodi. = Sennor = La Ciudad, y Casales de Cusencia en el Reyno de Napoles dizan, como en los dies passados supplicaron a V.M. dos cosas; La una, que V:M: fuere servida de mandar, que se observasen, y guardasen sus privilegios; y la otra, que U. M. se serviese de confirmar el contrario de transaction hecho con el Duquye de Alcarà en el anno mil seycentos, y trenta y uno, que antozes la supplicantes pagaron cinquentamil dicatos, y les fue prometido el demanio, en observancia de otro contracto hecho en el anno mil y quientas, y noventa y seis con el Conte de Olivares, per medio de otra transaction de otras querenta mil dicatos: y supplican assimismo a V:M:; que en los ordenes, que segur los ocasiones va ambiando a los Virreues de Napoles para yendeto tierras Damaniales, non se antiendean nunca comprehendidos los supplicantes; y que rn qualquier caco de duda haya de azer antes relacion V.M. sin innovar, ni proceder a cosa alguna: y V. M. fue servido con decreto de suo Consesio Supremo de Italia de dar los oridnes en ambas dos cosas; en quanto a la primera, que esten unidos en el real demaniaoen virtud desus privilegios, y contractos; y per lo que toca a la segunda, que ocurriendo cosa en contrario, se haya relation oydas las partes, y antre tanto non se proceda a cosa alguna en adelante; y a ora, en observancia de lo que espresamente esta prometido pero pacto particular de dicho Dunque de Alcalà, supplicari a U.M. si serva de mandar se les despache el privilegio de confirmacion, los que les toca a un por razon del dicho decreto, en el qual fie determinado, que se los guardon sus privilegios, y contractos, potiendo impedir esto la orden, paraque se haya relacion, mientras esto due pidido en la casas futuras, si por suerte se embiasen nuevas ordenes para vender Tierras

demaniales; y tanto mas, que el estato presente del negocio ya consta per dos decretos, assi de la Camera, como del Consejo Colateral, hechas en Febrero del mil seicentos y quarenta, y tres, con los quales oydo al Regio Fisco fue determinado no poderse proceder a la venda de dichos contractos, que en ello tenor vero supradicti instrumenti sequitur = die vigesima octava mensis Februarii millesimo sexcentesimo trigesimo primo. Napoli, et proprie in Regio Castro nono = Constitutis in nostri presentia Illustrissimo, et Excellentissimo domino d. Ferdinando Afan Enriquez de Ribera Duce de Alcalà Vicege, Locutenente et Capitaneo Generali supradicte Catholice Maiestatis domini nostri regis in hoc Regno, ac eiusdem Catholice legitimo procuratore procuratore ad infrascripta, et alia vigore regii privilegii inferius describendi interveniente ad infrascripta omnia, nomine, et pro parte dicte Catholice Maiestatis Curie, et Fiscus huius regni et pro eadem Catholica Maiestate, Curia, et Fisco, eiusque felicibus heredibus, et successoribus ex una parte: et Francisco Antonio Barrechia Sindico hobilium Civitatis Consentie Procuratore, ut dixit, ad infrascripta dicte Civitatis, et hominum illius constituto per Syndicum, Magistrum Iuratum, et Electos predicte Civitatis Consetie, vigore istrumenti procurationis rogati manu Notarii Matthei Catanzarii sub die quinta mensis Octobris preteriti; et utrumque iuris doctore d. Cesare Caputo, et Alterio Capisciolto Deputatis, et Procuratoribus, ut dixerunt similiter ad infrascripta Casalium, seu Baoilationum predicte Civitatis Consentie constitutis per doctorem Ioannem Leonardum Macrino, et per doctore Orpheum delle Piane, et Ioannem Laurentium Federico deputatos Casalium predictorum, virtute instrumenti procurationis rogati manu notarii Francesci Marce Scavelli die ultimo Ianuarii millesimo sexcentesimo tregesimo primo: Que Baiulationes, asseruerunt, dicti Franciscus Antonius Cesar, et Alterius quod sunt infrascripte, nominata:

CASTIGLIONE, LAPPANO, ZUMPARO, ROVITO, CELICO, SPEZZANO Grande, SPEZZANO Piccolo, PEDACE, PETRAFITTA, APRIGLIANO, li DONNICI, MANGONE, ROGLIANO, CARPANZANO, ALTILIA, GRIMALDO, PATERNO, DIPIGNANO, TESSANO agentibus, et internientibus ad infrascripta pro eipsis, nominibus, quibus supra, Et nomine et pro parte dictarum Universitatum, et hominum dicte Civitatis Consentie eiusque Casalium prenominatorum et pro eiusdem Universitatibus, omnibusque, et signulis hominibus illorum, ac posteris, et successoribus quibuscumque in eisdem in perpetuum pro utili, et expendenti causa Universitatis ipsarum; pro quibus quidem Universitatibus dicti Syndicus, et daputati, nedum dictis nominibus, sed in solidum promiserunt de rato, et quod ratificent presentem contractum, ut infra, ex parte altera. Prefatus vero excelentissimus dominus Vicerex, dicto nomine asseruli, quod urgente valde pecumiarum necessitate, tum xpro solvendis stipendis militum, pro regio servitio in diversis locis, et partibus militantium; tum pro aliis agentis rebus ad tuitionem, et conservationem Regnorum, et Statuum ditioni, et diminio sue Catholice Maiestatis subditorum attinentibus, et ut aliis etiam necessitatibus, que in dies eveniunt occurratur, ipsum Excellentissimum dominum Vicerègem deliberasse potius ad bona propria sue Catholice Maiestatis recurrere, eaque vendere, et perpetuo alienare, quam eius fideles Vassallos, et Regnicolas aliis necessitatibus fatigatos maioris Sarcine vexatione gravare; et propterea de eius mandato per Regiam Curiam Summarie fuisse expedita bona, et amanta in diversis partibus Regni huius pro venditione facienda aliquarum terrarum ad Maiestatem spectantium, et presertim pro ventitione facienda Caslaim dicte Civitatis Consentie; quibus bannis emanatis, comparuisse non solum nonulas personas pro illorum emptione; sed atiam Universitates, et homines predicte Civitatis, et Casalioum, pretendendo, de iuris dipositione, et aliis de causis ad venditionem predictorum Casalium non procedi; et signanter quod cum in anno milesimo quingentesimo nonagesimo sexto Regia Curia pretendisset vendere eadem Casalia, ad transactionem devenisse, eius vigore, stante solutione facta per dictam Universitatem ducatorum quatragesima mille per Illustrissimum et Excellentissimum dominum Comitem de Olivares iunc Proregem in hoc Regno nomine supradicte Catholice Maiestatis fuisse promissum, dictam Civitatem, et eius Casalia in perpetuum in Regio damanio retinere, et ab eo ullo unquam tempore, et ex quavis causa, etiam urgentissima separare, nec alicui vendere, et alias, proat apparet ex instrumento transationis predicte facte rogato manu quondam Notarii Agnelli de Martino die vigesima mensis Decembris millesimi quingentesimi nonagesii sexti, cuius tenor tali est, et inforatur.: Et nihilominus Universitates, et

homines dictarum Civitatis, et eius Casalium attendentes Regie Curte necessitas ad presens quam maxime urgentes, exhibentes propensionem, animumque totis viribus Curie Regie, prout hactenus adfuere, supplicasse, supradictum instrumentum transitionis ratificare, et confirmare; et ad uberionem cautelam ad novam concessionem dicti Regi demanii admitti; efferendo per duas oblationes Sacre Regie Maiestati inservire cum ducatis quinquaginta mille de Carelenis usualis monete huius Regni, cum conditione expressa, quod in omnem casum contraventionis restitui debeant superdicit ducati quinquaginta mille nunc solvendi una cum interesse ipsorum ad rationem septem per centum per annum; et factis huiusmodi obligationibus, factaque matura deliberatione et negotio plene discusso in Regia Camera Summaris et Coram sua Excellentia in Regio Collaterali Consilio, considerato dicto instrumento transitionis, et promissionibus in eo factis, attentisque etiam devotione, et, fide dictorum Universitatis et hominum, ac situ, qualitate, nobilitate, et conditione, et audito in omnibus regio Fisco, fuisse statutum, Civitatem, et Casalia predicta, et homines illorum omne totum, et quidquid ad Regiam Curiam spectat, et non aliter in dictis Casalibus ad dictam novam concessionem, et confirmationem demanii, ut supra patitiam, admitti. Tenor vero dictarum duarum oblationum talis est. Dictum dominus Excellentissimus Vicerex declaravit Regiam Curiam recepisse et habuisse a dictis Universitatibus per medium Banti Sancti Iacobi et Victorie cum Apocis dictorum Cesaris, et Alterii ducatos quindecim mille pro prima tanna dictorum ducatorum quinquaginta mille; reliquos vero ducatos triginta quinque mille, predicti Sindicus, et Electi, dicto nomine sponte coram Nobis, non vi, dolo, et omni meliori via promiserunt et convenerunt sollemniter stipulatione dicte Catholice Maiestati absenti et prefato Excellentissimo domino Viceregi, et nihi et presentibus et pro eadem Catholica Maiestate integre dare solvere eidem Regie Curie, et pro ea Spectabili Generali Thesaurario in arca trium clavium in contantis pro servitio Regio, et causa transcriptionis predictae ducatos quindecim mille in sexta die intrantis Mensis Martii presentis anni millesimi sexcentisimae trigesimi primi, et alios ducatos viginti mille in sexta die mensis Maji similiter primi venturi ortipresentis annis in pace, non obstante quacunque exceptione, et liquida preceptione. Constituentes eadem Universitas, et homines veras, principales, et liquidas debitores Regie Curie in eisdem ducatis triginta quinque mille pro complemento, quia sit ei viceversa dictus Excellentissimus Vicerex, quo supra nomine, sponte coram Nobis de certa Regia, et sua quo supra nomine scientia, ac mera, libera, gratuita, et spontanea voluntate, et omni meliori via, et auctoritate dominica, vigore mandati predicti, ut infra describendi, ac omnes iuris, et facti solemnitate supplens, accedenteque deliberatione, et voto regii Collateralis Consilii penes eum assistentis, ratificavit, confirmavit, laudavit, approbavit, emologavit, et acceptavit, suoque dicto nomine ratificationis munimine roboravit, et roborat dictam demanii concessionem olim factam dictis Universitatibus, et hominibus vigore dicti instrumenti, et equo principaliter iterum, et de novo ad uberionem cautelam, quatenus opus sit, cautelam cautelis addendo, et cumulando, que in cunctis prodidit et abesse consuevit, et non aliter nec alio modo. Quinimmo voluit, et expresse mandavit, nec dum dictas Universitates, et homines civitatis Consentie et omnium Casalium, seu Baiutationum predictarum; verum etiam Casale nun cupatum di San Giovan in Fiore noviter constructum in territorio predictae Civitatis Consentie habitantesque, et habituros in eo, et in eis in futurum; omne totum, et quidquid ad dictam Regiam Curiam spectat in dictis Casalibus, et non aliter in Regium demanium huius Regni restituit, ac esse, et perpetuo conservari, et de novo ad maiorem cautelam easdem Universitates, et homines dicte Civitatis Consentie, et omnium Casalium predictorum habitantesque, et habituros in eis in Regium demanium perpetuum huius Regni, facit, et contituit, et Corone regie Maiestatis redicte aggregavit, vinculavit, incorporavit, et ligavit; iudicans nimis incumbere servitio Regio, facit, et conservationi status, dictam Civitatem Consentie et casalia predicta, attenta eorum devotione, fide, et amore erga Maiestatem predictam, ac situ, nobilitate et conditione, in perpetuo Regio demanio retinere, et ab ullo unquam tempore, nec ex quavis causa, etiam urgentissima, et privilegiata, et pro conservatione status, et beneficio Reipublice, nec pro bono pacis separare, dismembrare, nec alicui vendere, alienare, obligare, vel pignori, nec in perpetuum gubernium, aut nominationem Officialis concedere. Animadvertens etiam Sua Excellentia, quod pro interesse Sue Catholice Maiestatis, et Diadematis conservatione ex

pedit, et optimum Principem decet, huius modi bonas, et fideles Vascellos in Regio demanio, et sub corona, et protectione Regia retinere, et presentim eas, in quibus fides candida sita est, servitiaque illorum promovere; sicque boni in fidelitate conserverunt, alique ad optime inservientus trahuntur per exemplum: nam utroque modo Principis patrimonium augetur reipublice, quorum beneficio augmento consulitur. Qua propter predictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, promisit dictis Universitatibus, et hominibus ad sentibus, et successoribus suis in pert et mihi pro dictis Universitatibus, et hominibus adventibus et successore, et successoribus suis in perpetuum dictas Universitates, et homines Civitatis Consentie, et Casium predictorum cum eorum hominibus, vaxallis, habitantibus, et habitaturis in eis causis predictis pro sua Catholica Maiestate, suisque felicibus heradibus, et successoribus in hoc Regno in perpetuum in Regio demanio et sub corona Regia retinere, et annexas, vinculatam, ligatas, et incorporatas predictae Regia Corona, et Regio demanio, at patromonio Naapolitani Regni esse voluit, et mandavit ex carta sua dicto nomine, scientia, et dominica potestate Legibus absoluta, exclusis omnibus, et signulis super dictis Universitatibus Civitatis Consentie, et Casium predictorum ius aliquod forsen habere pretendentibus: Imo ipsorum, et eorum quilibet iuribus quibusunque derogavit expresse: nam ex causa predicta ius cuicumque forte competens Excellentia sua censet adeuntum; et his sic peractis Regi, et reipublice periter, eo modo opportuna promissio accedat, et dictis Universitatibus, et hominibus Civitatis Consentie et Casium optati Regi demanii cum favorabili acceptatione confirmatio, et restitutio, et ad maiorem cautelam, quaremus opus sit, nova concessio secedat. Promisit insuper dictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, pro dicta Catholica Maiestate, eiusque felicibus heradibus, et successoribus in perpetuum in hoc Regno predictam Civitatem Consentie, et prenominata Casalia, seu Baiulationes, nullo unquam futures tempore, nec ex quavis causa quantumvis favorabili, pia, et necessaria, urgenti, et urgentissima, privilegiata, etiam pro dote, et bono pacis, et conservatione status Regni, et publica utilitate in toto, vel in parte vendere, alienare, concedere et quovis alio titulo trasferre, obligare, pignorare in perpetuum, vel ad tempus, nec ad gubernium perpetuum, vel ad tempus ultra annum dare, et concedere, nec nominationem Gubernatoris, seu Officialis Universitatum predictae Civitatis, et Casium, seu Baiulationum predictorum alienare, seu quovis modo concedere ultra annum; neque contrabere, vel disponere in perpetuum cuicumque persone illustri, et illustrissime, ac quacunque dignitate pollenti, et quantumvis benemerite, et digne, et pro sevitiis prestitis; nec etiam Secundogenito Maiestatis predictae, nisi Regno successuro, sed illam, et illos in regio demanio, et sub Corona, et protectione Regia perpetuo retinere, ut supra dictum est. Daclarans expresse predictus Excellentissimus dominus Vicerex, de eadem Regia, et sua, dicto nomine, scientia, ex nunc pro tunc, et e contra, quancunque vienditionem, alienationem, obligationem, concessionem, et dispositionem, quocunque nomine, et vocabulo nuncupatam cuicumque persone etiam benemerite, et digne, ut supra et quacunque potestate, et dignitate fungenti, etiam Secundogenito Naiestatis predictae, et cuique in Regno non successuro forte faciendam per suam Maiestatem, vel alias eorum nomine Civitatis Consentie, et Casium, seu Baiulationum, eiusque, et eorum domini, et iurisdictionis tam in primis, quam in secundis causis, sub quacunque forma, serie, et expressione verborum, etien si in ea presentium tenor inseretur, et cum quibus suis clausulis derogatoriis, etiam derogatoriis degoratorierum, et iuramento vallatis, irritam, nullam et inanem, nullisque roboris, et momenti, ac si facta non esset, vel fierat pro conservatione Regni demanii predicti; ita quod in iudicio, et extra talis elienatio, concessio, et dispositio quecunque fierat, ut supra, nullo unquam futuro tempore robur, aut firmitatem aliquam obtineat, nec fidem faciant, aut probationem aliquam inducat, ac si a privata persona facta extitisset, per quiscunque clausulas generales, et speciales, etamsi specificae, sigillatim, et individue derogantes presenti instrumento, et quibuscunque privilegiis, Constitutionibus, et Capitulis Regni huius factis, et faciendis, et aliis quibuscunque, dici et excongitari possent adversus predicta, vel aliquod predictorum quoquomodo ex predictis concessionibus, alienationibus, et dispositionibus, ut predictur, forte faciendis, et quibuscumque amptoribus, concessionariis, ac quibuscumque Officialibus, et Personis aliis quocunque nomine nuncpatis, titulo, auctoritate, dignitate, quo supra, per dictas Univesitates, et homines Civitatis Consentie, et Casium

predictorum impune posse resisti, pro conservatione Regi damanii. Item Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine volutem mandavit expresse, quod Cives, et homines dictarum Universitatum Civitatis Consentie, et Casalium, seu Baiulationum predictarum, ac habitantes, et habitaturi in eis universaliter, et particulariter pro quibus suis causis instrumentis, et obligationibus, et pro quibuscunque criminalibus, delictis, et excessibus commissis, et committendis per eas in dictis Civitatis, et Casalibus in primis causis, et in quibus etiam prevenisset quomodocunque Regium tribunal, non tamen derogando Regie Pragmatice e dicte annis elapsis contra pupillos delinquentes, exceptis criminalibus Ipse Maiestatis haberis, et false monete, ac damnis, et homicidiis clandestinis, nulla tenus possint extra Tribunal Gubernatoris dicte Civitatis Consentie trahi, seu conveniri civiliter et criminaliter, aut ex officio Curie ad instantiam cuius vis, etiam Regi Fisci criminaliter quoque procedentis in quocunque Tribunali, Curia, et foro, aut Iudice Ordinario, vel delegato, etiamsi citati fuerint per Regem Audientiam, Magnam Curiam Vicarie, seu Sacrum Regium Consilium; sed remittantur, et remitti debeant ad dictum Guberantorem dicte Civitatis Consentie, et omnia acta facta, et que fierent in quocunque alio Tribunali, ut supra, sint et censeantur ipso iure, ipsoque facto nulla, et invalida; et sic pene, condumancie incurie, et incurrende. Promittens etiam predictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, scientia, auctoritate, qua supra, et firmiter pollicens sub fide, et verbo Maiestatis sue ac in eius animam ad Dominum Deum, et eius Sancta quatuor Evangelia in pectore iuratis visis, et non tactis scripturis, predictam Regii damanii concessionem, et omnia predicta, et infrascripta alia semper, et omni futuro tempore habere, et tanere, et quod Maiestas ipsa, sui que heredes, et successores in hoc Regno habebunt, et tenebunt ratam, gratum, et firmam, ac grata, rata, et firma eaque inviolabiliter abaservari facere per eadem Magistratem, suosque heredes, et successores, et quascunque Offiviales homines, et personas cuiuscunque status, et conditionis fuerint, et existnt etiamsi Regia, et Imperiali dignitate de iure, vel de facto, in iudicio sive extra, aut alio quovis quesito colore, non abstantibus quibusaque privilegiis, cautelis, et scripturis, etiam iuramento vallatis, et pro statu, et beneficio Reipublice, et cum quibusque clausulis derogationis, et derogationis doragatiarum forte factis, vel faciendis de predictis venditionibus, concessinibus, et alienationibus, que in preiudicium presentis contractus fortefacta essent, vel fierent, ut supra, atiamsi de eis oporteret hic fieri expressam, et specialem mantionem; que omnia pro expressis, et specificis declaratis in presenti contractu potestatis sibi attributa, ut supra, et illis expresse derogavit, et derogatum esse voluit cassans, irratans, et annullans predictus excellenitssimus dominus Vicerex, quo supra nomine, da certa suo dicto nomine, scientia, auctoritate, qua supra, quatenus ad dictam Regiam Curiam spectat, et non aliter omnes, et quascunque venditionis, donationes, concessiones, alienationes, privilegia, Albarena, et scripruras alias per dictam Regias Maiestatem, vel illius Vicerex, aut Procuratores, seu alios officiales, aut heredes, et successores Maiestatis predicte in hoc regno quovis modo forte factas vel faceindas de dicta contitutis, eorumque iurisdictione, hominibus, et Vaxallis in toto, vel in parte cuicunque persone seu personis quantumvis benemeritis, privielgiatis, et dignis, etiam Secundogenito Maiestatis predicte in hoc Regno non successuro, et pro quacunque consideratione, et causa, etiam utili necessaria, et privilegiata, etiam congrerente Statum. et servitium Regium, ac beneficium Republece, etiam quod essent facte, vel fierent cum quibuscunque clausulis, quantumvis derogatoriis cum iuramento vallatis; sed in omnem eventum, vel casum, et inomni successu temporis, predicti Regii demanii concessionem solemniter, et legitime, ut supra, factam voluit, et mandavit Sua Excellentia, nomine quo supra, inviolabiliter permanere, et abservari, ac frustuosam, et officem existere, et nullo unquam futuro tempore diminutionis incommodum sentire; sublatis quibuscunque contrariis interpretationibus, et obstaculis; declaratione tamen expressa, quod Universitates, et homines dicte Civitatis Consentie, et Casalium predictorum teneantur ad omnia servitia, et onera predicte Regie Maiestati, et Curie Regie debita, et competentia ratione supremi domini. Mandans, et ordinans expresse predictus dominus Vicerex, dicto nomine, omnibus, et quibuscunque Baronibus, Capitaneis, et Gubernatoribus, Auditoribus, et allis Officialibus regiis maioribus, et minoribus, tam presentibus, quan futuris, ceterisque aliis, ad quos spectabit, et spectare poterit quomodolibet in futurum, sub infrascripta, et indigantionis nostre incursum, ac pena

confiscationis bonorum omnium, aliisque fortioribus penis in futurum reservatis, ut ad solam, et simplicem presentis instrumenti ostentionem, ulteriori Regio, seu Sue Excellentie mandato non expectato, quod predictas Universitates, et homines Civitatis Consentie et Casalium predictorum, seu eorum Syndicos, et Protectores in possessionem dicti Regii demanii ponant, et indicat, positosque, et inducta manuteant, et defendant, omni dubio, et difficultate cessantibus: Volens insuperdictus Excellentissimus dominus Vicerex, dicto nomine, quod instrumentum confirmationis, et ad maiorem cautelam nove concessionis Regii demanii predicti omni tempore firmum, stabile, et immutabile sit, illud que cum omnibus, que in se continet, vim legis obtineat, ut pro derogatoria lege servatur et illis privilegiis, prerogativis, et favoribus fruatur, et gaudeant dicte Univeristates, et homines, eorumque successores, et que consequuntur, et habent, qui contrahunt cum Regia Curia, Maiestate, seu Principe, et dicit, et declarat dictus excellentissimus dominus Vicerex, dicto nomine, predictam Regiam Maiestatem, suosque heredes, et successores obligatas publici Lege, et Comuni, que dictat, quod demanialia non alienantur, et municipali, que statuit, quod incorporata non dismembrentur; circa que voluit, dictas Universitas Civitatis Consentie et Casalium haberi, et reputeri, ac si semper Civitas, et Casalia predicta fuissent in Regio damanio, et incorporata, ut supra, et tanquam incorporata, et demanialia Civitatem, et Casalia supradicta mandat, quatenus opus sit, ad omnes requisitiones dicte Civitatis, et Casalium, et omni tempore annotari, registrari, et describi in quinternionibus Regie Canere summarie pro maiori cautela, ita quod nullo unquam tempore licet, et licitum sit supradicte Regie Maiestatis, et Curie, et suis heredibus, et successoribus, aut Excelentissimo domino Vicarij, nec suis in dicto officio successoribus, et aliis officialibus et tribunalibus dictam confirmationem, et ad maiorem cautelam novam conceptionem, ut supra factam, aliqua ratione, vel causa, seu quovis questio colore infringere, et annullare, vel illis quomodolibet contravenire, supplens atiam dictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, huiusmodi confirmationis, et consuetudinis serie, de certa eius dicto nomine scientia, auctoritate, qua supra, omnem, et quemcunque defectum iuris, et facti, seu ordinationis, et consuetudinis Regni, vel Ritus, aut omisse alterius solemnitates cuiuscunque in premissis, et signulis premissorum, si qui, aut si qua exprimi possent quomodolibet, vel opponi in futurum in confirmatione, et nova concessione predicta; ita quod illam et eandem efficaciam habeant, et obtineant effectum, ac si defectus ipse non contigisset, vel omissa solemnitas non fuisset, sed hic descripta pariter, et apposita esset. Quem quidem defectum, si hic de sui natura, vel cause exigentia exprimendum venissent, haberi voluit pro apposito, et declarato, ac efficaciter expresso pariter, et suppleto, ac si de verbo ad verbum omnia essent inferta, et specialiter posita, atque declarata, legibus, iuribus, constitutionibus, capitulis, ordinationibus, et rescriptis quibusque contrariis premissa fieri prohibendibus, ac etiam legibus requirentibus in concessionibus ipsis certam formam, et solemnitatem, usibus, ritibus, constitutionibus, observantiis, et moribus in contrarium forte diponentibus, non obstantibus quovis modo, quorum, et quarum tollit in hac parte vigorem, et efficaciam, de iam dicta dominica potestate legibus absoluta, et auctoritate potestatis eidem attributa, ut supra; et illis, et ipsarum cuilibet expresse derogavit, et pro derogatis haberi voluti, et vult; eo quod pro illis, et illa presentibus derogaretur cum clausulis derogatoriis, et derogatoriis degoratoriarum; quibus omnibus expresse derogavit, de certa regia, et sua, quo supra nomine, scientia, ac mera deliberatione ipsius Excellentissimi domini Vicerex, et de iam dicta plenitudine potestatis eidem attributa, ut supra, etiam pro Statu regis, et bono pacis, et beneficio Reipublice, et omnibus, et singulis aliis in contrarium facientibus non obstantibus quovis modo: et amplius pro maiori cautela dictarum Universitarum, et hominum, eorumque successorum predictus excellentissimus dominus Vicerex declaravit, et voluit, quod si forte contigerit, dictas Universitates, et homines, eorumque successores in affectu pacifice possessionis predicti Regii damanii, causa, et facto dicte Curie quomodocunque frustrari, seu huiusmodo possessione que atodolibet destitui, aut spoliari, supra dicta Regia Maiestas, Curia, et Fiscus pro restitutione, et reintegratione possessionis predictae aisdem Universitatibus, et hominibus, eorumque successoribus effectualiter providere teneatur, pro ut firmiter eidem pollicetur, et promittit prefatus Excellentissimus dominus Vicerex auctoritate, qua supra, quod in possessione predicta realiter et cum effectum restituentur, et

reintegrentur, et super ea conforneuntur, et manuteneantur; et pro his, vel ipsorum aliquo quovis modo contigerit, dictam Universitates, et homines, vel eorum successores impati, molestari, vexari, seu turbari, aut quomodolibet controversiam pati, tam in dominio, quam in possessione, ex nunc pro tunc, et è contra, predicta Regia Maiestas, et Curia, ac Fiscus huius Regni, et successorea easdem Universitates, et hominos, eorum, qua successores sic tueri, et defendere in eis, et eorum possessione teneantur; et sic prefatus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, promisit in iudicio, et extra, et quod dicte Universitates, et homines in pacifica possessione dicti Reggi demanii officiter, et realiter preservantur; at in omni casu, et eventu presens concessio demanii robur obtineat, et refragationis incommodum, aut abiectus cuiuscunque detrimentum non sentiat. Voluit insuper predictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomini, quod si qua forte in futurum super dictis, et dependentibus af eis dubitatio, vel ambiguitas fieri contigerit quovis modo, interpretatio semper fieri debeat in favorem Universitatum, et hominum illorum. Et amplius predictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, promisit, in iudicio, et extra, et quod dicte Universitates, et homines in pacifica possessione dicti Regii demanii efficaciter, et realiter preserventur; et in omni causa, et eventu presens concessio demanii robur obtineat, et refragationis incommodum, aut abiectus cuiuscunque detrimentum non sentiat. Voluit insuper predictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nemine, quod si qua forte in futurum super dictis, et depondentibus al eis dubitatio, vel ambiguitas fieri contigerit quovis modo, interpretatio semper fieri debant in favorem Universitatum, et hominum illorum. Et amplius predictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, pomisit, quod dicta Regia Maiestas infra menses sex a presenti die presentem contractum ratificabit per privilegium Maiestatis predictae in forma solita expediendum tamen sumtibus, et expensis dictarum Univestitatum. Et voluit dictus Excellentissimus dominus Vicerex, quo supra nomine, quod ubi forte infra dictum tempus mensium sex dicta ratificatio Sue Maiestatis facta non fuerint, modo quo supra, vel in quocunque contraventionis ex quovis causa, et in quocunque futuro tempore, firmis tamen remanentibus in beneficium dictarum Universitarum, et Casalium omnibus, et quibuscunque iuribus eisdem competentibus, et competituris, etiam vigore persentis, et preinserti istrumenti, tunc, et in quolibet casuum predictorum, dicta regia Maiestas, Curia, et Fiscus huius regni tenetur, prout Excellantissius dictus dominus Vicerex sic, quo supra momine, promisit statim restituere dictis Universitatibus, er hominibus supradictos ducatos quinquaginta mila, seu ratam illorum, que eo tempore reperiretir soluta Regie Curie una cum interesse ipsorum a diebus illorum solutionis ad rationem ducatorum septem per centum ratione anni, habita consideratione, quod simile, et maius interesse patitur ex causa solutionis facte predictae Regie Curie in pace; ac non obstante quacunque exceptione; et per dictam testitutionem faciendam dictarum pecuniarum quantitatum, nullum inferatur preiudicium, novatio, seu derogatio aliqua predictis iuribus dictis Universitatibus, et hominibus competentibus: respectu vero aiorum ducatorum quadraginta mille primo loco solutorum per dictas Universitates in casu contraventionis predictae, remaneant dictis Universitatibus salva omnia iura eisdem competentia vigore supra dicti infrumenti transactionis, protestatione premissa, que repetiva, et apposita intelligatur in principio, medio, et fine, et in qolibet parte presentis contractus, quia sic dictus Excelentissimus dominus Vicerex voluit, et expresse mandavit, et aliter Civitas, et Capitula predicta non contraxissent. Insuper dicti Francisus Antonius, Cesar, et Alterius, nedum sindicario, et procuratorio nomine, quo supra, verum etiam eorum propriis privatis principibus nominibus, et in solidum promiserunt curare, quod dicta Civitas Consentie, et Balulationes predictorum Casalium, er homines illorum, congregato consilio, more, et loco solitis retificare debeant presentem contracutum cum inserta forma ipsius infra menses duos ab hodie, et iterum, et mentum cun dicti clasulis necessariis, et infra eudem terminum consignare debeant copiam authenticam dicte restificationis pro contra dicte Regie Curie, alias, dicto termino elapso, et ratificatione, modo quo supra, non sequata, tuli casu dictis nominibus, et in solidum teneantur, pro ut sic coram Nobis promiserunt de proprio solvere dicte Regie Curie quantitatem predictas, ut supra promissas cum omnibus damnis expensis, et interesse. In quibus quidem pecuniarum quantitibus, dicte Francescus Antonius, Cesar, et Alterius in casu predicto constituerunt seipsos, etquemlibet ipsorum in solidum veros, et

liquidos debitores Regie Curie in pace, et sequuta retificatione predicta, et consignata copia illius, dicti Syndicus, et procuratores ad nihilum teneantur, quia sic et fuit conventum, quod in presenti concessione demanii non comprehendatur Casale nuncupatum de Scigliano. Tenor vero supradicti reggi privilegii talis est.

Inseratur. Pro quibus omnibus observandis ambe partes ispe, quibus supra nominibus, et quilibet earum prout ad unamquamque isparum partium spectat, et pertinet, sponte abligaverunt sipsos, et quemlibet ipsorum dictorum, Catholicem Maiestatem, Curiam, et Fiscum huius Regni, et predictas Universitates, et homines omnes illorum eorumque successores in eisdem dictos Franciscum Antonium, Cesarem et Alterium, et quemlibet ipasorum in solidum eorumque heredes, et successores respective supradicte promissionis proprio nomine facte, ac eiusdem Regia Maiestati et predictam Universitatem, et cuiuslibet ipsoum ac seipsos Franciscus Antonium, Cesarem, et Alterium; bona omnia mobilia, et stabilia, burgensatica, et Feudalia, Fiscalia, et damanialia, ac particularia; presentia et futura, una pars videlicet alteri, et altera altari nominibus predictis: presentibus sub pena, et ad penam dupli, meditate, cum potestate capiendi, constitutione precarii, et renunciaverunt, et signanter dicti syndicos, et Procuratores super hiis omnibus. Authentice Presenti da Fideiussoribus, et iuraverunt dictus Excellentissimus dominus Vicerex vivis, et non tactis scripturis; unde presentibus oportunitis extencta est presens copia ab actis mei Massimini Passari Regie Curie Notarii, melibri collatione semper salva, et in fidem presentem feci, et assignavi: Locus sigilli.

Siegue la conferma, e ratifica del re Filippo

Ideoque cum prefate Universitate, et homines dicte Civitatis Consentie eiusque Casalium Nobis humiliter supplicavent, ut preinsertum istrumentum, et concessionem reggi demanii nostri Citerioris Sicilie Regni; et omnia, et sungual in eo contenta, declarata, expressa, et specificata, laudare, approbare, et confirmare, ac, quatenus expediat, de novo ipsam concessionem eisem facere ex nunc Regia munificentia dignaemur. Nos vero attentis eiusdem Universitatis fide erga Nos, et gratis obasequiis; nec non volentes facte, gesta, recepta, atque promissa per Proreges plena ad id potestate suffultos, valida, et fructuosa existere, petitioni prefate libenter daximus annuendum: Tenore igitur presentium, ex certa scientia, regiaque auctoritate nostra, deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali, maturaque sacri nostri supremi Conilii accedente deliberatione, Regii nostri demanii concessionem per predictum Proregem, tanquam Mandatorium Regium, ut supra, preductis Universitati, et hominibus dicte Civitatis Cinsentie, et eius Casalium, habitantibus, et in fututrum habitaturis in eia factam, vigore dicti preinserti intrumenti, ac instrumenturm ipsius, omniaque, et singula in eo contenta, promissa, et dederata, et omnibus articulis, et clausulis in eodem descriptis, et apposistis, iuxta ipsius seriem, conciantiam, et et tenorem, quanvis nulla altra indigeat retificatione, et approbatione, ad maiorem cadutalam dicte Civitatis, et Casalium acceptatamus, approbamus, et confirmamus, illisque robur, et auctoritate nostram impartimur, et quetenus opus est, que principaliter, et de novo dictas Universitates, etr homines dicte Citivtatis Consentie, et eius Casalium, habitantesque, et habitaturos in eis in Regium nostrum demanium dicti citerioris Sicilie Regni recipimus, facimus, constituimus, erigimis, ac in posterum de nostro Regio demanio esse volumus, attenta forma preinserti instrumenti, et cum omnibus pactis, promissionibus, reservationibus, obligationibus, consuentionibus, qualitatibus, conditionibus, et aliis clausulis in eo apposistis, et descriptis, que volumus in presenti nostro confirmationis, et nove concessionis privilegio haberi pro repetitis, et de novo expresis. Decernentes exprese, quod omnia premissa eiudem sint momenti, et roboris, ac a Nobis ipsis immediate concessa, et pacta, atque transacta forent; Promittentes nihilominus tenore presentium de dicta certa nostra scientia et sub fide, et verbo Regio, prefatam approbationem, ratificationem, et confirmationem, ac omnia premissa in prefato instrumento contenta promissa, apposita, et declarata semper, et omni futuro tempore ratam, e firmam, ac rata, et firma habere, et tenere, eaque omnia eisdem Universitati, et hominibus dicte Civitatis Consentie, et euis Casalium, ac, ut supra observare, et obaserbari facere per heredes, et

succesores nostros indicto Citerioris Sicilie Regno, Regiamque Curiam, et per quascunque nostros officiales Majores et Minores, ac alias quasvis personas cuiscunque gradus, status, et condiciones existant, et in nullo contrafacere, dicere, vel opponere in iudicio, sine extra, directe, vel indirecte, palam, publice, vel occulte, aut alio quovis quesito colore: volentes, et decernentes exprimere, quod huiusmodi retificatio, confirmatio, et approbatio sit, et esse debeat predictis Universitatibus Civitatis Consantie et eius Casalium predictorum omnibusque eorum hominibus, ac posteris, et successoribus suis in perpetuum, ut supra, stabiliis, realis, valida, ac firma, nullumque in iudiciis aut extra santiat impugnationis obiectum, defectum, incommodum, aut noxe cuiuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore, et firmitate persistat. Et premissa, quem volumus, sortiantur effectum Serenissimo propterea Baldassari Carolo Principi Astriaracum, Gerunde, Ducique Calabire filio Primogenito nostro Carissimo, ac post felices, et Longivos dies nostras in omnibus Regnis, et dominiis nostris (Deo propitio) immediato heredi, et Legitimo successori intentum aperente nostrum, sub paterne benedictionis obtentu, dicimus, eumque rogamus; Illustribus vero, spectabilibus. Nobilibus, Magnificis flectis Consiliariis, et Fidelibus nostris Proregi Locutenenti, et Capotanei Generali nostro, Magno Camerario, Prothonotario, Magistris Iustitiario, eorumque Locutenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuani, Presidentibus, et Rationalibus Regie camere Summarie, Regenti, et Iudicibus Magne Curie Vicarie Scribe portionum, Thesaurario nostro Generali, Advocatis quoque et Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque domum Universis, et singularis officialibus, et subditis nostris maioribus et minoribus, quocumque nomine nuncupatis titulo, officio, auctoritate, et potestate fungentibus, tam presentibus, quam futuris in eodaem Regno constitutis dicimus, precipimus, et tubemus, quatenus forma presentium, et dicti preinserti instrumenti Regii nostri damanii concessionis per eos, et eorumque, libet diligenter attendere, illam, et omnia, et signula suprafata nostre confirmationis, rastificationis, et nove concessionis provolegio contenta, predictis Universitati, et hominibus dicte Civitatis Cosentie, et eius Casalium, habitantibusque, et in futurum habitaturis in eis, observent, observarique faciant, per quos decet iuxta iliarum formam, et tenorem, omni dubio, et difficultate cessantibus; contrarium nullatenus tentaturi retione aliqua, sine causa, si dictus Sarenissimus Princeps filius nostre carissimus Nobis morem genere; ceteri autem officiales, et subditi nostri predicti gratiam nosatram caram habent, ac preter ire, et indignationis nostre incursum penam ducatorum mille nostris inferendam erariis cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, nostro magno negotiorum prefacti Citerioris Sicilie Regni sigillo pendenti munitas. Datum in poppido nostro Frage die quarate mensis Augusti anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto: Regorum autem nostrorum anno vigesimo quarto. YO. EL. REY. Vidit Neyla Rergens. Vidit Munnor Regens, Vidit Capycius Galecta Regens. Vidit Cusanus Regens. Vidit Potenzanus Regens. Dominus Rex mandavit mihi don Innico Lopez de Carate. Soluit ducatos duos, carolenas duos. Villa real Jaxator. In privilegiorum Neapolis XIX folio CCV = Confirmacion en forma dal istromento, por el qual el Duque de Alcalà siendo Virrey de Napoles admitio al Regio damanio la Universidad, y hombres de la Ciudad de Cosencia, y sus Casales con la condiciones contenidas en el dieho istrumento el Consajo. Adest sigillum cum pendente. Et cum predicto preinserto Regio privilegio, fuerunt presentate etiam Nobis infrascripte Regie litere prefate Maiestatis tenori sequentis.

LETTERA DELLO STESSO RE FILIPPO IV

EL REY = Illustre Duque, duque de Arcos primo nuostro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. A istancia de la Ciudad, y Casales de Cosencia tube por bien de mandaros, qua con tres asociados de mi Consejo de Castilla se viesse en este mi supremo de Italia en grado de remista la resolucion que en veynte y uno de Febbraro del anno passado de mil y siscentos y quarenta y cinco havia mandato tomade confirmar la venda de dichos Casales hecha en esse Reyno al Marques Vincencio Salviati, y haviendose hecho, se dio por el dicho Consejo, y Asociados la santencia, que sigue = A trynta de Agosto del mil seicentos, y quarenta, y seis, haviendare visto en iusticia por el Consejo supremo de Italia con los Asociados, que S.M. ha nombrado en revista, el pleyto, que pendia en el

la Ciudad, y Casales de Cosencia en el Reyno de Napoles, y Marque Vincencio Salviati. Visto assimismo le vencas de dichos Casales pore! Duque de Medina de las Torres y Almirante de Castilla, sendos Virreyes en lo dicho Reyno de Napoles, en tres y quinze de Majo de mil, y seicentos, y quaranta, y quatro con lo contenito en los istrumentos dellas, y la confirmacion, que en vista se ordenò de dicha venta, en veynte, y uno de Febrero de mil y sicientos, y quaranta, y cinco; y tambien los privilegios, que alegan la dicha Ciudad y Casales, las das transactiones hechas por lo mismos con el Real Fisco en los annos del lim quincucentoss, y noventa, y seis: y mil seiscentos, y treynta, y uno; y el perciò de novanta mil ducatos, que per allas desembalaron y los autoas prometeidos en fovor de cichos Casales en diez, y siete de Febbraro, diez y seis da Iunio, y quatro de Agosto de mil y seiscentos, y quaranta, y quatro, en que se confermacion los dichas trasacciones, y privilegios, y los memoriales, y de mandas puertas assi por el Sennor Gran Duque de Florencia, como por el dicho Marques Vincencio Salvati con otros, que la Ciudad, y Casales han presentdo y en su nombre el doctor Iuan Barraia su Procurator; haviendo uydo a ambas partes con sus Abogados, y considerando con la devida atencion los Sennores Licenciados Ioseph Genzales d. Antonio de Valdes; y d Francisco de Robles del Consejo Real de Vastilla Asociados en esta causa de revista, y los Sennores Regentes del Consejo de Italia Marques Luis Cusano, roque Potenzano Regentes; don Miguel Salamanca Comisario; don Alonso de Agras, y don Francesco Merlino. Dijeron, declaration, y sentenciaron en grado de revista qual el aito que se provego por el dicho Consjo de Italia en viente, y onno de Frbrero del mil, y seiscentos, y quarenta, y cinco a favor del dicho Marques Vincencio Salviati confermando la venda de dichos Casales, se haya de revocar, y quel auto, que se proveyo el dicho dia diez y seis de Iunio de mil, y seiscentos, y quarenta, y quatro, por el qual se dixo que la venda hecha de dichos Casales, y posesion, que dellos se dio al dicho Marques Vincecio Saviati, se reduzca ad pristinum, como atentada contro la forma de dichos privilegios, transactiones, y ordenes de la posesion del Real demanio como astavan antes de ser vendidas, se haya, y deba confermar; y sentenciaron nulas las ventas hechas de dichos Casales pro lo dichos Duque de Medina de la Torres, y Almirante de Castilla, confermando la dichas transactiones, y assilo declaration, sentencion y firmaron de sus nombres dicho dia mas, y anno Licenciado Ioseph Gonzales; Licenciatdo d. Antonio de Valdes; d. Francisco Robles Villafane; Luis Cusano; Merques de Ponte. Roque Potenzano; el Regente d Miguel de Salamanca, d. Alonso de Agras; y d. Francisco Marlino. Y siento iusto, que la dicha sentencia tanga su deuido complimento, os encargo, y mando proveais, y deis la orden, que convenga, para que luego, come se os presenterà este mi orden se execute, y cumpla, iusta su serie, y tenor sin replica, ni contradiction alguna, y que en conformida della pongais en la posesion de mi Real demanio a los dichos Casales, paraque gozen del y le tengon, y de la manera, y en la misma forma, que la tenian, y gozavan antes de la venta dellas, ordinando se execute y cumpla la orden, que mande dar sobre esio en veinte, y tres de Iunio en virtud de decreto dse docho Consejo de diez y seis del mismo del mil, y seiscentos, y quarenta, y quatro, y tambien el privilegio de confirmacion del dicho demanio despachado en quatro de Agosto siguiente del docho anno, de mil, y seiscentos, y quarenta, y quatro, que se guarden, y cumplan las transactiones referidas por quanto se ha determinado en iusticia, y procede de mi determinanada voluntad, y me evisareis de havere assi modo exextato La presente resta Al presente. Dada en Saragoza a diez, y ocho de Octubre de mille seicento quaranta sei (1646 annos).

Y EL REY = Vidit Salamanca Regens. Vidit Cusanus Regens. Vidit Agraz Regens. Vitit Francisacus Merlinus Regens Carate Segretarius. In q.m Neapolis 23 fol: 22 Nil solvit, quia triplicatum. Roccus de Ariculeta Toxater. Al Virreey de Napolis con la sentencia, que se ha deda acstancia de la Ciudad Casales de Cosencia paraque se execute = Consultado = Locus sigilli = Per esecuzione delli quali vi fu interposto decreto del tenor seguente.

ESECUZIONE DELLA DETTA LETTERA

Super executione regiam litterarum sue Catholice Maiestatis expeditarum sun die decima octava Octobris 1646 ad beneficium Casalium Cicitatis Consentie super petito demanio, ut in actis, die

decima nona mensis Iunii 1646 millesimo sexcentesimo quatragesimo septimo Neapoli, facta relatione Sua Excellentia in Regio Collaterali Consilio, Illustrissimus, et Excellentissimus dominus Vicerex, Locutenens, et Capitaneus generalis providet, mandat, atque decernit, quod exequantur predictae littere sua Catholice Maiestatis, et debite executioni damandentur iuxta ipsarum seriem continentiam, et tenorem. Hoc suum Zufia Regens - Cesenate Regens - Sanfelicius Regens = Carolus Capycius latro Regens. Petrus de Falce Regius Cancellarius -= Supplicatum propterea nobis humiliter extitit pro parte retrascripte Universitatis et hominum Civitatis predictae Consentie, et eius Casalium, quatenus Regias exequutoriales litteras pro premissorum executione sibi expediti facere dignaremur Nos itaque, viso tenore predicti preinserti regii Privilegii, ac Regiarum litterarum sue Maiestatis, volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore presentium precipimus, et mandamus omnibus supradictis Officialibus, Tribunalibus, et personis huius Regni maioribus, et minoribus, presentibus, et futuris, ad quos, seu quem presentes prevenerint, spectabunt, et fuerint quomodolibet presentate; quatenus attenda per eos, et unamquemque ipsorum forma, et tenore predicti preinserti Regii Privilegii, ac preinsertarum Regiarum litterarum, illum, et illa sit, et esse debeat predictis Universitatibus, et Civibus Consentie, et eius Casalium predictorum, omnibusque eorum hominibus, ac posteris, et successoribus suis in perpetuum, ut supra, stabilis, realis, et valida, atque firma, nullumque in iudiciis, aut extra sentiat; impugnationis obiectum, impugnationis incommodum aut noxe cuiuslibet alterius detrimentum; se in suo semper robora, et firmitate persistent; et prefertur ad unquam inviolabiliter obsorventur et executionem, et tenorem, omni dubio, et difficultate cessantibus, lapsu temporis non obstante; et amplius ad maiorem gratie cumulum volumus et decernimus, quod presens privilegium registrari debeant in Registris et Quinternionibus Regie Camere Summarie pro futura partium cautela predictae Universitatis, et hominum Civitatis predictae Consentie, et eius Casalium. Et contrarium non faciant pro quanto gratiam prefate Maiestatis caram habent, ac poenam ducatorum mille cupiunt evitare. In quorum fidem has presentes fieri facimus mango prefate Maiestatis sigillo pendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio, die triginta prima mensis Octobris millesimo sexcentesimo quatragesimo octavo.

EL - CONTE DE VILLAMEDINA- Vidit Zufia Regens. Vidit Cesenate Regens. Vidit Capycius Latro Regens. Vidit Garsia Regens. dominus Vicerex Locumtentens, et Capitaneus generalis mandavit mihi Ioanni Angelo Barili. Soliut . In privilegiorum IV fol. 609 = Esecutoria di Real privilegio, e preinserte Reali Lettere, per le quali Sua Maestà conferma l'istrumento che si fè per l'Illustre Duca di Alcalà, essendo Vicerè di questo Regno, ammettendo al regio demanio la Università et uomini della Città di Cosenza, e suoi Casali con le condizioni in esso contenute, servata la forma del preinserto decreto, interposto per l'Illustri predecessori di Vostra Eccellenza, e Regio Collateral Consiglio in forma regie Cancellarie. De Falces.

50. Non vendono i cittadini di Grimaldo, a temore di quanto dissimo nel numero 47 li Comuni, Santa Lucerna, e la Bagliva, per pagare il di loro debito di dacati quattromila se non nello anno mille seicento quarantaquattro a quattordici Agosto per estinguere alcuni debiti didocati tremila incirca, col patto di essere li Cittadini di Grimaldo preferiti alla affitto delle case vendute per annui dacati contottanta solamente; e di potersele riscomprare in ogni tempo, e le venderono a d. Francesco Maria Merenda di cosenza. Ottennero sopra di ciò il regio assenso, e ratificarono la vendita, i Grimaldesi al detto di Merenda con i patto sudetti, ad latre condizioni apposte nel regio assenso a 15 Febbraro 1645, come si ha presso gli atti delNotaro Salvatore Sacchetti. Vero è però che detto di Merenda cedè detta compra in beneficio del dottor Cesare Caputi di Paterno, e del Ch.o Giulio Cesare Jacchetti di Grimaldo, come appare da un'atto pubblico appresso gli atti di Notar Salvatore Sachetti a diciotto Ottobre del sudetto anno mille seicento quaranta cinque da cui si ha, che alcune persone deputate dalla Università di Grimaldo pagano docati centottanta alli detti di Caputo, e Sacchetti come Cessionarj del cennato di Merenda presso dello affitto dselli Comuni, Santa Lucerna, Baglica, e Mastrodetta.

GRIMALDO FA RIBELLIONE NEL TEMPO DI MASIANELLO

51. Nell'anno mille seicento quarantasei per cagione di alcune gabelle imposte sopra le goffie, e simili generi di cose la plebe di Napoli sotto la guida di un pescivendolo chiamato Masaniello si ribellò, ed il male si comunicò nelle Provincie, ed ancora in Grimaldo seguendo lo esempio di Cosenza; onde n'ebbero a patire il Grimaldo li Sindaco, cancelliero, e li Signori Sacchetta, ed altri, come riferisce il manoscritto, il di cui autore fu testimonio oculare, perchè vivente. I Mggiori però travagli li soffrirono i Signori Sacchetta, perchè resi nemici del popolo di Cosenza, come della seguente memoria.

"Da noi sottoscritti si fa fede, et con giuramento, come a tampo delle passate rivoluzioni, del quarantasette, il Sig. Giulio Cesare Sacchetti di Grimaldo intese dal Signor Francesco Scaglione di Cosenza allora dimorante in detto Casale, che il popolo di detta Città se era già ritirato nel Monastero di santo Agostino con animo di rivoltarsi contro la Nobiltà; e nel medesimo tempo detto Signor Sacchetti cavalcò per quella volta, perchè era la ora tarda non possente venir molta gente, con lasciar detto, e, pregato, che tutti li Cittadini atti alle armi lo avessero andato a ritrovare, come segui, che al numero di vintitre ad ora una di mattina furno in sua casa, dove dal Signor Domenico Vadolati; e da la poche ore si sentì il rumore del popolo rivoltato con gridi, tamburri, campane alle armi, et archibugiate, e steano brigiando molte case, e tagliarno la testa al Signor Scipione Sambiasio; et andarno alla casa sel Signor d. Antonio Quattrimani; e detti Signori Tilesi, e Sacchetti vedeano tante crudeli iniquità che si rivolsero uscir da quella furia popolare con le armi alle mani, come fecero, che ruppero il popolo, e il popolo sdegnarnto contro detto Saccheta mandò poù imbasciate, et ordini a questo Cesare, che mentre loro l'avevano forgiudicato, e postoli docati cinquecento a che lo avesse presentato o morto, o vivo, l'avessero senza altro brugiata la casa, con minaccia, che se non faceano, averon mandato molte compagnie ad abruciar tutto il Casale; o brugiando la casa di detto Sacchetta. E perchè fu in tempo, che quasi tutti li Cittadini erano fuora per la raccolta delle vettovaglie, detto corriero atterri un figliolo che l'indusse a gettare un carbone acceso al basso di dette case, dove era gran quantità di erba secca, e paglia, che vi si attaccò il fuoco in maniera che con essere corsi li omine e donne restare nella terra non possettero prepararci, ma con ogni vigilanza, et affetto salvorono tutte le robe, che possettero nelle altre case, et impedirno, che non vi si attaccasse il fuoco; e a tal rumore si ridussero tutti li Cittadini, e si dolsero della disgrazia successa, et nell'istesso tempo si pregò universalmente il Signor don Toamaso di Piro di Rogliano nostro Arciprete e Curato che con Pietro Iachetta nostro buon Cittadino, fussero andati in Belmonte con una lettera a nome di tutta l'Università a ritrovar detto Sacchetta, e raccondatoli il successo, come veramente sortì senza volontà di nisciun Cittadino, e pregandoli non se ne avesse pigliato collera, mentre universalmente volevano rifar la casa, argento, e tutti danni: e giunti in Belmonte li donorno la lettera e li fecero la sudetta relazione della sidgrazia successa. Per il che detto Sacchetta li ringraziò di tanto buon termine usatoli, e perchè l'avevano ancora pregato, che se ne fusse ridotto in casa sua per governarli con l'affetto solito, e non l'abbandonasse in quel tempo tanto corrotto, et improgliato, loro offerse, che fra due giorni se ne seria venuto per servili, e ringraziarli, come fece; perchè il Sabato si ridusse Majone, dove era il dotore Anibale suo nipote. E quella sera li venne imbasciata del dottor Giantomaso Marsico di Altilia, che stava ritirato con gran pericolo di vita acciò l'avesse soccorso, come fece, che li mandò alcuni de suoi confidenti, dandoli animo, che per la mattina ci seria ancora andato Lui di persona, come fece, et operò in tal modo con quelli Cittadini, che li aggiustò, e ni fece fare publiche scritture, mentre non vi era altro duolo, che d'interesse; e di la se ne venne subito in Grimaldo ricevuto con gran tenerezza, et affetto di tutti i Cittadini; et sempre accudì al servizio di Sua Maestà con tutti l'atti alle arme, come fu nella terra delli Luzzi, dove si fa la festa del Capopolo To....., et allo assalto, che si donò a Rende, et in tutti gli altri lochi, che si tratiava il servizio di Sua Maestà, che Dio guardi; Et dopo detto Sacchetta si fece la casa, senza voler cosa nessuna della Università, nè da particolari, non ostante le continue istanze, che se ne fecero. E per essere tutte queste cose vere, et essendo state pubbliche e chiare, e la

maggior parte di Noi sottoscritti esserni stati presenti, ne abbiamo fatta la presente, che sarà firmata di nostre proprie mani in Grimaldo li due Agosto mille seicento settentatre =

Clero - Iod. Tomaso di Piro Rettore et Arciprete faccio fede come sopra.

Io d. Iacomo Potestio fa fede, ut supra.

Io d. Paolo Rogliano rettore fui testimone e faccio fede come sopra.

Io d. Francesco Schettino faccio fede come di sopra.

Io d. Scipione Nigro faccio fede come di sopra.

Università. Flavio Rogliano Mastogiurato. Flavio Rollo eletto faccio fede ut supra.

Il segno della Croce di Gianangelo Iachetta eletto faccio fede come sopra.

Notar Giovanne Iacoe cancelario. Adest sigillum Univesitatis Cittadini.

Io Francesco Nigro faccio fede come sopra.

Io Fulvio Iachetta fui presente testimone e faccio fede come sopra.

Il segno di Croce di Carlo Congio, idioto, che fa fede, ut supra.

Il segno di Croce di Gio: Domenico Maja idioto, che fu tetimonio, e fa fede come sopra.

Io Carlo Mausò fui presente testimone e faccio fede.

Io Giuseppe Mileto fui presente e faccio fede ut supra.

Il segno di Croce di Fulvio Saccomanno idioto, che fu presente testimone e fa fede.

Il segno della Croce di Gio: Matteo Maja idioto, che fu presente testimone.

Fateor et attestos Ego subscriptus Ioannes Iacoe Regia auctoritate Notarius, supadictam fidem fuisse coram me depositam, et subscriptam, ac ab iditis cruce signatam ab omnibus supradictis, ac universali sugello signatam. et in fidem:

Grimaldi die secunda Augusti 1673. Adese signum Notarii. Ita est qui supra. Iannes Iacoe regia auctoritate Notarius, manu et signo propriis rogatus, et requisitus.

§ II

DELLO AVENUTO IN GRIMALDO DAL 1652 INSINO AL 1700

52. Sin dal 1644, come dissimo al numero 50, la Università avea venduto li Comuni, Santa Lucerna, e la Bagliva al Signor Merenda, il quale l'aveva cedute alli Signori Cesare Caputi, e Giulio Cesare Sacchetti; ora nell'anno mille seicento cinquanta due a tenore dell'apposto patto nella vendita, la Università di Grimaldo si riscomprò la metà delli detti beni, e rendite degli eredi del Signor Caputo, come si ha della seguente memoria, e copia d'istrumento di effrancazione rogato dal Regio Notaro Giuseppe Romano di Paterno a diciannove Giugno del mille seicento cinquanta due, la quale è del tenore, che siegue.

GRIMALDI SI RISCOMPRA META' DE COMUNI, S. LUCERNA E BAGLIVA

In nomini Domini nostri Iesu Christi amem. Anno a circuncisione eiusdem millesimo sexagesimo quinquagesimo secundo, Regante Inclito, Serenissimo, et Catholico domino nostro Philippo quarto de Austria Dei gratia Rege Stispeniarum, Sicilie, Dalmatie, Hierusalem. Aragonie, Indiarum, Regnorum, vero suorum anno trigesimo primo dominatione feliciter amen; die vero decimo nono mensis Iunii quinde indictionis Paterni. Nos Ioannes Laurentius de Philippis de Paterno regius ad contractus Iudex, Ioseph Romanus de eodem loco publicus auctoritate Regia Notarius, et testes infrascripti.

Utriusque iuris docto Diomedes Sanatore de Martirano, Laurentius Froglise delli Carolei, Bartholus, et Petrus Pini de paterno ad hoc vocati specialiter, et rogati, presenti scripto publico declarando notun facimus, atque testamur, quod eodem predicto die ibidem: Consituti nella presenza nostra il dottor Ciccio Caputo figlio et coerede del quoniam dottor Cesare Caputi, et Francesca Senatore

vedova del quondam doctor Cesare, e Doitio Caputo Procuratore generale di detti eredi della terra di Paterno aganti in solidum alle cose infrascritte per se, ut supra, nominibus et per loro eredi, et successori in perpetuum d'una parte,. Et Pietro Francesco di Filippo, e Paolo Bartolo Saccomanno al presente Eletti della terra di Grimaldo, e deputati in pubblico paramento della Università di detta terra a nome di essa Università, conforme per pubblico parlamento, quale è del tenor seguente, et inseratur: Copia

Die 19 mensis Iunii 1652 Grimaldo. Congregati, e coadunati in pubblico parlamento ad sonum Campam innanzi le Chiesa di S. Pietro di Grimaldo, dove altro, e simili si soglion fare il Regimento di Grimaldo, et altri principali Cittadini faciente numero Univesale fu proposto da Pietro Francesco di Filippo nostro Eletto. Sanno le Signorie vostre, che il Signor Clerico Giulio Cesare Sacchetti a molti giorni sono che è stato in Paterno per poter fare le scritture necessarie per l'affrancazione delli nostri Comuni per la qual cosa ni ha mandato uno scritto

quando questa nostra Università dovea al quodam doctor Cesare Capiti di Paterno, et alli medesimi Giulio Cesare, e dottor Annibale Sacchetti e precedente Regio asenso si vendano li dui territorj de essa Università, uno delli comuni; e l'altro Santa Lucerna, la Mastrodettia, e Bagliva di detta terra; e perchè detto Cesare lasciò in testamento, che li negotij entrati tra esso, et esse Università si facesse restitutione, e fu commessa al Reverendo d. Tomaso di Piro, lo quale fece dichiarazione, e dichiarando, che a detto dottor Cesare, e sua eredità la Università li era debitrice in ducati cinquecento cinquanta solamente, e li heredi fossero costretti di dovere fare cadere a beneficio di essa Università l'istromento di detti territorj, Baviglio, e Mastrodettia; giacchè li detti docati cinquecento sono stati pagati, e dovendo fare detta affrancazione, si devono deputare due persone per essere presenti a detta stipolatione facienda, che si deputasse persona; e così pari voto, nemine discrepante furono deputati le persone di Pietro Francesco di Filippo, e Bartolo Saccomanno eletti di detta Università, alli quali si dona l'ampia, et onnimoda potestà per intrervenire in detta stipolazione a nome di essa Univesità di potere fare le debite renuncie. Sic fuit comclusum pari voto, nemine discrpante. Io Cintio Nigro Mastrogiurato. Io Gio:Francesco Schettino Eletto. Il segno della Croce di Pietro Francesco di Filippo Eletto. Il segno della Croce di Bartolo Saccomanno Eletto. Io Giacomo Iachetta. Io Francesco Conci. Io Flaminio Saccomanno. Io Gio:Battista Vetere; Mercuri Salvagni; Gio:Domenico Conci; Gio:Tomaso Saccomanno; Fabio d'Albo;; Gio: di Stefano; Gio:Angelo Conci; Bartolo Iacino; Pietro Calderone; Salvatore Mauro; Clerico Filippo Antonio Mauro affermo ut supra. Io Giuseppe di filippo affermo, ut supra; Filippo, Iacono Iacino et plures. Fateor presens colloquium esscriptum manibus Cancellarii Universitatis Grimaldo, et firmatum propriis manibus de regime dicte Universitatis; in quorum fidem scripsi, et me subscripsi, et proprio signo signavi. Grimaldo die decima nona mensis Iunii 1652. Locus signi. Idem qui supra d.

Parentius Rollus Notarius Apostolicus manu signoque propriis agenti similmente alle cose infrascritte nomine universiotatis predicte per se, suoi heredi, et successori in perpetuum dell'altra parte. Asseriscono esse parti, come essendo il quodam dottor Cesare per diversi negotij fatti con esse a Università di Grimaldo creditore in molta somma, precedente regio assenso fueseretta essa Unibversità vendere, come vende due territorij uno detto li Comuni e l'altro Santa Lucerna, e Bagliva, e Mastrodettia di detta terra di Grimaldi per ducati tremila, delli quali mille e cinquecento era debitrice a Giulio Cesare, e dottor Annibale Sacchetti, e l'altri mille, e cinquecento al sudetto quodam dottor Cesare. E perchè in ultimis costituito detto dottoe Cesare scrupulandosi di sua coscienza, stabilì nel testamento, doversi fare restituzione, come puntualmente si fece, e per li negotij di detta terra di Grimaldo fu asseganto deputato il Reverendo don Tomaso di Piro Arciprete, e curato di San Pietro di detta terra di Grimaldo, quale riconosciuti tutti li negotij e fatti del quadam dottor Cesare, e detta Università di Grimaldo, dichiarò detta Università essere debitrice della heredità di detto quodam dottor Cesare in ducati cinquecento cinquanta solamente, e non più, e che cedere, e retrocedere la metà di detti territorij detti li Comuni, e Santa Lucerna, e metà di Bagliva, e Mastrodettia, ut supra a beneficio di essa Università, come il detto Reverendo don Tomaso ne ha fatto fede del tenore seguente, et inseratur.

Io Tomaso di Piro Curato nella Parrocchiale di San Pietro della terra di Grimaldo, et Arciprete in

detta terra faccio fede, etiam con juramento, come nel testamento fatto per il quodam dottor Cesare Caputi, con il quale si morì, fui assegnato per deputato a vedere le differentie, e dichiarare le restitutioni, si devono fare delli negotij fatti per esso quodam dottor Cesare, e la predetta Università di detta terra di Grimaldo; quali negotij visti, e revisti, sequita la morte di detto quoadam dottor Cesare, dichiarai, intese le parti, essa Università per tutti negotij fatti sia a loro debitrice in ducati cinquecento cinquanta, e non più, con patto però che li heredi di detto dottor Cesare sodisfatti, che saranno de li detti ducati cinquecento cinquanta solamente fussero costretti retrocedere a beneficio di essa Università la metà delli teritotj detti li comuni, e la Difesa di Santa Lucerna, Bagliva, e Mastrodettia, che furono di detta Università et a fede del vero n'ho scritto, e sottoscritto la presente. Grimaldo li 19 Giugno 1652. Don Tomaso de Piro rettore, et Arciprete, come sopra. Fateor, presentem fidem esse scriptam, et firatam propriis manibus Reverendi don Thome de Piro rectoris, in eis que fidem scripsi, et me subscripsi, et proprio signo signavi. Locus signi. Don Parentius Rollus Natarius Apostolicus manu, et signo propriis. Et volendo darli esequutione alle cose predette, oggi predetto di, non vi, sed sponte, esso dottor Ciccio, Francesco Sanatore, e Dorito Caputi nelli nomi predette Universitatis, presenti, et recipioienti le predette metà di teritotj detti li comuni, e Difesa di Santa Lucerna, metà di Bagliva, e Mastrodettia traslative, et non extinctive cum iuribus omnibus, et per quanto a loro spetta, et non alitere, nec alio modo, prometendone, qui tenus opus erit, l'evizioni habentibus causam cum abbligatione dichiarono con giuramento essi di Caputo, e Sanatore, li predetti ducati cinquecento cinquanta averli ricevuti da essa Università di Gimaldo renunciando con giuramento essi di Caputo, e Sanatore alla eccezione della detta moneta non ricevuta. Delle quali metà di Comuni, Bagliva, e Mastrodattia, ut supra detti col imponano alli detti Francesco, e Bartolo a nome di essa Università in passato per penam, ut iuris et moris est, per sempre avere, tenere, e possedere con tutta ragioni, costituendoli procuratori voluti in rem propriam, metendolo al loro grado, vice, e privilegio, liberando ancora essa Università per Aquilianam stipulationem, et pactum de viterius non petendo, nec peti facendo per detti ducati cinquecento cinquanta; et anco per l'altri due mille, stante la restitutione, e dichiarazione, ut asupra fatta; promettendo per detta somma, ed altre a detta Università non molestarla in iudicio, nec extra, obligando se, suoi beni, loro eredi, e successori cum contitutione precarii, a pacto capiendio in forma. Pro quibus omnibus, et eorum singulis per predictas autoritatem Ciccium, Francisca Sanatore, et Doritium Caputi, ut supra nominibus, et eorum heredes, et successores firmiter observandis, et nisi casu adimplendis; et ea semper, et omni futuro tempore habere, tenore rata, grata, et firma, et non contrafacere dicere, vel venire per se, vel per alios aliqua ratione, ut causa de iure, vel de facto in iudicio, sine extra, obligant se, et eorum heredes, et successores, et bona eorum omnia, et signula stabilia, mobilie, se moventia, presentia, et futura, acquisita, et acquirenda, et nomina debitorum, sub pena dupli, et mediate ipsius pene Curie, ad quam fuerit facta reclamatinem predicto Notario, tamquam persona pubblica predice medietatis pene nomine et pro parte dicte Curie solemniter stipulante, et pro reliqua ipsius pene medetate applicanda..... ut supra nomine Universitatis predice, eiusque heredes, et successores exigenda totias quotiens in premissis, vel quolibet premissorum contrafactum fuerit per solemnem stipulationem premissam cum refectione damnorum litis, et extra expensarum, et interesse: qua pena soluta, vel non soluta aut gratiose remissa, omnia, et singula in hoc istrumento contenta firma permaneant. Renunciando ipsi contrahentes, ex certa eorum scientia in premissis exceptioni doli mali..... cond.ni sine causa rei proprio modo non geste, et non talite celebrato contractu, iuri, quo lesis seu deceptis succurritur; beneficio restitutionis in integrum; iuri per quod generaliter renunciatio impugnatur; et ius, cui renunciari non potest; et omni legum auxilio, et nihil..... Pro firmiori observantia premissorum omnium, et singulorum dicti doctor Ciccium, Francisca Senatore, et Doritium Caputi, ut supra nominibus iuraverunt tactis scripturis. Unde ad futuram rei memoriam, et predice Universitatis Grimaldi cautelam, et fidem factum est de premissis hoc ipsius publicum instrumentum, et in hoc solito signo signatum; subscriptionibus Iudicis, et testium roboratum. Ego Ioannes Laurentius de Filippis Regius ad contractus Iudex de Paterno interfui. Presentibus Ioanne Laurentio de Philippis de Paterno Regio ad contractus iudice; utriusque iuris doctore Diomede Sanatore, et Clerico Felice

Senatore de Marirano; Bartolo, et Petro Pino de Paterno; et Laurentio Frogliise delli Carolei, testes. Ego Ioannes Laurentius de Filippis Regius ad contractus iudex de Paterno interfui. Ego V.I.D. Diomedes Senatore Civitatis Martirani interfui. Ego Clericus Felix Sanatore interfui. Io Lorentio Frogliise sono stato presente. Signum Crucis proprie manus supradicti Bartoli Pini idiote. Signum Crucis Petri Pini idiote. Ego, qui supra Notarius Ioseph Romanus de Paterno hoc publicum instrumentum scripsi, et in hanc publicam formam redigi manu propria, et meo solito sigillo signavi.

LA FONTANA DI MAURO E' DEL PUBBLICO

53. Penso, che nello anno 1654 fosse insorta qualche controversia per la Fontana detta Acqua di Mauro per la Università, e particolari Cittadini; onde a sei Maggio dello stesso anno alcuni Cittadini delli più vecchi fecero un pubblico attestato, in cui asseriscono, che detta fontana sia universale, e non di persone particolari come dalla copia di tale fede dal Regio Notaro Giuseppe Schettini, che è del tenore seguente:

In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen. Anno circuncisionis eiusdem millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto, Regnante Philippo quarto de Austria Dei gratia Rege. Grimaldi die vero sexta mensis Maji septime indictionis. Nos Carolus de Filippi Regius ad contractus Iudex, Ioseph Schettinus publicus regia auctoritate Notarius, et testes in numero opportuno ad hoc specialiter vocati, habiti, et rogati, quod eodem predicto die constituti personalmente nella nostra presenza Giovanne di Albo di anni sessantacinque incirca, Flaminio Iacoe di anni ottanta in circa, et Iacono Leo di anni otanta in circa, siccome dissero, et allo loro aspetto apparvero boni, et antichi, Cittadini di Grimaldo, quali dichiarano, testificano, et fanno fede a chi spettasse, et pertenesse con animo grande di rispettarlo, et personalmente ratificarlo, dove fusse necessario, così in iudicio, come extra, et ubique; come sanno di causa scientia, che la fontana di Acqua di Mauro, et proprio quella ce nasce, et non quello, che fu del quandam Thomasi Rollo, e poi di Notar Salvatore Schettino, che si possede oggi per il Clerico Giulio Cesare Sacchetti è corsa sempre allo publico per comodo universale ben cautelata, et incausata, sintome l'accommodorono li antichi, che non sono in nostra memoria; e quello non è stata mai ammessa, na da nessuno impedita dal suo proprio corso, dove giornalmente esce, e fa fontana; e da quella servitosi quelli convicini: e per essere così ne hanno fatto lo presente atto, acciò in futurum si veda per conservatione delle universali ragioni; et questa s'intenda non solo per una, o due volte, ma per quante bisognasse, perchè così è la verità, quia promiserunt non contravvenire; sed totum, et quidquid habere rata sub pena unciarum auri viginti quinque Regio Fisco. Pro quibus omnibus observandis iurverunt; unde, requirentes, et non alia. Presentibus testibus Bartholo, et Fabritio Saccomanni; Angiolo di Fgilippo; Francesco di Anselmo, alias Scataglione, quale Francesco fa anco iuramento la sopradetta fede, et emologa de verbo ad verbum lo sopradetto atto in presenza delli detti testimonij; Pietro Francesco di Filippo a Grimaldo, et Narco Sevestro Malito.

PER L'ALTRA META' DELLI COMUNI ET RESTA DEBITRICE LA UNIVERSITA' IN DOCATI 818

54. Come dissimo nel numero cinquantadue la Università di Grimaldo si ricomprò la metà delli Comuni, Difesa di Santa Lucerna, Bagliva, e Mastrodettia dagli eredi del fu dottor Cesare Caputi di Paterno; onde restò l'altra metà da riscomprarsi dalli Signori Giulio Cesare ed Annibale Sacchetti di Grimaldo, alli quali annualmente contribuiva denaro tanto per l'annualità, quanto per il capitale. Si fanno perciò conto li detti di Sacchetta colli governanti della Università nell'anno mille seicento sessanta nove, e la Università restò debitrice alli Signori di Sacchetta in docati mille e cinquanta, come si ha dallo istrumento rogati dallo attuario Bartolo Iacoe nel primo di Gennaro del 1669. Indi di nuovo si fecero conto li detti Governatori, e Sacchetta nello anno mille seicento settantuno, e li rationali, che viddero i conti, li quali furono l'Arciprete d. Tomaso di Piro, il Sacerdote don

GiaBattista Iacoe, dichiararono, che la Università, era rimasta debitrice alli detti di Sacchetta in docati ottocento diciotto, come chiaro a diciotto Luglio del mille seicento settantuno.

PARLAMENTO CONTRO IL MASTROGIURATO CHE ESIGEVA CARLINI CINQUE O MENATURA DI ANIMALI

55. Giunta la capitolazione fatte da' Cittadini per lo affitto della Bagliva, come si è detto sopra, secondo le antiche consuetudini, e costume di Grimaldo gli animali, che si ritrovavano facendo danno in qualche possessione, si dovevano portare al baglivo. Or nell'anno mille seicento sessantotto erasi introdotto l'uso che simili animali si conducevano, e menavano al Mastrogiurato, che esigeva carlini cinque di pena; si radunarono per questo affare i Cittadini di Grimaldo a 19 Agosto dello stesso anno, ed in pubblico parlamento stabilirono, che ciò era uno abuso contro le antiche capitolazioni, nelle quali era stabilito, che si ordinasse allo stesso, che non si trattenere a simili animali menati, ne tampoco esigesse detta pena di carlini cinque comechè indovuta; e che qualora il Mastogiurato non si astenesse di simili abusi, si ricorse a Superiori.

GANBATTISTA GALLO DI BELSITO PRETENDE CONTRO LA BAGLIVA DI GRIMALDO

56. La Università di Grimaldo, logitamamente possedeva la Bagliva come quella che l'era stata concessa dalli Re Ferdinando, ed Alfonso di Aragona, come abbiamo riferito; venne su di ciò nello anno mille seicento ottantotto molestata dal Signor Ganbattista Gallo di Belsito Signore, e padrone della Bagliva di Malito, e Belsito, il quale le ne mosse lite nel Sagro Real Consiglio; perciò i Grimaldesi radunati in pubblico parlamento a ventotto Aprile dello stesso anno conchiusero di difendersi contro le ingiuste pretensioni del detto di Gallo, come in fatti si fece, e restò il Gallo deluso, e perdente.

COMINCIATA LA LITE CONTRO I SACCHETA

57. Restò, come dissi nel numero cinquanta quattro la Università di Grimaldo debitrice alli Signori Sacchetta in docati ottocento diciotto, per pagare i quali, e la annualità che occorreanno anno per anno contribuivano alli detti di Sacchetta, e forse escomputavano o pagando essa Università quale tanto ogni anno li detti Signori dovevano pagare per le impositioni del fuoco, e delle oncie del catasto e credo, che nell'anno mille seicento novantasei avessero soddisfatto le intiera somma, di cui era debitrice, onde vollero apprezzare gli stabili delli sudetti signori, e ne fecero una lite, la quale si terminò nell'anno milletrecento sedici, come dico appresso.

CAPO IV

IVDEGLI AVVENIMENTI DAL 1700 INSINO AL PRESENTE SI VENDONO ALCUNI STABILI DELLI SACCHETTI

58. Ora il Signor Flavio Sacchetti, perché per più anni non aveva soddisfatto alli pagamenti fiscali debitore alla Università di Grimaldo insomma di docati settecento e più, per li quali ne compariva creditrice la regia Tesoreria; onde con ordine della Regia Camera dalla Sommaria, e delegazioni fatte al regio Percettore della Provincia d. Girolamo Colacio nell'anno mille settecento quindici nel mese di Novembre si esposero allo incanto, e si venderono alcuni comprensori di terre del Signor Flaminio Sacchetti detti Marmorino, Grutticelle, seu Pandanelle, Tinisi, Risciole, Capalvi, e Pietre, li quali furono comprati nella subasta da Mastro Antonio Mauro, come dallo istrumento Rogato dal Regio Notaro Alberigo Rosa. Ma perché il detto Antonio Mauro aveva comprato a nome e parte della Università creditrice del Sacchetta per iscomputo della cennata somma, lo stesso dichiarò la verità, e cede detti comprensori di terre alla Università con iscrizione privata rogata dal Regio

Notaro Alberigo Rosa a diciannove Agosto dell'anno mille settecento sedici, la quale cessione è come segue.

IL COMPRATORE RETROCEDE ALLA UNIVERSITA' LE COSE COMPRATE

Die 19 mensis Augusti 1716 Grimaldo. Personalmente costituito nella presenza nostra Antonio Mauro di questo Casale di Grimaldo, il quale non vi, sed sponte, omnique miliori via, modo asserisce nella presenza nostra, come lo scorso mese di Novembre del caduto prossimo anno 1715 si stipulò il pubblico istromento, dove appare, che esso Antonio Mauro delle terre subastate ad istanza della Università di Grimaldo contro il magnifico Flavio Sacchetti in somma di docati settecento et perché apparve in esso instrumento stipulato per mano di predetto Regio Notaro, che avesse consegnato detta somma in potere delli Magnifici Tiberio Rosa, Francesco Silvagno e Gio:Iacovo Majo odierni Eletti di questa Università; et perché, sebbene apparve detto disburzo in potere de medesimi, nulla dimeno questo si fece per utile, e beneficio di detta Università; ma la verità si è stata, che detto istrumento non abbia niuno valore, cedendo ogni ius actione, che tiene sopra dette terre da lui comprate, chiamate Marmorino, Grutticelle, seu Pantanelle, Tinisi, Risciole, Capalvi, e Pietre in beneficio di essa Università, nullus ius sibi reservans, et si opus est, oggi predetto rinuncia l'istrumento suddetto con tutte altre sue ragioni, actioni, et ius in beneficio della Università suddetta, et ci la reintegra nel generale, et corporale possesso perfustim pemme, ut iuris; et perché devono oggi esigere parte di terrazzi di dette somme, che vanno comprasi in detti territori incantati, e comprati dal detto, ascendentino in tumula quaranta di germano per l'affitto delle terre delle Pietre, e Acqua di Acino, seu San Francesco, quali si devono esigere da esso Antonio, conforme si obbliga quelli esigere, et darne conto in beneficio di essa Università, con abligarse consegnarlo ad ogni richiesta di detta Università, e suoi del Regimento, con rattenersi tantum tumula tre germano per l'esazione, di modo che resta tenuto, conforme si obbliga consegnare le dette tumula trentasette, alla Università suddetta alla Misura Napolitana alla rasa; et perché stante detta obbligazione di esso Antonio; et perché le scritture apparano in beneficio di esso Antonio, e ricevente, per detta causa promettono così Magnifici Eletti levare lese, et indenne di ogni danno, spese, et interesse, che per detta causa ne venissero ad esso Antonio per la causa suiditta. Per osservanza delli quali cose ambe esse parte, per quanto a ciascuno spetta obbligano restassi con tutti loro beni presenti e futuri cum contituto, et precario, ac potestate cupiendi in forma, unde, iuraverunt. Io Antonio Mauro dichiaro a mi obbligo, come di sopra. Io Tiberio Rose Eletto prometto come sopra. Io Francesco Silvagno Eletto prometto ut supra. Io Gio: Iacino Majo prometto come sopra. Notarius Albericus Rosas scriba.

Con tutto che fosse seguita la vendita delli soprascritti comprensori pure il Signor Flavio Sacchetti proseguì la lite insino al mese di Novembre dell'anno mille settecento e sedici, in quel mese passò all'altra vita. Restarono i suoi eredi testamentari la Signora Flaminia Sacchetti sua sorella; la figlia della sua sorella Felice Sacchetti, e Lucio Sacchetti marito di essa chiamato Fulvia o Agata di Dipignano; il figlio di sua sorella Nanna o Laudaonia Sacchetti e li figli di Serafino Mirabelli, ed Anna Sacchetti sua sorella detti Ciccio, Giulio, ed Antonino di Carpanzano. Questi si convennero difendersi contro la Università come essa dallo istrumento di divisione della eredità de Signor fu Flavio Sacchetti rogato dal Regio Notaro Giuseppe Rogliano a 16 Settembre del mille settecento diciassette.

59. Occorse frattanto altra controversia a' Grimaldesi contro i Cittadini di Altilia, li quali pretesero impedire a' nostri il giusso del Mastrogiurato, e Baglivo nella fiera di Santa Maria di Savuto nei giorni di Lunedì di pasqua; quindici Agosto ed otto Settembre. Ricorsero li Cittadini di Grimaldo alla Camera della Sommaria, e presentarono il Privilegio Regio spedito da Ludovico terzo di Angiò, in cui si designavano i confini del territorio di Grimaldo, e face ancora della Università di Martirano, con cui attiestavasi lo esercizio del giusso del Mastrogiurato, e Baglivo in detta fiera; e ciò fatto n'ebbero in piedi della supplica decreto favorevole, come siegue, spedito a ventiquattro

Agosto del mille settecento diciotto. Per tanto vi dicemmo, et ordiniamo, che non dobbiate turbare, ne fare turbare de facto la suddetta Università di Grimaldo esponente nel possesso nel quale si trova della giurisdizione che tiene nelle suddette fiere, che sai fanno nel suo territorio in conformità del suddetto suo annunciato privilegio, e pretendendosi da qualcheduno cosa in contrario, debbia comparire in questa Reggia Camera, et penes acta, che le si farà giustizia, né darete obbedienza ad altre promisioni, se quelle non saranno spedite, penes acta, e così eseguirete. Datum Neapoli ex Reggia Camera Sumarie die vigesima quarte Augusti 1718 . = Non turbetur defacto in possessione, vel quasi, si in ea legitime reperiatur. D. Laurentius = d. Nicolaus Blanco - die 27 Augusti 1718. Soluit iussarius = S li ordina, che non faccia turbare de facto la sudetta Università di Grimaldi operante nel passato nel quale si trova della giurisdizione, che tiene nelle suddette fiere, che si fanno nel suo territorio in conformità del suddetto suo annunciato privilegio = Verum habentes causam in contrarium, neque obediat ut supra. (Siegue l'asservanza) Fuit promissum in Consilio, quod retrospectiue promisionies regie camere Summarie expedite ad instantiam Universitatis Grimaldi supplicantis sub die vigesima quarta proxime elapsi Mensis Augusti 1718 observantur iuxta illarum seriem contitionem, et tenorem, in Cancellaria, et fiat ordo cun inserta forma illarum et ita Consentie die sexta mensis Septembria 1718.

60. Gli eredi del Signor Flavio Sacchetti a riserba del Signor Lucio Sacchetti, e sue figlie nell'anno mille settecento ventisei per istrumento Rogato dal Regio Notaro Ganbattista Montera di Malito a 2 Marzo dello stesso anno rinunciarono al Signor Notaro Alberigo Rosa di Grimaldo tutte le loro ragioni, e protezioni, che avevano contra la Università di Grimaldo per caste delli stabili cennati di Flavio Sacchetti venduti, e posseduti dalla stessa; e perciò detto Signor Alberigo di nuovo muove lite contro la Università, e cominciata si convenne poi assieme col Signor Lucio Sacchetti colla stessa di desistere dalla lite colla transazione di docati trecento cinquanta per una sola volta solventi in due tempi, dalli quali tre parti si dovevano al detto Signor Alberigo e la quarta parte al Signor Lucio Sacchetti, e così venne a terminare la suddetta lite e la Università restò assoluta padrona delli stabili eseguiti contro Flavio Sacchetti tutto si ha dall'istrumento di convenzione tra dette persone, ed Università. Rogato dal Regio Notaro Pietro Silvagni a diciassette di Agosto del mille settecento ventisei, il quale è del tenore seguente.

In nomine Domini amem. Anno circuncisionis eiusdem mensis Augusti quarta indictionis , Grimaldo, Petrus Sylvagnus regia auctoritate notarus, et tesates subscripti loci eiusdem ad hoc specialiter vacati. habiti, presenti publico scripto nostro notum facimus, fatemur, atque testamur. Costituti personalmente li Signori Francescantonio Rogliano, Ottavio Mauro Eletti, e Reggimento di questo Casale di Grimaldo nella presenza nostra aggentino, e stipulanino alle cose infrascritte per nome, e parte di detta Università, anche in rescuzione di pubblico parlamento stipulato a di ventitre Aprile 1726, copia dello quale s'inserisce in fine per essa Università, e suoi cittadini presenti, et in futurum et in perpetuum ed in essa futuri di una parte, ed il Signor Alberico di Rosa dello stesso Casale agente, e stipulante alle cose infrascritte per esso, suoi eredi e successori in perpetuum dell'altra parte. E li Signori Giulio, ed Antonio Mirabelli di Carpanzano coeredi della quodam Anna, e Flavio Sacchetti di detto Casale, li quali anche per nome del Signor Francesco Mirabelli loro fratello assente, che ne promettono di rato la ratifica fra lo spazio di giorni venticinque agentino, e stipulantino alle cose infrascritte per essi, loro eredi, e successori in perpetuum di una parte, ed il Signor Gaetano Caputi di Paterno coerede della quondam Antonia Sacchetti, e Flavio Sacchetti di detto Casale, il quale medesimamente agisce, ed interviene alle cose infrascritte per esso, suoi eredi, e successori in perpetuum dall'altra parte. Ed il Signor Lucio Sacchetti di Dipignano, tanto in suo proprio nome, quanto come Padre e legittimo amministratore delle Signore Fulvia, ed Agata Sacchetti coeredi del quodam Flavio, come per istrumento di procura, quale originalmente esibisce, ed è del tenor che in fine si legge aggente, e stipulate alle cose infrascritte per esso, e sue figlia, loro eredi e successori in perpetuum dell'altra parte. Ed Antonio Mauro di Grimaldo agente e stipulente per se suoi eredi e successori in perpetuum dell'altra parte. = Asseriscono con giuramento tecti scripturis, esse parti, come a suo tempo verti lite fra detta

Università, ed il detto quodam Flavio, nel Sagro regio Consilio, Reggia Corte, ed altri tribunali, per lo che da detta Università furono eseguite, e poi vendute all'incanti le seguenti robe di detto Signor Flavio poste in territorio di questo Casale, nominate MARMORINO, PIETRA, TENESI, e TENESELO, PARTICELLE, LE RISCIOLE, SAN FRANCESCO, e PETROSILLA, ACQUA DEL SANBUCO, ed ACQUA DI ACINO, le quali restano subasta ad esso Antonio Mauro, ma in sentenza egli fu una persona surrogata da essa Università. e sebbene dal detto Signor Flavio si fossero ottenute promisioni in contrario e fusesi rintegrato al possesso di essa Università sotto nome di esso Antonio. E come che essi eredi di detti di Sacchetta assieme col Signor Gaetano Caputi, e Signora Vittoria Grandinetti, madre e contuttore delli Signori Cesare ed Annibale Caputi coeredi con essi Signor Gaetano di detto quodam Flavio, a riserba però di esso signor Lucio, e sue figlie, quali non intervennero sotto due Marzo 1726 si convennero con esso Signor Alberico, mediante pubblico istrumento stipulato per Notar Gio: Battista Montera di Malito, tra le altre cose indetto istrumento contenute, che detti coeredi di detto quodam Flavio dovessero cedere, come in effetto cedono traslative, et non extinctive tutte e singole loro ragioni et azioni a loro come eredi, ut supra, combatentino contro detta Università, e contro esso Antonio, e la Signora Auria Saccomanno, la quale avea forti pretenzioni, e crediti contro l'eredità di detto quodam Flaminio, e da questa furono dette ragioni, ed azioni cedute ad esso Signor Alberico, con avercilo costituito Procuratore irrevocabile, come in cosa propria, come più largamente apparisce dal precitato istrumento. E volendo esso Signor Alberico svegliare detta lite, e far rinnovare le promisioni spedite dal S.R.C. a 23 Dicembre 1715 dal Consigliere d. Ignazio Pogera, da cui fu decretato, quod omnia reducantur ad pristinum, perciò avandone detta Università, ed il Signor sub. Signor Alberico, ed essi Signor Lucio, e sue figlie richiesto consiglio a più Signori dottori, uniformemente fu stato consigliato, che per essersi disposti essi Signor Alberico, ed essi Signor Lucio, e sue figlia ad una cometente, e dolce tradizione, come in effetto, che restassero contenti essi Signori Alberico, Lucio, e sue figlie della somma di docati trecento cinquanta, pro una vice, ut infra da dividersi, cioè tre parti a beneficio di esso Signor Alberico, come rappresentante, tre parti di detti coeredi, ed una parte, da pagarsi cioè cento settantacinque praticamente, e li altri docati cento settantacinque alla fine di Settembre del corrente anno, non che essi Signor Alberico e Diognor figlio de esso Lucio ed esso ancora per quanto a lui appartiene, debbero rinunciare extensiva a beneficio di essa Università ogni ius, e ragione, non solo sopra le suddette robe sopra descritte, ma anche tutte, e singole altre, che a detta eredità, ed eredi di detto quodam Flavio competono, o potessere competere, così dedotte, come non dedotte, cognite ed incognite, così per pubbliche scritture, come per qualunque causa e via senza che mai possano averci regresso; con essersi anche detto Antonio disposto, come è di dovere a dichiararne che egli sopra dette robe non ha tenuto, se non che il nudo nome, ma il dominio, possesso e frutto di dette possessioni in effetto hanno spettato a detta Università, dalla quale detti frutti si sono goduti. Ed allo incontro si è convenuto che detta Università eodem nìmodo, ut supra debba cedere extenfiem a detta eredità potesse avere contro la suddetta eredità et eredi non mai più possa esserci pretensione oliate veruna.: che però sebbene esso Signor Alberico per le tre parti rappresentasse in virtù della detta cessione la suddetta eredità; in tutto ciò cautela cautelis addndo, e senza verun pregiudizio di dette prime cessioni fatte a detta Siganora Auria, e da quella trasferite ad esso signor Alberico, per genio e richiesta di essi Signori Eletti, an voluto anche intervenire essi Signori di Miranelli, o Caputi con esso Signor Alberico, e con esso Signor Lucio, tam nomine proprio, quam come Padre legittimo amministratore e Procuratore di dette Signore Fulvia, ed Agata sue figlie sponte, non vi, con giuramento tactis scripturis liberano detta Università, e per essa ad essi Signori del Regimento presenti per solenne stipulazione accottanti da tutti e singoli iussi, e ragioni, ed azioni, che anno computato, e possono competere a detta eredità, ed eredi de detto quedam Flavio, tanto sapra le sopprese scritte robe in proprietà, e frutti così percetti come percipiendi, quanto per qualunque causa, ut supra, et ragioni dedotte, cognite, ed incognite, e per lo affetto suddetto in vim, et titulo dice transactionis cautelam cautelis addendo delle sudette robe cum integro eaurm statu ne pongono in possesso ad essa Università, et per essa a detti Signori eletti, et per quella in perpetuum accattino, etiam per fustim penne, et cum contituto, et precario, et pacto de

capiendo in forma, dico propria auctoritate, obedendo, et cassando tutte, e singole scritture giudiciali, et extragiudiciali cognite, et incognite, tanto facientino a beneficio di detta eredità contro detta Università, quanto contro facientino a beneficio di dettas Università contro detta eredità, ed eredi, e da detto qondam Flavio e suo antenati dovuti forse, e non pagati alla detta Università, quanto per uunque altra regione, e scritturas per cause cognite, et incognite; giacché con questa reciproca condizione si è trattata, e conchiusa detta trascrizione, di forma che restino aboliti ex utrasque parte tutti li atti, e decreti, e qualunque altre scritture giudiciali, et extragiudiciali per quanto potessero stare alla presente transizione, o rendere quella lesiva, così enormemente, come enormissimamente; atteso che sebbene per disposizione di legge le lesione enormissima contenendo il dolo, etiam reipsa ex proposito renunciarsi alle norme potesse far rescindere le transazione; tuttavia scambievolmente esse parti, e per il pieno consenso avutone, e per essi Signori Eletti da tutti e singoli Cittadini in più, e varie sessioni, che se ne sono tenute, e ciò non de stilo notariorum, ma per deliberata, e ferma volontà, et certa scientia tanto ad essi contraenti, quanto di tutti e singoli Cittadini di essa Università, con giuramento se ne fanno giurata, et irrevocabile donazione di solenne stipulazione vallata di tutta la importanza di detta lesione. E vogliono, che nel presente contratto vi si abbiano per opposte tutte le solennità de iure requisite, le quali, sebbene cetriorate esse parti, che vengono supplite dalla forza, ed efficacia del giuramento. Quale donazione con giuramento reciprocamente promettono mai rovinare per qualsivoglia causa, pretesto, o colore, anche per vizio d'ingratitude, immensa paupertà, o sopravvenienza de' figli, de' quali espressamente si è pensato, e perciò rinunciano bene certiorati ad invicem cum contrituto, et precario et sotto li patti esecutivi, et rescissori in forma semper estendenti, e che abbiano per aversi per estesi a beneficio, e consiglio de Saus, della parte osservante, in modo migliore alla esatta osservanza della presente donazione, e transazione, e firma detta donazione formale semper remanente, quatenus potesse la presente transazione impugnarsi per lesione enorme, et anormissima, vogliono non poter essere inteso l'impugnante senza la restituzione di ciò, che viene a liberamente ricevere per la transazione suddetta, rinunciando a tutte le leggi in contrario, e specialmente alla dottrina rapportate dall'Odierna nel Singolare 540, da Giorgio all'allegazione 34, e da Giulia all'183, del contenuto delle quali con giuramento asseriscono esse parte esser state da' loro Signori Avvocati coertiorate. Ed in esecuzione di ciò scambievolmente esse parte con giuramento si liberano eteam per aquilianem stipulationem, acceptationem inde secutam, ac pacto de ulterius non potendo, nec poti faciendo in iudicio nec extra. Et esso Antonio con giuramento non solo conferma, che nella compra di dette robe egli non ebbe, se non che li nudo nome, ma tutto fu per conto di detta Università; ma quatenus con giuramento cede alla Università suddetta, e per essa a detti Signori Eletti presenti, accettanti ogni ius e ragione, che sopra dette robe avesse acquistato, et quatenus a se ispettaci pone in possesso a detta Università, e per essa a detti Signori Eletti, presenti, et accettanti per fustim penne cum contitutione precarii, dicto costituito, et precario, et pacto de capiendo propria autorizzate, niente per se riservandosi. Et è contra detti Signori Eletti nomine Universitatis con giuramento liberano a detto Antonino presente, et accettante di ogni molestia per aver già l'Università annuatim ricevuti li frutti delle dette robe, etiam per aquilianem stipulationem, acceptationem inde secutam, e pacto de ulterius non potendo, nec poti faciendo in iudicio, nec extra. Et esso Signor Lucio con giuramento, etiam totalmente de proprio si obbliga per parte di dette sue figlie la puntual osservanza di quanto nel presente istrumento si contiene, sebbene agge amche il virtù di detta procura, quatenus opus sit et non aliter renuncia alla accezione di aver promesso il fatto alieno, e si obbligalmente, e personalmente con contituto et precario alla perfetta osservanza; ita che facendo tutto il suo posse non possa ascusarsi, ma con effetto, benchè de iure non, fosse tenuto, ne vuole essere obbligato, et che abbia per aversi per esteso ad Consilium Sapientis. ut supra. Et attentis predicties essi Signori Eletti hic coram Nobis in vim transactionis predictae pagano, numerano, e consignano ad essi Signori Alberico, e Lucio, come Padre e Procuratore, ut supra li predetti docati cento settanta cinque, cioè tre parti adesso Signor Alberico, et una ad esso Lucio presente et recipienti in moneta di argento usuale in questo regno corrente. Per la quale somma in conto pagata a

CAPO V

SI PARLA DI ALCUNE COSE PERTINENDI ALLO SPIRITUALE

1. Intendo io qui cose spirituali le materia toccanti le fondazioni delle Chiese, e Cappelle, che erano in Grimaldo, e poi si trasferirono nella nostra Patria detta Grimaldo nuovo. Tre rano ivi, ad altrettante qui sono le Chiese, cioè la Parrocchiale, il Monasterio e la Chiesa o Cappella della Concerzione, della origine, e governo delle quali parlerò in questo Capitolo, diviso in tre paragrafi: Nel primo tratterò della parrocchiale Chiesa; nel secondo del Monasterio della Beata Vergine detta delli Martiri; e del Monasterio sotto il titolo dello Spirito Santo; e nell'ultimo della Cappella della Congregazione di Maria Santissima.

§ I

SI PARLA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GRIMALDO, SUO GOVERNO, ED ABBLIGHI DELLI RETTORI

2. Quando, e come sia stata in Grimaldo vecchio eretta la Parrocchiale Chiesa, perchè mi mancano Scritture, ed antichi monumenti, non posso cosa alcuna determinare con certezza. Quello che sembra probabilissimo si è, che sul principio della fondazione di Grimaldo verso l'anno del Signore 1078 in circa, esistendo in essere la patria, esisteva ancora la Chiesa, in cui i fedeli erano istruiti nelle cose necessarie per la salute, e ricevevano i Sacramenti. E penso che fosse eretta sotto il titolo di San Pietro governata da due Rettori nominata o d'allora, o in appresso, uno delli Sambuci, e l'atro dele Vitalbe, come ancora adesso si nominano. Godeva questa Chiesa con i suoi Rettori i beni chiesiastici delle chiese di S. Pietro, S. Niccolò, la Trinità, e di altre, che esistevano nei Casalotti prima della Unione delli stessi, come dissi nel capo primo.

3. Presso gli atti, e protocolli di Notaro Gian Pietro Pizzuti, il più antico Notaro, che ritrovasi essere in Grimaldo, trovi io nominate per robe della Chiesa di San Pietro le seguenti.

Le Pietre in istromento rogato a 31 Agosto 1566 f. c4 a tergo, ad a 13 Novembre 1569 fol. 83.

L'Arira di Bruno a 8 Novembre 1565 fol. g. a tergo e 20 Ottobre 1578.

Lo Visciglietto a 13 Gennaio 1567 fol. 21 a 6 Ottobre del 1578 fol. 46 a tergo.

Valle di Fiumara a 16 Ottobre 1580 fol. 103 a tergo.

Li Capavi a 11 Maggio 1582 fol.III a tergo.

l'Acqua de lo Monaco, o Valle della Scala a 26 maggio 1589 folio 240 a tergo.

Valle di Acino o Agiro a 25 Agosto 1568 fol. 51

Vico a 12 Settembre 1569 fol. 70.

Presso gli atti dippiù e protocolli di Notar Gianbatista Saccomanno trovo un peso di tomolo e mezzo di Germano de pagarsi al beneficio della Chiesa Parrocchiale sopra il Piano Durante di Bartolo di Rosa e sopra a d. Servilio Marra allora rettore della porzione di detto beneficio detta delle Vitalbe a 21 dicembre del 1594 fol II.

Sopra Vico venduto d'Angelo di Filippo a Gio:Domenico e Ganbattista di Filippo un tololo di Grano bianco salvendo ogni anno al Parroco della Parrocchiale Chiesa di Grimaldo a 23 Agosto del 1599 fol II et 17 Settembre dello stesso anno.

Presso gli atti e Protocolli di Notar Fabrizio Mialati ritrovo, che d. Giovanne Ferraro Cappelano, e Parroco Porzionario della Chiesa si S. Pietro di Grimaldo costituisce un Procuratore in Napoli per difesa sua in presenza del Comissario della fabbrica di S. Pietro di Roma d. Vincenzo Spinelli; acciò in suo nome lo proponga, che il fu d. Domenico Parise suo antecessore nella Parrocchia non poteva lasciare Legato alcuno sopra la possessione della Parrocchia detta Vico, perchè era, ed è annessa alla porzione del Beneficio di lui spettante, e che sempre, come tale, era stata posseduta dai Parroci, e rettori porzionarj suoi antecessori a 6 Marzo 1578 fol 22.

Antonio de Filippo dichiara, che sentiva dire a suo padre Bartolo, che si avesse affittato dai parroci d. Domenico Parise, e Giovanne Ferraro una possessione detta Vico col pago di pagarne ogni anno un tomolo di grano bianco alla misura Napolitana, e che lo avea pagato, a detti d. Domenico, d. Giovanne, e d. Leonardo Parroco suo successore e presentemente a d. Servilio Marra. A 5 Agosto del 1602 fol. 86 a tergo.

D. Gianpaolo Mancusa Rettore porzionario del Beneficio di S. Pietro di Grimaldo comprasi da Franceascantonio Poterico Macchia di Mela posseduta da d. Guglielmo Poterico, che fu data in enfiteusi a Giacomo Poterico insino alla terza generazione, e la compra a nome e parte di detta Chiesa, e per i Parroci suoi successori a 28 Agosto 1602 fol. 87.

E così di mano in mano si legge appresso li Protocolli sudetti Notari, ed altri successori. Altri più antichi o non furono in Grimaldo, o se furono, non ne abbiamo memoria.

4. Era solito antico che i Parroci, e rettori della Chiesa di S. Pietro di Grimaldo avessero a 2 di Febbraro ai loro parrocchiani dispensato le candele ad ogni casa; e di accomodare e riparare la chiesa se non in tutto, almeno in parte. Nel 1583 i parroci allora d. Leonardo Poterico, e d. Guglielmo Poterico suo zio ricusavano ciò fare; come anco pretendevano essigere dalli Grimaldesi più del solito della decima; e perciò i Grimaldesi raddunati in pubblico parlamento costituirono loro Procuratori ad lites tre persone: Napoli Iachetta, Notaro Fabrizio Malito, e Bartolo de Rosa, acciò avessero difese in ogni corte le loro ragioni contro li sudetti Rettori, come si ha in un'atto di parlamento appresso il Regio Notaro Gianpietro Pizzuti a 1 Maggio 1583. Cominciò la lite che durò anni diece, e si ebbero verj decreti intorno al pagamento delle decime, e dopo vari contrasti e litiggj alla fine si accordarono i cennati Rettori colla Università in questa maniera.

1° che quei che avessero due bovi all'aratro pagassero un tomolo e mezzo di grano , e germano.

2° che quelli, che, avessero allo aratro più di due bovi ne pagassero tomola due.

3° che quelli bracciali li quali seminassero più di tomola tre pagato avessero un tomolo mezzo; e quelli che seminassero tomola tre, o meno o niente, avessero pagato un quarto di grano, o germano.

4° che i Nobili, ancorche non seminassero, avessero pagato un mezzo tomolo.

5° che le vedove avessero pagato un carlino solamente.

E finalmente, che tutte le altre cose , sulle quali i cennati Rettori pretendevano la decima non fossero a tal peso soggette; come chiaro si ha da un pubblico parlamento fatto in Grimaldo avanti il Vicario Generale di Cosenza cinque maggio del mille cinquecento novantatre appresso gli atti del Cancelliere M. Gianpietro Pizzuti, il quale è del tenore seguente.

Ricavato dal libro de' parlamneti antichi.

ISTRUMENTO DI CONVENZIONE E LE DECIME

" In nomine Domini Amen. Regante

Die quinta mensis Maji 1593 Grimaldi ante Ecclesiam Sancti Petri.

Personalmente costituiti li reverendi d. Guglielmo Puterico, e d. Leonardo Puterico rettori. e Cappellani della Parrocchiale Chiesa di S. Pietro di Grimaldo in presenza del Rev. Pietro Antonio Zuivis Vicario in questa diocesi di Cosenza d'una parte; e li Magnifici Bartolo de Rose Sindico nel presente anno. Notar Gio: Battista Saccomanno, Gio: Baccaro, Polidoro di Iacoe Eletti, Battista de Niccoli Vicemastrogiurato, Notar Gio: Ferrante Pizzuti, Flaminio de Rose, Domenico Iacoe, Marco de Iachetta, Tomasi de Salvagno, Fabrizio de Iacoe, Tomasi Rollo, Luca Antonio Parise, Marco

Sacomanno, Felice di Anselmo, Felice de Iachetta, Gesimodo de Iachetta, Francesco Mauro, Antonio de Filippo, Graziano de Filippo, Berardino Vetere, Mastro Agostino Saccomanno, Pietro di Spena, Ferrante Rollo, Antonio Rollo, Matteo Rollo, Stefano de Spena, Notar Fabrizio de Malito, Pietro de Malito, Iacovo de Spena, Pietro de Iacoe, Ottaviano Saccomanno, ed altri sottoscritti pro maiori, et seniori parte, Congregati in pubblico parlamento generalii numero opportuno facienda da detta Università ad sonum Campanae, ut iuris, et moris, dove pari voto unanimiter, et nemina discrepante, asserirono ambe parti, come molti anni fa essere vertuta lite tra essi Cappellani con detta Università sopra la soluzione delle decime, e sopra di ciò esservi molti decreti, ed al presente di nuovo si verte sopra la osservazione di detti decreti; dal che ogni anno ne sono venuti molti rumori; perciò ad evitar d'esse vitanda, per vivere cristianamente sono pervenuti alla infrascritta convenzione, e finale accordo fra essi Cappellani, e Rettori, e detta Università senza pregiudicar le ragioni tanto di detti Cappellani, come della Chiesa, e della detta Università; ma per esser di ragion, e per aiutar li dispendij delle lite che detti Reverendi Rettori, e Cappellani in perpetuum, presenti, e futuri abbiano, da esigere, e riscuotere dalli loro parrocchiani da ogni Parrocchiano, che averà due bovi aratorij in uno arato un tumolo e mezzo di grano, e germano, conforme seminerà; e da quello Parrocchiano, che averà più di due bovi in uno arato due tomole de lo modo predetto; e dalli Parrocchiani bracciali di questo modo, da quello che seminerà da tre tomole de grano o germano in alto, mezzo tumolo; e da quello che seminerà da tre tomole abasso de germano, o de grano, uno quarto; e così da quello, che non semina niente, uno quarto; e così da quello, che vive nobilmente, abbenche non seminasse, mezzo tumolo; e da ogni vidua sola un carlino, anno quilibet, e a tal che ognuno riconosca essere Cristiano. Ed intorno delle pretenze di essi Cappellani, e Rettori circa la lana, caso, vino, lino, cannavo, coculli, ed altre cose simili s'indendono elemosinare, ma non per obbligo. E di questo ambe le parti si contentano ad invicem, vicissimque, et si obbligano in ampliori forma sempre osservare ed unquam, et non contravenire in toto, vel in parte, in iudicio, nec extra, nec de iure, nec de facto; imo con ogni istanza, e debita riverenza pregano il sudetto Rev. Sig. Vicario generale se degni sopra di ciò ponervi perpetuo silenzio, e decreto finale, a tal che si viva quietamente, e cristianamente tra essi reverendi Cappellani, e Rettori, e detta Università; che tutto riceveranno a grazia singolarissima, ut Deis. Io Notar Gio: Pietro Pizzuti scriba di detta Università per volontà, ed istanza de' detti reverendi Cappellani, e Rettori, e diessa Università ne ho scritto lo presente parlamento sottoscritto de loro proprie mani. datum ut supra. Io d. Leonardo Puterico rettore e cappellano dico ut supra. Io d. Guglielmo Puterico de Grimaldo Rettore dico ut supra. Io d. Vincenzo Ferraro Arciprete fui presente ut supra. Io Bartolo de Rose Sindaco affermo ut supra. Notar Gio: Battista Saccomanno eletto. Signum Crucis proprie manus Ioannis Battiste de Niccoli, Vicemagistri iurati. Sugnum Crucis proprie manus predicti Pulidori Aloesi idiote. Io Giovanne Baccaro eletto affermo ut supra. Idem qui supra Joan: Petrus de Pizzutis scriba manu propria. E così da tal tempo in poi sempre si è osservato, e di presente si osserva intono al pagare le decime, solamente osservo che tutti gli altri, a riserva delle persone che hanno due bovi allo aratro, pagano un quarto di germano; e per oblazione, o lemosina altro non si dona alli parrochi, se non che pochi coculli, quantunque nemmeno da tutte le case. Intorno al concorrere i Rettori alla riparazione delle chiese, non so che ne avvenisse, solo ho letto in un protocollo del notaro Gianpietro Pizzuti che dovendosi fare certa spesa nella Chiesa, i Rettori allora esistenti contribuirono ancora.

5. Suppongo ancora, che fossero costretti i Rettori a distribuire le candele nel secondo giorno di Febbraro di che la Chiesa fa festa della Purificazione della Vergine Maria, secondo l'antico solito, e costume della patria di Grimaldo, che era di distribuire una candela per ciascuna persona senza eccezione alcuna. Perchè trovo che nel 1606 i rettori allora di Grimaldo d. Servilio Marra di Lappano, e d. Gianpaolo Mancuso di Casole sotto pretesto che volevano applicare la spesa delle candele alla riparazione della Chiesa, e che li cittadini di Grimaldi non le donavano il Buccellato ne' giorni di Natale, e Pasqua, non distribuirono secondo il solito le candele; e non avvenndole distribuite nell'anno 1607 milleseicento e sette, nella settimana dopo li due di Febbraro dello stesso

anno il Sindaco ed eletti di Grimaldo si portarono in Cosenza dall' Arcivescovo, e suo Vicario, ed ottennero decreto obbligante i parroci a pagare alla Università le candele non distribuite nelli due anni passati; e distribuirle secondo al solito ogni anno in avvenire al di secondo di Febbraro. Dal decreto intimato alli cennati rettori, questi conoscendone la giustizia convennero colla Università a rilasciarli le candele non distribuite nelle due passati annni 1606, e 1607; a non pretendere dalli Cittadini il Buccellato nelli giorni di Natale , e Pasqua, ancorchè questo fosse dovuto; e finalmente si obbligarono in avvenire distribuire le candele nel di due di Febbraro, una per anima nessuna eccettuatane, incominciando dalli due di Febbraro del 1608, come chiaramente si vede dall'istromento di accordo tra la Università, e detti cappellani rogata dal Regio Notaro GioBatista Saccomanno a undici Febbraro del mille seicento sette, che è del tenore seguente.

ISTRUMENTO DI CONVENZIONE E LE CANDELE NEL GIORNO DUE DI FEBBRARO

" In Dei nomine Amen, anno nativitatis eiusdem millesimo sexcentesimo septimo, Regante Philippo de Austria Dei gratia. Rege; Regnorum vero suorum anno septimo feliceter dominante Amen. Grimaldi, die vero undecimo mensi Februari quinte indictionis. Nos Lucas Antionius Parisius de Grimaldo Regius ad contractus iudex, Ioanne Baptista Saccomannus loci eiasdem publicus regia auctoritate Notarius et testes subscripti videlicet Ioannes Baptiste Scaglione de Civitate Martirani, Ioseph Scaglione de Civitate Consentie, Ioannes Angelus de Malito, Clericus Iulius Niger, et Sacerdos Vincentius Ferrarus de Grimaldo, et alii quamplures ad hoc vocati, presenti scripto publico notum facimus = Personaliter coram Nobis constituti Marcus Antonius Saccomannus Syndicus ordinarius dicte Universitatis presentis anni, Iohannes Ferdinandus de Pizzutis, Ioannes Thomas de Rosis et Notarius Fabritius de Malito electi dicte Universitatis presentis anni; nec non Marcus Saccomannus, Nicolaus Rollus, Fabricius de Filippo, Angelus de Malito Franciscus de Iacoe, Polidorus de Iacoe, Andreas Vigiliator, Petrus de Spema Ioannes Veteres, Ioannes de Stefano, Camillus Marinarus, Sigismondus Iachetta, Ioannes de Stefano. Fabius Cilius, Ioannes Maija, Scipio Niccoli, Iacobus Biger, Sarrus de Anselmo, Ioannes Maurus, , Ioannes Ferdinandus de Niccoli, Marcus Maurus, Ioannes Dominicus Parisius, Ioannes Vaccarus, Salvator Sacchetta, Ioannes Pontericus, Petrus Vecchius, Franciscus Marcus de Grimaldo, et alii quanplures cives unaminiter congregati ante Ecclesiam Divi Petri de Grimaldo ad sonum campane proprie ad parlamentum, ubi similia fieri solent, et Universitas ipsa congregari, in quo parlamento Fuit expositum per dictum Marcum Antonium Saccomannum Syndicus hoc modo : "Gentilomini e cittadini sapete, che questa settimana passata semo stati in Cosenza colli Eletti da Monsignore illustrissimo Arcivescovo, e de Monsignor Vicario per ottenere decreto in nostro favore, che li nostri Rettori ni facessino, e consignassero la solita, et ordinaria Candelora nel giorno della Purificazione di nostra Signora, giacchè per due anni non ce l'hanno fatta, sotto pretesto che volevano spendere per la riparazione della madre Ecclesia, ed anco che li cittadini fussino obbligati dar loro la offerta del Buccellato solito de Natale, e Pasqua, e gia avemo ottenuto detto decreto in nostro favore, conforme è di ragione: quel decreto avemo notificato a d. Gio:Paolo Mancuso in casa uno delli nostri rettori, e quello accettò, subbene pure per ea, pretentisse detta offerta, il che non è di ragione. Oggi essendo presente in questo pubblico parlamento il Reverendo d. Servilio Marra Arciprete, e Rettore di questa Università, avemo voluto quello notificarlo anco, vome detto d. Servilio, et audiente, e respondente detto d. Servilio, che detto decreto accetta, e lo tiene sopra li suo capo, e si offerse quello obbedire iuxta lo suo tenore; e perchè detto decreto contiene, che detti Cappellani faciano la candelora per lo avvenire, e paghino quella non hanno fatta per lo passato; e però ci risponde, con pregare la Università che li rilasciassi lo pasato, avendo mira al dispendio ha fatto in Cosenza, e che per lo avvenire si offerse farla, e distribuirli più amplamente, che non si ordina nel decreto; e dippiù cede, e rinuncia ogni pretentenza, che potessi presentare, una la pretesa offerta del Buccellato nelli descritti di Natale , e Pasqua; che però parendo alle Signorie vostre, e per vivere quietamente con li cappellani, tanto presenti, come futuri, saria di parere, se li rilasciassi per il passato, tanto a lui come al detto d. Giopaolo suo compagno absente; purchè per lo tempo

futuro obbediscano li decreti, et antiqui nostri soliti, senza renomarci cosa alcuna, et principua la pretesa offerta; e per detti Eletti, et altri Cittadini unamiter et pari voto ac nemine discrepante, nec contradicente fu detto, e convenuto, che se li rilassino le candele passate, che in modo alcuno se li doni travaglio per esse: In virtù della quale risposta e con la unione universale li predetti Sindaco, et Eletti Sindacario, et Elettuario nomine cedono e relassano al detto d. Servilio presente, accettarnte, nec non aldicto d. Gio:Paulo absente. et pro eo stipulante dicto s. Servilio le passate candele, seu costo di esse non fatte, et distribuite per lo tempo passato de oggi indicati, incluse le candele del presente anno quinde indictionis. Et e converso il detto d. Gio:Paulo suo compagno absente promette con giuramento, et se obbliga, di questo anno innanzi, et sua vita durante, che possederà questo beneficio fare le predetta Candelora, e quello distribuirli in Chiesa lo di della Purificazione di Nostra Signora, incominciando dal di primo dello anno mille seicento otto, servata la forma del decreto, et antiquissimo solito, et Sacri Canoni, cioè una candela per ciascheduna anima, senza accezione alcuna, quale nunc, prout ex tunc la cede, et penitus refuta, et renuntia, etianche alli cittadini competesse. Qua ambe partes promisserunt cum iuramento habere rata et omnia predicta, et in nullo contravvenire, et aliqua retione, vel cum ratione legitima proinde obligaverunt se una parte alteri cum constitutione precarij et cum pena unicarum quinquaginta, renunciantes, iuraverunt, unde.

E Così da quel tempo in poi si è osservato prontualmente da tutti i Rettori della nostra Chiesa insino all'anno mille settecentoquattro (1704) nel quale anno d. Francesco Ponterico di Carpanzano Rettore in Grimaldo mandò una o due candele per ogni casa, e lo stesso volea fare nello anno 1705, in cui unanimiter dai cittedini congregati si concluse che via iuris sia estratto il cennato d. Francesco a donare a suoi parrocchiani tante candele nel giorno della Purificazione, quante erano le persone in ogni casa uomini, e donne, conforme all'antico solito, e non una o due come fatto avea nell'anno passato. Si continuò di poi nella osserevanza del suddetto antico solito per molto tempo; adesso però per quanto mi ricordo io non si osserva, perchè i rettori distribuiscono una candela per casa.

6. Nell'anno mille seicento tredici li cennati Rettori d. Servilio Marra, e d. Gianpaolo Mancuso agitavano tra di loro lite nella Curia Arcivescovile di Cosenza intorno alle rendite, ed entrate del Beneficio, che possedevano. Temarono allora i Grimaldesi che per tal cosa non venisse defrodato la patria, e le persone nella ammistrazione delli santissimi sacramenti, e cura delle anime; e perciò fecero convenzione colli detti Rettori, per il buon governo delle anime, li quali si obbligarono amministrare la cura dela anime, e sacramenti in comune et indiviso. Il tutto chiaro si vede dal tenore della detta convenzione, stipolata dal Regio Notaro Gianbatista Saccomanno a venti gennaio 1613, la quale è della forma seguente Videlicat

In nomine Domini nosrtri Iesu Christi Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo sexagesimo decimo tertio, regente Philippo de Austria Dei gratia rege, Regnorum vero suorum anno decimo quinto Amen. Grimaldi, die vero vigesimo mensis Ianuarii undecime indictionis. Nos Petrus Hieronymus Vaccarus de Grimaldo Regius ad contractus iudex Ioannes Baptista Saccomannus loco eiusdem publicus regia auctoritate notarius, et testes sbscripti donnus Voincentius Ferrarus, Frater Iacobus Maurus, Vittorinus Saccomannus, Ioannes Maurus, Notarius Ioannesa Petrus de Pizzutis de Grimaldo, et Clericus Salvator Schettinus de Altilia habitator de Grimaldo, et alii quamplures ad hoc vocati, presenti scriptura pubblica personalmente constituti Marco Antonio Saccomanno Sindaco nel presente anno dalla Uiversità di Grimaldo, Gio:Filippo Marinaro Eletto di detta Università, Giovanne de Stefano, Salvatore Saccheta, Giovanne Vaccaro, Ferrante Rollo, Ferrante Saccomanno, Pietro Francesco Saccomanno, Geronimo Salvagno, Alfonso Ferraro, Ferrante Calderone, Giovanne Ferraro, Camillo Marinaro, Mastro Luise Saccomanno, Marco Muro. Marcello Potestio, Vincenzo de Lamantia, Carlo Nigro, Dezio Saccomanno Cittadini de Grimaldo facientino nomine universale, aggregati, e stipulenti in perpetuum pro canservatione, et observatione omnium et quorumcumque iurium, et antiqui soliti Universitatis predictae parte ex una et li Reverendi donno Servilio Marra, donno Gio:paulo Mancuso rettori, e cappellani della parrocchiale Chiesa di S. Pietro de Grimaldo aggregati similmente per se e loro successori Rettori in

perpetuum dall'altra parte. Quali ambe esse parti asseriscono, come verte lite fra detti Rettori nella Archiepiscopale Corte cosentina circa l'entrata de loro Benefitij; li quali prenommati d. Servilio e d. Gio:Paulo, e cisheduno di loro prometono con giuramento tacto pectore more Clericorum, e si contentano, et obbligano de oggi avanti, et in futurum amministrare la cura delle anime, e santi sacramenti tanto di Battesimo, Matrimonio, ed altri in comune, et indiviso in questo popolo di Grimaldo, in modo che quante volte, et ogni tempo ciascheduna persona di questo popolo ricercherà a qualsivoglia di detti Rettori per administratione di detta cura de anime e santi sascramenti siano obbligati e ciascheduno di essi Rettori presenti e futuri fussino nella loro residenza, e così dicono, promettono, e se obbligano in solidum, ut supra in presentia di detti Sindico, Eletti, e cittadini accettanti e se contentienti, e stipulati universali, et particolari nomine pro conservatione predictorum iurium, et consuetudinis Universitatis predictae, et non aliter, nec alio modo, quia sic inter partes presentes, alias. Que omnia, et singula predicti Rectores, et uniusquisque Rector pro se, et in solidum observare, ec in aliquo contravenire aliqua ratione, sed semper habere rata, grata, obligantes se et ad penam unciarum auri quinquaginta Archiepiscopali Curie Consentie applicans, renunciantes exceptioni omnibus iuribus, iurantes, unde, et alias in forma ad consilium sapientis. Vale a dire, che sebbene i rettori, e cappelani sudetti e loro successori in perpetuum, et in futurum si avessero divise le famiglie, e le rendite; nullo però dimeno in quanto a la Cura dell'amine, ed amministrazione dei sacramenti, li abitanti di Grimaldo si avevano per comuni ed indivisi, pertinenti a tutte due i Rettori in solidum. Sicchè la divisione cade in riguardo agli immobili, e non alla cura ad i sacramenti.

7. Era nella Chiesa di S. Pietro di Grimaldo la Cappella del Santissimo Sacramento con la Confraternita della stesso nome, il di cui Procuratore a nome, e parte delli Confratelli, esigeva, ad amministrava le rendite, e provvedeva di tutto il necessario la Cappella, e tutto ciò che bisognava alla decenza del Santissimo Sacramento. Anzi gli stessi Confratelli si elgevano il cappellano che celebrava le messe ditte allo altare suddetto. Tutto ciò si ricava da molti istrumenti esistenti nelli protocolli di Notar Gianpietro Pizzuti, Notar GioBattista Saccomanno, e Notar Fabrizio Malito, appresso il quale, e proprio nel protocollo del 1622 a 31 luglio nel foglio 31. Si ritrova una procura fatta da Evangelista Maia Procuratore della Cappella a Congregazione del Santissimo Sacramento, in cui si dice che detta Congregazione ha annuo il giusso dinominare e farsi il cappellano, che celebrasse le messe addette alla detta Cappella; e che detta Confraternita somministra oglio per la Lampada innanzi il SS. Sacramento; cera per le Comunioni, Santo Sepolcro, e terze Domeniche, e che faccia altre spese, cioè Cappe per la Custodia, Avantaltari, Pianete, Incensiere ed altro. E certo che detti procuratori erano laici; come ancora sono in massima parte stati i procuratori della riparazione della odierna nostra chiesa, come si ricava dagli atti e protocolli delli Notarj Salatore, e Giuseppe Schettini; Giovanne, e GionBattista Iacoe, e dallo Attuario Filippo Iacoe ed in verità la procura della riparazione è la sua stessa di quella del Santissimo Sacramento.

8. Nella Chiesa di S. Pietro di Grimaldo eranvi molte Cappelle di giurispadronato laicale videlicet degli Anselmi; degli Pizzuti, delli Rolli; delli Maliti; delli Rosa; delli Iacoi; delli Scaglioni e delli Sacchetti.

9. La Cappella deli Anselmi fu eretta e dotata dal M. Macantonio Anselmo di Grimaldo, abitante nello Aurignano colla entrata di annui docati dieci per la celebrazione delle messe. Aveva tal Cappella il titolo di S. Lorenzo; come il tutto apre dalla concessione fatta a detto Marcantonio a 24 Gennaio del 1578 che l'è del tenore seguente

In nomine Amen. Regant Philippo Dei gratia Rex, anno die 20 mensis Ianuarii sexta indictionis. In Grimaldo dentro la Parrocchiale Chiesa e S. Pietro da Grimaldo in presenza delle sottoscritte testimonie = Perosnalmente congregati li Venerabili Reverendo d. Guglielmo Puterico Rettore e Cappellano de una porzione, e metà dell'altra detta Ecclesia, e donno Ioanne Ferraro Arciprete, et l'altro cappellano dell'altra metà, e porzione de lo beneficio de detta Ecclesia condunata ad somum

Campanelle dentro detta Ecclesia in hora, et loco solitis de una parte; e mastro Marcantonio de Anselmo abitante nello Casale de Laurignano per se, suoi eredi e successori de l'altra parte: quelli ambe esse parti sponte inanzi di Noi asseriscono essere pervenute alla sottoscritta convenzione, patto, et concordia, primo salvo semper assensi R.mi Oridnarij, seu Apostolico da impetrarsi a de spese de esso. Marcantomio, quando nce sera necesario detti R.di Arciprete, Tettori e Cappellani, ut supra, una con li nobili Antonio Falcone Sindico, Angelo Marinaro eletto, Marco Saccomanno Mastrogiurato, M. Napoli da Iachetta, Gio:Alfonso Pizzuto, Marco de Rose, Cola Pizzuto, mastro Agazio Saccomanno, Berardino de Filippo. M. Vincenzo Saccomanno, et altri particolari cittadini de Grimaldo presenti, convenuti, accettanti, et se pontenti, non vi, sed sponde, et omni meliori modo, danno, et concedono irrevocabiliter inter vivos per se loro eredi, et successori in perpetuum Marcantonio presente, agente, consensiente, et recipiente per se, suoi eredi, et successori in perpetuum uno certo abile, seu loco dentro detta Ecclesia de Santo Pietro posto alla parte sinistra verso le case de Scagliani, confine la via pubblica; de sopra la sepoltura de detta Ecclesia, et arco grande, et de sotto la Cappella, che lasao Pietro Potestio, et altri fini. Con patto, e condizione, che esso Marcantonio, o altro da sua parte possa in detto abile, et altare fare una Cappella, o altare come ad esso piacerà, con in detto abile, et altare de vestimente, altare de messa, Calice, casula, et tutte cose, che nce bisognano ad preite per celebrare messa, per una volta tantum fornire, et vestire detto altare, con patto de dote, et rendita de dece docati annui, seu anno quolibet a quello presente, che serverà detto altare con una messa: Lo ditto quale censo se intenda essere affisso, et posto sopra la possessione, e robe sue de Laurignano quali obbliga, et ipoteca de mo per allora dettocenso annuo de docati dece, affinché esso Marcantonio non incorporerà detto censo annuo in Grimaldo; ed affinché non lo incorporerà in Grimaldo se intenda essere posto, et affisso alle dette sue robe, et beno de Laurignano; et che de quando se incomenzerà a servir detto altare, et Cappella de una messa lo giorno, esso abbia detti docati dece, et dopo morto esso donno Antonio, esso Marcantonio possa fare servir detta Cappella ad sua libera volontà, et ad chi ad esso piecherà, ordinerà, e volerà, et nde possa disporre, et farci, et farci fare altare, et sepultura ad suo arbitrio, et dalace, concederla a chi ad esso piacerà, ordinerà, et statuerà con lo simile rendito, et vestimenta: ben vero, che detto abile, et arco non se possa altrimenti claustrare, et chiudere da parte de la Ecclesia, a tal che se possa vedere messa de ambe parti. Quale Cappella l'ha intitolata sotto lo vocabolo de Santo Lorenzo. Quale censo, et rendito esso Marcantonio con giuramento promette compralo in Grimaldo, et non in altra parte; et mentre che non lo comprerà se intenda sopra dette robe, et beni de Laurignano, ut supras. Et si per caso per detto donno Antonio mancassi de sevir detta Cappella, o altri, che ordinerà, istituirà, e volerà esso Marcantonio, La Comunità di detti cappellani possono eligger uno preite, che a loro piacerà de far, et servir detta Cappella con lo medesimo censo, e cisi se exequa il perpetuum. E sopra se intenda Cappella, et iuspatronatus de esso Marcantonio ad altra dicto modo. Quale arco, et fravoca esso Marcantonio lo farà con sue dispese, et essi Cappellani, et Sindici et Eletti de mo nce concedono le petre, che nce bisognano, et abile, ut supra, tali modo, conditione, et patto, et non aliter, nec alio modo, quia sic induxerunt cum contitutione precarri omnia ambe partes ispe et promiserunt iuramento mediante ad invicem promiserunt sibi observare et non contrafacere se obligaverunt se sub pena unciarum auri viginti quinque Curie, et parti observanti qua solute semper iuraverunt et ad consilium sapientis, alias in forma. Scitibus Vincentio Pizzuto ad contractus iudice, donno Antonio de Anselmo, donno Andrea de Filippo; Felice de Anselmo; Tomasi Rollo; Antonio Rollo, et alii.

Infatti poi lo stesso Marcantonio dona tutto il bisognevole per lo altare e vesti sacerdotali per celebrare la messa cioè una pianeta stola, e manipolo di seta; una Borsa; uno avanti altare; tre tovaglie de altare; un camice, amitto, e cingolo; un'altareto; due corporali; due cestini; una carta gloria; due ampolline di stagno; due candelieri di ottone; uno quadro di San Lorenzo, con le immagini ancora di Maria Vergine de' Santi Pietro e Paolo, e delle Santissima Trinità; ed un calice con patena di argento indorato, come si ha in uno atto pubblico rogato dal Regio Notaro Gianpietro Pizzuto a due Agosto del mille cinquecento settantanove.

LIMOSINA DELLA MESSA IN QUEI TEMPI

Nota qui, che la limosina della messa veniva tassata a grana due, e cavali sette per messa. Ne ciò sembri meraviglia perchè ho ritrovato altre scritture in tali protocolli Vecchi, nelle quali si assegnano per limosine di messe legate in determinati altari, ora tre grana, ed un tornese per ogni messa; ora tornesi cinque. Eccone un altro documento autentico ricavato dal testamento di Gianpietro Saccomanno, il quale lascia alli suoi eredi un peso di pagare carlini sei ogni anno per celebrarsene due messe ogni mese. Or sono messe ventiquattro ogni anno, e fatta la divisione spetta per ogni messa una cinquina. La causa poi perchè fosse allora cotanto tenue la limosina delle messe, era perchè allora i viveri, cioè la carne, pane e simili erano abbondanti, e scarso il denaro; onde tal piccola limosina era sufficiente al quotidiano sostegno del celebrante. Così ho letto in una lettera su di tal materia scritta dalla erudicto Mons. Pompeo Savelli Vescovo di Bisceglia. Il testamento di Gianpietro Saccomanno fu rogato dal Notaro Gianpietro Pizzuto a venticinque Settembre del mille cinquecento cinquantotto 1558.

CAPPELLA DI FAMIGLIA PIZZUTO

10. La Cappella delli Pizzuti fu eretta dopo l'anno 1580 o pure nello stesso anno. Cioè i Rettori della Chiesa di S. Pietro, concedono al Notaro Gianpietro Pizzuto un luogo nella detta chiesa per farci una Cappella, e sepoltura di giuspadronato de Pizzuti. Come chiaro si vede dallo atto di concessione rogato del Regio Notaro Fabrizio Malito, che segue. Questa Cappella era sotto il titolo di S. Giovanni Evangelista.

In Dei nomine Amen Regante die quarta mensis Maji octave indicitionis millesimo quinquagesimo octogesimo Ante Ecclesia Sancti Petri de Grimaldo, ubi similia fieri solent et coram iudice, nostro, et testibus subscriptis = Personaliter constituti Venerabiles donnus Iohannes Ferrarus Archipresbiter, et Cappellanus dicte Ecclesie Parochialis consentientes prius in hoc, tamquam in suos; cum sciret de eorum scientia nostre iurisdictionis non esse; nostramque propterea implorando et se sponte, asservarunt fuisse et esse commodum, vitiliterem, et honorem dicte Ecclesie, et pro salute animarum eamdem ecclesiam abundare altaribus, et Cappellis pro celebrandis divinis officiis, et missis; et considerantas nimiam devotionem, et bonam voluntatem egregii Notarii Ioannis Petri Pizzuti de eodem loco construendi, et faciendi Cappellam cum latere et sepultura intus dictam Ecclesiam in sue iure patronato, suorumque heredum, et successorum, eorumque animarum salute. Propterea constituti Archipresbiter, et Cappellani una cum nobiles Bartolo de Rose Sindico, Sindacario nomine, et pro parte totius Universitatis cum etiam Ioanne Alfonso Pizzuto Magistrogiurato, magnifico notario Eletto Marco Marinaro, Ioanne Dominico Iachetta, Ferdinando Iachetta, Antonio Caria, Battista de Niccoli. Silvestro Zupo. Mercurio Saccomanno, Matteo Putestio, Ioanne de Silvagno, et aliis pro maiori, et seniori parte in numero opportuno facientibus ispan Universitatem presentibus, accaptantibus, et se contentibus de omnibus, et singulis infrascriptis, non vi es, sed sponte et omni meliori modo dederunt irremovibiliter inter vivos, cesserunt et assignaverunt in perpetuum predicto Notario Ioanni Petro ibidem presenti, volenti, recipienti pro se quemdam locum intus dictam Ecclesias, iuxte, et a superiori parte gradum Cappella Illustris dominus de Scaglioni, ab inferiori parte gradum, et Cappellam nobilis Marci Antonii de Anselmo; ab uno latere viam publicam; et ab alio latere sepulturam dicte Ecclesie. In quo quidam loco ipse Notarius Ioannes Petrus possit sui que heredes, et successores possint edificare, construere, facere, et fieri facere tam altare, quam Cappellam, et sepulcrum, seu tumulum ad liberum arbitrium, et voluntatiem ipsius, suorumque heredum, et successorum; et quad dicti Altare, et Cappella sit, et sempre intelligatur iuspatronatum, et proprius ipsius notarii, suorumque heredes. et successorum, quod possit in ea servire facere, et celebrare divina officia, et missas ad sui libitum, et voluntatem in perpetuum, suorumque heredum, et successorum expensas; salvo temen assensu reverendissimi Ordinarii: et sic induxerunt eundem Notarium per fustim Calami ad habendum, constitutas se procario nomine e promisserunt, tacto pectore, more Clericorum, nomine dicte Ecclesie, eiusque

heredum, et successorum, dictum locum, et eius patronatum semper, et legitime defendere, et de omni evictione teneri obligantes et in forma Camere Sedis Apostolice; et omnia bona dicte Ecclesie, at sub pena unciarum auri viginti quinque dicte Sedi, et parti abserventi qua soluta et iuraverunt, et alias in forma ad concilium sapientia Presentibus Iudice ad contractus Nobile Ioanne Alfonso Pizzuto; testibus nobilibus Francisco de Yacoe, Salvatore Yachetta, Mario Yachetta, Francisco da Niccoli, Bernarino de Salvagno, Leonardo Casavetera, et aliis.

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA SCAGLIONE

11. La Cappella delli Scaglioni, come che memoria in questa concessione, esisteva nel 1580, e forse da più tempo, e della prima Cappella eretta nella parrocchiale.

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA ROLLO

12. La Cappella de Rolli fu eretta nello anno mille cinquecento ottantatre da Antonio Rollo sotto il titolo della Santissima Trinità, come si vede dallo istromento di concessione rogato dal Regio Notaro Fabrizio Malito a 22 Dicembre del 1583, il quale è come siegue.

In nomine amem. die vigesimo secundo mensis Decembris duodecima indictionis millesimo quingentesimo octogesimo tertio, Grimaldi. Nos nobilis Ioannes Alfonsus Pizzuto loci eiusdem publicus, et testes infrascripti. Constituti in nostra presentia Reverendi donnus Gulielmus, et donnus Leonardus Puterici de Grimaldo, consentientes prius in nos supradictos iudicem, ut in suos, cum scirent ex certa eorum scientia nostre iurisdictionis non esse, in hac parte se summiserunt, habita venia prius a Reverendissimo Domino Vicario Consentino in scriptis obtenda: cuius tenor licentie talis est.

Reverendissimo Signore = Antonio Rollo di Grimaldo supplicando li fa intender, come per sua divozione tiena volontà de costruendo, et dotando una Cappella sub vocabolo Santissime Trinitatis dentro la Ecclesia de Santo Pietro di detto Casale di Grimaldo; et hanno concluso con li cappellani, et rettori di detta Cappella, offerendo, e pagando per riparazione di detta Ecclesia qualche elemosina; et per tale effetto ne desidera la autorità, beneplacito, et consenso da Us.

Reverendissima; et per maggior cautela di esso supplicante, et suoi eredi, et posterì: per tanto supplica restar servita concedarli il suo consenso, et autorità per detto effetto, ut deus = Licentiam concedimus Rectoribus dictis concedendi lucum Cappelle dicto supplicanti, ut petitur. Datum Consentie, die decima nona decembris 1583 Vicarius Consentinus. Dominus Surretto. Et virtute dicte licentie predicti Cappallani sponte, non vi asserverunt fuisse et esse commodum, utilitatem, et honorem dicte Ecclesie, et salutem animarum, eandem Ecclesiam abundare altaribus, et Cappellis pro celebrandis divinis officiis; et considerantes bonam voluntatem, et devotionem Magistri Antonii Rollo eiusdem loci contruendi, et edificandi Cappellam cum altare, et sepultura, seu monumento intus dictam Ecclesiam in suo iure patronato, suorumque heredum, et successorum, eorumque animarum salute sponte, non vi, et omni alio meliori modo, et virtute dicte licentie dederant irrevocabiliter inter vivos, cesserunt, et assignaverunt in perpetuum predicto Magistro Antonio ibidem presenti, volenti, et acceptanti pro se, suisque quemdam locum intus dictam Ecclesiam palmorum septem vacuum ipsis in dicta Ecclesia Santi Petri, iuxta et a parte superiori, et de uno latere muros ipsius Ecclesie; et a parte sinistra Cappellam dictam de li Sacchetti, in quo loco dictus magister Antonius possit, et vaeat edificare, et edificari facere una Cappellam sub vocabolo Santissime Trinitatis, et in ipsa Cappella possit et voleat fecere, et contrui facere unum altare cum suo monumento, seu sepultura, in qua libere possit, et coeat ipse magister Antonius seppellire et seppelliri facere sese, et mortuos suos, et quas ispe, et successores, ac heredes voluerint; et quod dicti Cappella, Altare, Monumentum, seu Sepultura sint, et sempre intelligantur iuspatronatum, et proprius ispius Magistri Antonioi, suorumque heredum, et successorum et possit in ea servire facere, et celebrare divina officia, et missas ad ad sui libitum, et voluntatem in perpetuum, suorumque expensas et sic induxerunt in possessionem per fustim penne ad habendum cum omnibus

iuribus accessibus, egressibus suis omnibus usque ad viam publicam, constiuentas se precario nomine compromisserunt tacto pectore, more Clericorum nomine dicte Ecclesie, eiusque heredes, et successorum dictum locum, et iuspatronatum semper et elegitime defendere et de omni evictione teneri et exconerio dictus Magister Antonius sponte, non vi, debit donationis titulo irrevocabilitate inter vivos dicte Cappelle edificande, seu iuspatronato redditum, sive censum ducatorum quatuor sulvendorum anno quolibet in perpetuum, incipiendo, primam solitionem cum Cappellas ispa Magister Antonius perfecarit et complaverit, eodem modo continuando anni quolibet in mense Augusti in perpetuum. Pro quo redditu, seu canone dicte Cappelle ispe magister Antonius sponte, ut supra, obligavit, et hipotecavit quoddam eius mansanile cum forno, quo defecerit dictum canonem, seu censum dicatorum ducatorum quatuorum supra dicto mansanile, et forno obligavit, et hipotecavit omnia alia bona sua acquisita, et acquirenda cum constrictione precarii informa, constituens se precario nomine donec et promisit dictam donationem habere ratam, non revocare, defendere pro quibus omnibus predicti cappelani, et Antonius, prout ad eos spectat, et pertinet, obligant se, bona penam unciarum viginti quinque rato semper merende pecto constitutione precarii in forma misit iuravit Reverendus donnus Paulus de Filippo; Ioannes Alfonsius Falconus, Angelus Caderonus; Franciscus Puterias: Laurentius Putericus, et Franciscus Milinazzus de Grimaldo et alii.

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA SACCHETTI

13. La Cappella de Sacchetti perchè si mostra come esistente e confine di questa da farsi da me Antonio Rollo, ora prima dell'anno 1583. Era sotto il titolo dell'Anunziata

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA MALITO

14. La Cappella delli Maliti era la Cappella che fu delli Potestii, come si ha da un'istromento censuale rogato dal Regio Notaro Ganbattista Saccomanno a 20 Marzo del 1613. Or della Cappella delli Potestii se ne parla nella concessione della Cappella propria fatta a Marcantonio Anselmo nell'anno 1568. Avea Il titolo di S. Giacomo.

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA ROSA

15. La Cappella della famiglia di Rosa si memoria come esiste in più istromenti censuali rogati dal Regio Notaro Gianferrante Pizzuti a favore di detta Cappella a 25 Aprile 1590 a 25 Ottobre del 1600 a 9 Settembre 1605; e da un legato lasciato a detta Cappella Sotto il titolo di S. Michele Arcangelo de Marco Raja nel suo testamento rogato dal regio notaro Gianpietro Pizzuti a 4 Ottobre del 1599.

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA IACOE

16. La Cappella di famiglia Iacoe esisteva sin dagli anni 1587 - 1598 e così in appresso, come d'alcuni legati a detta Cappella esitenti nelli protocolli di Notar GianPietro Pizzuti a 25 Novembre 1687 e Notar Fabrizio Milani a 27 dello stesso mese ed anno; e 18 Settembre 1598.

17 Altro non so della Chiesa nostra Parrocchiale esistente in Grimaldo detto da noi il Vecchio. Questo diroccato dal tremuoto nel 1638, Si ritirarono i viventi da quel luogo nella Chiata (così chiamavasi il luogo d'ove ora è fabbricato Grimaldo) dove fabbricarono la Parrocchiale collo stesso titolo di S. Pietro e Paolo. Nella stessa fecero sulle prime la Cappella o Altare maggiore, e due altri altari nel 1683 uno alla sinistra dell'Arco grande fuori il Coro sotto il titolo della Madonna del Carmine, il quale è di giusso della Università, come ricavasi dalle imprresse della stessa impressioni, e da una iscrizione eistente sotto la cornice al piano sul muro, che è la seguente, sebbene mutila

Marie.....suffragium operans animarum dicatum sumptibus Universitatis a. d. 1653.

In questo altare sin dal principio sono celebrate le messe delle elemosine, che il popolo contribuiva nel primo d'ogni mese: onde sin da allora si questuava ogni principio di mese, e della raccolta si celebravano in comune messe per le anime del Purgatorio. Lo stesso si costuma adesso. Ciò ricavo da una tabella di messe fatta tredici anni dopo la erazione della cennata Cappella cioè nel 1666 essendo Rettori d. Tomanso de Piro, e d. Paolo Rogliano. Ciò pure è vero che il Procuratore di detta Cappella fu laico, come si ha dagll'istrumenti di quel tempo, e particolarmente da uno del Regio Notaro Givanne Iacoe nell'anno 1691 a 13 Febbraro, nel quale si ha che GianGeronimo Nigro come Procuratore di detta Cappella ricevesse un censo di carlini quindici e il capitale di docati quindici lasciato a datta Cappella dal quodam Flavio Silvagni nel suo testamento rogato dal Regio Notaro Giuseppe Schettini a 15 Settembre del 1673. Fu ancora nel 1677 d. Tomaso de Piro Procuratore di detta Cappella.

d essi Signori Alberico e Lucio con giuramento ne liberano, quietano, ed assolvono pro dicta medietate tantum a detta Università, etian per aquilianm stipulationem, acceptilationem, inde secutam et pacto de ulterioris non petendo, nec peti faciendo in iudicio, nex extra. E per li rimanenti docati cento settantacinque essi Signori Eletti, nomine Universitatis predicte si obbligano quelli pagare in detto mese di Settembre del corrente anno per tre parti ad esso Signor Alberico, e per la quarta ad esso Signor Lucio, e sue figlie in pace, e senza eccezione veruna, rinunciando alla prevenzione, et pragmatica de preventionem moderanda, per la quale prima del maturo il debitore può essere inteso, prestita cautione de solvendo debuitum, et penam, rinunciando ancora ad ogni condensatione, defecazione, ed escomiato, anche liquidi, et accertati, ed al poterne fare deposito, e facendosene, si abbia per non fatto, et passano a loro elezione essi signori Alberico e Lucio, etiam uti Procuratorem di dette sue figlie liberarlo a spese di detta Università senza veruna citazione; rinunciando ancora ad ogni provisione, anche per introduzione di padrimonio di qualunque tribunale, anche supremo, persi del R.S. consiglio ed ogni maratoria tanto di giustizia, quanto di grazia, anche di reale, o di qualunque indulto, senza potersene potuto essa Università suffragare, e di qualunque nullità, ed ogni altra eccezione, e beneficio di legge, e canoni; ma vogliono essi Signori Eletti Univesitatis nomine quella vincualre, che statim e lessa fine di Settembre sudetto, non solo il presente istrumento possa rescindersi, et incusarsi, così di esso Signor Alberico, come di esso Signor Lucio, e sue figlie, e ciaschedun di essi divisim, seve coniunctim, etiam via vitus M.E. Vicarie, ed la.pronta, parata, et espedita esecutione, etiam coll'obbligo penas acta, e pigione delle casa di Napoli, ma de dicto, e senza citazione possa spedire il Comissario contro detta Università, e noi suoi beni, e Citadini in solidum, de speciali pacto a carlini dodici il giorno, non ostante qualunque ordine generale in contrarium, e non solo per l'otto giorni, enon più ad finem exequendi totum, ma sino alla intera soluzione in pecunia, obbligando se stesso, cioè detta Università, suoi beni, effetti, e Cittadini, realiter, et personalite cum facultate variandi, et cum constituto, et precario, et pacto. Ma di più de speciali patto, e lasso detto fine di Settembre, sia in facultà e piena elezione di essi Signori Alberico, e Lucio, e sue figlie, e di ciaschedun di essi mettersi in possesso, propria auctoritate della sudette robe, e quelle usufrutarsi provata temporis, anche non vi siano frutti pendenti, o maturi, fintanto che saranno soddisfatti in pecunia, e non in alie re; rinunciando perciò all'Autentica. Hoc nisi cod: de solutionis, per la quale si può soddisfare in bonis, et non in pecunia. Pro quibus omnibus obsevandis dicte parentes obligaverunt se, bona eius omnia heredes cum constituto, et precario sub poena auri viginti quinque Fisco rgio requirens non iuraverunt, renunciaverunt. Unde presentibus Rev. d. Gio:Antonio Silvagni. Mag. Cosimo Anselmo, Paolo Anselmo. Filippo Mauro, e GiaBattista Anselmo pro testibus.

61. In esecuzione del quale istrumento Ciccio Mirabelli retificalo, come avevano promesso i Fraterlli, a di ventinove Settembre del mille setecento ventisei. Ed il Signor Alberico Rosa si riceve li docati centosettantacinque ultimo, e final pagamento per vigore della cennta trascrizione, e perciò libera edassolve totalwemente la Università, come per atto rogati dallo stesso Notaro Pietro Silvanfi

a veinticinque del mese di giugno delano mille settecento ventisette, come dagli istromenti rogati dallo srtesso Regio Notar Pietro Silvagni.

CAPO VI

DELLA CONGREGAZIONE SOTTO IL TITOLO DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE

1. Per quanto io sappia in Grimaldo non era Confraternita della Concezione, ma bensì una Cappella, ossia pubblico Oratorio sotto tal titolo di giuspatronato della famiglia Scaglioni come si ricava da una Bolla spedita dallo Arcivescovo di Cosenza di Tommaso Tolese in favore dei Padri Carmelitani, che riferiamo in appresso nel capo seguente. Rovinato poi Grimaldo dal tremoto, e ritirastisi i Cittadini nel luogo detto la Chiata, il quale è un luogo dove adesso è fabbricato Grimaldo, adificarono una Chiesa o pubblico Oratorio alla Immacolata Concezione di Maria.

2. Io non so l'anno preciso della erezione di questa Chiesa, questo è certo, che la edificarono in un luogo della Chiesa detto Santo Stefano, e credo di avere ristorata ed abbellita la stessa Chiesa di San Stefano allora esistente e datoli il titolo della Immacolata e fatta la confraternita, e ciò dopo l'anno 1641. Perchè in detto anno ancora esisteva la Chiesa di Santo Stefano, come si ha dalla seguente memoria appresso gli atti e protocolli del Regio Notaro Salvatore Schettini; cioè nello anno milleseicento quarantuno a due Maggio Fulvio Saccomanno asserisce aver costruito una Camerella fra la Chiesa di Santo Stefano, e le case del quadam Giuseppe Conci, appoggiata allo muro di detta Chiesa, e dopo di verla fabbricata, considerò avere detta Camerella necessaria alla detta Chiesa per sacrestia, a conservatorio delle robe della stessa; e perciò donationis titolo irreversibiliter intervenis d. Tomaso di Piro cappellano, e rettore.... accettando e attecipante a norma de parte di detta Chiesa per quello una stanza per uso di Chiesa e sacristia e ce lo mette in possesso.

3. Or in questa Chiesa di S. Stefano dopo il 1641 riformata ed abbellita a proprie spese de' cittadini credo che ci facessero la Congregazione dell'Immacolata, e mi appoggio perchè non si trova altro luogo che indichi la diruta Chiesa di San Stefano, e nelle case, e luoghi circum circa la Chiesa della Immacolata si sono ritrovate ossa umane anzi nella casa di Giovanne Veltri nel basso una sepoltura, e finalmente la sasa di Saccomanno contigua alla Chiesa di S. Stefano è la casa di Fulvio Veltri, erede per linea femminile del cennato Fulvio Saccomanno donatario. E credo poi che nello anno 1665 esiteva la Chiesa della Immacolata Concezione perchè in tale anno Linardo Mauro dona alla detta Chiesa alcune sue robe, se moriva nel pellegrinaggio, avea intrapreso per la Santa Casa di Loreto come chiaro si vide dallo atto di donazione rogato dal Regio Notaro Salvatore Schettino in detto anno 1645. Anzi esisteva nel 1642.

4. Occore verso l'anno 1656 nella Calabria un contagio, onde restarono devastate parecchie patrie, i cittadini di Grimaldo seguendo li comandi del antepassato Governatore della Provincia D. Francesco Velasquez, e perchè erano stati esenti dal contagio con le dovute license scelsero per padrona della loro Patria Maria SS. Immacolata, e con pubblico istromento si obbligarono e con voto di osservare come giorno festivo il di otto di Dicembre (in quel tempo il detto giorno non era festivo di precetto, e tale poi divenne per tutta la Chiesa per decreto del Potentrice Clemente Undecimo nel principio del secolo decimottavo)

2° Con voto di digiunare la vigilia, o sia il girno de' sette di Dicembre.

3° Promisero, per divozione solamente, in detta festività confesarsi, e comunicarsi.

4° Promisero per divozione ancora in detto giorno fare la processione per la patria colla statua della Immacolata.

5° Promisero per divozione, digiunare ogni Sabato dell'anno; ed ogni Venerdì astenersi di cibi pasquali come chiaro si vede dallo istromento pubblico rogato dal regio Notaro Giuseppe Schettini a due Settembre mille seicento cinquantasette, (e rettificato il di 15 Maggio 1822), il quale è del tenore Seguento:

OBBLIGO DELLA UNIVERSITA' PER LA FESTA DELLA IMMACOLATA

"Nel nome della Santissima, et Individua Trinità Padre, Figliolo, et Spirio Santo, delli nostri titolari Protettori San Pietro, e San Paolo; e della Beatissima sempre Vergine Maria delli Martiri; e tutti Santi, et Sante di Dio, Amen.

In Grimaldo, et proprio nella nostra Parrocchia, dove si sono ricevuti er ricevono li Santissimi Sacramenti, oggi li due del corrente mese di Dicembre, mille seicento cinquantasette, indizione decima. Noi Carlo di Filippo Regio e contratto Giudice, Notar Giuseppe Schettino pubblico e Regio Notaro et sottoscritti testimoni, al numero opportuno = Significamo a tutto il popolo, qual mente volendo imitare et seguire li vestigi della nostra matrice fidelissima Città di Cosenza, et altri lochi maggiori, et inferiori, li quali per avere ricevuto le infinite et innumerevoli grazie della Immacolata, et sempre Vergine della Santissima Concezione, hanno a quella pigliata per loro Avvocata et Protettrice; e noi con aver visto li tanti e tanti miracoli, et aver similmente ricevuto grazie di salute e liberazione del contagio della peste, che ha ruvinato Cittadi, terre, e Casali; et con tutto che si sia stata tanta vicina, et prossima, mercè alla intercessione di essa Santissima, et Immacolata Concezione, ne semo stati liberati, e protetti, che perciò avendo anco visto li ordini del olim Governatore a tutti di farne publico istromento; si espìò la Volontà di tutti i Cittadini con ter missam solemniam de R.do nostro Arciprete et Rettore Curato D. Thomaso di Piro, et tutti viva voce, nemine discrepante, nec contradicente, si contentarono fare detto istromento con le clausole sottoscritte; che perciò si dono supplica a Monsignor Reverentissimo Viacrio Generale, quale è del tenor seguente:

"Illustrissimo e Reverentissimo Signore. Il Magnifico Francesco Antonio Malito Sindico difensore et Franco Iacoe Mastogiurato, et Eletti di Grimaldo supplicando us. Reverend.ma le danno indendere, come più, et più volte sono stati sollecitati delli Cittadini, che avessero fatto lo istromento della protezione della SS.ma Vergine per lo che si è fatto publico parlamento, et tutti unimiter pari voto conclusero, che si avesse già fatto con la supplica di us. R.ma che conceda licenza per la prestazione del giuramento in persona del reverendo nostro Arciprete; che il tutto si avrà a grazia, ut Deus =

Il R.dno Arciprete riceva detto giuramento nella messa solenne con intervento del Clero et se ne facci atto publico ad futuram rei memoriam

= Cosena 17 Novembre 1647 Antonio Tango Vicario Generale =

E volendo mettere in esecuzione quanto se era determinato, ci è stata fatta instantia del detto R.do Arciprete, dal R.do D. Pietro Francesco Bombino Rettore dell'altra porzione, dal R.do D. Gio: Battista Schettino Cappellano dello Venerabile Monastero dello Spirito Santo suppresso, et R.do D. Paulo Rogliano compagno, e da D. Iacomo Costantio, li quali a questo atto intervengono tanto per essi, quando per loro successori, et de tutto il Clero; et anco dal Magnifico Francesco Antonio Mileto, al presente Sindico difensore, Franco Iacoe Mastogiurato, Bartolo Saccomanno, et Francesco Iacoe Eletti, li quali intervengono allo medesimo atto tanto per essi, quanto per loro successori in perpetuum, et di tutti Cittadini, in virtù di publica conclusione fatta in publico parlamento, quale si conserva nel universal libro per magnifico Filippo Iacoe nostro Cancelliere, qual' agono et intervengono per l'uno et lo altro sesso, cioè homini, et femine, grandi et piccoli, presenti et absenti, nati, et nascituri in perpetuum; et anco de me predetto Notar Giuseppe Schettino Prefetto indegno eletto dalla Universale Congregazione eretta da fratelli di essa, sotto il medesimo titolo della Santissima et Immacolata Conceptione, propriis eorum sumtibus, et laboribus, dediante pure elemosina di Cittadini et benefattori. Li quali R.di Sacerdoti, homini del Regimento, et Prefetto di detta Chiesa non per forza, ma per zelo, et divozione di essa Concezione in solidum promettono,

et fare guardare da tutti le opere servili la festa di essa Santissima Concezione, quale si celebra ogni anno alli otto di Dicembre.

Item promettono similmente per voto solenne far vigilia il giorno precedente di detta festa, con digiunarla sotto pena di peccato mortale forche venendo di Domenica, et detta vigilia abbia di digiunare il Sabato, conforme costuma Santa Chiesa; dal quale digiuno volemo siano escusati quelli tali, che Santa Chiesa legittimamente escusa.

Item, volemo, et promettemo per devozione tantum detta festività onorarla con generale Comunione, precedente il sacramento della Penitenza. Item per devozione promettemo detta festività onorala con processione per la terra, portando la sua Immagine con venerazione, et riverenza nettare et ornare le strade per dove passerà, conforme si sole fare alle festività del Santissimo Corpo di Cristo.

Item per divozione promettemo, per tre giorni precedenti di detta festività honorarla con lumi, fochi, et altre volgarmente dette Luminere in segno di allegrezza, et actione di grazie ricevute, et recipiente.

Item promettemo per devozione di essa Beata Vergine, tutti li Sabati dell'anno digiunarle in suo onore, et astenerci di cibi paschali il Venerdì in onore della Santissima Passione di nostro Signore Gesù Cristo creatore et Redentore di tutto l'universo.

Item promettemo per osservanza delle cose predette, ogni anno nella creazione delli officiali, prima di esercitare loro officij, di ratificare, et far ratificare lo presente istrumento de verbo ad verbum, et de linea ad lineam, iusta sui seriam, continentiam, et tenorem per accrescimento di devozione et per venire obbligati tutti quelli che si trovano di minore etate, et li nascituri in futurum, acciò la ignorantia non escusi a questi delle cose credute, et Voi o Beatissima Vergine della Concezione nostra speciale, et generale avvocata, et protettrice oggi per noi eletta Madre di Dio, Madre di grazie, Madre purissima et castissima; Madre inviolata et intemerata, Madre amabile et onorabile, et ammirabile; Madre del Creatore et Salvatore del mondo; Vergine prudentissima; Vergine veneranda, et predicanda; Vergine potente et clemente; Specchio senza macchia et di giustizia; Causa di nostra allegrezza; Vaso spirituale et onorabile; Vaso insigno di divozione; Rosa mistica; Giglio che fiorisce fra le spine; Torre di Davide; Porta del cielo; Stella mattutina: Salute di ammalati; Rifugio di peccatori; Consolatrice di afflitti; Aiuto di cristiani; Fonte di misericordie; Sole, Luna et Stella che illumini tutto il mondo. Regina di Angeli et Arcangeli, Patriarchi et Profeti, Apostoli, Martiri, Confessori, Vergini, per tutti Santi e Sante di Dio, et finalmente Scala del Cielo, per la quale fai godere il Paradiso a tanti tuoi fedeli et devoti abbiate cura di difendere questo popolo da peste, fame, et guerra, et di ogni altro male incontro; pregando anco alla Maestà di Dio Figlio di Maria Vergine, principio et fine del mondo; primo, et ultimo di esso; creatore, et Signore, Dio et homo, onnipotente, eterno, amabile, altissimo, padre et maestro nostro, Re del cielo e della terra sopra tutti li regni, sale et luce del mondo, porta, et via della verità, vita di viventi, virtù di virtuosi, fonte di miracoli et misericordia fate, che per la intercessione delli Santissimi apostoli Pietro et Paulo, della celeste milizia Angelica, dello glorioso precursore San Gio: Battista, l'amato discepolo Gio: Evangelista, il Santo sposo della purissima et bellissima Vergine San Giosepho, il serafico San Francesco di Assise, il nostro gran protettore San Francesco di Paola, l'intercessore di grazie San Nicola di Talentino, l'angelico San Thomaso di Aquino, l'incliti nostri protettori, et avvocati Santi Ignazio e Francesco Saverio, il miracoloso Beato Caetano, il glorioso martire San Sebastiano, il martello di eretici Santo Agostino, il miracoloso San Rocco, et tutti li abitatori nella celeste Corte, alli quali prostrati a terra invocamo per testimoni a questo presente et pubblico atto, per impetrare da Nostro Signore Gesù Cristo grazia, che ci liberi per sua divina misericordia da peste, fame et guerra e di ogni altro male incontro, come terremoti, inimicizie, et discordie et altri. Et noi tutti promettemo secondo la esortazione fattani, le cose già dette di sopra: per la qual cosa ci obblighamo personalmente ad unguem osservarle, come a fede della verità et futura rei memoria, si è fatto il presente pubblico atto, quale sarà firmato di nostre proprie mani =

Io d. Tomaso di Piro Rettore et Arciprete mi obbligo ut supra
Io d. Pietro Francesco Bombini Rettore ut supra
Io d. Gia:Battista Aschettini li obbligo ut supra
Io d. Paulo Rogliano affermo ut supra
Io Franco Iacoe mostrogiurato afermo ut supra
Io Francesco Antonio Malito Sindico affermo ut supra
Segno di croce di proprie mani di Bartolo Saccomanno eletto idioto
Segno di croce di proprie mani di Francesco Iacoe eletto idioto
Io Clerico coniugato Pietro Antonio Selvagno son testimonio, et affermo ut supra
Il Clerico Antonio Maja son testimonio, et affermo ut supra
Annibale Sacchetti affermo ut supra
Io Giosepe Nigro affermo ut supra
Io Mauro Antonio Caruso affermo ut supra
Io Stefano Saccomanno son testimonio affermo ut supra
Io Giosepe di Filippo affermo ut supra
Io Vincenzo Antonio Ferraro ut supra
Io Filippo Iacoe affermo ut supra
Io Fabrizio Sacchetti sono testimonio et affermo ut supra
Segno di croce di Fulvio Saccomanno prometto ut supra
Io Notar Salvatore Sachettino fui presente testimonio et prometto ut supra
Io Francesco Schettino fui presente testimonio et prometto ut supra
Segno di croce di proprie mani di Pietro Francesco di Pilippo fui presente testimonio et prometto ut supra
Il segno di croce di proprie mani di Francesco Selvagni idiota.
Il segno di croce di proprie mani di Gio:Angelo Jachetta
Il segno di croce di proprie mani di Gio:Domenico Selvagni
Io Carlo di Filippo Regio ad contratto Giudice prometto ut supra.

ABBELLIMENTO DELLA CHIESA

5. Non era cennata congregazione in tal tempo troppo abbellita, ma rozza secondo le strettezze delli poveri cittadini troppo angustiati, come abbiamo altrove detto; ma indi a poco a poco la resero più bella, e verso il mille seicento ottanta in circa se non erro alzarono la fabbrica e fecero l'arco maggiore, che divide il coro dalla nave della Chiesa; in altri tempi le due mezze ale, e la sacrestia, che diciamo vecchia, e verso il mille seicento novanta il Campanile, ed altri abbellimenti materiali.

6. Pensarono poi ad ottenere da Roma grazie spirituali, onde supplicarono il Romano Pontefice per le indulgenze, dal quale n'ebbero una bolla in cui dichiarava di concedere:

1° Indulgenza plenaria a tutti coloro i quali confessati e comunicati si ascrivino a detta Confraternita nel primo giorno che sono ascritti. A tutti i Fratelli esistenti in articolo di morte si confessino, e comunicano; o non potendo, contriti col cuore, o colla bocca invocchino il Nome Santissimo di Gesù, o danno altro esterno segno di penitenza. A quelli, che confessati e comunicati nel giorno festivo principale di detta Confraternita visitassero la stessa Chiesa

2° Indulgenza di anni sette, e sette quarantore a tutti li Confratelli, che in altri quattro giorni festivi della suddetta confraternita secondo la forma della bolla scelti, visiteranno la stessa Chiesa.

3° Finalmente indulgenza di giorni sessanta a tutti i Confratelli che si eserciteranno in qualche opera di pietà a tenore delle parole della cennata bolla, la quale è come siegue:

BOLLA DEL PAPA INNOCENZO XII PER LE INDULGENZE

"Innocentius Episcopus servus servorum Dei =

Universis Cristifidelibus presentes litteras in pecturis salutem, et Apostolicam benedictionem =
Considerantes nostra mortalitatis fragilitatem, et humani generis conditionem, districtique
severitatem iudicii, preacupimus, fidelites signulos iudicium ispium bonis operibus, et piis precibus
pervenire, ut per illa eorum peccata delemtur, ispuque aeternae felicitatis gaudia consequi merantur.
Cum itaque, sicut accepimus in Parochiali, seu alia Ecclesia Conceptionis Beata Maria Viriginis
Immaculata terra Grimaldi Cosentina diocesis una pia, et devota utriunque sexuum Christi fidelium
Confraternitas sub invocatione eiusdem Conceptionis Beate Marie Viriginis Immaculate ad Dei
onnipotentis laudem, et honorem, ac animarum salutem, proximique subventionem, non tamen pro
uius spiritualiter ad etiam canonicè erecta, est instituta ac istar, cuius dilecti filii Confratres quam
plurima pietatis caritatis, et Misericordie spera exercere consueverunt; ut igitur dicti, et pro tempore
existentes dicte confraternitatis Confratres in huiusmodi piorum operum exercitiis confirmetur, et
manis ad ea in posterum exercenda; nec non alii Christi fideles ad dictam confraternitatem de cetero
ingredientam per amplius incitentur deique Ecclesia in debita veneratione habeatur, ac ispis Christi
fidelibus congruis frequentetur honoribus, de eiusdem onnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum
Petri et Pauli Apostolorum, quorum auctoritate confisi, omnibus, et singulis utriusque sexus Christi
fidelibus vere penitentibus, et confessis, qui dictam Congregationem ingredientur, et ea recipientur,
die prima illorum ingressus, et receptione huiusmodi, si sanctissime Eucarestie sacramentum
sumpserint; ne non ad presens, et pro tempore existentibus dicte Confraternitatis Confratribus ubiliter
decedentibus similiter vere penitentibus, et confessis, ac sacra comunione refactis, si id commode
fieri poterit; vel saltem contritis in illorum mortis articulo pium nomen Iesu corde, si ore non
potuerint, devote inuscantibus aut aliquod penitentiae signum facientibus: In super eisdem
Confratribus etiam vere penitentibus et confessis, qui Ecclesiam predictam in die festo principali
dicte Confraternitatis per dictos Confratres eligendo, et per Ordinarium loci approbando, qui semel
electus, et approbatus amplius variarium non possit, citra tamen festum Pascalis Resurrectionis
Dominae a primis vespers usque ad occasum solis dici festi huiusmodi annis singulis devote
visitaverint, et ibi pro Sancte matris Ecclesie exaltatione, extirpatione heresum, hereticorum, et
infidelium conversione ac inter Principia Christianas concilianda, et fovenda pace concordia, et
unione; ac Romani Pontificis salute pias ad Deorum preces effunderint, quo die festo predicto id pro
tempore egerint, indulgentiam planariam, et omnium peccatorum suorum remissionem perpetuo
concedimus, et largimur. Preterea dictis Confratribus, qui similiter vere penitentias, et confessi, ac
sumpto eodem Eucarestie sacramento Ecclesiam predictam in quattuor aliis anni festivitibus per
easdem Confratres eligentis similiter, et per dictum ordinarium loci similiter approbandis, que semel
electe, et approbate amplius variari non possint; citra tamen dictum festum Paschatis Resurrectionis
Dominica a primis vespers usque ad occasum solis singularum quatuor posteriorum festivitatum
huiusmodi, annis singulis etiam devote visitaverint, et ut prefertur, oraverint; quo die huiusmodi
quatuor posteriorem festivitatum id pro tempore fecerint, septem annos, et totidem quadragenas.
Postremo aidem Confratribus, qui missis, et aliis divinis officiis in Ecclesia huiusmodi in nomine
Confratrum celebrandis, aut Congregationibus publicis, vel secretis dicte Confraternitatis, pro
quocunque pio opere exercendo; aut Processionibus ordinariis vel extraordinariis, tam dicte
Confraternitatis, quam quibus suis aliis de licentia Ordinarii faciendis; aut sepelliendis mortuis
afficiare interfuerint; aut ipsum Sanctissimum Eucarestie Sacramentum, dum ad aliquem infirmum
defetur, associaverint; aut qui hoc fecere in sonito Campanae ad id signo dato, genibus flexis semel
orationem dominicam, et salutationem Angelicam pro eodem infirmo recitaverint; vel pauperes, et
peregrinas hospitio exceperint, aut elemosinis, et officiis adiuverint; vel infirmos visitaverint, ac eos
consolati fuerint in eorum adversitatibus; aut quinquies orationem, et totidem Salutationes
predictas pro animarum Confratrum dicte Confraternitatis in Christi caritate defunctorum
recitaverint; vel devium aliquem ad viam salutis redixerint; aut pacem cum inimicis propriis, vel
alienis composuerint; aut ignorantia Dei precepta, aut que ad salutem sunt, docuerint, quoties aliud

ex predictis piis operibus agerint totidem sexaginta dias de iniunctis eis aut alia quomodolibet debitis penitentis misericorditer in domino perpetuo relaxamus presentiubs, perpetuis, futuribus temporibus.

Volumus autem, quod si dicta Confraternitas alicui altari Archoconfraternitati aggregata sit, vel in posterum aggregatur, seu quavis alia ratione, vel causa, pro illius indulgentis conserquendis, aut de illis partecipandis uniatur, seu alias quomodolibet instituat presentia, seu quevis alia litera de super abtante inter presentes nulla tenus eis suffragantur, vel prorsus nulle sinte es ipso: quoque si Cvonfratribus predictis ratione premissorum, vel alias aliqua alia indulgentia perpetus, vel certum tempus duratura, per Nos concaussa fuerit, eadem presentes nullius sint roboris vel momenti.

Datum Roma apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominice millesimo septingentesimo. Calendis Iulii Pontificatus nostri anno nono = Gratis pro Deo . g.o Sernicoli. G. Placentinus . Vappinus. Gratis Deo. G. Pracentinus adsunt alie subscriptiones in forma Curie Ramane cun sigillo plunbeo = Registrata in Camera Apostolica. Dominicus scriba, Exequantur; et liceat uti vexillo, ut retro continetur. Cosentie die decima sexta mensis Septembris millesimo septingentesimo. Carolus Valente Archidiaconus Vicarius Capitularis. Registrata nella Curia per la causa che si esprime nel numero 8 che siegue, essendo Cancelliere Giacinto Conti.

NUOVO OBBLIGO E DONAZIONE DELLA UNIVERSITA'

7. Nel anno mille settecento nove un morbo contagioso per cui ogni giorno ne morivano quattro, e cinque affliggeva la Patria di Grimaldo, e questa memore del patrocino della Vergine, di nuovo ricorse, alla sua protezione, e fé voto di celebrare una festività in onore del suo immacolato concepimento in una delle Domeniche del mese di Maggio in tutto simile a quella che celebra ogni anno nel mese di Dicembre, e ciò ogni anno. E per tale festa da farsi nel mese di Maggio si obbligò di pagare ogni anno docati quattro, e dichiarò di vantaggio, che aveva donato alla Chiesa della Vergine Immacolata alcune terre dette il Pizzone (queste ad esse stanno per comodo della Università libere, e se ne pagano ogni anno carlini dieci di affitto) come si ricava da un'istromento pubblico rogato dal Regio Notato Alberico Rosa a dieci Aprile del mille settecento nove, il quale è come siegue:

"Die decimo mensis Aprilis millesimo septingesimo nono secunda indictionis. Grimaldi.

In nomine Domini Amen.

Santissima, ed Individua Trinità Padre Figliolo, e Spirito Santo, delli nostri Titolari e Protettori Santi Pietro e Paolo, e della Beata Vergine Immacolata, e proprio nella Parrocchiale Chiesa, dove si sono ricevuti, e ricevono li Santissimi Sacramenti, oggi ora detto di Noi Notar Filippo Antonio Amendola di Malito Regio Giudice ed contractus, Notar Alberico Rosa di questo Casale di Grimaldo, e sottoscritti testimoni significano a tutto il popolo qualmente nell'anno mille seicento cinquantasette questa Università, mediante grazia dell'Immacolata Concezione fu liberata dal contagioso morbo della peste, nel quale tempo in virtù di pubblico istromento rogato per mano di Notar Giuseppe Schettino di questo predetto Casale fece voto Universale di solennizzare la festa della medesima con vigilia, luminere, e precessione, e dare la suddetta Università alli Procuratori di essa la somma di docati quattro, oltre un comprensorio di terre dette lo Pizzone, con osservare di precetto la suddetta festa ogni anno nel suo giorno; e perché oggi volendo di nuovo ratificare il suddetto obbligo a voto more solito siamo congregati dentro la nostra parrocchiale Chiesa tutti Noi del Reggimento Odierno.

Io suddetto Notar Alberico Rosa Matrogiurato, e Eletti di questa Università Carlo de Filippo, Francesco Iachetta, e Francesco Antonio Rogliano, e maggior numero de' Cittadini dell'uno e dell'altro sesso, come pure così li piccoli, come li grandi, e tutto il reverendo Clero, cioè Reverendi don Antonio de Simone, e d. Bonaventura Zumbini parroci; don Antonio De Filippis Arciprete, e tutti l'altri del Clero, li quali tacto perctore more Clericorum, ratificano, confermano, ed accettano il suddetto voto, ed istromento fatto e quello confermano col presente; e quello da me letto, e riletto da verbo ad verbum, et de linea ad lineam. E per maggior accrescimento di divozione, oggi predetto ni

obbligamo in una delle Domeniche di Maggio solennizzare la festività di detta Immacolata con processione, Luminere, messa candata, processione con la sua immagine; senza obbligo di digiuno però; obbligandosi questa Università donarli docati quattro l'anno per solennizzare la suddetta festa; e ciò per la gran divozione, che questa Università tiene con detta Immacolata, e per avedervi, e liberarci dal contagioso morbo, che al presente affligge, e distrugge questa patria, presentando a detta Immacolata un cerio di libra tre in circa in segno di tanto universal voto; pero il cerio si senta dato per questa vice tantum. Quale voto ci obbligamo unanimiter osservare ed adempiere ogni anno per ambedue dette festività, e quelli ratificare e confermare ogni anno, nell'entrare che faranno li nuovi Regimentarii, e così ci siano obbligati obbligandose per tale effetto non solo nomine Universitatis, sed nomine proprio; volendo, che il presente se possa contra hoc incusare in caso di mancanza, liquidare; promettendo, quando in detti istromenti si è detto, e promesso avere rato, grato, e fermo e contra non facere aliqua ratione et sub obligazione omnium nostrorum bonorum, proinde iuraverunt more solito; nec non iuravi presentibus opportunis =

LITE CON LI CORDIGERI DI S. FRANCESCO DI ASSISI

8. Dentro il Chiostro dello padri Riformati al lato destro della porte dove si va al Monastero eressero una Congregazione sotto il titolo delle Stimate di S. Francesco di Assisi; pretendevano i Confratelli della medesima precedere nelle processioni funerarie ed altre simili funzioni alla Confraternita della Immacolata; ne ricorsero questi nell'anno mille settecento dieci alla Curia Arcivescovile di Cosenza, e presentarono l'istromento fatto nel 1657 il Rescritto ottenuto da Roma nel 1700, ed in formarono a voce il Vicario Generale della fresca fondazione di detta Confraternita eretta nel Chiosco de Riformati, i quali ancora dopo la erezione della nostra Confraternita erano stati ammessi per abitare nel Convento detto soppresso de' padri Carmelitani, ebbero decreto non che i Confratelli della Immacolata dovessero precedere i Francescani solamente; ma di vantaggio questi si astenessero di vestire Sacco, insino a tanto che non avessero informata la Curia della loro fondazione, e facoltà di vestire sacco, come dalla copia del decreto che siegue:

"Iesus. In causa Civili precedentia.

In hac Curia Archiepiscopali Consentina vertante inter Prefactum, et sodales Congregationis sub titulo Immaculate Conceptionis oppidi Grimaldi actores ex una, et Priore et Confratres Confraternitatis Stigmatum, sine vulgo Cordigerorum Sancti Francisci eiusdem loci ex altera partibus super iure precedentie in processionibus, et defunctorum cadaveribus tumulandis, ut ex actis fuit interpositum decretum tenoris sequentis =

Die vigesima nona mensis Martii millesimo septingentesimo decimo, Consentie Reverendissimus dominus Vicarius Generalis Consentinus, visis instantiis presentatis, et fundatione subscripte Confraternitatis Immaculate Conceptionis, ac Breve Pontificio-, monitis partibus, et audita tantum parte actrice, hora, et die, et loco prefixis comparante, et informante, visisque videndis, et consideratis considerandis,-, providendo decrevit, prout decernit, quod dicti Confratres Immaculate Conceptionis manuteneantur in legitima possessione precedentia, aliorumque iurium: Prefati vero Sodales Cordigerorum in posterum sub penis arbitrio Curie et excommunicationis non utentur saccis, non audeant erigere Crucem processionaliter incedendo, et associare cadavera, donec, et quousque per hanc Curiam de eorum legitima, fundatione, et facultate utendi saccis non erit plene adocta at instructa, - et ita,-, Dominicus Ferrari Vicarius Generalis. Hyacinthus Conti Cancellarius.

E così deposero i Cordigeri la loro baldanza a segno, che a più anni si è lasciata, ed abolita detta Confraternita.

MAGGIORI ABBELLIMENTI

9. Seguirono in appresso a viepiù abbellirla, onde fecero a volta le due mezze ale e la gradinata, più indorarono l'altare di Santa Lucia, organo, e pulpito nel 1752 le quali cose erano fatte poco

tempo prima. Nel 1753 fecero la gradinata avanti la porta, e li sedili che ora sono nelle mezze ale e Sacrestia nuova. La cappa, tonicelle, planeta, ed umerale nel 1755. Comprarono una lampa di Argento, e calice 1761.

10. Avava la nostra Confraternita alcune vacche, le quali erano di somma spesa alla stessa onde le venderono nello anno 1762 ed applicarono la somma ricavata in compra di annui censi.

11. Vollero poi fare una Sacrestia capace, e luminosa, e perciò comprarono nell'anno 1763 un tertio di casa nell'orto di Francesco Veltri detto Garofalo, dove fabbricarono una casa nuova la quale cambiarono colla casa di detto Veltri, e questa demolita, ci fecero la Sacrestia nuova nell'anno 1764.

12. Risolsero di modernare la detta Chiesa, e fatta la calce di mattoni, e coppi di tetti cominciarono prima la volta, e questa finita fecero lo stucco. Questa opera cominciò dallo anno 1777 e terminò nel 1769.

13. Fecer indi altre spese in comprare mobili preziosi, e cioè nel 1770 un a corona di argento nuova, alla quale per limosina contribuì quasi tutto Giulio Saccomanno di Bartolo; ed una pianeta di drappo. Uno incensiere di argento con la sua navicella e cucchiaro nell'anno 1772. Un bellissimo calice, e patena indorate nell'anno 1773 e due lampade di argento intagliate nell'anno 1776.

14. Per dispacci Reali in questi tempi venivan inibite, molte confraternite di esercitare le loro funzioni, come quelle che prime erano di Regio assenzo nella fondazione, e perciò riputate corpi illegittimi, ma perché era questo una gran disturbo, ed incomodo per tutto il regno, la Maestà del Re Ferdinando quarto nostro sovrano con real carta in data di Napoli de 29 Giugno del 1776, abilitò tutte le Confraternite del Regno ad ottenere il Regio assenzo tanto sulla fondazione, quanto sulle regole. Non furono restii i Confratelli della nostra Congregazione, e perciò formarono il corpo delle Regole, e supplicarono la Maestà del Re a volere prestare il suo consenso tanto sopra le regole che le presentarono, quanto sopra la fondazione della loro Confraternita, ed in fatti n'ebbero il Regio diploma in data di Napoli de sette di Gennaro del mille settecento sessanta sette.

OTTIENE IL REGIO ASSENSO

Il quale è come siegue:

"Ferdinandus IV Dei gratia Rex utriusque Sicilie et Ierusalem, Hispaniarum infans, Dux Parme, Placentie, et Castri ac Magnum Princeps hereditarius Etrurie =
Reverendis in Christo Patribus quibusunque Archiepiscopalis Episcopis, Vicariis, Clericis, Capitulis, et aliis ecclesiasticis, ac Religiosis personis tuotus huius Regni, et segnanter. Deocesis Civitatis Consentie; Illustribus quoque spectabilibus quibusunque Baronibus titulatis et non titulatis, Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Electis, Universitatibus, et aliis quibusunque personis, et Officialibus, quiquunque auctoritate, et potestare furgentibus, seu eorum Locumtenentibus, et iubentis, ad quos seu quem presentasa pervenerint, vel fuerint quomodo libet presentate; fidelibus devotis dilecti gatiam nostram, et bonam voluntatem: Nuper pro parte infrascriptorum supplicantium fuit Maiestati nostre porrectum infrascriptum memoriale cun relatione facta per Reverendum nostrorum Regium Cappellanorum majorem tenoris sequentis.

MEMORIALE

S. R. M. = Per parte degl'infrascritti supplicanti mi è stato presentato l'intrascritto memoriale del tenor seguente:

S. R. M- Signore =

Il Prefetto Ufficiali, e Fratelli della Congregazione sotto il titolo, e patrocinio di Maria Santissima Immacolata del Casale di Grimaldo in Provincia di Calabria Citra supplicando espongono a V. M.; come avendo formato le Regole per il buon governo e regolamento di detta Congregazione, e siccome le medesime non possono avere la loro formazione, e stabilità, perciò supplicano la M. V. degnarvi occordare il vostro Regale assenso, tanto su di dette regole, quanto su la fondazione di detta Congregazione, e l'averanno a grazia, ut Deus:

Il Sacerdote Gennaro Ficedola Padre Spirituale supplica come sopra.

Pasquale Ficedola Prefetto supplica come sopra

Pierto Albo primo Assistente supplica come sopra

Notar pasquale Iacino Segretario supplica come sopra

Filippo Potestio secondo Assistente supplica come sopra

Raffaello Maria Ficedola supplica come sopra

Io Saverio Amantea supplica come sopra

Antonio Rollo supplica come sopra

Io Sacerdote don Francesco Anselmo suplica come sopra

Francesco Saverio Ficedola supplica come sopra

Giulio Saccomanno supplica come sopra

Antonio Maria Nigro supplica come sopra

Francesco Amantea supplica come sopra

Il Sacerdote Gennaro Amantea supplica come sopra

Domenico Vecchio supplica come sopra

Antonio Mauro supplica come sopra

Il Chierico Francesco Iachetta supplica come sopra

Giuseppe Amantea supplica come sopra

Io Saverio Selvagno supplica come sopra

Io Luigi Salvagni supplica come sopra

Matteo Gallo supplica come sopra

Il Parroco don Salvatore Potestio supplica come sopra

Francesco Mauro Procuratore supplica come sopra

Io Regio Notar Pietro Iacino supplico come sopra

Io Antonio Potestio sullpico come sopra

Io Raffaele Silvagno supplico come sopra

Il Chierico Gennaro Notti supplica come sopra

Antonio Iachetta supplica come sopra

Saverio Giardino supplica come sopra

Il Sacerdote Domanico Mauro supplica come sopra

Io Antonio Anselmo supplica come sopra

Gio:Domenico Silvagno supplica come sopra

Il Sacerdote Filippantonio Iaccini supplica come sopra

Io Domenico Nigro supplica come sopra

Suddiacono Giuseppe Antonio Selvagni supplica come sopra

Antonio Gagliardo supplica come sopra

Segno di Croce di Francesco Iachetta, che supplica come sopra

Segno di Croce di Giovanni Vetere, che supplica come sopra

Segno di Croce di Francesco Niccoli che, supplica cone sopra

Segno di Croce di Giuseppe Notti che, supplioca come sopra

Segno di Croce di Francesco Anselmo che, supplica come sopra

Segno di Croce di Gio:Tomaso Mauro, che supplica come sopra

Segno di Croce di Gaetano Percoco, che supplica come sopra

Segno di Croce di Michele Amantea, che supplica come sopra

Giuseppe Maria Iacino supplica come sopra

e Bruno Funaro supplica come sopra
Segno di Croce di Pietro Milinazzo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Angelo Iacino, che supplica come sopra
Segno di croce di Antonio Pagliuso, che supplica come sopra
Segno di Croce di Antonio Nigro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Saverio Greco, che supplica come sopra
Segno di Croce di Antonio Potestio, che supplica come sopra
Segno di Croce di Antonio Saccomanno, che supplica come sopra
Segno di Croce di Antonio Giardino, che supplica come sopra
Segno di Croce di Bruno Saccomanno, che supplica come sopra
Segno di Croce di Bruno Saccomanno delio, che supplica come sopra
Segno di Croce di Bruni Niccoli, che supplica come sopra
Segno di Croce di Carmine Mauro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Cesare Anselmo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Carlo Nigro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Domenico Iacino, che supplica come sopra
Segno di Croce di Domanico Alberti, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Iachetta, che supplica come sopra
Segno di Croce di Domanico Funaro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Franceasco Rollo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Mantello, che supplica come sopra
Segno di Croce di Flavio Mauro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Flavio Notti, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Veltri, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Mauro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Filippo Pati, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Vetere, che supplica come sopra
Segno di Croce di Fiore Greco, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Congi, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Saccomanno, che supplica come sopra
Segno di Croce di Francesco Iacoe, che supplica come sopra
Segno di Croce di Gaetano Maja, che supplica come sopra
Segno di Croce di Giuseppe Saccomanno, che supplica come sopra
Segno di Croce di Giovanni Albo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Gio: Battista Majo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Gaitano di Stefano, che supplica come sopra
Segno di Croce di Giuseppe Nigro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Gio: Battista Gagliardo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Giacomo Anselmo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Giuseppe Niccloi, che supplica come sopra
Segno di Croce di Matteo Maja, che supplica come sopra
Segno di Croce di Michele Nigro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Pasquale Potestio, che supplica come sopra
Segno di Croce di Pietro Veltri, che supplica come sopra
Segno di Croce di Pietr' Antonio Mauro, che supplica come sopra
Segno di Croce di Saverio Anselmo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Tomaso Anselmo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Vincenzo Falcone, che supplica come sopra
Segno di Croce di Tamaso Albo, che supplica come sopra
Segno di Croce di Domenico Saccomanno, che supplica come sopra.

Attesto, e fo fede certa veridica, ed indubitata io poi sottoscritto Segretario eletto della Congregazione predetta del Casale di Grimaldo Provincia di Cosenza, qualmente lo soprascritto, e croce segnate persone rispettivamente sono, e rappresentano una buona parte della sudetta Venerabile Confraternita do Maria Immacolata del suddetto Casale, atrovandosi molte altre fuori paese a travagliare fuori, e nelle campagne, e sono tali, quali si nominano, ed asseriscono; ed a fede del vero ne ho dato la presente sottoscritta di mia propria mano, e segnata col solito mio notaril segno, ed a fede. Io Regio Notar Pascale Elia Iacino in detta Congregazione Segretario attesto, e faccio fede come sopra = Ita est idem, qui supra Pascalis Elias Iacini a Grimaldo Citerioris Calabriae, manu signoque propriis, et rogatus signavi = Loco signi = Reverendus Regius Cappellanus Maior videat, et in scriptis referat = Salomonius = Vidit Fiscus Regolis Corone = Procius per Regolam Cameram Sancte Clare Napoli 27 Novembris 1776 = Athanasius = Illustris Marchio Citus Preses Sacri Regii Consilii et ceteri illustres Aularum Prefecti tempore subscuptionis impediti.

E col suddetto Memoriale vengono presentate le infrascritte regole.

Jesus, Maria, Ioseph = Regole della Congregazione Laicale sotto il titolo e patrocinio di Maria Santissima Immacolata eretta nel Casale di Grimaldo diocesi di Cosenza.

Si discute dell'origine delli Religiosi in Grimaldo delli monasteri ivi fondati, e loro vicende

Sino all'anno mille cinquecento sessantacinque in Grimaldo non vi furono Religiosi di sorte alcuna da tale anno in poi vi abitarono i Carmelitani, e per, qualche tempo i Paolini, e dopo il mille seicento sessantacinque i Riformati e perciò parleremo in questo capo di tutto e quanto accadde a questa tre specie di Religiosi.

§ I

Della erezione del Monastero di Santa Maria delli Martiri dell'Ordine Carmelitano sino al 1597

I religiosi detti Carmelitani, che nello anno 1209 eransi radunati a vivere sotto una certa regola fatta da Alberto Patriarca di Gerusalemme, abbracciarono la vita cenobica, e dalla Siria passarono in Europa, ebbero il primo, e proprio Provinciale in Calabria distinto nell'anno 1575, ed il Primo col titolo di Vicario Provinciale il Padre Maestro Angelo Emiliano calabrese nato in Montesanto Terra della Provincia di Catanzaro nelle diocesi di Mileto, e morto, forse, in Cassano dopo il 1597. Questo Padre maestro Angelo Emiliano scorrendo nelle Calabrie le quali erano governate dal Provinciale di Napoli, e Terra di Lavoro fu lo istromento di erigersi molti Conventi di Carmelitani nelle Calabrie, e fra gli altri in Grimaldo, dove si cominciò l'opera nel mille cinquecento sessantacinque nella seguente maniera.

Era in Grimaldo due pubblici Oratori o Cappelle, una di giuspatronato delli Signori Scaglioni nobili Cosentini, ed abitanti di Grimaldo col titolo della Immacolata Concezione; e l'altra di giuspatronato della Università col titolo di Santa Maria de li Martiri. Col consenso degl'interessati il P. Maestro Angelo ottenne dall'Arcivescovo di Cosenza allora don Tomaso Telese ottenne di poter costruire un monastero dell'Ordine Carmelitano in una di queste due pubbliche Cappelle, come si ricava dalla seguente bolla da me letta in carta pergamena esistente per poverita di certi protocolli del Notaro Giuseppe Schettini del 1653 insino al 1657 la quale è come siegue:

Thomas Thelesius Dei, et Apostolice sedis gratia Archiepiscopus Consentinus = Dilecto nobis in Christo Padri Magistro Angelo de Emiliano ordinis Carmelitarum, ac Viacarii Generalis eiusdem Religiosis salutem in domino sempiternam = Ex tui parte fuit Nobis expositum, quod cun cupiisses, et cuperes pro argomento regilionis predictae edificare, et contruere, ac erigere novum monasterium su vocabolo Sancte Marie de Conceptione in territorio Grimaldi, et proprie, ubi dicitur la Porte de Suso et ad etiam habuisse, et habere voluntatem Universitatis eiusdem loci Grimaldi, Et quoniam in

dicto loco reperiuntur due Ecclesie, seu Cappelle, una videlicet ipsius Universitatis sub vocabulo Sancte Marie de li Martiri; alia vero Magnificcum Ferdinandi et Franciscus Scaglione sub vocabulo Sancte Marie de Conceptione de iure patronatus; in quibus Ecclesiis predicti de Universitate, et de Scaglione concesserunt Religioni predicte pro conserevendis dicte Ecclesie, et Monasterio, prout nobis constare facisti per publicum documentum, et te instante fuit vocatis vocandis per nos prestitus assensus costruendi, et erigendi dictam Ecclesiam sub vocabulo Sancte Marie Conceptione. Quo circa volentes ipsius religionis Ordinis predicat Carmelitani devotum adfectum cunctis nostris adfectibus coadiuvare, attendantesque propterea hoc ipsum ad divini cultus, nec non et religionis predicte argumentum emergere, presentium tenore, auctoritate nostra ordinaria, ac omnibus melioribus modo, via, iure, et forma, quibus melius, et efficacius possimus, et debeamus, concedimus eidem religioni, ei Ordini predicto Carmelitano facultatem, et liberam potestatem costruendi, et rigendi ac costrui, et erigi faciendi Ecclesiam sive Manasterium in loco predicto sub eodem vocabulo, et titulo Sancte Maria de Conceptione; assignates eidem Religioni, et Ordini locum pro Monasterio, et Ecclesia edificandis cuniuribus, actionibus, et proprietibus universis; et aiusdem loci nomine, et pro parte dice religionis, et Oridinis te predictum Angelus in actualem, realem, et corporalem possessionem, tenore presentium per annuli nostri in manibus tuis traditionem inducimus, et investimus; et Monasterium, et Ecclesiam erigendam, uti premittitur, ex nunc, prout eidem Religioni concedimus, et elargimur. Quo circa omnibus, et singulis personis Ecclesiasticis per decisionem nostram contitutis, et nostre iurisdictioni subiectis in virtute Sancte Obedientie damus in mandatis, quatenus predictam Religionem in executione erectionis Monasteri, et Ecclesie predicte non impediatur, nec ab aliis impediri permittant; contradictores omnes per censuras ecclesiastica compescendo. In quorum omnium, et singulorum fidem, et testimonium permansurum, hac presentes nostra propria manu subscriptas, et per Notarium publicum infrascriptum subscribi, et publicari, sigillique nostri appensione, iussimus, et facimus communiri. Datum Consentie in Archiepiscopali Palatio die vicesima nona. Maii millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, indictione octavas; Pontificatus Sanctissimi Patris, et Domini nostri Pii Pape quarti anno sancto. Ita Nos Thomas Archiepiscopus Consentinus et Dominicus Sorrentus Notarius, et Scriba de mandato.

SI FABBRICA IL CONVENTO IN UNA CAPPELLA DETTA SANTA MARIA DE LI MARTIRI

Cominciassi la fabbrica del Monastero da questo periodo in poi, ed ebbe il titolo non della Concezione, ma di Santa Maria de li Martiri; e perciò credo che la Chiesa, e Monastero fossero eretti nella Cappella della Università detta Santa Maria de li Martiri e non nella Cappella delli Scaglioni della Concezione di Maria Vergine, sotto il quale titolo di Santa Maria de li Martiri persiste sino allo anno milleseicento trentotto, e fece acquisti in annui censi, e stabili.

FRA DESIDERIO ERIGE IL MONASTERIO DELLO SPIRITO SANTO NELLA CHIATA

Nell'anno mille seicento settantasei un certo Romito di Grimaldo, chiamato Fra Desiderio Saccomanno avea eretto in un luogo pubblico del territorio di Grimaldo chiamato La Chiata (questo luogo è proprio quello, dove è adesso situato Grimaldo, in cui abitamo al presente), dove adesso è il Monastero delli Riformati, uno monasterio, colla chiesa sotto il titolo dello Spirito Santo, e camere; avea comprato mobili per la Sacrestia, e Frati che ci dovevano abitare, Campane e il campanile, delle quali una in questo anno ne vende agli abitanti di Majone, come è lo atto di vendita rogato dal Notaro Gianpietro Pizzuto a tredici Febbraro. Dappiù avea comprato alcuni annui censi, e stabili per detto Monastero, che veniva da lui servito.

E NE FA DONAZIONE ALLA UNIVERSITA'

Or questo Romito ne fa di tutto una donazione irrevocabile tra viventi alla Università di Grimaldo, acciò essa ne possa disporre a favore di qualsivoglia Religione, che più le piacerebbe. Il tutto è chiaro dallo atto della suddetta donazione rogata dal Regio Notaro Gianbattista Saccomanno a ventiquattro Gennaro del mille cinquecento ottantasei da me letta. La Università nello stesso anno chiama, ed invita i Padri Cappuccini istituiti sin dal mille cinquecento venticinque da Fra Matteo Basso, a venire in Grimaldo, ad abitare il cennato Monastero. Questi le danno la esclusiva, come si vede dalla risposta, che s'inserisce e veduta da me originalmente.

LA UNIVERSITA' CHIAMACI LI CAPPUCINI, LI QUALI NON VENGONO

Molto Magnifici Signori, e Padroni osservantissimi =

L'animo nostro è molto pronto dar di noi al mondo tutte quelle soddisfazioni spirituali, che si possono, e particolarmente di moltiplicar luoghi, delle quali si viene a dar al mondo molta edificazione; ma perché ci ritrovemo poveri di Frati, e presi gli anni passati molti luoghi, per adesso non li si può concedere, conforme al lor desiderio, et animo nostro. Per questa le SS. vostre ci abbiamo per scusati; del rimanente vedano in che altro li possiamo servire o comandino, e con tal fine li preghiamo dal Cielo ogni contento.

Dal nostro Luogo di Santa Caterina li XXVI Aprile 1586. = Dalle Signorie vostre = Affezionatissimi per servirle. Il Vicario e Diffinitori del Capitolo di Cappuccini = Alli molti Magnifici Signori Osseromi Li Signori Sindici, e Regimento di Grimaldo = Grimaldo vi è il suggello coll'impronta di un'Aquila, ed iscrizione d'intorno: La provincia Calabria.

LA UNIVERSITA' FA DONAZIONE ALLI PAULINI

Esclusi li cittadini di Grimaldo fecero una donazione di detto Monastero, e suoi iussi, e ragioni alli Religiosi Scappuccini, cioè Paolini coll'obbligo di vantaggio di darle ogni anno docati venti se venuti fossero ad abitare in detto luogo, ed in altro caso tale donazione fosse nulla, come appare dallo atto di donazione rogata dal Notaro Gianpietro Pizzuto a ventuno Maggio del mille cinquecento ottanta nove.

E NE PRENDE POSSESSO

Infatti in vigore della detta donazione il Padre Fra Marco da Cosenza Paolino Correttore del Monastero di Santa Maria di Loreto di Cosenza con licenza de suoi superiori ne prende il possesso, ed aggiunge dappiù, che tal monastero fu edificato sotto il titolo di San Francesco di Paola; e che Fra Desiderio avea professato nella Religione delli Paolini; e che avea fatto le questue a nome di San Francesco di Paola; e perciò alla religione de' Paolini si appartenesse detto Monastero; come chiaro si vede nell'atto del processo rogati dal Notaro Gianpietro Pizzuti o sia GianFerdinando Pizzuti a venticinque Aprile del mille cinquecento novanta.

MA VENGONO, CONTRADETTI DALLI FRANCESCANI DI S. FRANCESCO DI ASSISI

Non fu però pacifico il possesso suddetto preso dal cennato padre Correttore dell'Ordine Paolino, perché nello stesso anno, compare nell'atto del possesso il Rd. Padre Fra Matteo Iacino del terzo Ordine di San Francesco di Assisi; e si protesta d'impedire alli Padri Paolini tal possesso; perché quel monastaro era edificato sotto il titolo dello Spirito Santo e non di San Francesco di Paola; perché Fra Desiderio ne ha fatto donazione a' Frati del Terzo Ordine; e perché questi ne sono sempre stati il possesso, ad adesso ne stanno; come si ha dallo atto di protesta rogato dal sudetto Notario nello stesso giorno, mese, ed anno.

Quindi ne accadde, che né i Paolini, né i Conventuali vennero ad abitare nel Monastero dello Spirito Santo detto della Chiata, in cui restò come un Procuratore ad amministratore detto Fra Desiderio.

Ma nello anno millecinquecento novantaquattro i Cappuccini ne presero possesso, come si ha dallo atto rogato dal Notaro Gianpietro Pizzuto a tre del mese di Marzo il quale s'inserisce.

I CAPPUCCINI NE PRENDONO IL POSSESSO

In Dei nomine Amem. = Regante Philippo de Austria Dei gratia Rege anno eius tricesimo secundo sub Pontificatu domini nostri beatissimi Clementis Pape octavi, die tertia Mensis Martii septime indictionis millesimo quinquagesimo nonagesimo quarto, Grimaldi. Nos Ioannes Petrus de Pizzutis predicti loci publicus ad Imperiali, et Apostolica autoritate Notarius, et testes.

Reverendissimus donnus Paulus de Filippo, Bartolus de Saccomanno, Bartolus de Yacoe, Yoe: Dominicus de Filippo, Matteus Pustestius, Egregius Notarius Ioa: Thomas de Ayello, et alii = Personalmente costituiti coram nobis predicto Notario, et testibus magnifico Ioa: Battista Saccomanno magistro iurato Grimaldo, multum R. dus Pater Baccillarius Frater Petrus Ioannes Marsicus, Reverendus Guardianus Pater Frater Aloisius Ferrarus, Pater Frater Ioannes de Ayello. Pater Frater Ioannes Thomas Romanus de Altilia, Fratres Reverende Religiosis Sancti Francisci de Assisi de' Conventuali, sponte vulgari sermone asserunt dicto magnifico Magistro Iurato. Noi siamo mandati qua dallo molto Reverendo Padre Maestro Marco Antonio Passaro con proposito de recepire lo monastero de lo Spirito Santo de la Chiata, conforme la chiamata, et instantia fatta a detto molto Reverendo Padre Maestro, che la volontà de la Università, è renorniamo allo passato de lo detto Monasterio, che tanti anni se fa, che avemo tenuto, e posseduto; e cessi essendo supplicato a US; come mastrogiurato, perché lo Sindaco se ritrova con le Eletti in Cosenza, US. potrà venire a darni detto possesso. E detto mastrogiurato respuse, siano li molto benvenuti, andamo, che io sono matrogiurato, e prosindico; et andati tutti personalmente in detto Monastero, esso mastrogiurato, et prosindico, et in parte tutta la Università de Grimaldo pose, et retornò in possesso corporale, attuale, reale possessione detto Monastero con tutti soi beni, et azioni ad esser posseduti alli sopraddetti Reverendi padri Conventuali presenti, recipienti, agenti, acceptanti de nome, et parte de la detta reverenda religione de Conventuali de Santo Francesco de Assisi, pacifiche, quete, nemine contradicente per ingressum, et regressum per ianuas dicti Monasteri, circumcirca deambulando, arboris ramos possessionis ispius Frangendo, et alia necessaria fecciendo de facto, et iure requisita, et cantando Reverendi Fratres himnum Te Deum a principio usque ad finem cum horatione Santi Spiritus, nemine descripante. Da quibus omnibus sic habitis, ego predictus Notarius Rogatus scripsi.

I PAOLINI FANNO INVENTARIO DELLA ROBE PERTINENTI AL DETTO MONASTERO

Fu un lampo passeggero, e senza effetto questo possesso preso del Monastero della Chiata dai Padri Conventuali, perché i Paolini nello anno mille cinquecento novantacinque avvalorati dal possesso presone nell'anno 1590, e dalla donazione fatta loro dalla Università fecero inventario di tutto quello, esisteva ed apparteneva al cennato Monastero, come si rileva dallo inventario rogato dal Regio Notaro Gianbatista Saccomanno a quindici Luglio del mille cinquecento novantacinque, che si copia.

"In nomine domini nostri Iesù Christi. Amen, anno eius millesimo quingentesimo nonagesimo quinto, die vero decima quinta mensis Iulii octave indictionis, reverendus d. Servilius Marra Archipresbiter, et Curator Sancti Petri de Grimaldo vulgar exposuit, come heri li quattordici del presente mese li fu presentato ordine per il Reverendo padre Fra Leonardo di Paterno dell'ordine di San Francesco di Paola di Monsignor Vicario di Cosenza, che avessi inventariate le robe stabili, e mobili acquistate per Fra Desiderio Saccomanno, in presenza delle sottoscritte testimonianza, che avessi voluto dette robe inventariare, et annotarle per obsevanza di detto Ordine nel modo, ut supra, infrascripta.

In primis una Casa, Camera, e Cartegio, et Abile avanti detta casa posta intra Grimaldo, loco ditto in Capo le Valli sopra la casa de Petro Potestio, Ottaviano Sacco, via pubblica, et altre fini, dentro la quale casa ci sono ritrovate le sottoscritte robe mobili. In primis un mazzo di scritte. Una copia de

istrumento fattolo per Dianora de Niccoli moglie de Petro de Niccoli de una possessione de Lacrifoglio; Item una donazione fatta per detto Fra Desiderio alla Università de Grimaldo del monastero dello Spirito Santo: Item un'altra donazione irrevocabile, che fece la Università de Grimaldo ad ditto Monastero di alcune robe. Item un'istrumento fattoli da Pietro Mayone, et sua moglie de una casa, et orto. Item un'istrumento fattoli per lo quodam Desiderio Saccomanno per docati cinquanta sopra le sue case. Item un'altro istrumento contro Francisco, e Gio:Antonio Saccomanni per docati vinti. Item una obbligazione ad favore di detto Fra Desiderio contra Benedetto Potestio de carlini ventotto. Item un'altra contra Polita Ferrara de docati quattro. Item un'altra contro Domenico Rollo de docati sei, et otto carlini. Item un'altra Bernardo Rauccio de docati quattro, e carlini nove. Item un altro istrumento da una torre detta Santo Stefano. Item una de docati ventisette, e carlini cinque. Item vinti Tuvaglie nove de tila alli dece lavurate de filo arrangiato mayuto con le crustule. Item cinque Tuvaglie de varie sete. Item diece otto Tuveglie de mezamina. Item quarantacinque servietti de varie sorta. Item ventinove moccaturi. Item sei coscini. Item sette Avanti-altari de tila. Item una Casubra de tila. Item uno Messale, una faccia di Martarazzo de mayuto. Item quattro Vertole. Item cinque linzoli. Item quattro Abiti di lana. Item cinque sachi. Item una cascia piena di cera. Item dui secchiotti di rame. Item uno campanello piccolo, un'altra Campanella più grande. Item una Cannata, due picuni, una mazza de ferro, una zappa, un caldarotto. Item dicto Monasterio tiene una possessione circun circa ditto Monastero, confine la possessione de me sudetto notar Gio:Battista Saccomanno, via pubbliche. Item ditto Monasterio tiene un'altra possessione di Francesco Iacoe, e di sotto, et di un lato. Item ditto Monasterio tene un'altra possessione loco ditto Lacrifoglio iuxta via pubblica, la vigna di Gio:Antonio Saccomanno, et Giovanne Falcone, et altri fini. Item tene uno campicello di terra con dui pedi de nuci avanti la fontana ditta de lo Ceramile. Item tene un'altra possessione de Guglielmo Calderone, et Angelo Potestio, et altre fini. Item dentro lo Monasterio ci sono due Campane, una grande, una piccola. Quali robe, cioè de beni mobili, di paramenta, cera, et scritte, et robe, che erano dentro la casa di esso Fra Desiderio, restono in potere di esso Reverendo d. Servilio, promittendo restituirle a chi de ragione spetterà, et comanderà monsignor Arcivescovo di Cosenza; et le altre robe stabili, et Campane de monasterio restano, siccome stavano: Unde ad futurum rei memorias, et cautelam, quorum interest, ego productus notarius monitus, et rei quisitus predicta bona sic inventariavi modo, quo supra, et presentem scipsi, et me subscripsi, ac solito signo signavi manu propria coram subscriptis testibus opportunis. = Testes Franciscus de Iacoe; Notarius Ioannes Franciscus Saccomannus; Ioannes Vetus; Nicolaus Saccomannus; Clericus Ioseph Niger de Grimaldo

E CI VANNO AD ABITARE

Non solamente i Paolini inventariarono le robe pertinenti al monastero della Chiata, ma di vantaggio vennero in numero di cinque ad abitarci, nello anno stesso 1595; onde la Università ratificò la donazione prima fatta in pubblico parlamento registrato dal Regio notaro Gianpietro Pizzuti, il quale s'inserisce, come siegue, e con ciò esclusero li padri Conventuali.

In Dei nomine amen. Regnante Philippp de Austria Dei gratia Rege anno eius trigesimo nono feliciter. Die vigesima prima mensis Octobris nono, indictionis millesimo qaioungentesimo nonagesimo quinto, Grimaldi. Nos Ioannes Alfonsus de Pizzutis de preditto loco Regius ad contractus Iudex, Ioannes Petrus de Pizzutis publicus Imperiali, et Apostolica auctoritate notarius, et testes.

Reverendus dominus Servilius Marra; donnus Paulus de Filippo; magnifici Paulus, et Carolus de Pizzutis, Matteus Putestius =

Personalmente costituiti li magnifici Sindaco, Mastogiurato, Eletti, Cittadini particolari, et homini de Grimaldo congregati in pubblico parlamento avanti la Chiesa, dove si solano fare le cose universali ad sonum campane, ut iuris et moris est; nello quale parlamento per detto Sindaco fu esposto dicendo = Le signorie vostre sanno, come quando fu principato lo Monasterio della Chiata per la divozione della reverenda, Sacra religione di San Francesco di Paula, per l'Università di

Grimaldo fu fatta donazione irrevocabiliter et in perpetuum di docati venti annui per lo vestiario di quelli Reverendo padri di detta Sacra religione, che avessero venuta a stare, e servire detto Monasterio delle messe, et altri divini offizij, secondo appare per pubblico istrumento stipulato per mano del Magnifico Notar Gio:Pietro Pizzuti e dopo furono richiamati li molto reverendi Padri et Officiali di detta religione avessere provisto di detto servimento in detto Monasterio, sempre ricusarono; e così vedendo detta Università, recusò detta donazione di detti docati venti annui, come appare per istrumento stipulato per lo medesimo Notaro. Al presente lo molto Reverendo Padre Maestro Fra Petro Sambiase de Cosenza al presente Provinciale di detta Religione spirato da Dio, essendo venuto personalmente in detto Monasterio, e visto la fabbrica, e spesa fatta, ed informatosi ad plenum della grande, e buona Religione, che se porta a detto Monasterio sotto vocabolo dello Spirito Santo, tanto dell'Università di Grimaldo, quando delli Casali, e terre Convicine, loro ha accettato in Capitolo provinciale fatto nella terra di Paula in questi di prossimi passati colli altri reverendi Padri della detta Religione, e di novo pigliato lo possesso, e postici cinque Frati, due Sacerdoti, e tre Diaconi, quali allo presente assistono, con posto, e conditione, cioè, che la Università tenessi in detto Monasterio, et alle robe, e beni stabili comprate per Fra Desiderio Saccomanno Laico. Mo le Signorie vostre vedano, come loro piace e vonno concludere di quanti si contentano, e loro pare meglio per lo servizio di Dio, salute de le anime nostre, beneficio, e decoro de la Università. Allo quale parlamento proposto per l'infrascritti Sindico, Mastogiurato, Eletti; Università, et homini di Grimaldo fu una voce dicente, pari voto unanimiter, et nemine descrepante riposto, votato, concluso, e contentato, che ritenia, e di nuovo sia ratificato, et emologato, e confermato detto istrumento, di modo tale che li Sindici presenti, et futuri de detta Università debbano, e siano tenuti anno quolibet per tutto lo mese di Settembre in perpetuum pagare, et consegnare a quelli reverendi padri, che serviranno, e staranno commoranti in detto Monasterio dello Spirito Santo, cioè due sacerdoti e tre diaconi, o più, secondo parirà alli molti reverendi Provinciali, e che siano cedute, renunciate, e donate tutta azioni, et ragioni, che detta Università avessi, o potesse quomodolibet habere alle robe, e compere fatte per lo detto Fra Desiderio, e fabbriche; e così come per lo presente parlamento, et istrumento sponte con giuramento donano e fanno donazione iterum, et de novo irrevocabiliter inter vivos, et in perpetuum alli detti Reverendi padri presenti et futuri di detta religione, che serveranno dette messe, divini offocij in detto Monasterio, et essa Università li sopradetti docati venti annui con patto, conditione, che l'Eletti, Regolamento di detta Università, abbia e sia tenuta imponere anno qualibet nello terzo di Agosto li sopradetti docati venti, e lo Sindico, et Elettore de lo pagamenta fiscali sia tenuto, et obbligato per tutto lo mese di Settembre pagarli in unica soluzione, e consignarli a detti Reverendi Padri per loro vestito; e non paganno, possa essere costretto realmente, e personalmente, et ad tutti danni, spise, et interesse, e che li eletti, e Regimento di quell'anno sieno tenuti, et obbligati a costringere detto Sindico, che con effetto paghi detti docati venti anno quolibet, incominciando di questo mese di Settembre primo veniente 1596 a pagare, e sì continuanno sempre; et così ancora cedano, renuntiano, e fanno donazione, ut supra a detto monasterio e Religione di dette azioni, ragioni, e fabbriche nominate; con pacto, e conditione reservati, e suscritti, che se per lo caso, Dio guardante, per li molti reverendi Padri Provinciali, et Officiali di detta religione si mancassi di mandare, e provvedere lo detto Monasterio ogni volta di capitulo de' Frati; et in qualsivoglia mancamento, che fusse, o venisse da parte loro, che non fussi servito detto Moanasterio, lo detto primo istrumento nominato, e così questo presente, sieno ipso facto, cassi, irriti, e nulli, come non fussero fatti; e La Università resti libera, et immune di dette cessioni, donazioni, e promissioni; poichè cessi dicano esser convenuti con detto molto Reverendo Padre Provinciale; per lo quale, et detta religione agisce, e stipula, accetta, e conferma lo reverendo padre Fra Laise di Fuscaldo Vicario al presente in questo Monasterio per ordine di esso Padre Provinciale; et non aliter, nec alio nodo sindenda, et in quello, et in questo parlamento, et istrumento. Pro quobus omnis, et singulis abservandis, et de non contravenciendo in total vel in parte obligaverunt se predicti de Grimaldo sindicario nomine, et pro parte Universitatis predictae, et uti principales et omnia bona dicte Universitatis mobilia, et stabilia, presentia, et futura, et ad penam unciarum auri centum Aurie, et parti, renunciaverunt, iuraverunt, et

alia in forma ad Conasiliu Sapientis. =

Io Fra Loise de Fuscaldo Vicario in questo Convento de lo Spirito Santo de Grimaldo per ordine del molto Reverendo padre Fra Pietro Sambiasi Provinciale affermo, et accetto, ut supra. Manu propria. Io Iacobo Ferraro Sindico affermo, et accetto ut supra. Io Luc' Antonio Parise mastro jurato affermo, ut supra. Io Gioanne Nigro Eletto accetto ut supra. Signum Crusis proprie manus Marci Saccomanni Eletti idioti. Io Notar Fabritio Malito accetto ut supra. Io Francesco Iacoe affermo quanto di sopra. Io Notaro Io: Francesco Saccomanno accepto ut supra. Io Napoli Yachetta de Grimaldo adfermo, ut supra. Io Paulo Saccomanno dico ut supra. Io Ioan: Baccaro affermo ut supra. Io Noatar Io: Ferrante de Pizzutis dico, ut supra. Io Marco de Rose acceto, ut supra. Io Antonio Rollo accetto ut supra. Io Yoanne Alfonsio de Pizzutis affermo ut supra. Io Francesco Rollo fui presente affermo ut supra. Io Bartolo de Iacoe acceto ut supra. Io Mattheo Putestio accepto ut supra. Io Paulus de Pizzutis accepto ut supra. Io Salustio de Philippo acceto ut supra. Io Gio: Antonio Iachetta accetto ut supra. Io Carlo de Pizzutis affermo ut supra.

I CARMELITANI ACQUISTANO

I Padri Carmelitani frattanto avevano fatti degli acquisti in annui censi in erezioni di Cappelle, et in astabili parte comprati coma di Serralonga, che comprarono da Giuseppe Scaglione per docati sessanta, e parte donati, come una possessione detta la Chiata, ed un'altra detto il Ceramile donate da Ferrante Iachetta come per istrumenti rogati dalli Notaj Gianpietro Pizzuti, Fabrizio Malito, e Ganbattista Iacoe dell'anni 1593, e 1595.

Non so poi il tempo preciso della dimora delli Paolini nel Monastero della Chiata, solamente si ha da legittimi, ed autentici manumenti, che nel principio dell'anno 1597 non erano in quel Monastero, perché, come diremo in appresso in detto anno li Carmelitani di Santa Maria de li Martiri s'impossessarono di tutto, e quanto al Monastero suddetto spettava.

SIEGUE IL RACCONTO CONCERNENTE IL MONASTERO DI SANTA MARIA DE LI MARTIRI DAL 1597 SINO ALLA SUA ROVINA NEL 1638

Morì o verso la fine di Gennaro o principi di Febraro il Romito Fra Desiderio nell'anno mille cinquecento novanta sette. Egli si fece testamento in questo anno per Notar Fabrizio Malito a ventisei Gennaro; e con ciò restò libera la Università a fare dello Monastero della Chiata quello che meglio le sembrava, posciache credo, che detto Fra Desiderio avesse molto contribuito a restarsi vacuo senza Frati il cennato luogo, in cui egli non poteva dimorare a suo modo e piacimento, ne poteva amministrare le rendite di se stesso per altro acquistate. Questo morto li cittadini di Grimaldo fanno una donazione irrevocabile ai Frati Carmelitani di Santa Maria delle fabbriche, mobili, stabili, giussi, ragioni, ed azioni spettanti e competenti al monastero della Chiata, come se ha dalla seguente rogata dal Regio Notaro Gianpietro Pizzuto a ventiquattro Febraro dello anno mille cinquecento novantatre.

"In dei nomine Amen

Regante Philippo de Austria Dei gratia rege anno eius quadragesimo feliciter die vigesima quarta Febrarii undecimo indictionis millesimo quinquagesimo nonagesimo septimo.

Grimaldi. Nos infrascripti Iudex, Notarius, et testes Personalmente costituiti l'infrascritti Sindico, eletti, omnini, et Università de Grimaldo, per li quali se declara, e swe fa fede omnibus = Sefa fede per noi infrascritti Sindico, Eletti, homini, et Università de Grimaldo, qualmente li anni passati per detta Università, et omini di essa fu fatta devozione irrevocabiliter inter vivos allo Monastero de Santa Maria de li Martiri fondato in questa terra dallo Ordine dei Carmelitani de la Fabbrica, terre, possessioni, intrate, e altri beni mobili, et stabili de lo loco, at ecclesia detta et nominata la Chiata, e fattola grantita del lo detto Monastero de lo Carmine si per quanto spettava alla Università, secondo

appare per pubblico istrumento stipulato per Notaro Gio.petro de Pizzuti, si ancora per virtù de una donazione fatta per lo quondam Frate Desiderio Saccomanno fondator de dette frabbrica, ecclesia, et beni alla detta Università stipulata per Notar Gio:Battista Saccomanno; e fi la presente li provinciali, e priori de detto Monastero del Carmine non hanno assistito allo possesso, e beneficio de le dette donazioni ed preghiere, et rogato de la detta Università per non disturbare, ed donare fastidio allo detto Frate Desiderio, quale desiderava starsi solitario, et uxofruttuario sua vita durante. Al presente essendo morto, et humane sepulto detto Frate Desiderio, noi predetti Sindaco, eletti, omini et Università de Grimaldo, si per observazione, confirmazione de le dette donazioni, quali cun iuramento confirmamo, retificamo, et approvamo, et quatenus opus est denuo faccimo, et donamo irrevoculibiter inter vivos in perpetuum allo detto Monastero de Santa Maria de li Martiri la sopradetta fravica, possessioni, terre e tutti altri beni mobili, et stabili de detto Monastero detto de la Chiata nominato lo Spirito Santo esistenti il qualsivoglia loco, et parte. Come anco per non minuirsi li detti beni e per evitarsi de non pervenir in altre mani, con la volontà de essa Università, hoggi volemo, che li Priori e Frati de detto Monastero de Santa Maria se possno pigliare lo corporale, reale, et attuale possesso de dette fraviche e de tutti altri beni mobili, et stabili spettanti ad detto Monastero del lo Spirito Santo, et quelli tenersi, e possedersi nomine a pro parte de detto Monastero de Santa Maria de li Martiri, come grantia, et beni dati ad esso Monastero, et volemo che siano mantenuti in pubblica possessione, e defenzati da la Università, che si commettere da ogni persona, che nce donassi fastidio, perchè questa è nostra volontà. Et ad fede del vero, et cautela del chi pretende in futurum ne habbiamo, fatto la presente sottoscritta da nostre proprie mani, et sigillata de lo proprio sigillo de la Università, ut infra, sub datum Grimaldi die vigesima quinta de Febraro millesimo quinqantesimo nonagesimo septimo.

Ego Notar Gio:Pietro Pizzuti scipsivi e il sigillo della Università = Francisco Jacoe Sindaco e Notar Gio:Battista Saccomanno Eletto. Marco Antonio Sacomanno Eletto. Io Notar Io:Ferrante de Pizzutis affermo, ut supra. Io Iacobo Ferraro affermo ut supra. Ego Ioanne Alfonsus de Pizzutis Xagius ad contractui Iudex interfui, et afirmo ut supra. Io Gio:Iacovo Marinaro affermo, ut supra e io Gio:Filippo marinaro affermo ut supra. Io Salustio de Filippo affermo ut supra. Io Gio:petro Saccomanno affermo ut supra. Io Napoli Jachetta affermo ut supra. Io Giovanne Baccaro affermo ut supra. Io Notari Gio:Domenico de Philippo affermo ut supra. Io Gio:Maria Yacoe affermo ut supra. io Petru de Anselmo affermo ut supra. Io Sulpitio Sacchetta affermo ut supra: Io Francesco Rollo affermo ut supra. Io Paolo Saccomanno affermo ut supra. Io Giovanne Mauro affermo ut supra. Signum Crucis proprie manus Marci Saccomanni affirmantis ut supra. Signum Crucis proprie manus Francisci de Stefano ut supra. Signum Crucis proprie manus Andree Yacini ut supra. Signum Crucis proprie manus Petri Cayre ut supra: Signum Crucis proprie manus Cesaris veteri ut supra. Signum Crucis proprie manus Ferdinandi de Napoli ut supra. Signum Crucis propie manus Domilis de Anselmo ut supra. Io Carlo de Pizzutis affermo ut supra. Signum Crucis proprie manus Magistri Aloisi Saccomanni ut supra. Signum Crucis proprie manus Sibij Maye ut supra. Io Iacobo Rollo ut supra.

I CARMELITANI PER AVERE IL POSSESSO RICORRONO ALLA CURIA ARCIVESCOVILE

Avuta tale donazione; onde ricorsero e supplicarono il Vicario Generale della Curia Arcivescovile di Cosenza D. Fabio Buonomo sotto l' Arcivescovo D. GiaBattista Costanzo, acciò avesse donato il suo consenso e beneplacito a impossessarsi delle fabbriche, chiesa, stabili, mobili, e ragioni spettanti al Monastero della Chiata e ne spedisse le dovute bolle. Infatti il cennato Viacario Generale dona il suo assenso, e beneplacito a trenta Aprile del mille cinquecento novantasette; e ne spedisce le bolle a due Maggio dello stesso anno; ed in vigore delle quali i Carmelitani ne prendono il possesso a quattro Maggio dell'anno stesso, come si ricava dal seguente monoscritto pubblico rogato dal regio Notaro Giaferrante Pizzuto a di quattro Maggio mille cinquecento novantasette.

"In dei nomine Amen.

Regnante Philippo de Austria Dei gratia Rege, annom eius quatragesimo feliciter amen. In Pontificatus beatiismi domini nostri Clementis Dei gratia Pape octavi, anno eius sexto, die quata mensis Maji XI indictionis millesimo quinquagesimo nonagesimo septimo, Grimaldi. Nos Iaonnes Alfonsus de Pizzutis eiusdem loci regius ad contractus iudex, Ioannes Petrus de Pizzutis de eodem loco publicus ab imperiali, et apostolica auctoritate notarius, et testes donnus Vincentius Ferrarus, donnus Ioanne Ferdinandus de Pizzutis, Notarius Ioannes Battista Saccomannus, Notarius Ioannes Dominicus Filippo de Grimaldo. Petrus Ioanne de Martino de Apriliano, Ioannes Ferdinandus de Donnisa de Carpanzano, Pandocius Gazarusus de Zompano, et alii quanplures ad hoc vocatis horum serie tastemur, atque fatemur, quod eodem die ibidem ante porte Ecclesie Spiritus Sancti in loco dicto la Chiata una cum Reverendo donno Servilius Marra Archipresytero et Rectore Grimaldi cum toto Clero, Confratribus, totaque Universitate dicte terre utriusque sextum in maiore processione personaliter comparuit Reverendus Pater Frater Dominicus de Raucio de Grimaldo Prior Venerabilis Monasteris dive Marie Matirum Ordinis Carmelitarum in Grimaldo pro nomine, et pro parte dicti Monasterji Conventi, et Ecclesie dive Marie, et totius Religionis predictae exhibuit, et presentavit coram nobis predicto Reverendo Archipresbytero, et Rectore infrascripta bullas exepeditas per Reverendam Curiam Archiepiscopalem Consentinam, quarum tenor talis est: Fabius de bono homine utriusque iuris doctor, Abbas et Ordinarius Majoris Ecclesie Sante Maria Dianensis, Prothonotarius Apostolicus, Illustrissimi, et Reverendissimi Ioannis Baptiste Costantii Archiepiscopi Consentini in spiritualibus, et temporalibus Locutenens, et Vicarius Generalis, etiam cun facultate quequunque beneficia conferendi = Universis, et singulis presentes nostras inspecturis salutem, et sinceram in Domino charitatem. Iamdudum quidem oblata nobils pro parte Reverendorum Fratrum Carmelitanum Univesitatis terre Grimaldi Consentie diocesis petitio et supplicatio extitit tenoris sequentis.

Illustrissimo e reverendissimo Signore. Per parte del molto Reverendo Padre Maestro Benedetto Faletti Commisario Generale de Padri Carmelitani in Calabria, e de li reverendi Padri Priore, e Frati de Convento de Santa Maria de li Martiri de Carmelitani nella terra de Grimaldo. Illustrissima, e Reverendissima si espone come la Università et homini l'anni passati donarno irrevocabiliter inter vivos al Venerabile Monastero de Santo Amria de li Martiri fondato in Grimaldo da l'ordine de Carmelitani la fabbrica, terra, possessioni, intrate, et altri beni mobili, et stabili de lo loco, ad Ecclesia nominata la Chiata, e fatolo Granta da detto Monasterio del Carmine, secondo appare per pubblico istrumento scritto per mano del Notaro Gio:Petro de Pizzuti, et anco in virtù de una donazione fatta per lo quodem Frate Desiderio Saccomanno fondatore de detta fabbrica, ecclesia a baneficio de la detta Università stipulata per Notar Gio:Battista Saccomanno; lo quale Monasterio de la Chiata se nomina lo Spirito Santo; alle quali donazioni se abbia relazione, se supplica vostra Illustrissima e Reverendissima resti servita prestare il suo consensu, assensu e beneplacitu a quanto è necessario, et explicite a dette donazioni e ciascheduna di esse..... solitu fare, e comandare se lli espediscano le debite bolle; e lo riceveranno a grazia.

Ioannes Baptista Costantius miseratione divina Archiepiscopus Consentinus. Fabius de bono homine utriusque iuris doctor, Prothonotarius Apostolicus, et supradicti Illustrissimi, et Reverendissimi Archiepiscopi Consentini in spiritualibus, et temporalibus Locutenes, et Vicarius Generalis. Quia viso supradicto mamoriali, et habita summarie informatione de expositis in eo, ac presertim de necessitate, et paupertate Ecclesie Sante Maria de Martiribus ordinis Carmelitanum terre predictae Griamaldi, habita quoque consimilis informatione de qualitatibus, introitibus, et proventibus eiusdem Ecclesie Spiritus Sancti nuncupate existentis in eadem terra, visis videndis; necessitatibusque, et paupertatibus dicte Ecclesie Sante Maria de Martiribus occurrentes ut magis in dies divinus cultus in ea augeatur, aliisque huiusmodi annuentes presenti decreto, auctoritate ordinaria ecclesiam predictam Spiritus Santi, que alias fidelium deementiis extitit edificata, nullamque habens animarum curam annexam, Rectore vacantem, nulli abhun concessam, mense Archiepiscopali recognosciter devoluta, seu subdicta cum omnibus suis iuribus, et annexis quibuscunque, ac etiam honoribus, et onoribus perpetuo unimus, annectimus et aggregamus cum dicta Ecclesia dive Marie de Martiribus; ita quod insimul sint unite; et deiceps Fratres dicte Sante

Marie de Martiribus ex presentis unionis vigore, possint uti omnibus iuribus, et fructibus dicte ecclesie Spiritus Sancti, pro utilitate, et necessitate pro dicte Ecclesie Sante Marie; dummodo consueta servitia, et onera dicte Ecclesie Spiritus Sancti non deferentur, sed integre perdurantur, et adimpleantur per eodem fratres dicte Ecclesie Sancte Marie de Martiribus; supplicationibus predictis, quatenus opus sit assensum, et consensum presentamus, omni modo. Expedientur debite promisiones in forma. Datum Consentie in Archiepiscopali palatio die ultimo mensis Aprilis millesimo quinquagesimo noncentesimo septimo = Fabius de bono homine Locumtenens, et Vicarius Generalis Consentinus. Cunque deinde alia petitio subiungebat valde inetresse predictorum Fratrum Carmelitarum pro futura memoria et cautola dicte Ecclesie, et Conventus Sancte Marie de Martiribus de unione ecclesie predicte Spiritus Sancti, ut predicatur, facta, petentem litteras habere, eiusque, earum vigore tenutam et possessionem unionis predicte, ut moris est, concedi. Nos autem, quibus nihil magis cordi est, quam respicientia divini cultus augmentum et erga Dei Genetricis Marie templa assidue prosequi, et quantum nobis est augere studentes, petitionem huiusmodi esse iustam, in executionem quoque decreti preinsaertis per nos legitime lati super unione dicte Ecclesie Spiritus Sancti cum Ecclesia Sante Marie Martiribus; haurm ferie omnibus, et singulis, personis ecclesiasticis, ad aliis nostre iurisdictioni subiectis per Civitatem. et Diocesim Consentinam ad premissa, et infrascripta in solidum requirendis, in virtute Sancte obedientie districte precipiendo mundamus, quatenus unus vel alter ipsorum requisiti nomine nostro predictos Reverendum Priorem Provinciale, seu localem, et fratres dicte ecclesie, et Conventus Sante Marie de Martiribus in actualem, realem, et coporalem possessionem eiusdem Ecclesie Spiritus Sancti, eiusdem iurium, et annexorum imponat, immittat, et inducat; inductosque seu impositos, et immissos illos pro tempore manu teneat, et deferat, vigore unionis predicte; a moto exinde quolibet illicito de, tenore, quam admodum per presntas quoque a movemus, et predicimus a motum. Contradictores, et rebeles per censura ecclesiasticas autoritate nostra ordinaria, qoties opus fuerit, compescendo; invocato si opus fuerit auxilio brachij secularis. In quorum fidem, testimonium, et cautelam Fratrum predictorum presentes litteras fieri facimus nostra propria manu sua scriptas, ac sigilli supradicti illustrissimi domini Archiepiscopi Consentini, quo in talibus utitur, impressione munitas, et roboratas. Datum Consentie in Archiepiscopali Palatio die secunda mensis Maii millesimo quanquagesimo nocentesimo septimo, Ponticatus Sanctissimi Padris in Christo, et Domini, domini nostri Divina providentia Clementis Pape octavi anno sexto; Presulatus vero supradicti illustrissimi Archiepiscopi anno septimo feliciter, presentibus pro testibus Reverendo D. Servilio Marra Rectore, et Archipresbitero Grimaldi, et Ioanne Francisco de Votellone Civitatis Capue, et Reverendo D. Ioanne Baptista Romano, Fabius de Bon homine Locumtenens et Vicarius Generalis Consentinus. Quibus litteris, seu brani in pergameno cum magno sigillo in calce cere albe et cordibus serici verdis visis, inspectis, et lectis, Predictus Reverendus Prior Frater Dominicus cum magna instantia requisivit supredictum Reverendum Donnum Servilium Archipresbiterum, et Rectorem, quaterus vigore dictarum bullarum, imponere, immitere, et inducere deberet predictum quidem Prioem, nomine dicti Monasterii, et Ecclesie Sancta Marie Martirum, iuxta ipsarum tenorem, seriem et continentia,. Quas quidem bullas ipse Reverendus Archpresbiter, et Rector coram nobis, cum omni, qua decet reverentia, recepit supra caput, et eundem Fratrem Dominicum Priorem nomine supra dicte Ecclesie, et Fratrum predictorum impositi, immisit, et in corporalem, realem, et actualem possessionem pacifice, quiete, et nemine contradicente, vel discrepante per consignationem Clavium cellarum dicte Ecclesie, seu Monasteri Spiritus Sancti, in dicta Ecclesie cantanto solemniter cum dicto Reverendo Clero, intonando: Veni Sante Spiritus, usque ad finem dicti hymni, Campanam pulsanto, altare osculando, et circumcirca fabricam dicte Ecclesie, et cellarum deambulando, et circummeundo cum omnibus iuribus rationibus, et annexis dicte Ecclesie ad ipsam spectantibus, iuxta tenorem, et continantiam dictarum bullarum, et multa alia signa agendo necessaria, et opportuna, quae in talibus utitur. Et deinde, in dicto altare fuit cantata, et celebrata missa Spiritus Santi per dictum Priorem cun dicto Clero Francisco Antonio Iacoe Sindico, Notario Ioanne Battista Saccomanno, et Marco Antonio Saccomanno Electis, et tota gente utriusque sexus dicte Universitatis, cum maxima universorum civium satisfatione, gaudio, et devotione. De quibus

omnibus sic gestis, et habitis de instantia predicti Prioris dictus Reverendus Archipresbiter et rector, tacto pectore more Clericorum, pro nomine, et parte dicte Curie Archiepiscopalis promisit Fratres dicte Ecclesie Monasteri Sancte Marie Martirum pro tempore defendere, et in dicta pacifica possessione manutenere ab omni contraveniente persona, iuxta continentiam dictarum bullarum in forma; et requisitione predictorum de predictis scribere debuissimus presentem actum ad futuram rei memoriam, fidem, et tutelam omnium, quorum de cetero inde interest, et interesse poterit: Unde Ego predictus Notarius scripsi, et alias in forma.

FANNO NUOVI ACQUISTI

Impossessatesi i Carmelitani dei Monastero della Chata e delli mobili, stabili, giussi, e ragioni allo stesso pertinenti, di giorno in giorno ancora fecero nuovi acquisti per via di annui censi, legati, donazioni, e compre, che di anno in anno fecero. Pare però che in qualche tempo abbiano trascurata la mondezza della Chiesa dello Spirito Santo della Chiata: perchè nell'anno mille seicento ventisette nel testamento di Giovanni Calderone rogato a diciannove Maggio del Regio Notaro Salvatore Schettini si dice, che il cenato Giovanni lascia erede la Chiesa dello Spirito Santo di Grimaldo, e vuole, che in detta Chiesa se l'erigga una Cappella sotto il titolo di San Francesco di Paola, ed ivi si celebrino messe per l'anima sua, ma col patto, e condizione, che la detta Chiesa dello Spirito Santo si custodisca bene in guisa che non ci vadino animali come per lo passato.

SI TRASFERISCONO DA S. MARIA DE LI MARTIRI NEL MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO DELLA CHIATA

Rovinato Grimaldo nell'anno 1638 dal tremuoto i Religiosi Carmelitani di Santa Maria de li Martiri si ritirano nella propria Chiesa, e Monastero dello Spirito Santo, e quivi stando concessero alle persone di Grimaldo alcuni luoghi allora chiamati Santo Stefano, per fabbricarvisi le case, come da molti istromenti rogati dal regio Notaro Salvatore Schettini, onde ne nacque il nome odierno di detta parte di Grimaldo, che si dice Terra di Chiesa, perché tal luogo era della Chiesa dello Spirito Santo; ed in fatti quasi tutti pagano al Collettore del Convento suppresso, cominciando dalle case del fu Notaro Pietro Iacino, Antonio e Giovanni Iacino verso il fiume per la via sopra le case del fu Alberico Anselmo nella parte di sopra tira alla casa di Girolamo Maja e Gaetano Mauro di Flavio, casa del fu Rubino, e Stefano Rollo esce per le case di qual vico, ed abbraccia la casa tutta sotto via infino la casa di Flavio Colistro, ed orto in faccia alla casa di Notar Pietro Iacino.

§ III

SIEGUE IL RACCONTO DELLI PADRI CARMELITANI DEL 1638 SINO AL 1665

Stavano i Religiosi Carmelitani nel Monastero della Chiata sotto il titolo dello Spirito Santo in pace e quiete, e giornalmente, facevano nuovi acquisti, come dagli atti appresso i Notari di quel tempo chiaro si vede, quando nell'anno 1652 mosso da ragionevoli, e pur troppo giusti motivi, il Pontefice allora regnante Innocenzo decimo con sua bolla che comincia Instaurante in data de' quindici Ottobre sopprime tutti quei Monasteri, e piccoli Conventi ne' quali a cagione del piccolo numero de' Frati non si osservava, e si poteva osservare la disciplina Religiosa, e perché tale infatti era il nostro Monastero dello Spirito Santo, vene questo suppresso nominalmente con lettere della Sagra Congregazione su di ciò deputata dal Pontefice. In vigore delle quali lettere circolari, lo Arcivescovo di Cosenza Giuseppe Maria Sanfelice ordina alli parroci di Grimaldo, che facciano lo inventario delle robe esistenti dentro la Chiesa, e realmente si fa a ventitre Aprile dell'anno mille seicento cinquantatré; e dal Padre Fra Vincenzo de Filippis allora priore consegna alli parroci don Tamaso de Pirro, e d. Perenzio Rollo li seguenti mobili esistenti nello Altare maggiore una Custodia Vecchia colla chiave; una Pisside di argento, un quadro dello Spirito Santo; un Baldarchino di

tavole dipinte, tre tovaglie, due lunghe, ed una piccola; una Pietra Sagra; un Avantaltare di carta pittata; un scabellotto; un quadro di Sant'Antonio di Padova nuovo, e piccolo, carta di Gloira; un cuscino; e due candelieri aurati. Nella Cappella del Santissimo Rosario un quadro; un Baldacchino nuovo; un sgabello; una tovaglia lunga; un Avantaltare di damaasco verde; un paro di candelieri argentati. Nella cappella di santa Maria del carmine, un quadro; due tovaglie; un Avantaltare di lanetta di color rosso; un Baladacchino, un scabellotto. Nella Cappella del Capitan Flaminio Saccomanoo, un quadro, tovaglie, Avantaltare di damasco verde, di più due Lampieri uno di tegno avanti l'altare maggiore, e l'altro di ottone innanzi lo altare di Santa Maria del Carmine. Una pietra Sagra, quattro campanelli, due do coro, e due assai piccoli, una croce, due calici con patene, due paia di Corporali, e Palle con Borsa, tre pianete, una di velluto verde, una di seta bianca alquanto vecchia, un'altra di lanetta vecchia, due stole, sei manipoli, due camici cogli ammitti e cingoli, dodici purificatori, quattro messali, due nuovi e due vecchi, due Messaletti, cinque veli di vari colori, una sottana, ampolline, un otensorio, tovaglie altre in tutto undici inclusevi le esitenti sopra gli altari, ed una Campana esistente nello muro fuori della chiesa quali con cose tutte si consegnano dal detto Priore alli cennati rettori, o parroci per donarsi poi a chi veniva comandato dall'Arcivescovo. Così appresso gli atti di Notar Salvatore Schettini.

SI COSTITUISCE UN CAPPELLANO IN DETTO MONASTERO

Ma perché restava la Chiesa senza cura e con pesi di messe da celebrarsi, a tenore delle lettere della Sacra Congregazione fu fatto Cappellano della medesima il sacerdote don Ganbattista Schettini con bolle spedite dall'Arcivescovo di Cosenza, che si riferiscono dagli atti di Notar Salvatore Schettino dell'anno mille seicento cinquantatre, che sono le seguenti:

"Ioseph maria Sanfecicius auctoritate divina Archeipiscopus Consentinus.

Antonius de Possentibus utrunque iuris doctor Prothnotarius Apostolicus et Vicarius Generalis.

Tibi Reverendo domino Ioanni Baptistae Schettino a Grimaldi salutem. Cum inter cetera

Monasteria, et Conventus Regualium in hac diocesi Consentina suppressos in Costituzione Apostolica Santissimi Domini Innocenti divina provvidentia Papa decimi edita sub die decima quinta mensis Octobris millesimo sexagesimi quanquagesini secundi adsit Conventus Spiritus Sancti oridinis Santa Maria Montis Carmeli dicti Casalis Grimaldi. Nosque virtute litterarum Sacrae Congregationis ad nos stramissarum desuper sub die decima quinta mensis Iunii millesimo sexagesimi quinquagesin tertii Cappellanum in eo pro celebratione missarum instituere, ac deputare debeamus; te predictum dominum Ioannem Baptistam, qui de vite, ac motum honestate, aliisque probitatis, ac virtutum meritis apud Nos a fide dignis commendatus existis, indicto Conventu aiusque Ecclesia per annum continuum, et interim etiam ad nostrum notum amovibilem, tenore presentium instituimus, creamus, et deputamus in omnibus, et quibusque iuribus ad dictum Conventum, illisque Ecclesiam de iure spettantibus, et presertim cum iure celebrandi per teispum in aedemet Ecclesia missas in illa celebrandi debeatis pro sancrtificatione onerum ibidem annessorum; iura et actiones ipsius Conventus tuendi; bona curandi; redditus exigendi; omniaque alia ad dicti Conventus statum, et Ecclesie cultum necessaria faciendi, et exequendi. Cuius redditus in satisfationem dicte celebrationis assignamus; deductis tamen prius ad eis ducatis viginti perte solvendis quolibet anno Venerabili Seminario Consentino, et alius annatis ducatis decem similiter per te presolvendis Ecclesia Parochiali dicti casalis Grimaldi, sevata forma predictarum litterarum Sacre Congregationis. Dantes etiam tibi facultatem administrandi, tam in dicta Ecclesia, quam in aliis eiusdem Casalis sacramentum Poenitentie omnibus utrumque sexum Christifidelibus, stante, quod praevia examinatione coram Nobis et Reverendis dominis examinadoribus idoneus iudicatus fuisti. In quo ministerio Parochos dicti loci iuvare tenearis, servata dictarum litterarum forma. Iniungimus tamen sibi, ut statim ac de dicta Cappellania possessionem acceperis, curas fieri inventarium omnium suppellettilium sacrorum, que tempore discessus Fratrum, qui ibi de familia morabantur, remanserunt, eaque tibi assignari ad usum predictae Ecclesie: Quod inventarium confectum, relicto penes te autentico illius documento infra mensem in actis nostre Archiepiscopalis

Cure exhibere tenearis una cun platea omnium bonorum immobilium, et annuom redditum ad ispum Conventum spectantium, recuperando per te ad iisdemet Fratribus, aut a quibusque aliis, penes quos reperitr, vel denuo facienda, sub poenis nostro arbitrio. In quorum fidem. Datum Consentie die vigesima tertia mensis Octobris millesimi sexagesimi quinquagesimi tertti. Antonius de Possertiubs Vicarius Generalis. Locus sigilli. Didacus Abbruzzinus.

IL QUALE NE PRENDE POSSESSO

Et in vigore di dette bolle a venticinque dello stesso mese di Ottobre dello stesso anno 1753, il Cappellano D. Gioanbattista Schettino piglia lo attuale e corporale possesso nella Chiata, e stabili pertinenti alla Chiata che furono li seguenti.

Una possissione contigua al detto Monastero dello Spirito Santo. Una possessione che fu di Francesco Iacino, confine Geronimo Leo. D. Iacomo Potestio e Vallone Corrente, vie pubbliche. Lo Serrone di Tomaso Rollo confine Vallone Corrente, vie pubbliche. Lo Chiano della Chiusa confina Mercurio Marellò, Paolo Marino. La Chiesa della Chiusa, confine Giulio Gallo di Malito, Angelo Federico, vallone. Le Chianette che furono di Giovanni Calderone, Duilio Nigro, vie pubbliche. L' Aria degli Schiavi, seu passo della Carcara, che fu del detto Calderone confine Scipione Conci. Aglise in due membri una se tenenti che fu dello stesso Calderone confine Vallone Corrente, via pubblica, Innocenza Ferrara, beni della Cappella delli Iacoi, e beni della Chiesa. Itam una possessione confine Mastro Ludovico Saccomanno, ed Ovidio Nigro. Un orto confine paolo Mannello, Carlo Conci, via pubblica. Una vigna confine eredi di Ferrante Saccomanno, e via pubblica. Un'altra vogna, che tutte furono di Giovanni Calderone. Dippiù Lo Monte, che fu di Lucantonio Mannello. Chianette in alia, confine Bartolo Iacino, fiume corrente. La Fuce di Malito dottor Giantomaso Marsico, via pubblica. Pietra di Giorgio, che fu di Pietro Girolamo Vaccaro, citra pregiudicius della altre possessioni. Si ripiglia dippiù i sagri arredi e mobili consegnati a D. Tomaso de Piro, e don Perenzio Rollo, già descritti, e resta solo pacifico, e questo Cappellano, come chiaro si ha nello atto del possesso possesso rogato dal Regio Notaro Salvatore Schettino a venticinque ottobre dello stesso anno 1693.

Esercità detto ufficio di cappellano d. GiovaBattista Schettini solo insino all'anno mille seicento cinquantanove, in quale tempo si associò il Sacerdote d. Paolo Rogliano, il quale, morto lo Schettini, restò solo in detto Ufficio all'anno mille seicento sessantatre intiero.

SI FA IL PROCESSO CONTRO DELLI CAPPELLANI

Vi furono degl'improgli in questi tempi onde fu mandato il Grimaldo l'Arciprete di Mangone d. Flaminio Grani dell'Arcivescovo di Cosenza d. Gennaro Sanfelice, e suo Vicario Generale d. Carlo Fioravante, a prendere la informazione. Il delegato cennato compilò il processo, e presentato alla Curia si sopresse tale Cappellania, e fu stabilito, che delle entrate del Monastero suddette se ne celebrassero nella Chiesa Parrocchiale messe numero quattrocento, e si spendessero docati quaranta a tale effetto per soddisfazione delli Legati delle messe, che si dovevano celebrare da' Frati carmelitani che ivi abitarono; docati venti si pagassero ogni anno al Seminario di Cosenza; e docati dieci alla Chiesa parrocchiale di Grimaldo a tenore delle lettere della Sagra Congregazione; e se eravi qualche cosa di più si contribuisse alla riparazione della Chiesa suddetta. Onde a tale effetto fu costituito un Collettore delle rendite, il quale aveva il suo salario, che adesso è di docati dieci. Tutto questo si ha dagli atti compilati e fatti in tal soggetto esistenti nella Curia Arcivescovile nell'anno mille seicento sessantacinque nel Mazzo ventiquattro numero 695.

PLATEA PER LI STABILI ED ENTRATE DI DETTO SOPPRESSO MONASTERO

L'Arciprete Grani fece ancora nell'anno mille seicento sessantaquattro una platea delli censi, e stabili del soppresso già Monasterio dello Spirito Santo, La quale è la seguente:

In primis

Gio:Berardino Saccomanno di per la possessione di Lupari paga carlini venti annui

Lucentio Vecchio per la possessione di Carvenello annui carlini nove.

Filippo Rollo per la possessione di Marisacchio annui carlini sette.

Vincenzo Antonio Ferraro per la possessione di Serralonga annui carlini tridici e tornesi sette.

Mastro GiomBattista e Mercurio Saccomanno per la possessione delli Serroni annui carlini sette.

Franco Leo, et Vincenzo Vecchio per la possessione di Merisacchio uno Carlino annuo.

Carlo di Filippo per la possessione di Acqua di Mauro annui carlini trentasette.

Più per il Piano della Chiusa annui carlini tredici, delli quali ne paga Antonio Iacoe carlini dieci, e quattro detto Carlo; ma mancando detto Antonio resta obbligato d.Carlo

Antonio Iacoe sopra la sua casa, come girati da Carlo di Filippo annui carlini dece.

Francisco Rogliano per il setto della casa, et orto annui carlini dui.

Fabio d'Albo per la possessione della Piscata annui carini sedici.

Giuseppe et Stefano Saccomanno per la dote di loro madre annui carlini dui.

Angelo Albo per la posessione loca detto Vasciuta unitamente con Pietro Albo annui docati dui.

Martio Saccomanno per li setti della casa et orto annue grana venticinque.

Jacinto Parise per la possessione di Macchia di Mila annui carlini quindici.

Filippo e Parenzio Potestio per la possessione loco d.^a l'Aria delli Schiavi annui calini cinque.

Giovanne Pizzuto e Livia madre et eredi del Iacomo per la possessione loco Aria delli Schiavi annui carlini cinque.

Duilio Nigro per la possessione di Carvenello annui carlini sei.

Fabrizio Nigro per la possessione di Carvenello annui carlini sette.

Fabrizio Angilello per la possessione di Carvenello annue grana sette e mezzo.

Midoro Mauro per la posessione della Piscata annui carlini otto et per la casa un carlino

PietroPaulo Saccomanno per la possessione delli Nezzi carlini vinti la fu di Suriano.

Ursula Yraci per il censo sayana Salvatore Mauro sopra la possessione loco Monte annui carlini quattro e mezzo.

Luc'Antionio Mauro per la Serralonga grana sidici annue.

Giovanne Leo per l'orto loco detto Dardano annuo carlini dece e mezzo.

Celso Saccomanno per la possessione loco Torno annui carlini quindici.

Gianjacommo et Gio:Francisco Yachetta sopra la possessione loca il Monte annue grana ventinove.

Mastro Gio:Tomaso Saccomanno un carlino; però mi ha fatto vedere l'arranzazione fatta

Capitan Marra e Gio:Domenico Giardino per il legato del Clerico Dieco Mancuso, mediante istrumento in potere di D. Paulo Roblano annui carlini quattro.

Capitan Flaminio Saccomanno possessore delli beni del Gio.Tomaso di rose sopra la possessione loco lo Piano annui dicati quattro.

Agatio Conci et Mercurio Pizzuto per la vigna di Merisacchio annui carlini dece.

Gian=Berardino Saccomanno per la possessione loco Puzzo annui carlini dece.

Flaminio di Rose sopra tutti soi beni annui carlini tre.

Scipione Conci carlini otto annui sopra la possessione loco detto lo Prato, dependendoli dal censo pagava Giovanne Vaccaro sopra la possessione loco Pietro di Giorgio che si possiede per il Signor Giulio Cesare Sacchetti et dal detto girato dettocanso, quale era di maggior somma et detto l'ha da far buono.

Pietro Calderone per la possessione loco detto Monte d'orso annui carlini sei. Più deve sopra la possessione loco Fondanella carlini quatto.

Giuseppe et Mercurio Calderone per latra metà sopra la possessione di Monte d'orso carlini tre.

Salvatore Potestio per la possessione loco Monte d'Orso annui carlini didici.

Pietro Francesco di Filippo per la possessione loco lo Serrone annue grana venticinque, che pagava Salvatore Bauccio.

Jacomo Notio per le castagne loco Monte annui carlini vinti

Gio:Tomaso Anselmo per la possessione loco Leuca, che fu di Gio:Domenico di Stefano annui

carlini dui. Più paga sopra la vigna loco Petrugne, quale fu anco di Gio:Domenico carlini quattro, si possiede per Pietro Antonio Selvagno.
Carlo Mauro per la casa, e sopra fatta de Filippo Mauro annui carlini tre e mezzo.
Francisco Notte per il setto dela casa un carlino annuo.
Suddiacono Francisco Schettino per la possessione loco Acrifoglio annui carlini vintinove et mezzo.
Marc' Antonio Milinazzo per il setto della casa annui carlini dui. Più detto mar' Antonio con Francesco Maria suo fratello per Serralonga annui carlini otto.
Jacomo Mauro per lo setto della casa annue grana qundici
Gio:Domenico Iacino, alias Augello per il setto della casa annui carlini tre. Più detto Gio:Domenico per il censo sopra la possessione del Piano durante annui carlini cinque e mezzo.
Giulia e Giajacomo Anselmo per il setto della casa di Francesco Anselmo loro padre un carlino annuo.
Barardina Maja per il setto della casa. Più grana cinque per il setto dell'altra casa.
Lelio Anselmo per il setto della casa un carlino
Pietro Anselmo per il setto della casa un carlino
Pietro di Stefano per il censo della possessione loco Lo Diusrio, che fu di Angelo maja annui carlini sette. Più per li setto della casa un carlino.
Francesco Poderico sopra sopra la vigna loco lo Prato annui carlini sei et una di cinque
Pietro Francesco di Anselmo, come erede di Gio:Domenico di Anselmo suo padre sopra la possessione loco Pietra di Giorgio ventuta da D. Gio:Domenico franca e libera al Signor Giulio Cesare Sachetta con riservarsi il censo sopra sue robe stuppelli tre di grano bianco
Elisabetta Albo sopra la possessione loco Fontanella, che fu di Filomena Iaccina, mediante istrumento in potere di don Paulo Roblano annui carlini dece.
Flavio Silvagni e Clerico Laurentino Albo sopra la possessione loco Folle, che fu di lavinia Saccomanno annui carlini otto.
Geromio Leo sopra la possessione loco detto Acrifoglio annui carlini veniotto.
Marco Maja sopra lo Tivorio anui carlini dui.
Marco et marc' Antonio maja eredi di Gio:Domenico maja sopra la possessione loco detto Tiorio annui carlini cinque
Laudonia Rollo di Ranaldo sopra sue robe annua grana trentatre e mezzo
Detto Mercurio deve di più carlini deceotto annui sopra li Nezzi in potere dell' Arciprete.
Gio:Domenico Albo sopra la possessione loco Marisaccio, che fu del Tomaso Palmiero annui carlini sette.
Giustina Caldamone per il resto dela casa un carlino più detta Giustina e Pietro Poterico sopra la possessione loco detto li Nezzi pagano annui carlini quandici
Gio'Geronimo Anselmo per il setto della casa un carlino
Più detto Gio'Geronimo per la possessione che fu di Mercurio Mauro alia Gatto, che pagava carlini vinti annui sopra Vasciuta calini qundici per essere deteriorata
Giulia Anselmo per il setto della casa un carlino
Più per la possessione loco detto Manca carlini cinque annui, delli quali ne paga la matà d. Jacomo Potestio
Aloise Saccomanno per il setto della casa annue grana qundici
Antonio Saccomanno per la possessione loco detto Macchia di Mila annui carlini dece
Più detto Antonio per il setto della casa, er orto grana venticinque
Francesco maria Milinazzo per la casa un carlino
Più per la possessione loco detto passo del Molino annui carlini dece
Più per Serralonga annui carlini quattro
Giuseppe l' Amantea; Lucrezia sorella, et Francesco maria Saccomanno ailas Prunillo in solidum per la possessione loco detto Santo Stefano annui carlini tridici
Iacomo Notte per la possessione loco detto lo Chianom che fu di Giuseppe cavallo annue grana venticinque

Gio:Pietro Pizzuto per la possessione loco detto Villara annui carlini ventiotto
Iacomo Maja sopra la possessione loco d.o le Chianette annui cartlini dece
L'Università di Grimaldo per le terre di Piscata, che furono delli Scaglioni annui docati cinque
Filippo e Francesco Mauro carlini sette annui per il censo, pagava Mercurio Mauro alias Gatto sopra
la possessione loco detto Vasciuta
Filippo Mauro più per la possessione loco detto Carvonello annui carlini sei
Antonio Jacoe per il censo della casa annui carlini dece
Giuseppe mantello per la possessione loco l'Ariella, mediante istrumento rogato per mano di Notar
Fabrizio Milito carlini decese
Antonio Anselmo di Scataglione sopra la casrtagneto loco detto la Manca, che fu di Francesco
Vetere alias Carello annui carlini cinque. Detto censo è fatto buono sopra il catagneto fu di Durante
e suoi beni
Laca Antonio Mauro per la possessipne di Serralonga annue grana sidici
Clio Lorenzo Albo per la possessione, che fu di Mercurio Mauro alias Gatto carlini sette
Giuseppe e Diego Iacino per il setto dsella casa, fu di Angelo Iacino annui carlini dui
Pietro Iacino per la casa, et orto annui carlini dui
Francesco Zupo sopra la possessione loco detto Macchie di Mila annui carlini cinque
Cl.o Poleone Marsico di Maione per la possessione, che fu di Andrea Iacino loco le Chianette annui
carlini tre
Pietro Pagliuso di Maione annui carlini otto
L'eredi di Cola di Aiello di Altilia annui carlini dudici
Pietro Paulo Mannello sopra l'Orta di don Santo annui carlini undici.

BENI STABILI DEL DETTO MONASTERO

che ogni anno si affittano dal modo che siegue

1° In primis una possessione loco l'Aria delle Schiavi alboracea con cerze e castagne, confine la
possessione del Dottor Annibale Sacchetti et via pubblica. Le castagne si vendono ogni anno carlini
didici, e la gliande, quando caricano carlini vinticinque, et per il terragio un tumulo di grano, in
tutto

2° Item un'altra possessione loco l'Acrifoglio confine la possessione di mastro Tomaso
Saccomanno, et via pubblica: Si sole affittare ogni anno carlini vinticinque. Li possiede d. Paulo
Rogliano

3° Item un'altra possessione loco la Costa alborata con cerze, quando carica la ghianda si sole
affittare calini vinti

4° Item un'altra possessione loco l'Aria delle Schiavi, confine Nocenzia Ferrara e le robe della
Cappella delli Iacoi, che fu di Francesco Vetere, alborata con castagne, si affitta ogni anno carlini
dece

5° Itam Un'altra possessione loco Lo Puzzo della Carcara, che fu di Stefano Calderone, alborata di
nuci, et altri albori, et castagne, si può affittare carlini quintici

6° Item un'altra possessione loco Lupari, confine Gio:Berardino Saccomanno, Angelo
Saccomannno, e Gio:Domenico Giardino, alborata con cerze, et castagne. Si può affittare carlini
dece per le castagne, et dece per le gliande

7° Un'altra possessione loco Piano della Chiesa, confine di una parte Pietro Francesco di Filippo et
Paulo Marino dall'altra arborata con castagne e cerze. Si può affittare carlini quindici ogni anno

8° Item un'altra possessione loco Lo Serrone, che fu di Francesco Iacoe, confina via pubblica, et fiume corrente, alborata di cerze, et castagne; si può affittare carlini vinticinque

9° Item un'altra possessione loco Le Chianette, che fu di Cola di Malito, confina mastro Gio:Berardino Saccomanno, et via pubblica, arborata di fichi, et cerze, si deve affittare carlini vinti

10° Item un'altra possessione loco Lo Pecale, confine Paulo Marino et bartolo Iacino, alborata di castagne, quali ogni anno si vendono carlini dece

11° Item un'altra possessione loco La Fuce di Malito alborata con poche cerze. Se l'ha usufruttata dottor Gio:Tomaso Marsico di Altilia

12° Item un'altra possessione loco lo Puzzo, che fu di Mercurio Pizzuto alborata con cerze, confina Tomaso Calderone, et via pubblica.Si può affittare carlini quindici

13° Item un'altra possessione loco detto lo Prato, che fu di Giovanne Caldarone, confina via pubblica, et li beni di Jacomo Jachetta, alborata con castagne, si può affittare carlini trenta annui

14° Item un'altro castagneto loco detto lo Monte, che fu di Gio:Domenico Ceri, confine fiume corrente, et Carlo Mauro. Si può affittare carlini cinticinque

15° Item un'altro territorio loco l'Iliche, confina via pubblica, et il territorio di Malito, senz'alberi, si può affittare tumola due di grano bianco

16° Item un'altro territorio loco il Monte, che fu di Luc'Antonio Mannello, et Pietro Gallo, confine via pubblica, et Salvatore Mauro si affitta tumola cinque di germano

17° Item un'altro territorio loco l'arinacchio confine li beni del Beneficio, via pubblica, et altri fini, alborata di poche castafne, si può affittare due tumola e mezzo di germano

18° Item un'altro cupo di possessione loco li Nezzi, che fu di Guglielmo Caldarone, confine Pietro Antonio Salvagno. e Flavio Salvagno alborata di cerze, et castagne, si può affittare carlini quindici

19° Item un'altra possessione contigua al Monasterio alborata di castagne nuci, et olive, si può affittare carlini quindici

20° Item un'altra costa seu possessione loco la Costa posta sotto il Casale vecchio, alborata con cerze nuci, si può affittare carlini vinti, che fu di Angeliro

21° Item un'altra possessione loco Serralonga, che fu di Sibio Scaglione, confine Vincenz' Antonio Ferraro, et via pubblica, si può affittare carlini vinti

22° Item una viogna loco Merisacchio, confine Giuseppe Nigro, che fu di Paulo Salvagno; paga carlini otto l'anno sta in poter di d. Paulo Roblano.

CENSI RITROVATI DI PIU'

Francesco Vetere sopra la possessione della Piscata carlini quatto annui

Gio:Domenico Jachetta sopra la possessione detta Merisacchio annue grana dece

Gio:Domenico Vecchio ha fatto una donazione della possessione loco detto li Pileri, quale si

conferma in questo processo fatta per Notar Salvatore Schettino l'anno 38 sotto li quindici di Settembre. Detta possessione si possiede per Pietr'Antonio Salvagno

Fin qui detta platea.

Costo bensì dal cenato processo, che tre partite sin dalla soppressione del Monasterio non vollero soddisfare li rispettivi censi cioè. L'Università in docati cinque annui. Capitan Flaminio Saccomanno in docati quattro annui. E Francesco Marra in docati quattro annui.

TRASFERITA LA CAPPELLANIA SUDETTA NELLA PARROCCHIALE SI FA ALTRA TABELLA

Trasferita poi detta cappellania nella Chiesa Parrocchiale per ordine dsell' Arcivescovo d. Gennaro Salfelice, nell'anno mille settecento settantasei i Rettori allora della Chiesa sudetta S. Tomaso de Piro e d. Paolo Rogliano fecero un'altra platea, la quale s'inserice.

Census, et redditus suppressi Monasterii Spiritus Sancti Grimaldi ordine mediante Illustrissimi Domini Archiepiscopi Consentini in actu visitationis reducti in Ecclesia hac parochialis dicti loci de quibus soluuntur quatragesima docati pro celebratione quattuor cantum Missarum; soluuntur etiam docati viginti Reverendo Seminario Consentino; docati decem pro reparatione prefate Parochialis, et caroleni octo in circa sine cure Santi Stefani.

- 1) Celsius Saccomannus soluit anno quolibet super possessionem del Torno et super possessionem dardani 0-4.0
- 2) Fabritius Angileoo super possessionem Carvunelli 0-3.10
- 3) Ursula Giraci super possessionem del Monte 0-0.7
- 4) Lucas Antonius Mauro super possessionem Serralonga 0-0.16
- 5) Mercurius Pizzuto et Ignatius Maja super Merisacchio 1-0.0
- 6) Heredes Jacobi Pizzuto super Aira de Scavo 0-2.10
- 7) Francincus Leo super possessionem Marisacchio 0-0.10
- 8) Fabius de Albo super possessionem della Piscata 1-3.0
- 9) Joannes Angelus Jachetta super possessionem de Urnetta 0-0.10
- 10) Franciscu Vetere super possessionem della Piscata 0.2.0
- 11) Anilus Albo super posesionem de Vasciuta 2-0.0
- 12) Joannes Bernardini, et Mercurius Saccomannus super possissionem de Serroni 0-3.10
- 13) Philippus Rolo super possessionem de Merisacchio 0-3.10 et super possessionem de Carvunello 0-3.0
- 14) Stephanus, et Joseph Saccomanno super dotes matris 0-1.0
- 15) Joanne Bernardinus Saccomanno Petro super possessionem Lupari 2-.0.0
- 16) Flaminus de Rose 0.1.10
- 17) Joannes Dominicus Albo super Merisacchio 0.3.10
- 18) Petrus Paulus Mannellus super Donnisancto 1-0.0
- 19) Fabritius Niger super Corvunello 0-3.15
- 20) Philippus, et Joseph Mauro pro possessione Vasciute 0-3.10
- 21) Duilius Niger super Corvunillo 0-3.0
- 22) Joannes Leo super possissionem Dardani 1-0.5
- 23) Petrus Calderone super possessioem della Fontanella 0-4.0 et super possessionem de Monteurso 0-3.0
- 24) Marsicus Caldarone super possessionem, seu super bona sua 0-0.15
- 25) Philippus, et Joannes Laurentius Potestio super l'Aria Scavi 0-2.0 quia alli quinque soluunt ut saupra per heredes Jacobi Pizzuti, et Mercurius Pizzuto
- 26) Cintius Parise super possessionem Macchia di Mila 1-2.10
- 27) Marcus Antonius Maja super domun suam 0-0.10

- 28) Joannes Petrus de Pizzuto super possessionem Villara 2-4.0
- 29) Vincentius Antonius Ferraro super Serralonga 1-1.10
- 30) Franciscus, et Joannes Maja filii Angeli super domos 0-0.15
et super possessionem del Tivorio 0-2.10
- 31) Anna Calderone, et Petri Potericus super possessionem delli Nezzi, et domum 1-3.15
- 32) Felix Anselmo super domum 0-0.10
- 33) Lelius Ansemo super domum 0-0.10
- 34) Joannes Hieronymus super domum, et possessionem di Vasciuta 1-3.0
- 35) Julia Anselmo pro domo, et possessionem della Manca 0-1-15
- 36) Aloisius Saccomanno super domum 0-0.15
- 37) Antonius Saccomanno super domum, et possessionem Macchia de Mila 1.3.5
- 38) Franciscus Rogliano super hortum 0-1.10
- 39) Petrus Iacino super domum, et hortum 0-1.0
- 40) Franciscus Maria Milinazzo pro censibus 1-2.10
- 41) Marcus Antonius Milinazzo pro censibus 1-0.0
- 42) Jacobus Amantea pro domo 0-0.10
- 43) Midorus Mauro pro nonnullis causis 0-4.10
- 43) Martius Saccomanno, et Filius pro domo, et hotu 0-1.5
- 44) Joannes Jacobus Jachetta pro domo 0-0.5
- 45) Joseph Caria, et Petrus Rollus Cscello pro possessionem della Piscata 0-1.0
- 46) Franciscus de Ceri suoer Aglise 1-1.0
- 47) Franciscus dse Anselmo sive Ciccio super domum 0-0.10
- 48) Joseph et Didacus Jacino super domos 0-1.0
- 49) Jacabus Maurus super domos 0-0.15
- 50) Mattheus Mauro super domum 0-0.5
- 51) Joseph Milinazzo super domum 0-0.10
- 52) Joannes Fdominicus Iacino Augello super bona 0-4.0
- 53) Carolus Mauri pro nonnullis causis 0-1.15
- 54) Joannes Barardinus Anselmo super possessionem della Funtanela 1-0.0
- 55) Iaudania Rollo super bona 0-2.0
- 56) Joseph Amantea, Lucretias soror et Franciscus Maria Saccomannus 1-1-10
- 57) Petrus Paulus Saccomanno super possessionem dell Nezzi 2-0.0
- 58) Joannes Franciscus Jachetta super Sancto Stefano 0-3.0
- 59) Franciscus Zupo super possessionem Macchia di Mila 0-2.10
- 60) Salvaror Potestio super bona 1-1.0
- 61) Joannes de Anselmo super 1-0.0
- 62) Elisaveth Alba e Didalus Maurus 0-4.0
- 63) Franciscus Poterico 0-3.0
- 64) Lucentius Vecchio super Corvunello 0-4-10
- 65) Carolus de Philippis super Acqua de Mauro 3-3.10
per possessione, de Piano di Chiesa 1-1.10
et per li Serrone 0-1.05
- 66) Hieronymus Leo pro possessione dell' Acrifoglio 2-4.0
- 67) Jionnes Leo pro Acrifoglio 0-2.10
- 68) Granciscus de caro pro Nicala Aiello M. de Altilia 1-1.0
- 69) Silvester de Aiello de Majone 2-2.10
- 70) Capitanus Flaminius Saccomanno super bona 1-1.0
- 71) Joannes Thamas de Stefano super Merisacchio 0-1.10
et tritic Abi
- 72) Donnus Paulus Roblanus super Merisacchio 0-2-5
- 73) Donus Paolus Roblanus super le Chianette 0-1-10

Bona stabilia ispius suppressi Cenobii, qua aliquando locantur.
 Possessio nuncupata il Prato arborata Castanei, iuxta fines
 Possiuncula dicta Petra de Jorji, sine terra iuxta fines
 Possiuncola dicta li Puzzo arborata quecubus iuxta fines
 Terra dicta le Fornace minima, de qua nihil percipitur
 Terra dicta della Valle di Fiumarella iuxta fines
 Possessio dell' Arinacchio cum aliquibus castaneis iuxta fines
 Terra dicta la Silicara, iuxta fines
 Possessio dicta li Nezzi arborata castaneis iuxta fines
 Possessio dicta Aglise arborata quercubus iuxta fines
 Possessio dicta il Passo della Calcara cum aliquibus castaneis iuxta fines
 Possessicula dell' Acrifoglio cum castaneis, iuxta fines
 Possessio dicta il Monte cum castaneis; et altera portio cum terris aratoriis iuxta fines.
 Et alia possessio cum cataneis atiam lo Munte
 Possessiuncola di Lupari arborata quercubus et castaneis iuxta fines
 Possessicula dicta la Costa arborata quercubus iuxta fines
 Possessicula del' Aria Scavi iuxte fines
 Terra nuncupata Serra Cavalla, seu l' Iliche iuxte fines
 Possessio renunciata, a patro Pagliaro dicta li Lauri iuxta fines
 Possessio dicta le Chianette iuxta fines
 Possessio dicta lo Pacale cum castaneis iuxte fines
 Duo petincula terra dicte unum della Fuce, et alterum del Picale,
 de quibus petinculis duobus nihil precipitur
 Possessio dicta del Chiano della Ghiusa iuxta fines cum costanis et quecubus
 Super possessionem nuncupatam Petra de Jorji, qua fuit quoadm Joannis Dominici de Anselmo adest
 census trium sesquimodiorum, sive , ut vulgo diitur Tre quarti tritici albi. Et etiam super eadem
 possessionem alii tres stuppelli, etiam tritici albi, qui non exiguntur. Et etiam sunt alii census super
 multa alia bona nonnullorum, qui non exiguntur.

= D. Thomas de Piro Rector, er Archipreyeter d. Paolus Roblanus Rector=

Hac tabella confecta est per Reverendos Rectores, idest per Reverendum d. Thamam de Piro
 Archipresbyterum, et Rectorem portionis Sambucoum, et per Reverendus d. Paolum Roblano
 Rectorem portionis Vitarvarum propria manu subdiaconi Joannis Baptiste Iacoe dicti loci, anno
 millesimo sexcentesimo sexto = die vigesima septima Aprilis millesimo sexcentesimo sexagesimo
 octavo. Consentie Presens tabella fuit presentata in Curia Archiepiscopali Consentina, et in fidem
 Didacus Abruzzinus Cancellarius.

Sin qui la cennata tabella in pergamena, che si trova dal parroco d. Vincenzo Pasquale Nigro.

I CARMELITANI STANNO IN GRIMALDO ANNI CIRCA 88

E così i Carmelitani, che posero piedi in Grimaldo nell'anno 1565, e che vi dimorarono insino
 all'ano 1653 meno di un secolo fra tante vicende furono nel Monastero di S. Maria de li Martiri, e
 nel Monastero dello Spirito Santo, cioè anni sessantatre nel Convento di S. Maria e quindici nel
 Convento delo Spirito Santo, in tutto anni ottantotto. Anche le cose sagre, e dedicate al servizio del
 Signore sono distrutte.

§ IV

I RIFORMATI ENTRANO IN LUOGO DELLI CARMELITANI

NEL CONVENTO DELLO SPIRITO SANTO

Cercarono i cittadini di Grimaldo di avere nella propria patria qualche famiglia Religiosa, che dimorasse nel monasterio dello Spirito Santo di già vacuo e senza entrate; e perciò rivolsero lo sguardo alli religiosi di San Francesco di Assisi, e proprio alli riformati, li quali nulla possiedono e camprano di sole limosine: fecero a tale effetto molti parlamenti, uno cioè a ventidue Febrajo dell'anno mille seicento settantadue, nel quale conchiudono, e si obbligano a rifare il Monastero dello Spirito Santo, che fu dei PP. Carmelitani, e durante la fabbrica pagare ogni anno docati cento, e contribuire al sostentamento per dodici Religiosi Riformati, e tutto ciò che bisognasse per il culto divino per la Chiesa, e Sagristia. Di tal conclusione ed obbliganza ne donaro parte al P. Provinciale delli Riformati, lo stesso cogli altri vocali accolta tal'offerta, ed obbliganza, e ne scrive lettere ai Grimaldesi. Intanto a richiesta di questi stessi, l'Arcivescovo di Cosenza d. Gennaro Sanfelice prende sommaria informazione sullo esposto fattoli, che in Grimaldo per la scarsanza delli sacerdoti manchino i soccorsi spirituali particolarmente del Sacramento della Penitenza, e perciò fosse alla stessa Patria utile per il bene dell'anime, e necessario l'esser ammessi li Padri Riformati ad abitare nel Convento soppresso, che fu delli Carmelitani; e questa finita ne fa una relazione alla Sagra Congregazione, alla quale con supplica, presentando puranche le cennate Lettere del P. Provinciale, e relazione dell'Arcivescovo, ricorrono Grimaldo, Malito e Majone per la fondazione del Monastero delli Carmelitani già suppresso per li Riformati. La Sagra Congregazione delega lo affare all'Arcivescovo nella provista della supplica a tre decembre dell'anno mille settecento sessantaquattro, come dal seguente:

DECRETO DELLA S. CONGREGAZIONE 1664

Eminentissimi e Reverentissimi Signori =

Le Università della terra di Grimaldo, Malito, e Majone di Calabria Citra diocesi di Cosenza umilmente espongono alle Eminenze Vostre, che ritrovandosi quasi prive della necessità amministrazione delli SS. Sacramenti, non essendovi in detta terra, che due Parrochi, quali non sono sufficienti alla sudetta, non che all'altre per essere numerosa di popolo; onde per tal necessità fu da quella fatta istanza alli PP. Provinciali, e vocali di Minori Osservanti Riformati di San Francesco, affinché si compiacesse andare a fondare un Convento della loro regola nella terra predetta; quali PP. unitamente prestino il Placet, conforme per scrittura pubblica presentata all'Eminenze vostre apparve: e perchè nella predetta terra si ritrova un Convento soppresso dell'Ordine Carmelitano. L'Università oratrici ricorrono all'Eminenze Vostre, acciò si degnino di aggraziarle, che detti PP. Minori Osservanti Riformati al numero di dodici possino fondare detto nuovo Convento in quello suppresso, tanto più che le dette Università in pubblico parlamento presentato all'Eminenze vostre si sono obbligate di mantenere detto numero di PP. di quanto li sarà necessario per il vitto, e vestiario; ma ancora di rifarcine di tutto punto detto Convento soppresso, quale tuttavia va rovinando, per maggior loro commodità; ne sperano in tanto dalla Benignità dell'Eminenze vostre la grazia, risultando il tutto beneficio della loro anime.

Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis narratis, ac audita relazione Archiepiscopi Cusentini, Santissimo Domino nostro annuente, censuit committendum, prout praesenti decreto committit eidem, ut constito sibi, servatis servandis, quod ex elemosynis quotidianis saltem duodecim huiusmodi Ordinis Religiosi Reformati in perpetuum commode sustentari valeant; quodque cetera omnia a Constitutionibus Apostolicis requisita concurrant, liceat iam petitam ad prescriptum carundem Constitutorum, pro suo arbitrio, et prudentia concedat, remoto ad huc effectum tantum impedimento Bulae Sanctae Memoriae Innocenti decimi. Romae 3 Decembris 1664 = M. Cardinalis Ginetus =

Locus sigilli = + E. Episcopus Cam: Secretarius

DECRETO DELLA FONDAZIONE NEL 1665

L' Arcivescovo Sanfelice avuta detta delegazione a nuovo ricorso delli cittadini di Grimaldo presi nuovi informi, ed osservato ciò che delle Costituzioni canoniche si ricerca per la fondazione di un nuovo Convento, alla fine a diciannove Giugno del mille seicento sessantacinque spedisce il decreto della nuova fondazione a favore delli PP. Riformati, il quale è come siegue:

"In Dei nomine. Amen.

Visa petitione Nobis porrecta per Universitatem Casalis Grimaldi huius Consentinae Diocesis petentem concedi facultatem Reverendis Padribus Ordinis Minorum Strictiori Observantiae Sancti Francisci huius Provinciae Calabriae Citra erigendi, fundandi, et aedificando Conventum predicti Ordinis, et proprie in loco, seu Conventu, in quo olim habitabandi reverendi Padres Ordinis Carmelitarum iam suppresso in Costituzione felicis recordationis Innocentii decimi, ibique habitandi ad numerum duodecim Religiosorum, pro executione rescripti Sacrae Congregationis Eminentissimorum Cardinalium negotiis et Consultationibus Episcoporum, et Regularium praepositae Nobis directi, et presentati sub datum Romae die tertia Decembris 1664; viso praefato rescripto; ac viso colloquio, et conclusione Universitatis praedictae, illiusque obligatione, non modo de mantenimento in praefato loco dicto duodecim Religiosos eiusque subministrando necessaria ad victum, et vestitum, et ad Ecclesiae cultum, sed etiam de refacendo, et reparando praefatum antiquum Conventum, ita ut in eo commode et habitare, et vivere possint iuxta praescriptum eorum Regulae; visa denique informatione de superdecimis capta, ex qua constat de necessitate non tantum eiusdem casalis Grimaldi, quam etiam aliorum Casalium convicinarum, uti Altilia, Majone, Malito e Belsito habendi in dicto loco praefatos Religiosos pro maiori animarum salute ob carentiam Sacerdotum secularium, qui vix Sacramentorum administrationi sufficiunt, illorum Cives multa incommoda patiantur praesentim circa administrationem Sacramenti Poenitentiae; et ad hunc effectum esse valde utilem foundationem petitam; dictoque Religiosos non modo ex alimentis ipsis praesentandis a praefata Universitate Grimaldi, sed etiam ex eleemosynis quaestuantibus in praedictis Casalibus Convicinis commode vivere, et se sustentare posse, non solum ad praefatum duodecim, sed etiam ad alium maiorem numerum; et omnia, et singula requisita ad praescriptum Constitutionum Pontificiarum Clementis VIII; Gregorii XV, et Urbani VIII felicis memoriae concurrere: Vocato etiam Re.o Padre Provinciali Ordinis Minorum Coenualium habentium Conventum il Casali Altiliae ad eum millium circiter passuum distantiam, et illis consensu praestito, et vocatis aliis interesse praetendentibus, ceterisque videntibus bene visis, Nos Ianuarius Sanfelicius miseratione divina Archiepiscopus Consentinus, praesenti decreto, auctoritate Nobis Sacra Congregatione in praefato rescripto tributa, dicimus, decernimus, et providemus, concedendam esse, et concedi debere, prout hoc nostro decreto concedimus praedictis Patribus Minoribus Strictioris Observantiae Sancti Francisci huius Provinciae licentiam, et facultatem erigendi, ac fundandi, et aedificandi Conventum eorum Ordinis in eo suppresso Conventu Carmelitanum cum omnibus iuribus, et praerogativis ad alios similes eorum Conventus spectantibus, et pertinentibus, ita ut ex nunc in antea liceat, et licitum sit Patribus, et Fratibus praedictae Religiosis iuxta assignationem ad eorum Superiorem regulam facientem in dicto Conventu habitare, et tam in eo, quam in illius Ecclesia omnia, et quaequunque exercitia, et actiones ipsorum regulam, et institutum tangentia, et tangentes tam intra, quam extra claustra facere et exercere, quae in aliis eorum Conventibus iam fundatis, et erectis fieri, et exerceri solent, sine tamen praedicto iurium Archiepiscopali, et Parochialium, remoto ad hunc effectum tantum impedimento Bulae Sanctae Memoriae Innocentii Decimi, quod eadem Sacra Congregatio in praefato rescripto removet; et ita ac dicimus, decernimus et providemus, isto, et omni modo meliori Consuetudine die decimanona mensis Iunii 1665 = Ianuarius Archiepiscopus Consentinus = Datus Abruzzinus Cancellarius = Adest sigillum = Licet Concordat, salva remanent et ita in fidem = Didacus Abruzzinus Cancellarius.

PARLAMENTO A 2 LUGLIO 1665

Presero con questo decreto i PP. Riformati l'attuale possesso del Convento de PP. Carmelitani già suppresso in questo anno a cinque di Luglio, e cominciarono ad abitarci, e così seguirono; stabilita adunque così, pensarono a farsi determinare dai Cittadini di Grimaldo, la quantità, e la qualità del sostentamento loro promesso nel primo cennato parlamento. Si fece per tal motivo un parlamento, nel quale i Grimaldesi conchiusero e si obbligarono dare alli PP. Riformati ogni anno: **Cascio forme sessanta; Oglio litre cinquanta; due majali, e trenta pese di lana: ogni mese tomola due di grano bianco: ed ogni settimana, un barile di vino ed una pitanza nella Domenica, ed altra nel Giovedì;** ed altre cose che dalla copia, che qui trascrivo, si ricava. Fu tal parlamento rogato dal Reg. Notaro Domenico Ortale di Belsito.

"In Dei Domine Amen.

Die secunda mansis Iulii tertiae indictionis millesimo secentesimo sexagesimo quinto, Rgnante Philippo de Austria Dei gratia Rege nostro, annorum suorum vero feliciter dominante. Amen. = Nos Marcus Iacoe dicti loci Regius annalis iudex, Dominicus de Ortabus Casalis Belsiti publicus reg.e auctoritate Notarius, et testes infrascripti ad hoc vocati, atque rogati, praesenti scripto publico =

Constituti presonaliter in nostri praesentia infrascripti Syndicus, Electi, et alii cives Universitatis Baiulationis Grimaldi ad sonum Campanae ante Parocochialem Ecclesiam Divi Petri in pubblico parlamento congregati Carolus Anselmus, qui gerit vicem Sindici, Flavius Rollus, et Carolus de Filippis Electi, Fabritius Saccetta, Flavius Salvagno, Yosef Yacoe, Didacus naja, Petrus Maja, Magister joannes Thomas Saccomanno, Franciscus Rogliano, yoannes Dominicus Jacino, joannes Jacoe, Franciscus Antonius Yacoe, Paolus Antonio Jacoe, Franciscus Antonius Mauro, Antonius Jacoe, Didacus Iacoe, Ludovicus Iacoe, Franciscus Maria Saccomanno, Fabritius Angilello, Joannes Angelus Milito, Agnatus Anselmo, Annibal Jacoe, Jacobus Antonius Jacoe, Carolus Jacino, Bartolus de Filippo, Fulvius Saccomanno, Joannes Ferante Milito, Robertus Anselmo, Cesar Jacoe, Bartolus Jacoe, Filippus Mauro, Joannes Dominicus Jardino, Joannes Thomas Jacoe, Jeronimus Jacoe, Valerius Anselmo, Francisus Vetere, Didacus Lamantea, Joannes Vetere, Joannes Baccaro, Josef Albo et alii, qui faciunt maiorem partem de Universitate praedicta.

Li predetti di Reggimento hanno proposto, come a più mesi, che essa Università, e suoi divoti Cittadini hanno desiderato, e procurato per salute delle loro anime avere in detta loro patria un Monastero, seu Convento della Religione de' PP. Riformati di S. Francesco di Assisi nel Convento suppresso, e lasciato da più e più anni, et avendo già ricevuto per Dio grazia, l'introito mediante il decreto fatto da Monsignore Illustrissimmo di Cosenza Delegato dalla Sacra Congregazione, in virtù del quale già vi sono più PP. assignati da loro superiori in esso per incominciare ad abitare, e dar miglioramento a detto Convento dal principio che si fè detta ricerca, che stabilito da essa Università per il mantenimento de dodici Frati dal loro il vestiario, vitto et ogni altra cosa concernente al sostentamento, et mantenimento di essi in detto Convento, e risarcire il Convento di tutto punto con darci detta Università cento docati l'anno, durante la fabbrica, con dovuto fare ancora ogni altra cosa necessaria per la Chiesa, e Sacristia per servizio del divino culto; e perchè nel primo parlamento fatto per detta Università di Grimaldo, che fu sotto li ventidue di Febbraro mille seicento sesantadue non fu stabilito, e determinato quello, si doveva donare, e stabilire per lo vitto, e vestito, et altri necessarii bisogni concernente al servizio di detti PP. presenti, e futuri, come anche per la suppellettili..... di vino, e dippiù oglio, e cera per detta Chiesa, e tanto maggiormente, che appare stabilito, e dichiarato nel detto decreto fatto da Monsignore Illm.o; et avendosene discorso con più e diverse persone, loro è parso che il meno, che per dette cause può essignarsi a detti reverendi PP. sono

Due tumula di grano bianco il mese; due pitenze la settimana, cioè la Domenica, e Giovi, litre di oglio, cinquanta l'anno; sessanta pezze di formaggio l'anno; uno barile di vino la settimana; per il grasso dui porci l'anno; per il vestiario pese di lana trenta per ciascheduno anno; et anche tutto quello sarà necessario per lo servizio, conforme nel sudetto primo parlamento et non altrimenti detta specialità dichiarata, ma si senta generale, ut supra. Et a rispetto di quello, bisogna alla Chiesa, e sacristia per le suppellettile sacre, si dovrà assignare tutto quello, è necesario, e di

bisogno per non aver causa d'impedirsi il culto divino. E perchè per la riparazione di fabbrica, et altri servitii necessarii di detto Venerabile Convento, e suoi R.di PP. locali tengono necessario di un uomo a loro elezzione; come anco li predetti R.di PP. Riformati, acciò passano meglio mantenersi in detto Convento, tanto per loro uso, quanto per servizio di loro giardino, e di tutte l'altre cose necessarie, la predetta Università, e suoi Cittadini di Grimaldo è di bisogno donarci il consenso, e beneplacito di potersi detti R.di PP. Riformati servirsi adesso, e per sempre et pro omni futuro tempore dell'Acqua dell'Agrifoglio istrumentata a detto Convento suppresso di PP. Carmelitani, e del Giardino di detto Convento, et sua amplificazione concedendo detta acqua al loro Convento con l'aquidotto di fabbrica con tutte quelle condizioni necessarie iterum fu proposto, perchè è necessario per l'obbligo si avrà da fare da detti del Reggimento, et altri particolari cittadini, tanto loro proprio, et particolari nomine per l'osservanza, e proposte, ut supra, si abbia fra lo spazio di mesi quattro impetrare Reg. assenso a proprie spese di detta Università, e suoi particolari Cittadini, ut supra nominati da tutti, expositione facta per detti del Reggimento, fu paro voto concluso da tutti detti particolari Cittadini viva voce, sponte, non vi, unanimiter, et nemine discrepante, determinato, che per detti del Reggimento si adempischino tutte dette condizioni a detti PP. Riformati bisognanti, et uno loro li si concede, acciò quello etienda a tutto quello loro abbisogna, e non parendo a proposito, se ne possa eleggere un altro per detta Università, purchè non manchi di huomo a detto Convento, quale huomo d'adesso per allora lo fa franco di ogni pagamento fiscale di sua testa, e di ogni altra imposizione straordinaria, et ordinaria; e cisi fu concluso, et in fidem, rogatur, et requisitus, Praesentibus testibus Suddiacono Joanne Baptista Jacoe; Pietro Antonio Salvagno; Flavio Rollo; Gioseppe Yiacoe; Roberto Anselmo, Rd d. Thomaso de Piro, Rd d. Paolo Rogliano de Grimaldo, et alii Concordat, salvo semper, et ad fidem datum Belsiti die ultimo mensis Decembris 1664 = Adest signum . Idem qui supra Notarius Dominicus de Ortalibus casalis Belsiti; manu et signo propriis.

SUPPLICA IL REGIO ASSENSO

Ricorsero i Cittadini di Grimaldo al Collateral Consiglio poer adempiere a quanto nel soprascritto parlamento obbligati per il Regio consenso, col ricorso, che siegue; e ottennero il beneplacito come dalla seguente memoria.

Eccellentissimo Signore = La Università della terra di Grimaldo della Provincia di Calabria Citra con supplicam espone a Vostra Eccellenza, come avendo impetrato dalla Sedia Apostolica, che nel Convento già suppresso di PP. Carmelitani andassero a habbitarci i PP. Riformati di San Francesco, quali infatti andarono, ed oggi ivi abitano, avendo detta Università sperimentato il frutto grande, che ricevono le lor anime e per l'assistenza di detti PP. con le loro orazioni, divini afficij, predicazioni, confessioni, et altre opere pie determinò con parlamento, e pubblico istrumento assegnò al detto Convento, e PP. in esso pro tempore esistenti..... e per il vitto, e vestito, et altre necessità a detti PP., come appare per il sudetto parlamento, et istrumento stipulato per mano di Notar Domenico de Ortalibus sotto la data del due di Luglio mille seicento sessantacinque, al quale si abbia relazione, si perchè detti PP. non hanno entrate, nè rendite secondo la loro regola, ma vivono de elemosina, et cotidiane menticazioni; si anche perchè avendo le loro necessità corporali, possano meglio ottenere alle cose spirituali in ordine alla aggiunto, e maggior profitto dell'anime de detta terra. Per tanto suplica vostra Eccellenza, che resti servita concedere il suo assenso al sudetto istrumento, e parlamento della assegnazione fatta delle presette elemosine, che il tutto si riceverà a grazia di vostra Eccellenza, quan Deus = Ed per Noi inteso detto preinserto memoriale è stato interposto l'infrascritto decreto = Die undecima mensis Aprilis millesimus sexagesimo sexagesimo octavo, Neapolis. Lecto memoriali Suae Excelllentiae in Regio Collaterali Consilio porrecto pro parte Universitatis Grimaldi suplicantis; visa conclusione per isпам facta sub die secunda mensis Julii 1665; considferatis considerandis et Illustrissimus, et excellentissimus dominus Vicereus, Locutenens, et Capitaneus generalis providit, decernit, ac super conclusione predicta facta per dictam Universitatem Grimaldi, pere quam constituit dictas annuas elemosynas, tam pro victu, substentatione, et vestiario dictorum Fratrum Reformatorum Ordinis Sancti Francisci habitantium in

Conventum dictae terrae hactenus suppresso, ubi permanebant Monaci Carmelitani, quam pro reparatione dicti Conventus, et pro rebus, et ornatu necessariis in Ecclesia, et Sacristia ispius pro cultu divino; ac etiam destinavit pro servitio Conventus predicti omni futuro tempore unum civem, quem declavit exemptum ab omni onore, et solutione universali ordinaria, et proinde super cunctis de super celebratis, vel celebrandis hoc suum interponit decretum, pariterque auctoritatem praestat in forma = Vicerex Petrus Antonius de Aragona = Galeota regens = Carillo Regens = Navarra Regens = Capiblanco Regens = Ortiz Cortes Regens = Lombardus =
Per esecuzione del quale preinserto decreto avemo fatto la presente, colla quale vi diciamo, et ordiniamo, che dobbiate quello osservare, et eseguire giusta la sua forma, continenza, e tenore, atteso tale è nostra volontà.=

Datum Neapoli die decima octava mensis Aprilis 1668 = Qui civis non possideat ultra unciam = D. Petro d' Aragona..... vidit Galeota Regens = Vidit Carillus Regens = Vidit Navarra Regens = Vidit Capiblanco Regens = Vidit Ortiz Cortes Regens = Lombardus scribade mandato = Pro exq 4s fol. 192 = All' Università di Grimaldi.

Avute queste promisioni dal Reg. Collateral Consiglio, ricorrono i Grimaldesi alla Reg. Udienza per l'assenza che ottenngono, come dalla seguente memoria.

OSSERVANZA DEL REGIO ASSENZO

Carolus Dei gratia Rex. D. Scipio Filomarinus praeses in hac provincia Calabriae Citra =
A Noi sono state presentate Promisioni di Regio assenzo, seu beneplacito di Sua Eccellenza per il Reg. Collaterale espedito e da Noi ad unquam esecutoriate, quali furono conforme sono del tenore seguente:

Carolus Dei gratia Rex, et Regina mater tutrix, et gubernatrix. = Magnifici Nobis viri regi fedeles dilecti.

Per vostra parte è stato presentato memoriale (S' inserisce il memoriale, e decreto del collaterale soprascritto, in fine del quale seigue). Per osservanza del preinserto decreto interposto da Sua Eccellenza e Reg. Collaterale Consiglio per convalidazione della sudetta sua pubblica conclusione per la quale ha costituito le sudete annue elemosine, tanto per il vitto, sostentamento, e vestiario delli Frati Riformati di S. Francesco, che sono venuti a stanziere nel Convento delli Frati PP. Carmelitani, quanto per la reparatione di detto Convento, e per le cose, et ornamenti necessarii nella chiesa e sacristia di esso per il culto divino, et anche ha destinato un cittadino per servizio di detto Convento in ogni futuro tempo, quale ha fatto franco di ogni peso, e contribuzione universale, acciò detti Frati possano attendere alli divini officii , et altre opere pie per beneficio di detta Università, servata la forma della Conclusione predetta, ut supra =

Fuit provosum per Regem Audientiam, quod retrospectus Regius assensus exequatur iuxta sui seriem, continentiam, et tenorem, et registretur in Regia Cancellaria, et fiat ordo cum inserta forma = Consentiae die vicesima nona Januarii millesimi sexcentissimi sexagesimi noni = Scipio Filomarinus = Mastrillus = De Simone = Franciscus Raffaele qua Secretarius = Adest registrum = Onde in esclusione di tal Reg. decretazione, assenzo, e beneplacito, ve supra preinserti, ordiniamo, e comandiamo quella Università predetta del detto Casale di Grimaldo, alla quale va detto essenzo Reg. diretto, et a suoi Sindici, Eletti, e Cittadini, tanto presenti quanto successivi futuri di detto Casale, che ad unquam osservino la forma, e tenore si detto Regio assenzo, corrispondendo puntualmente tutto quello, che ha stabilito, offerto, e promesso in detto parlamento, e conclusione fatta dalla detta Università, conforme di sopra sta inserito, senza doverci controvenire per qualsiasi causa, o pretesto, ma se abbia, e debba così precisim. et irremisibilter osservare, et eseguire senza farsi il contrario, per quanto si ha cara la grazia di sua maestà, e pena di docati mille. La presente resti al presentante. Cosenza li venti Febbraro mille seicento sessanta nove = Scipione Filomarinus = Mastrillus = de Simone = Gratis = Micheli = Adest Sigillum

CONGREGAZIONE NEL 1702

Così assodarono i PP. Riformati il proprio mantenimento, e rifatto il Convento; avendo un lungo a loro non bisognevole lo concessere ad alcuni particolari di Grimaldo per farvi una Congregazione sotto il titolo delle Stimate di San Francesco, e ciò fu nello anno mille settecento due, come dalla seguente memoria.

Penes acta Curiae Regii Locutenentis Civitatis Consentiae, et Casalium er coram Me infrascripto Notario Actuario vigore licentiae mihi concessae per oridnarium Auctuarium dictae Curiae die vero primo mensis Maji decimae indictionis 1072 Grimaldi =

Pesonalmente costituiti nella nostra presenza le sottoscritte persone del predetto Casale di Grimaldi aggregati, et stipulanti a tutte le cose infrascritte in perpetuum ex una; at il Padre molto Rd. Fra Ruffino da Cosenza al presente Guardiano in questo venerabile Convento di Grimaldo de Reverendi Padri Reformati con l'assissetenza di tutti Padri e Fratri del medesimo ad sonum tintinnabuli radunati agentino una sumul et in soludum a tutte le cose infrascritte per loro istessi, e successori in perpetuum ex alia = Asserisce esso P. Guardiano, ut supra tacto pectore more religiosorum havere, tenere, e possedere in questo Convento una stanza, e proprie adietro il coro del predetto Convento, quale sendo inutile al predetto Convento, lo dona oggi predetto di trade, et assigna alli sottoscritti iure proprio, et in perpetuum, gratis, avendo bene conosciuto la donazione, e beneficazione, che tengono col predetto P. Ruffino Guardiano, e PP. del medesimo; per fundarci una Cappella, e Congregazione sotto il titolo delle sacrate Stimate del glorioso San Francesco di Assisi nomata Arciconfraternita de Cordigeri, promettendo esso Padre Guardiano fra il temine di ogni venti accaparvi aspressa di tutto ciò licenza del molto Rd. Padre provinciale, e consegnarla a me predetto Notaro per inserisi con questi sottoscritti patti, che siano tenuti detti fratelli, Guardiano e Fratri ad osservarli =

In primis detto Guardiano, e Fratri presenti e futuri abbiano ad assegnar loro, il Padre Spirituale, che abbia da assistere in detta Congregazione a tutti li esercizi stiputuali, administrations de Santissimi Sacramenti che bisognano e sono necessarij =

Item, che nella medesima Cappella erigenda si possa fere sepoltura per tutti quelli, che ci vorranno lasciare il loro corpo, quando Dio vorrà dichiararli all'altra vita, etiam oer altre persone non ascritti, e Fratelli; ma però la cera, ch'entrerà in detta Congregazione e Cappella per li funerali, resti in beneficio della Medesima.

Item che per la Elezione del Prefetto su Priore, e tutti ufficiali necessari in detta Congregazione l'abbino da eligere li detti Fratelli senza intromettersi detti R. di Padri.

Item, se volesse dopo la stipulazione del presente alcuno aggregarsi in detta Confraternita, si possa aggregare, ma col voto di tutti quatti qui obbligati non aliter.

Item, se qualche fratello fosse inquisito, o delinquente di corte possa refuggiarsi in detta Cappella senza esser molestato da predetti Padri, ma stando, et refuggiando con modestia dovuta.

Item sia tenuto esso pred. P. Guardiano e Frat' Antonio di Grimaldi presente, et accettante farci gratis la statua del glorioso San Francesco Stigmatizzato con licenza del P. provinciale.

Item li predetti Fratelli siano tenuti et obbligati soccombere in tutte le spese, che occorreranno per la confezione, et erezione di detta Congregazione, e Cappella, e che ci abbino da solennizare la sua festività. In osservanza del quale contenuto obbligano se stessi, tutte loro robe, presenti, e future, acquisite loro eredi in perpetuum et in casu contrarii teneri ad poenam unciarum auxi vigintiquique Fisco regio, renunciando omnibus iuribus, cum contrititione precarii, et pecto, ert in forma Reverendae Camerae Apostolicae restective promiserunt, vinvanerunt, tactis et ita.

= Io Fra Ruffino da Cosenza Guardiano, ut supra

= Io Francesco Antonio Rollo mi obbligo, ut supra

= Io d. peleo Gerolimo Silvagni mi obbligo, ut supra

= Io Notaro Apostolico Tiberio Rose mo obbligo ,ut supra

= Io Angelo Schettini mi obbligo, ut supra

= Io Flavio Anselmo mi obbligo, ut supra

= Io Francesco Antonio Rollo mi obbligo, ut supra

= Io Gioseppe Rogliano mi obbligo, ut supra
= Io Gio: Battista d Stefano mi obbligo, ut supra
= Io Carlo Mileto mi obbligo, ut supra
= Io Francesco Antonio Rogliano mi obbligo, ut supra
= Io Antonio Saccomanno mi obbligo, ut supra
= Giovanni Congi mi obbligo, ut supra
= Io Francesco Funaro mi obbligo, ut supra
= Io Alberico Rose come di sopra
= Io Pietro Geronimo Vaccaro mi obbligo, ut supra
= Io Bartolo Jacoi mi obbligo, ut supra
= Io Antonio di Rose mi obbligo, ut supra
= Io Francesco Amantea mi obbligo, ut supra
= Io Francesco Jachetta mi obbligo, ut supra
= Ch. o conjugato Antonio Anlsemo mi obbligo, ut supra
= Io Jacinto Mileto mi obbligo, ut supra
= Io Domenico Jacoe mi obbligo, ut supra
= Io Francesco Mauro mi obbligo, ut supra
= Notarius Joannes Baptista Jacoe Actuarius.

Pretesero detti Confratelli della sudetta Congregazione precedere alli fratelli della Confraternita della Immacolata Concezione.

REGOLE

CAPO I

1° Primo coloro, che vorranno essere iscritti alla Congregazione dovranno osservare le seguenti regole, con riflettere a qual fine ne' passati secoli fu istituita nell'anno 1657 con ordine dell' Illustre don Francesco Velasquez Governatore della Provincia, confermata, e fin ad oggi con ogni osservanza mantenuta.

2° Si esorta ogni Fratello e Sorella a dover frequentare li Santi Sacramenti, almeno in ogni terza Domenica di cadauno mese, e nella Festività della Beata Vergine, d'onde ogni bene deriva.

3° Dovrà ognuno dar buono esempio; non disturbare la pace, ed osservare con ogni modestia il silenzio; ne partisi dal suo luogo, specialmente in tempo della recitazione de' divini Uffici, esposizioni del Santissimo Sacramento, e Processioni dello stesso, e di Maria Santissima.

4° S'insinua ad ogni Fratello, che in tutte le Domeniche, e giorni festivi, e Venerdì di quaresima al solito segno della Campana si portino alla Chiesa della Congregazione al sommo divoti per la recita dell'Officio della Beata Maria Santissima, ed altre preci, secondo il solito, collo intervento, e direzione del Padre Spirituale. Come pure che v'intervenghino nelli Novenari precedenti alla Festività di Maria Santissima, e nella Esposizione delle Quarantore, che si fa Giovedì, Venerdì, e Sabato precedente la Domenica di quinquagesima, ed alla Processione per il tacinto di detta Congregazione da farsi nell'ultima sera delle Quarantore vestiti di sacco e Mozzetta.

5° Sia tenuta la Congregazione celebrare due volte l'anno la Festività della Immacolata Concezione, come sta obbligata la intera Università con quella pompa, e solennità possibile, con processione per detto Casale coll'intervento del Clero secolare e Regolare, se così piacerà al Priore con andare li Fratelli vestiti solito sacco bianco, mozzata in seta color blò e cappuccio bianco con

portare lo stendardo, e Confaloni colle immagini de' Sette Misteri di Maria Santissima, Croce grande con velo, pure in seta blò, e Statua.

6° Si esortano li Fratelli, e Sorelle ad intervenire alla Coronella di Maria Immacolata, che in ogni sera divotamente si recita nella Chiesa di detta Congregazione.

CAPO II

del governo economico

1° Al dopo pranzo della Festività di Pentecoste si eligeranno li nuovi Governanti, ed intervengono tutti li Fratelli, precedente avviso da darsi dal Priore e Congregati per recitazione dello Ufficio nella mattina di detta solennità, e segno di campana nell'ora propria, e si procederà alla elezione come siegue:

Radunati i Fratelli, il Padre Spirituale con breve discorso esorterà a nominare, ed eligger rispettivamente soggetti d'incorrotta probità; ed immediatamente implorerà l'assistenza dello Spirito Santo, il Segretario noterà il numero de' Fratelli, quali notati, dal Prefetto o sia Priore, che termina l'anno del suo governo dovran nominarsi tre Fratelli de più probi, assidui, e timorati di Dio e questi un dopo l'altro passarsi per bussola segreta delli Fratelli, ed a chi de nominarti concorrerà la maggioranza de voti, cioè uno più della metà de voti suddetti, il medesimo resterà Prefetto. E datosi il caso, che non concorresse sopra uno delli tre nominati la maggioranza de voti, il Prefetto farà altra nomina; e ciò fintanto che sortirà canonicamente la elezione suddetta. E sortendovi parità di voti fra li nominati, si dirimi dalla sorte. Lo stesso dovrà praticarsi per la elezione del primo e secondo assistente; dovendone questi nominare tre per ciascheduno: Rapporto alla elezione Procuratori il Prefetto farà nomina di sei; e sopra due de quali caderà la elezione, secondo il solito, eglino resteranno Procuratori. Il Padre Spirituale si eleggerà anco prima nomina del Prefetto nella medesima legittima forma di spora descritta. Il Segretario se lo sceglierà il Prefetto privatamente. Li voti si prenderanno dal Segretario colla assistenza di due Fratelli scribenti de più antichi della Congregazione dentro un'urna, e si daranno con palle bianche e nere.

2° Tutti quelli, finiscono il loro governo non possono esser nominati, se non dopo due anni, e li Procuratori, dopo avranno ottenuta la liberatoria de' loro conti, che fra un mese deve sbrigarsi da Razionali eligendi con maggioranza de' voti segreti da Fratelli, altrimenti saranno estratti per le vie giuridiche. Ma se la maggior parte de Fratelli Congregati stimasse cofermare il loro superiore cioè il Prefetto con gli altri Officiali per un'altro anno,concorrendovi due terze parti de Fratelli congregati, o pure voti unanimi, sia lecito farlo, tutto ciò non s'intenda del Padre Spirituale, che come non ha ingerenza nelle temporalità della Congregazione, può esser eletto e confermato ogni anno da Fratelli.

3° Il Prefetto dovrà vigilare all'interessi, e rendite della Congregazione, come pure alla assistenza delle regole, come sono registrate. Quali regole si devono leggere a Fratelli Congregati più volte ogni anno.

4° Li Procuratori dovranno fare le spese necessarie al decente mantenimento, e solite Festività della Congregazione, vero però, che le spese debbano farsi con mandati sottoscritti dal Priore, dagl' Assistenti, e dal Segretario, altrimenti non siano bonificati ne' conti. Occorrendo poi farsi qualche spesa straordinaria, e non solita, si debba fare precedente la maggioranza de' voti segreti de' Fratelli, a quali si proporrà il bisogno. Con dichiarazione, che annotino distintamente nel libro della Procura ed introito ad esito per dar conto in fine dell'anno della loro amministrazione a due relazionali eligendi da Fratelli, coll'assistenza gratuita di un Deputato della Curia Arcivescovile a norma del Concordato.

5° Al nostro Padre Spirituale, punto non ingerendosi nella temporalità della Congregazione, appartiene celebrare le messe cantate ne' funerali de' Fratelli, e nelle feste solite, ed avventizie di nostra Congregazione, far le Novene, esposizioni di Quarantore, e Processioni, adempiere li legati pii addetti alla Cappella maggiore, dirigere le solite preci, far sovente il catechismo fra la celebrazione della messa in giorni festivi, in tempo delle Novene, ed altro, pubblicare le feste, e vigilie di obbligo occorrentino dentro la settimana, in somma solennizzare le funzioni tutte Chiesastiche, e spirituali della nostra chiesa, e l'altre permesse da Sagri canoni, ed il Parroco, e l'Ordinario altra autorità non vi abbiano nella medesima, se non quella, che de iure le spetta, e non altrimenti.

CAPO III

Delle recessioni de nuovi Fratelli

1° Tutti coloro, che vorranno essere ascritti nella nostra Congregazione, dovranno presentarsi dal Prefetto, il quale non trovandosi impedimento potrà col consenso de Fratelli Congreti per voti segreti riceverli, con farli pagare di entrata quello stimerà conveniente alla loro età, e la forma della recezione si farà secondo l'uso della Congregazione.

2° Ogni Fratello, e Sorella dovrà pagare grana dodici ogni anno in mano de Procuratori, ed essendo contumaci di anni due non possono godere di alcun sussidio né essere reintegrati, se non si portino in Congregazione a purgar la contumacia, pagando tutto l'attasso.

CAPO IV

Dell'obblighi della Congregazione verso i Fratelli in tempo di morte

1° Seguita la morte di qualche Fratello, o Sorella non contumace, subito che si saprà, se ne darà il segno colla campana, di poi la sera con altro segno si avviseranno li Fratelli per essere pronti nel giorno venete allo debito associamento in quella Chiesa, dove dovrà tumularsi; e se alcuno Fratello senza legittima causa mancasse debba essere sottoposto ad una discreta mortificazione dal Prefetto.

2° L'accompagnamento si farà con somma modestia, al che invigili il Prefetto, portando alcuni de Fratelli, e li Novizi dodici intorcette accese, recitando quelli, non sapranno leggere, il Rosario sotto voce, e l'altri uniformandosi al canto del Clero, o Parroco; niuno parlerà, nemmeno si discoprirà: Giunti poscia nella Chiesa della sepoltura del cadavere, estinte l'intorce, si restituiranno con equal modestia nella Congregazione.

3° Nel primo giorno feriale susseguente, alla morte del Fratello o Sorella sia tenuta la Congregazione far celebrare in suo suffragio messe dodici, undeci basse, ed una Cantata nella Chiesa della Medesima Congregazione, e nel giorno festivo prossimo siano tenuti tutti li Fratelli cantare un Notturmo colle Laudi de' Morti. E coloro non sanno Leggerle, recitare sottovoce una terza parte del Rosario. E chi de' Fratelli senza giusta causa non intervenisse sia sottoposto dal Prefetto ad una salutifera mortificazione.

4° Occorrendo la morte di qualche Fratello o Sorella fuori del distretto del Casale, sia tenuta la Congregazione solamente far celebrare le dodici messe, e cantare il Notturmo de' morti in suo suffragio nella festa prossima, ed a nulla più.

5° Sia tenuta la Congregazione in ogni anno infra l'Ottavario di Ognissanti far celebrare nella sua Chiesa un solenne anniversario con quante messe potranno in suffragio di tutti li Fratelli e Sorelle

defunte; altrettante messe nella due principali festività della Congregazione a otto Dicembre e terza Domenica di Maggio pure in suffragio de' medesimi.

6° = Regola ultima generale = Deve esser disposta, come e dispostissima la Congregazione a sottomettersi a qualunque diminuzione, accrescimento, o mutazione delle regole, si farà dal nostro Monarca, che Iddio sempre felicità, e de suoi superiori magistrati a quali appartiene far sussistere, e Regolare ogni corpo politico.

RELAZIONE DEL CAPPELLANO MAGGIORE

Ed avendo naturalmente il tenore di dette Regole, poiché la medesima non contengono cosa, che pregiudichi le Regole, giurisdizione, ed il Pubblico, ma semplicemente son dirette al buon governo della suddetta Congregazione, perciò, precedente il parere del Regio Consigliero don Domenico Potenza mio ordinario Consultore, son di voto, che possa Vostra Maestà degnarsi concedere, tanto su la medesima Regole, quanto su la fondazione della suddetta Congregazione il Regio Assenso colla espressa clausola, insita per altro alla Sovranità.

CONDIZIONI APPOSTE AL REGIO ASSENSO

Usque ad Regis beneplacitum, con fargli spedire privilegio in forma Regalis Camere Sancte Clara colle seguenti condizioni:

1° Che la suddetta Congregazione non possa far acquisti, essendo comparsa nella legge di ammortizzazione, e che siccome l'assistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal dì dell'importazione del Regio assenso nella fondazione, e nelle Regole; così restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incapace. Il tutto a tenor del Regio dispaccio del ventinove Giugno prossimo passato.

2° Che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco.

3° Che le Processioni, ed esposizioni del venerabile possino farsi, precedenti però le debite licenze.

4° Che li Fratelli Ecclesiastici, che al presente vi sono, e quelli, che vi si ascriveranno in appresso, non possono godere né la voce attiva, né la passiva, né avervi ingerenza, neque directe, neque indirecte.

5° Che nella reddizione de' conti di detta Congregazione s'abbia da osservare il orescritto del Capo V.S. et seggi del Concordato

6° Che a tenore del Regio stabilimento fatto nel 1742, quei che devono essere eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima; e che avendo altre volte amministrato le sue rendite, o beni, abbino, dopo il rendimento de conti ottenuta la debita liberatoria; e che non siano consanguinei, né affini degli Amministratori, precedenti fino al terzo grado inclusine de iure civili.

7° E per ultimo, che non si possa aggiungere, o mancare cosa alcuna delle preinserte Regole, senza il precedente regal permesso.

E questo Napoli trentuno dicembre mille settecento settantasei.

= Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo e Cappellano = Matteo Gennaro Arcivescovo di Cartagine
= Domenicoidi Potenza = Francesco Albarelli = Super qua quidem preinserta relazione fuit per
nostram Regiam Cameram Sancte Clara interpositum, infrascriptum decretum tenoris sequentis

DECRETO DELLA CAMERA DI S. CHIARA

= Die septima mensis Ianuarii millesimo setingentesimo septuagesimo septimo . Neapoli = Regalis
Camera Sancte Clare providit decernit, atque mandavit quod expeditur Privilegium Regii assensus
in forma Regularis Camera Sancta Clara = Hoc suum ef Citus Preses = Salomonis = Patritius vidit
Fiscus Regalis Corone= Spectabiles Aularum Prefecti Vergas Macciucca, et Paoletti tempore
subscriptionis impediti = Athenasius =

PRIVILEGIO DEL RE

Supplicatum proter nobis extitit pro parte supradictorum supplicantium, quatenus foundationem
Confraternitatis, seu Collegii predicti, ac preinserta Capitula approbare, et convalidare cum omnibus
et quiquinque in dictis capitulis contentis et exoressis benignus dignemur. Nos vero dictis
petitionibus tam iuris, et piis liberaliter annuentes in his, et aliis quamplurimis longe maioribus, que
exauditionis gratiam rationabiliter promerentur, tenore presentium, ex certa nostra scientia
deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali foundationem predictam, et ipsa preinserta Capitula iuxta
eorum tenores acceptamus, approbamus, et convalidamus, nostroque munimine, et presidio
roboramus, ac omnibus in eisdem contantis, et pregnarratis, ac ex gratia speciali, ut supra
assentimur, et consentimus nostrunque super eis assensum Regalem, et concessum interponimus, et
prestamus quaque ad nostrum Regium, successorumque nostrorum beneplacitum, nulla data
temporis prescriptione cum supradictis clausulis, conditionibus, et limitationibus contentis endicta
preinserta relatione supradicti nostri Reverendi Regii Cappellanu Maioris, ac in omnibus servats
forma relationis predictae, volentes, et decretantos expresse eadem scientia certa nostra, quod
presens nostra approbatio, et convalidatio, atque concessio, tam super fundatione, quam dicte
Congregationis presentibus et futuris, usque ad nostrum, successorumque, nostrorum Regium
Beneplacitum, servata forma Regalis Rescripti die 29 memsis Junii 1776, semper stabilis, Ragalis,
valida, fructuosa, et fima nulunque in iudicis aut extra sentias quavis diminutionis incommodum,
aut noxe altarius detrimentum pretinescat; sed in suo semper robore, et firmitate persistat: In
quorum fidem hoc presens privilegium fieri fecimus, magno nostro sigillo pendenti munitum.
Datum Neapoli ex Regali Palatio supradicta die septima mensis Ianuarii, millesimo septingentesimo
septuagesimo septimo. 1777.

= FERDINANDUS = Citus Preses = Salomonius = Dominus Rex mandavit mihi d. Ferdinando
Corradino a segretis = Vidit Dis. Re.e Cd.o =

V. Maestà concede il suo Regio Assenso alla preinserta capitulazione fatta per i Fratelli della
Congregazione sotto il titolo di Maria Santissima Immacolata del Casale di Grimaldo in Provincia
di Calabria Citra per il buon governo della medesima; il modo di eliggere gli Officiali; La
Recessione dei Fratelli; e godimento de' suffragi in tempo di loro morte colla inserta forma della
relazione del reverendo Regio Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella in forma Regails
Camere Sancte Clare = Ioannes Thomas Athanasius = Slovit pro iura sigilli ducatos duodecim: P.
Ioannes Zaxator = In Privileg.m 94 nonagesimo quarto fol. septuagesimo septimo 76 = Bona =
Solvit ducatos septem cum Dimidio = Yosephus Valle Regius preceptor =

SENTENZA DATA DEL GOVERNO

Per Regiam Consentinam Curiam, eiusque subscriptum dominus Regium Gubernatoram, et iudicem
d. Hyacinthum Ribas, viso retrospecto Regali privilegio expedito ad forma Regalis Camere Sancte

Clare in beneficium Venerabilis Congregationis sub titulo Marie Sanctissime Immaculate Casalis Grimaldi, fuit provisum, quod exequatur iuxta sui seriem, continentiam, et tenorem. Pro cuius exequutione omnia in eo contenta publicantur per magnificos officiales, sine Secretarium eiusdem Congregationis die Festo Confratribus, ut omnibus innotescant at finem et ita et = Consentie die ultimo mensis Maji 17septuagesimo septimo = Hyacinthus Ribas = Raphael Politi Actuarius = Soluit ius Registri = Spadafora = soluit carulenos 26 = Laurentius Aquino Scriba = Die quarte mensis Iunii 1777 Consentie = In Curie Archiepiscopali = Presentato pro parte Paschais Ficedola Prefecti Soliditatis Beate Marie Viriginis sine laba Concepte Oppidi Grimaldi huius Consentie Archidiecasis, et in fidem = Dominicus Lettiero Pro = Cancellarius = Per Reverendissimum dominum Vicarium Generalem Consentinum, viso retrascripto Regali privilegio fuit dictum, quod observetur iuxta sui seriam salvis iuribus Excellentissimi ac Reverentissimi domini Archiepiscopi et Reverenti Parochi; ita tamen ut totias quoties occasio se prebuerit, debeant sodales debitas licentiam obtinere ad eodem Archiepiscopo, vel eius Curia pro Concionibus, aut orationibus panegiricis in eadem sodalitate recitandis; pro exponendo Sanctissimo Eucharistia Sacramento publice Fidelium venerationi; processionibusque habendis; et tempore redditionis computorum intervenire debeant illorum discussioni deputatus Ecclesiasticus per ipsam Curiam designandus et ita. Datum Consentie die mensis, et anno quibus supra = Andreas Cardamone Vicarius Generalis = Soluit caralonus 85 Dominicus Littiero Pro = Cancellarius.

DISPACCIO PER OTTENERE IL REGIO ASSENSO

15. Il Regale rescritto, che qui si memora spedito a 29 Giugno del 1776 giusta la forma del quale si dichiara spedito il soprascritto privilegio è come siegue:
Trattatosi nella Real Camera di Santa Chiara il punto se la Congregazione della Città di Viesti si dovesse abolire, come fondata senza Regio permesso non ostante che l'avesse sulle Regole ottenuto, S. Maestà Uniformemente alle istanze dello Avvocato della Corona dichiarò per punto generale con dispaccio del 19 di Giugno dell'anno 1769, che il Regio assenso fusse necessario nella fondazione di qualunque corpo, senza il quale assenso dovesse quale tal corpo dimostrarsi, come illecito, e riputarsi, non esistente. Questa regal dichiarazione sovrana necessaria a mantenere illesi i diritti della Sovranità è stata di pretesto a cattivi, onde involuere il tutto in confusione, ed in disordine; in guisa che oggi le Confraternite in un Conflitto di litigi sono discordie. Appena un Fratello disgustato ricorre, che si dee di necessità ordinare di chiudersi la Congregazione ed allora appena altro crede aver ragione su qualche legato pio lasciato da suoi maggiori si fatta adunanze, per farne opere di pietà, che sorge una lite dispendiosa, e le opere pie non più si adempiono. E siccome si trovano da medesimi Confratelli eretti monti di maritaggi, di Limosine, ed anche monti frumentari per soccorso dell'Agricoltura, o poveri contadini, così non suggerisce altro la malizia, e la rapacità, che confonder tutto per impiegare per lo più a proprio profitto, col pretesto di una lite, le opere pie unicamente dedicate al sollievo dei popoli: oltre a ciò vi è tra Congregati una vicendevoles diffidenza, che nasce dalla incertezza del loro stato. Gli esercizi di pietà sono perturbati, e quelli aiuti civili, che per lo più si prestavano in si fatte assemblee, non si eseguono nello stato presente con quella esattezza, che si conviene, e sempre ne ritorna un positivo detrimento a Congregati. Finalmente queste tali adunanze pressoché tutte non hanno lo assenso nella fondazione; e la maggior parte che non ha anche lo assenso sulle regole; ed in tanto poiché non sempre ci è chi palesi tal mancanza con ricorsi, sussistono in pregiudizio della suprema Regalia vedendosi tanti corpi e Collegi illeciti senza essere stati autorizzati per la loro giuridica esistenza. = Ad evitare questi mali sarebbe stato per avventura conveniente di abolirle del tutto; ma il Regal animo inclinato alla pietà, ed intento sempre al bene de' suoi vassalli, dopo serio esame ha ritrovato, che i beni che derivano da si fatte pie adunanze non meno rispetto allo stato, che alla religione preponderano di assai a mali provenienti in buona parte dalla malizia di poche, ed a quello, si può mettere freno: Ha Sua Maestà riflettuto principalmente, che prima del Cambiamento della disciplina

della Chiesa convenivano tutte nelle proprie Basiliche i dì festivi per assistere a' divini Uffici, Et sentire la divina parola, e passavano la Festività in divozioni, e preghiere, ed ora per contrario tutti si lusingano, di aver consacrato il giorno con assistere soltanto per pochi minuti ad una messa privata. Ma che l'union de Fratelli ha in qualunque modo a ciò supplito, con obbligarsi all'intervento, ed all'esercizio di pietà; e dove gli altri, che non sono Fratelli, massime li Artieri e i Contadini dedicano le feste all'ozio, alla crepola, alla ubriachezza, ed alle altre dissolutezze fomentatrici di ogni specie di delitto, quelli almeno si sottraggono gran parte del giorno a particolare occasioni. Ha riflettuto inoltre, essere la Confraternite non solo dirette al bene della Religione; ma anche al bene dello stato; imperciocchè, oltre all'esercizio di religione, che fanno i Confratelli, ne ritraggono molti aiuti Civili, come sono i sussidi diurni in caso d'infermità; il medico, i medicamenti, ed i funerali per se e per la loro famiglie, ed anche i maritaggi, che senza queste Confraternite andrebbe a parte una moltitudine di popolo, massime in quei luoghi ove mancano ospedali, ed altre pubbliche opere; che perirebbero ancora senza questi vicendevoli soccorsi molti Artieri, e Contadini, che sono la gente quanto più negletta, tanto più necessaria; che quei che vivono alla giornata non avrebbero modo alcuno di sostentare se stessi, e le loro famiglie; che moltissimi in fine per le spese dell'asequie de funerali, a quali suppliscono le Confraternite sarebbero da taluni poco pii ecclesiastici spogliati dalle loro sostanze. =

Per tutte queste riflessioni Sua Maestà, anziché abolire si fatte adunanze, le quali senza fallo sono giovevoli alla Religione, ed allo stato, ha cercato il modo come possono sussistere giuridicamente colla pubblica autorità, e come si possa bandire nel tempo stesso la insorta confusione, ed il pretesto a rapaci di profittare. E poiché si riducono oggi le Confraternite a due classi, cioè in quelle, che non anno ottenuto lo assenso in fondazione, ma bansi sulle regole, che non hanno affatto assenso, ne fondatezione né sulle regole, e nelle altre, che non anno affatto assenso, ne in fondazione, né sulle regole; ha considerato Sua Maestà non doversi le prime far soggiacere ad dispendio di un nuovo assenzio in Forma Regie Cancelleria, si per l'ignoranza, in cui erano ne' passati tempi; e si anche perché erano in una via tale buona fede, che credevano, che nell'ottenere lo assenso sulle Regole, l'assenso anche ottenuto sulla loro esistenza. Quindi ha risoluto per atto di sua Real Clemenza, che alle suddette Confraternite laicali si accordi a tutte generalmente la Sanatoria, con apporsi la Clausola, insita per altro alla Sovranità, Usque ad Regis beneplacitum.

Quanto poi alle altre, le quali non hanno ancora lo assenso ne in fondazione ne sulle regole, ha risoluto e viole che le medesime debbano contemporaneamente chiedere lo assenso, così per la loro giuridica esistenza, come sulle regole; e che a tenore della domanda si debba spedire lo assenso, che specialmente l'uno e l'altro contenga, anche colla clausola: Usque ad Regis beneplacitum; e coll'altra che non posano fare acquisti, essendo comprese nella legge di ammonizzazione e con tutte le altre clausole, e condizioni solite apporsi precedente il debito esame agli assenzi finora conceduti sulle regole. Ha ordinato in fine, che per le Congregazioni di questa seconda Classe, siccome l'esistenza giuridica di tali Collegi incomincia dal dì della impartizione del Regio assenso nella fondazione e nelle regole, così si debbano lasciare illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalle medesime, come corpi illeciti, ed incapaci; ma bensì colla seguente dichiarazione, che se ci siano Monti frumentari, o di maritaggi, o di limosine, o di altre opere di pietà in separate Confidenze quali siano state commesse all'amministrazione, e nfiducia delle Confratnrite; o che tali Monti, ed altre Confidenze separate bensì delle stesse Confraternite siano state fondate dagl'individui delle Confraternite medesime, o stabilite con Legati, o con altre disposizioni, debbano queste, come opere pubbliche, e di pietà rimanere nel loro vigore a tenore della sovrana determinazione. Napoli ventinove Giugno mille settecento settantasei.

16. Comprarono gli Ufficiali della nostra Congregazione nello anno 1778 un Ostensorio di Argento con fregi indorati bello, e di peso. E Nell'anno seguente due altre lampade di argento lisce piccole, e con belle catiniglie.

ALTARI ESISTENTI IN DETTA CHIESA

17. In detta Congregazione sono tre altari, cioè il Maggiore; l'altare di Santa Lucia, e S. Michele Arcangelo, e l'altare di S. Giovan Battista. Non so la precisa era della erezione dell'altare maggiore; né dell'altare di S. Lucia (questo come si trova al presente fu fatta verso il 1748 in circa). Lo altare poi e Cappella di S. Gian:Battista fu eretta dopo l'anno 1752 dal suo fondatore Giovanni di Rosa di Marco. Cioè = Nello istromento della erezione di detta Cappella rogato a 30 Dicembre del 1761 dal Regio Notaro Pietro Iacino.

1° Giovanne Rosa fonda detta Cappella col peso di celebrarvisi messe cinquantadue ogni anno, una ogni settimana colla limosina di grana quindici per ogni messa in perpetuum. Assegna per uso di sacrestia, e sagri arredi alla detta Congregazione carlini ventidue ogni anno.

2° Per limosina, ed uso di sacrestia, e mobili di altare assegna docati diece annui, e ci costituisce le sue possessioni dette la Silicara, Folle, e l'orto dell'Ederuso, e mancando le rendite di dette possessioni ci aggiunge le due sue case, dove abita.

3° Gli eredi ogni anno scelgono il Cappellano, che deve essere Sacerdote Secolare di Grimaldo, e delli più intimi al detto fondatore, o eredi, li quali devono pagare li sudetti docati diece annui.

4° Giovanne fondatore scieglie per Cappellano il Rev.do d. Francesco Anselmo suo nipote, durante la vita di esso d. Francesco

5° Comanda, che delle cennate robe assegnate per li docati dieci annui, nessuna si alieni, né in quanto la proprietà, né in quanto l'usufrutto.

6° Vuole, che se gli eredi volessero sostituire a detti corpi stabili altri stabili, lo possano fare, o in tutto, o in parte; purchè i corpi sostituiti siano dentro il territorio di Grimaldi, franchi, liberi, ed esenti da ogni legame, azione, e vincolo, non soggetti a dote, de fe commesso e migliori delli beni stabili assegnati dal fondatore.

7° Stabilisce che il Cappellano ogni anno celebri una messa a ventiquattro del mese di Giugno giorno della natività del Precursore di Cristo San Ganbattista. Tanto occorre stabilito nel detto istromento colla licenza del Visitatore della Curia Arcivescovile di Cosenza, come diffusamente si può vedere nell'originale.

CAPO VIII

VARIE NOTIOZIE PERTINENTI AL FIN QUI DETTO, ED ALTRO DECRETO PER LA BAGLICA COMUNA CON MENDICINO

Nel nun. 25 fol. 62 . Ecco un decreto faciente copia simile; o pure la quivi citata con errore di dati. Die septimo mensis Maii undecime indictioni millesimo quingentesimo tricesimo ottavo fui facta petitio in presenti causa, instantibus nobili paulo Maya, et Petro de Saccomanno Sindicis univeristatis Grimaldi, et in presentia Antoni de Stefano, et Angeli de Nardo de terra Monticinii et nihil dicentium baiulorum dicte Uiversitatis Monticinii. =

Eadem instantia fuit instatum, et patitum per supradictos Nobilem Paolum Maya, et Petrum de Saccomanna predicte Universitatis Grimaldi, conclusionem fieri in dicta causa in presentia Antonii de Stefano, et Anglei de Nardo baiulorum predicte universtatis Monticinii, et nihil dicentium, et replicantium. Et per Curiam fuit ficta conclusio in presenti causa, partibus ambabus presentibus. Ina Dei nomine Amen, eiusdem Matris gloriose amen.

Visis litteris presentatis in Curia Excellentis domini Galiary de Tarsia pero parte magnifici Gubernatoris Camitatus Rendis; visa quoque presenti ionformatione de mandato predicti domini

Galiay summarie capta, et visis testium depositionibus. ex quo clare, et plenissime apparet, predictas Universitates Grimaldi, et Monticinii in commune exergerunt rationem baiulationis, seu palagii, visi quoque pp one, et conclusione sum factis, divinonome repetito. Nos Nicolaus Ioannes de Tarsia de Civitate Consentie Capitaneus terre Bellimontis pro tribunali sedentes definitive decernimus, et sententiamus, quod predictae Universitates Grimaldi, et Monticini habent, et debeant communiter exigere omne ius predictum ratione, et causa predictae baiulationis, et palagii iuxta solidum, et consuetum, prius probatus apparet, pro medietate pro parte unius Universitatis predictae, et pro medietate pro parte unius Universitatis predictae, et pro medietate parte alterius Universitatis predictae. Et ita definitive decernimus, et sententiamus, isto, et omni alio meliori modo, et sic et non aliter volumus = Nicolaus de Tarsia Capitaneus.

Lecta, lata est ista presens sententia definitiva subter Castrum Terre Bellimontis, iuxta domum Excellentis domini Galiary de Tarsia, iuxta Templum dicte terre et alios fines in loco ubi Curia ipsa regi solet, et ministrati conquerentibus iuxta suam seriem, et tenor, presentibus pro testibus ubi donno Ioanne Paulo, Venerabili do. Leonardo Cubello, Diacono Nicolao Maurello, Nicolao Paulo, M. Petro Darlia, Petro Cubello, et aliis compluribus s.c. p.li sub septima mensis May 1538 per manus mei notarii Ioannes Baptiste Metalli in collegia adiuncti in presentia dicti Pauli de Maya, et Petri de Saccomanno Sindicorum dicte Universitatis Grimaldi, et dictam sententiam laudantem in contumaciam ipsorum Antonii de Stefano, et Angeli de Nardo baiulorum terre Monticinii = Vincentius Bazarellus ordinarius actuarius. Vi e la estratta di copia fatta per mano del notaro sopradetto Ganbattista Metallo in data de sette Maggio del 1538, e la estratta di detta copia conservata dal Notaro Guanpietro Pizzuti.

Continuarono in Grimaldo ad esercitare tal giusso per lo avvenire, come si ricava da certi atti in tal natura fatti tra la Universtità di Grimaldo, e padroni di bestiame delle terre di Longobardi, e Belmonte rogati dal Regio Notaro Gianpietro Pizzuti nello anni e giorni.

Il primo atto rogato a prima Giugno dell'anno 1587, il deconfdo a di nove Agosto del 1587 ed il terzo a sette Luglio del 1603

PARLAMENTO E CAPITOLI PER LA DIFESA DI SANTA LUCERNA

In Dei nomine amen. Regnando Philippo Dei gratia Rege. Die secundo Novembris septime indictionis millesimo quintagesimi septuagesimi octavi, Grimaldo ante Ecclesiam Sancti Petri coram subscriptis yuduce, et testibus ad hoc vocatis in publico, et generali parlamento.

Personalmente congregati, e coadunati li nobiuli Bartolo de Rosa Sindico del presente anno sindicario nomino, e da parte di tutta la Universtità, et homini de Grimaldo, et il magnifico Gio:Alfonsio Pizzuto, Magnifico Io:Domenico Niger, Magnifico Marco Saccomanno Eletti, Domenico de Yacoe, Cola Pizzuto, Marco Saccomanno, Vecchio Francesco Leo, Tomaso Yardino, Antonio Falcone, Angiolo Marinaro, Vincenzo de Yacoe, Battista de Niccoli, Benedetto Brunetto, Filippo Palmieri, Cola Congi, Marco Maya, Tomaso Maya, Francesco Milinazzo, Marco de Rose, Tiberio Mauro, Gio:Domenico Ferraro, Bartolo Ferraro, Poalo Rollo, Guglielmo Calderone, et alii principali Cittadini in numero copioso, et opportuno fanno detta Universtità pro majori, et seniori parte in publico, et generali parlamento in avanti alla Chiesa di S. Pietro ad somum campane ut iuris, et moris est. Sponte asseriscono, qualmente detta Universtità patisce molti, et insopportabili danni alla Difesa di S. Lucerna, tanto per la bestiame de pecore, porci, bacche, et altra bestiame, che non devono pascere in detta Difesa; come per essere tagliata, e rovinata da homini di Grimaldo, di Paterno, Dipignano, et altri lochi convicini; et alcuni boari, e Guardiani di detta Difesa molte volte solono occultamente guardasci bovi forestieri, et accordarsi con genti, che ci tagliano e fanno molt'inganni, e fraudi di detta Difesa, non senza grand'interesse, e pregiudizio di detta Universtità per detta Difesa esser antichissima statuita, nella quale non ci deve pascere altro, che bovi, e mule tantum. Al presente volendose provvedere, con questo presente atto e parlamento voleno, e donano ampla potestà, che per difensione di detta Difesa ogni uno di Grimaldo, che trovassi bestiame, pecore cioè Crape, porci, bacche, bovi forestieri, o altra bestiame, che non deve pascere in detta

Difesa, possa quella componere ad suo arbitrio, e levarli la pena di quindici carlini per ogni volta e per ogni padrone per la consuetudine antichissima, e quella tenersi per se, e sia sua detta pena, e darne notizia alli Sindici a tal cosa che possano ancora querelare a detti dannificatori; e se per caso alcuno di Grimaldo venisse ad uccidere pecore, capre, porci, bacche, e in detta Difesa farci la solita carnata per quante ne uccide, siano di quelli che lo occidono, e detta Università con giuramento promette ex nunc pro tunc, e vole sia tenuta suis sumtibus, expensis, laboribus, et damnis levar sempre illesi, et indenni a quelli, che uccidono detti bestiami, ut supra, et a tutti altri, che se ce trovassero a defensione, e guardare detta Difesa; e se no fosse necesario andare in Cosenza, o ad altra parte, o che fossero accusati, e querelati quelli tali che uccidessero detta bestiame, e componessero alli padroni, li detti Sindico, et Università siano tenuti a cacciarle fora danno ut supra, pagando loro le spise, et giornate che perciò perdessero, e spendessero.

Item, che se alcuno Boaro, o guardiano di detta Difesa defraudasse per alcuno modo, che ce guardasse bovi, o altra bestiame de forestieri in detta Difesa ipso fatto perdi lo che li tocca dall'homini de Grimalo, cioè lo Germano delli bovi, che guarda, che in nullo modo lo possa ricercare; e così consentendo che alcuno ce tagliasse in detta difesa, ma ritrovandoci alcuno, che ce facesse danno ut supra, sia tenuto darne in questo modo accusa alli Sindici, Mastogiurato, et Eletti con ogni potestà, a tal se possa provvedere, e la pena delli quindici carlini sia sempre salva per la Università, come è stata anticamente.

Item detti Sindici, Eletti, e principali Cittadini pro nunc, et semper per omni futuro tempore donano potestà, e facultà a tutti li Sindici presenti e futuri, che per defensione di detta Difesa, e sue ragioni possano dare querela, e litigare, e procedere criminaliter contro qualsivoglia persona, che dannificasse detta Difesa, o ce pascesse bestiame, che non ce deve pascere, ut supra, et contro ogni altro, che ce volesse favorire, et spendere tutto quello che ce sarà bisogno; et tutto che sia inteso, e fatto alli suoi conti per detta Università. quale ancora vole sia tenuta, et obbligata non solamente a farli bono il che ce spende per detta defensione, ma anco a levarlo fora danno di spise, et interesse suis sumptibus, et expensis ut supra. Pro quibus omnibus semper, et in futuro tempore observandis et adimplendis, et de non contraveniendo, opponendo, dicendo, vel faciendo in totum, vel in partem per se obligaverunt se omnia bona dicte Universitatis, mobilia, stabilia et sub pena unciarum auri 25 Curie, et parti observanti, renunciaverunt iuraverunt et ad consilium sapientis, alias in forma, presentibus pro testibus Nobile Io:Alfonso Pizzuto iudice ad contractus, Salvatore de Yachetta, Yoanne Marinaro, Stefano Congio, Yoanne de Ayello, Tiberio de Sicilia de Rogliano, Domenico Albo, Yo:Petra de Albo, et alii.

LA UNIVERSITA' DI GRIMALDO COMPRA LE ILICHE

In Dei nomine amen. Regnante die decimo octavo mensis Septembris decima tertia indictionis millesimo quingentesimo sexagesimo nono Grimaldi. Nos Vincentius Pizzutus eiusdem loci Yonnes Pizzutus publicum Notarius, et testes. Nobilis Yo:Alfonsius Gallus, Diacous Yoa.Paulus Muraca de Terra Agelli, Yo:Petrus Vivacqua de Altilia, Marcellus Barbutus de Paterno, Pompeus Mernardus de Roblano et alii quamplures ad hoc vocati. Personalmente costituito l'egregio Notaro Desiderio Gallo de Malito, qui non vi, sed spote, ut dixit, vendit iure proprio, et in perpetuum pro se alienavit Universitati, et hominibus terre Grimaldi, pro quibus stipulanti Bellino Saccomanno Sindico sindacario nomine, et pro parte dicte Universitatis et hominum Grimaldi presenti quamdam terram aratoriam cum suo solito, et proprio fundo positam in pertinentiis, et territorio Grimaldi loco dicto Liliche, seu Serra Cavalla cum uxofrutto percepto, et habito tempore preterito per homines Grimaldi, et Universitatam predictam, iuxta a superiori parte territorium, et commune predice Universitatis Grimaldi, ab inferiori, et uno latere via publicam, qua itur Consentiam et alias fines, francam, ut dixit cum liberis introitibus et exitibus, et cum omnibus iuribus pro pretio ducatorum currentius sex, quos ducatos sex, et carolenos sex, presentialite, et manualiter recepit in pecunia auri, aregenti a predicto Sindico sindicario nomine, ut supra, et vocavit se bone contentum, et si plus valet dedit induxit ad habendum constituit se procuratorio nomine, ab per simplex contitutum

tenore, promisitque cum iuramento eam defendere, et de evinzione tenere, obligavit se, sub pena unciarum auri viginti quinque Curie, et parti, renunciavit iuravit et ad consilium sapientis, alia in forma.

LA UNIVERSITA' DI GRIMALDO COMPRA CERTE TERRE NELL'ARIA DELLO RIJO

In Dei nomine amen. Regante. Die quinto mensis Aprilis decime quartis indictionis millesimo quinquagesimo setuagesimo Grimaldi. Nos Vincentius Pizzutus eiusdem loci Reius ad contractus iudex et Io: Petrus Pizzutus publica regia auctoritate Notarius, et testes donnus Ioanes Niger, donnus Angelus Pariseus, Nobilis Neapolis Yachetta, Bartolus de Rose, Nicolaus de Cori, Felix de Asselmo, Ioannes Salvagnus, et alli eiusdem loci ad hoc vocati. Personaliter constitutis Agatio, et Thomasio de Caro de eodem loco, qui non vi, sed sponde vendiderunt iure proprio, et in perpetuum pro se alienaverunt Universitati, et hominibus Grimaldi, pro quibus omnibus agens, et stipulans Thomas de Yacoe Syndicus in presenti anno sindacario nomine, et pro parte dicte Univesitatis ibidem presens quamdam terram aratoriam positam in teritorio Grimaldi loco dicto Layra de lo Yiye cum suo solito, et proprio fundo, iuxta a superiori parte, et inferiori viam publicam, ab alio latere communia dicte Universitatis, et alios fines francham, ut dissit cum liberis introitibus, exitibus, et cum omnibus iuribus pro pretio ducatorum currentium sex, quos presentialiter receperunt a dicto Sindico present nomine, quo supra. et tenentes se bone contentos, et si plus valet dederunt, induxerunt ed habendum, constituentes se procuratorio nomine, et per simplex constitutum tenere, promiseruntque cum iuramento legitime defendere, et de omni evictione teneri, obligaverunt se in solidum et sub pana unciarum auri viginti quinque Aurie et parti observanti, qua soluta, renuntiaverunt, iuraverunt et ac consilium Sapientis alias in forma, presente etiam Aleiseo Sascomanno se contentente de dicta venditione ditte terre, et renuntiante sponte dicte Universitati omnes, et singulas rationes, et iurisdictiones, quas habet, et in futurum habere posset pro se quomolibet, et quavis via in dicta vendita, cassando omnes scripturas publicas, ert provatas, quas habet, et habere posset quovis modo super dicta terra, iuravitque non contravenire nullo unquam tempore per se obligavit se, ut supra renunptiavit, et alias in forma.

LA UNIVERSTA' DI GRIMALDO COMPRA LA PISCATA

I Grimaldesi in due volte coprano la terra detta la Piscata. La prima volta comprano parte di detta terra dal Signor Giuseppe Scaglione, confinante dette terre di sopra, e di un lato terre della Università di Grimaldo, di sotto via pubblica, e dall'altro lato fiume corrente, come per istrumento rogato dal Regio Notaro Gianpietro Pizzuti a di otto Marzo dello anno mille cinquecento novantatre, e questo per il prezzo di docati quarante. La seconda volta comprano di terra detta pure la Piscata confinante dalle terre di detta Università, e via pubblica per il prezzo di docati sessanta, come per istromento rogato dal Regio Notaro Fabrizio Mileto a sedici Gennaio del mille cinquecento novantotto dal Signor Lutio Scaglione.

COSTUMI IN GRIMALDO INTORNO ALLA DOTE

E' stato uso in Grimaldo, che morendo la moglie, e dovendosi restituire la dote, il marito non doveva restituire il letto portato in dote dalla moglie, ma ne restava egli padrone. Lo ricavo da uno istrumento tra Pietro Paoli Yencarello della terra di Olivadi e li Notari Gianpietro, e GanFerrante Puzuto di Grimaldo, in cui dicesi, che dovendo n. Gianferrante restiruire al detto Pietropaolo Yencarello la dote, che le portò Laura Yencarello sua moglie, e sorella di detto Pietro Paolo, restituì tutto quello, che le doveva: "Preter lectum competentem dicto Notario Ioanni Ferdinando iuxta solitum et consuetudunem Grimaldo. Così il detto istromento rogato dal Regio Notaro Ganbattista

Sacommano a due gennaro del mille cinquecento novantaquattro fol. primo. E da un'altra convenzione rogata dal regio Notaro..... tra

RELAZIONE DEL NUMERO DELLI MORTI E DANNI CAUSATI IN GRIMALDO DAL TERREMOTO DE 1638

Copia de Copia . Copia a volume terzio informationum terremotuum Calabria Citra fol. 192
Grimaldo Revelazione, che fa la Universita di Grimaldo pertinente alla Città di Cosenza Calabria
Citra all'III.o Ettore Capace Latro Commisario delegato da S. Eccellenza per la visita de Morti, et
danni causati per causa del terremoto successo in questa Privincia, et in particolare in detta terra de
Grimaldo sotto li ventisette di Marzo prossimo passato di questo anno presente mille seicanto
trentotto.

1

Giovane Mauro di anni ottanta. Li morse Vincentia sua nepote di anni cinque. Perse tre case di
valuta de tra mobili, etaltre robe docati ottanta. In tutto fa la somma 430

2

Agata vidua del Francesco Mauro di anni sessantanove. Li morse per la causa suddetta Gemma nora
di anni venti: Morse ancora Angela nora di anni trenta. Morse Antonio nipote di anni tre. Pietro
nepote di anni due. Perse una casa di docati novanta. fra mobili et altre robe docati trenta. Resta
erede Bernardoino Mauro. In tutto 120

3

Flaminio di Paterno habitante in Grimaldo di anni cinquanta. Li morse Francesco figlio di anni
tredici. Donato figlio di anni diece, Maria figlia di anni quindici. Diego nepote di anno uno. Perse
tra casa, mobili, solo per essere scamparo et altre robe. 300

4

Andrea di anni novanta morse. Morse anco Giovanna sua nora di anni quaranta. Morse Giulia figlia
anni trentacinque. Perse due case, et altre robe de valure 250

5

Col'Angelo Rollo di anni quaranta morse una con Landia sua madre di anni sessante. Morse anco
Caterina figlia di nanni tre. Perse due case, et altre robe di valuta di docati ducento sessanta. Lasciò
erede Barardina figlia di anni tre. 260

6

Porzia Montri e vidua del Marcurio Mauro di anni quarantacinque. Morse Giovanna figlia di anni
undeci. Perse una casa, et alre robe ducati cento cinquanta. 150

7

Angelo Mauro anni sessantacinque morto. Morse anco Paolo nepote di anni tre. Fra mobile et altre
robe perse docati sessanta. Lasciò erede Gio:Paolo figlio. In tutto 160

8

Geronimo Salvagno anni trentacinque morto. Porse anco Giulia figlia di anni quattro. Perse die case di valuta ducati ducento fra mobili grano et vino et altre robe perse docati ottanta. In tutto 280

9

Salvatore Mauro anni trentacinque morto. Li morse Anna moglie anni ventisette. Graziosa figlia di anni sei. Perse una casa, mobili, altre robe in tutto 125

10

Fabrizio Sacchetti gentil uomo anni cinquantatre. Li morse Giulia moglie di anni quarantacinque. Isabella di anni settantacinque. Perse quattro case, e fra mobili, vino, grano, oro, argento, rame et altro. 1350

11

Paolo di anni sessantatre massaro. Li porse Teoria moglie di anni quarantacinque. Angela figlia di anni quindici. Polita cognata di anni trenta. Geronimo nepote di anni quattro. Elisabetta nepote di anni due. Antonia nepote di anni diece. Perse tre case, una bestia di carisco, et una mula, vettuvaglie, mobili, grani et altre robe. 530

12

Gio:Tomaso Marco costoliero carcerato in Vicaria anni quaranta. Li morse Lucrezia figlia. Soprana soro Vittoria soro Lavinia cognata di anni quaranta. Flaminia, Giulia, e Portia nepoti. Perse due case, mobili et altre robe. 320

13

Salvatore Caira anni cinquantacinque fastigatore. Li porse Vaditia moglie di anni cinquantacinque. Caterina figlia di anni venticinque. Minica figlia anni fentire. Perse casa, et altre robe dacati 80

14

Gio:Matteo Mai anni trentacinque. Pose Alfonsina moglie di anni trentacinque. Giovanna figlia anni nove. Perse la casa, fra mobili et altre cose. 150

15

Giovane Ferraro anni settantacinque morse. Morse anco Vincenza sua moglie anni settantacinque. Restò erede Salvatore figlio di anni trenta. Morse amco Fulvio nepote anni otto. Perse case et altro. 70

16

Gio:Battista di Alessa anni cinquantacinque morto. Morse anco Domenica sua madre anni settantacinque. Morse Barardina figlio anni quindici. Felice figlio anni docici. Restò erede Gio:Bernardino diglio di anni tre. Perse una casa et altre robe. 115

17

Maurizio di Rose anni quarantacinque. Li morse Caterina di anni cinquanta, Giulia figlia, Patrizia figlia. Perse una casa, et altre robe. 118

18

Filippo Yacoe anni ventotto. Morse Grandonia moglie di anni venticinque. Giovanna figlia di anni sei. Cintio figlio di anni tre. Francesco figlio di anni tre. Pietro figlio mesi quattro. Perse due case, et altre robe. 180

19

Flaminio Yacoe anni sessantcinque. Li Morse Diana nepote di anni quattro. Perse due casa et altr robe. 115

20

Pietro Geronimo Vaccaro nobile di anni quarantacinque. Morse Fulvia moglie di anni trenta. Flacio figlio anni dodici. Martia figlia anni diciannove. Giulio figlio anni nove. Anna figlia anni sei. Gio: figlio anni quattro. Perse quattro case, una giomonta, mobilia, vino, grano ora, argento, rame at altre robe. 1300

21

Alfonso de Cori anni sessantacinque. Li morse Vincenza moglie anni cinquantacinque. Perse una casa et altre robe 90.

22

Andrea Ferraro di anni trentacinque. Li morse Giovanna figlia di anni quattordeci. Gio:Antonio figlio di anni sei, et Porzia figlia di anni quattro. Perse due case di valuta de docati cento, et altre robe di docati trenta. 130

23

Francesco Maria Nigro anni trentatre. Li morse Felice moglie di anni ventitre. Gio:Berardino filgio di anni sette. Gemma figlia di anni cinque et Marc'Antonio figlio di anni tre. Perse due case et altre robe. 180

24

Gio:Domenico Yacoe di anni quarantacinque. Li Morse Faustina moglie di anni quarantacinque. Berardina figlia di anni tre. Perse una casa et altre robe 180

25

Gio:Domenico Conci Bagaglia di anni trentacinque. Li morse Giovanna figlia di anni trenta. Ponzia figlia di anni quattro. Morsero anco tre suoi nepoti. Perse due case, et altre robe. 120

26

Pietro di Albo anni settantacinque morse. Morse anco con Aurelio figlio di anni trenta. Carlo figlio di anni diciannove. Francesco figlio di anni quattro. Perse una casa et altre robe. Restò erede Ponzia Figlia. 112

27

Marcello Nigro anni quarantacinque. Li morse Doria moglie di anni quaranta. Antonia figlia anni venti. Pietro figlio anni tredici. Perse una casa et altre robe. 95

28

Antonio Braschio messero anni trentacinque. Li morse Giusepe figlio di anni tredici. Anna figlia anni otto. Perse due case, grano, et altre robe. 160

29

Bartolo Anselmo anni quarantacinque. Morse Berardina sua moglie d'anni quaranta, et Diana figlia anni diciannove. Auria figlia anni diciotto. Perse una casa, et altre robe. 250

30

Gio:Domenico Yacoe anni trentacinque. Li mosre Urania moglie anni trenta. Giulio figlio anni quattro. Francesco figlio anni due. Perse due case, grano, et altre robe. 240

31

Pietro Antonio Yacino anni quarantacinque morto. Morse anco Yiabella moglie, et Caterina figlia di anni quindici. Artemio figlio anni quattro. Pestò erede Gio:Domanico suo frate. Fra case ad altre robe perse. 750

32

Portia Mayo vidua del quodam Pietro anni settantacinque morse. Restò erede felice Maya sua nepote. Perse una casa et altri mobili. 70

33

Mario Marco di anni cinquantre morto. Li morse Arguzia moglie anni quarantacinque. paulo figlio anni quattro. Geronima figlia di anni due. Perse due case, mobili, et altre robe. 100

34

Geronimo d'Arno anni quarantacinque. Li morse Murgana moglie anni quarantacinque. Paulo figlio anni aquattro. Geronima figlia di anni due. Perse due xase, mobili, grano, et altre robe. 110

35

Vincenzo dell'Amantea anni settanta. Li morse Portia sua moglie Gio:Domenico figlio anni ventitre. isabella figlio a anni diciannove. Perse una mula de docati sessanta, et una casa di valuta docati cento, et altre robe di valuta tutto 175

36

Giulio Saccheta anni quarantacinque. Li morse Barberina moglie anni quaranta. Antonia figlia anni otto. Audonia figlia anni sette. Antonio figlio anni undici. Perse tre case fra mobili, et altre robe. 400

37

Gio:Ruperto Forgiaro anni settanta. Morse Diana moglie di ani ottantcinque. Geronimo figlio anni trentadue. Andrea figlio anni trenta. Ignazio e Giovanni nipoti. Diana socera. Perse tre case, forgia et altre robe. 200

38

Luca Congi di anni cinquanta. Li morse barberina moglie. Perse case et altra robe, mobili, suppellettili, grani, et altre robe. 100

39

Gio:d'Arno anni sessantacinque. Morse sua moglie anni sessantacinque. Giovana figlia et Elisabeta figlio. Perse una casa et altre robe di valuta 80.

40

Angelo Federico anni quarantacinque. Li morse Livia sua moglie anni sesantacinque. Perse una casa et altre robe. 50

41

Gio:Domenico Vigliatore anni trentacinque. Li morse Felice moglie anni trentasei. Laudonia figlia anni cinque. Domenico figlio di anni quattro. Case et altro 45

42

Carlo Nigro uomo negoziante anni cinquantacinque morto. Morse anco Carlo figlio. Ysabella figlia di anni venti. Antonia figlia anno uno. Cesare et Filippo nepoti. Si persero fra case, mobili, dinari, et altre robe docati cinquecento. Lasciò erede Giuseppe suo figlio. 500

43

Salvatore Sacchetti persona nobile anni settanta. li morse Fenice nora anni trentacinque. Francesco figlio di detta Fenice anni dieci. Vespasiano figlio della detta, e Mutio suo naturale di anni ventotto. Giuseppe figlio di detto Mutio. Due sue serve, et una giumenta di valuta de docati cinquanta. Perse fra case, mobili, oro, argento, rame, ferri, grano et altre robe. 2500

44

Gio:Tomanso Yacoe nobile anni quaranta si morse una con Diana moglie. Cesare figlio, Giulia Maura Aniballo, Gop:Batista, et Petro Vinceno figlio. Lasciò erede Francesco Maria figlio. Perse case, mobili, dinari, oro et altre cose. 1000

45

Mutio Saccomanno, quale se ritrova in galera, era di Paterno, abitava in detta terra. Li morse Caterina sua moglie, et Felice sua nora. Restò erede Fluvio suo figlio lesa di un braccio per la causa predetta. Perse due case, et alte robe di valuta. 170

46

Mastro Antonio Rollo forgiaro morse di anni sessantacique. Angeluzza figlia di anni quattro morse. Perse sua forgia, case et altre robe. 120

47

Gio:Domenico Anselmo anni cinquantacinque. Li morse Angela moglie et Claudia figlia di anni venti. Francesca figlia di anni quattro. Antonia nepote anni venticique, e Pietro nepote anni cinque. Perse fra case, vettuvaglia, una mula, mobili et altro. 500

48

Fabrizio de Filippo morto anni quarantacinque. Lasciò erede Caterina figlia. Perse la sua casa con certi mobili, valavano ottanta. 80

49

Pietro Puterico ani trentacinque. Li morse Ampollonia moglie anni ventisete. Flavia figlia anni otto. Perse case, et altre robe. 80

50

Francesco Saccomanno di Yacono anni trenta. Li morse felice sua moglie anni trenta. Un figlio anni nove. Claudia figlia anni nove. Gio:mario frate anni trentacinque. caterina madre anni settantacinque. Perse die case, mobili, vettuaglia, vino. et altre robe. 250

51

Pietro Paolo Saccomano anni trentadue. Li morse maria sua soro anni ventidue. Li morse un Cavallo de valuta di cinquanta. Perse tre case. mobili suppelletili, vini, grani, et altre robe in tutto 3000

52

Yacono paoli. Morse Francesco maria suo frate. Perse la sua casa, grano, vino, et altre robe. 100

53

Giovan Antonio Putestio anni settanta morse. Lasciò erede Francesco figlio. Perse la sua casa, una bestia somarina, mobili, grani, et altre robe de valuta 130

54

Giovan Leonardo Saccomanno anni sessantotto. Li morse delia sua moglie. Li morse felice sua figlia anni ventidue. Perse la sua casa, vino, grano, mobili, et altra roba 155

55

Delio saccomanno anni settanta. Li morse Geronima sua moglie anni quaranta. Li morse anco una bestia somerina. Perse due case, mobili, et altre robe 120

56

Gian:Paulo Saccomanno sartore morse. Li morse anco Flavia figlia anni quattro. restò erede Gio:Toamaso figlio anni diece. Perse due case, mobili, suppellettili, et altre robe 125

57

Pietro Francesco di Stefano di anni quaranta. Li morse Auria sua moglie, et Genia sua figlia di anni quattro. Perse la casa, grano, vino, suppellettili, et altre robe 150

58

Gio: di Stefano anni ottanta. Morse anco Giovanna sua moglie ani sessantacinque. felice sua nuora anni trenta. Gio:Vincenzo anni quattro suo nipote. Francesco nepote anni tre. Giulio mesi tre. Restò erede lo retroscritto Pietro Francesco. Perse due case, mibili, grano, vino, et altre robe di valuta 150

59

Patritio de Filippo li morse Margarita sua cognata di anni quaranta. Lucrezia sua figlia anni qindici. Margarita figlia similmente anni dodici. Perse cosa, grano, et altre robe 130

60

Manilio de Rose alias Milone. Li morse Lavinia sua moglie di anni quartanta, Livia figlia anni diciannove. Isabella figlia anni sedici. Pese la sua casa, mobili, et altre robe. 100

61

Scipione Vetere anni quaranta. Li morse Vincenzo nipote anni venticinque. Morgana sua coganta anni trenta. Perse la casa, grano, vino, et altre roba di valore. 100

62

Go:Barardino Saccomanoo di anii quaranta. Li morse Costante frate anni trentacinque. Laudonia sia cognata anni trentadue. Gio: figlio di detto Gio:Bernardino anniquattro. Perse cae tre, grano, vino, et altre robe. 117

63

Teodoria Sacchetta vidua del quadam Notar Gio:Ferrante anni settanta more. Restò erede Laudonia sua figlia. Perse casa, mobili, et altre robe. 118

64

Elisabetta Saccomanno vidua del quadam Marc' Antonio Saccomanno morse. Morse Elena sua figlia anni ventuno. Pietro figlio anni diciotto. Claudia figlia di detto Pietro anni tre. Perse case, robe, mobili, suppellettili, grano, et altro. restò erede Auria sua figlia. 95

65

Salvatore Nigro anni sessanta. Morse Francesca sua figlia anni quattro. Perse fra mobili, grano, casa. et altre robe. 270

66

Gazia di Avelta di anni trentadue, vidua del quadam Gesimondo Yacoe morse. Li morse Lelio figlio di anni otto. Lasiò erede Francesc' Antonio figlio di un anno, un altro mezzo. Perse una casa, mobili, et altre robe. 122

67

Bartolo Saccomanno Prete di facultà di tremila. nella sua casa morse Tansa sua serva di anni venti. 3000

68

D. Giovanni Marra morse anco in sua casa Filippo Marra suo frate. 500

69

D. Giacinto Marinaro Rettore . Perse di facultà di ottocento. Et in csa sua morse Cassandra, et Clerice sua sorella, e Clerico Rpoerto suo fratello. 800

70

Parenzio Rollo. Li morse Antonio suo nepote et Maria similmente nepote. Perse di faculta in tutto

Essa Università teneva tre chiese.

Una la Parrocchiale. L'altra Convento di Carmelitani. Et l'altra Congregazione sotto titolo della Concezione, nelle quali vi erano Cappelle particolari, et Universali. Si perse in tutto fra oro, cappelle, intemperate, fabbrica, et altro docati 2000.

Secondo la somma Perdita Totale in tutto 32107

Morti in tutto 235.

Del che se ne fa per noi del Regimento fede. Da Grimaldo. Die vigesima Maii millesimo sexcentesimo trigesimo octatavo 1638 = Frabutio Sacchetti Eletto = Francesco Antonio Mileto Eletto Sindaco = Filippo Yacoe Eletto = Celso Saccomanno Mastrogiurato affirmo ut supra = Danni in tutto (secondo la relazione) 26969 = Fateor ego Salvaror Sacchetus a Grimaldo publicum Regia auctoritate notarius, retrospectum relationem esse factam de voluntate, et scriptum de regimine Universitatis Grimaldo eorum propriis manibus roboraverunt. In quorum fidem me subscripsi, et

signo, quo in meis utor instrumentis signavi. Grimaldo, et retro = Notarius Salvator Sachettinus a Grimaldo, manu, et signo propriis, requisitus = Locus signi = Die vigesimo septimo Maii 1638. Mayde, et copram domino Consiliario Capycio Latro Delegato. Fabricio Sacchetto de Csale de Grinaldo casaldi Cosenza di anni cinquantadui in circa, ut dixit, cum iuramento interrogatus. ex examinatus super predictam informationem, dixit = Signor mio, a quanto U. S. me dimanda, io ne ho fatto fede con altri mie compagni, quali stanno sottoscritti in detta fede, però stando malati nel letto; et quanto in essa si contiene è la verità. Ben vero in Campagna non vi succedi danno alcuno, ma solo nelle case in detto Casale, quale causano per causa de' terremoti successi il di ventisette di marzo 1638, dove morirono 243 (ducento quarantatre) persone fra huomini, et donne, et figlioli, li quali non vi era nissuno mercante, ma poveri bracciali, però hanno lasciati tutti heredi, et parenti. Et li padroni di dette case la maggior parte possedono robe che possano venire, et li altri sono poveri bracciali; et l'interesse patito, in detto Casale per detta causa potrà importare da cinquantamila ducati in circa a mio giudizio in coscienza, dixit ut supra, de loco, et tempore dixit, ut supra = Interrogatus de conestibus, dixit, detti miei compagni malati et altri = Io Fabrizio Sacchetto Eletto ho deposto ut supra. Die quarto mensi Iunii 1638.

Filippo Yacoe Eletto della Università di Grimaldo pertinentia di Calabria Citra di anni sessanta, ut dixit, cum iuramento interrogatus, et examinatus super presenti informatione; et primo lettali una scrittura di carte scritte numero cinque, che comincia : Relazione che fa l'Università de Grimaldo, et finisce Signo ipsius requisitus = in presenti relatione per ipsum Filippum dixit = Quanto se contiene in questa relazione, è tutto vero, alla quale me cemetto; et intorno alla relazione delli morti, io so bene, che non vi è nissuno, che non habbia lasciato eredi, o parenti; et in campagna non vi sucresse danno alcuno; perchè persone delle dette case notate in detta relazione sono la maggior parta misere, che non hanno con che vivere, et il danno può importare più de docati quarantacinquemila a mio giudizio in causa scientie. dixit ut supra, de loco et tempora dixit, ut supra. =

E dettoli, e chi può deponere le cose predette, dixit, l'altri miei compagni, che io malato e buono sono venuto qua a deponere la verità = Signum Crucis = De Armenante Actuarius.

COPIA DEL BANNO PENALE IN FAVORE DELLI SIGNORI SCAGLIONE, E MARSICO

Philippus Dei gratia Rex = D. Gio: Battista Cicinelli Principe di Luxsi Preside =

A noi sono stati presentati banni, e provisioni deLla gran Corte della Vicaria de tenor seguente. = Innicus de Aragona Piccolo: minus Dux Amalfie, Marchio Capitani, Celenique Cvomes regius M.C. Viccarie quibuscumque officialibus ad regimen iustitie deputatis, tum regiis, quam Baronum, eorumque Locumtententibus, et substitutis, et signanter totius Porvince Calabrie in soludum regiis fidelibus, ac nunciis servientibus, ac iuratis quarumuis Magnifici Vig. Doctoris Scipionis Scaglioni de Napoli contra interesse pretendentes in effectu continente. =

Banno, e comando da parte della Gran Corte della Vicaria, et dell' Illustrissimo M. Giustiziero di questo Regno, si ordina, e comanda ad ognun tanto piccolo, quanto grande; tanto mascolo, quanto femmina; tanto nobile, quando ignobile di qualsivoglia stato, grado, e contitione che sia, che non abbia passare, nè andare a piedi, nè a cavallo in le sucritte masserie, e territorj de dì ne de notte in dette masserie di detto magnifico Scipione Scaglione; nè in quelle pascere, nè far pascere animali, bovi, giumente, cavalli, porci, nè altra sorte di animali; ne cogliere, nè far cogliere niuna sorte di frutti, tanto superiori, quanto inferiori, acerbi, nè maturi, o grani, orzi, fave, cicerchie, nè nessuna altra sorte di vettovaglio; nè far tagliare legni verde, nè secche, distorcer sepi, vadi, nè nulla altra sorte di danno fare, alla pena, e sotto pena di onze 25 di applicarsi al Regio Fisco tante volte, quante si troverà. Ognuno si guradi dalla mala ventura. Se alcuno se sentesse aggravato del presente banno fra termine di giorni otto dalla pubblicazione di esso, portà comparire in questa Gran Corte, che li sarà ministrato cxomplimento di giustizia. Datum ut supra. Predicta vero bona sunt.

L' Aria della Cerza, confine la possessione di Gio: di Aiello; le vie pubbliche, lo fiume di Culu, et

altri confini alborata di multi, e diversi arbori. La Foresta ditta la Raja confine la possessione di Cola di Albo; le possessini di Cola Yachetta; le possessioni di Francesco Maja; la via pubblica della Petrarra; lo fiume de Rancillaro, lo fiume di Culu, et altri fini. Una Massaria ditta Majone con una torre, confine le vie pubbliche; lo Casale di Majone; la possessione di Gio:Antonio Greco, et altri fini alborata di diversi arbori. Una casa posta dentro la Motta di Grimaldo, confine da tre lati via pubbliche. Quod fuit intimarum bonnum sub die primo mensis Julii millesimo quinquagesimo octavo: Menziani Capo N. Algozerius Magnifici Locumententis Civitatis Consentie retulit cun iuramento mihi Notario Yoanni de Caro da Altilia vulgarizo di Majonis alta, et intelligibili voce, more preconum, in loca solita, consueta ubi solitum est, et mos est banniri omnia acta, presentibus pro testibus Yulio de Caro, Agostino Milinazzo, Yoanne Dominico Nigro di Grimaldo, modo et forma, omnibus iuribus pro testibus, ut supra et in fidem= Ego surpradictus Notarius ad requisitionem nobis factam pro parte Ug. d. Magnifici Scipionis Scaglioni presentem relationem scripsi, et subscripsi, et signo meo solito signaliter signavi. Idem Notarius Yoannes eius manu propria. Postmodum fuit occupata propria contumacia die nona Yunii 1558 Neapoli instante Magnificus Scipio actor apud acta cun accusavit condumaciam in presenti banno; deinde adveniente ultimo, et perentorio termino elapso, fuerunt in banca vocati omnes interesse pretententes, et nemo comaprui; tandem servitatis servandis, fuit provisum, quod dictura bannum conservetur in contumacia in actis dicte M. Curie, decreto lecto, lato ipso Magno g.o sedente pro tribunali. Datum die 14 Yulii presentis anni visis actis apparuit Nuper vero doctus Mag.cus Scipio comparet in eadem M. C. eique exposuit, qualiter in contemptum dicti banni nonnulli iniquitatum filii, et armata manu in eisdem territoriis ipsius Magn.ci Sacipionis bannitis, et ibi multa danna inferuit, et inferre non cessant, non sine danno, et preiudicio, et interesse ipsius Magnifici Scipionis, sive alterius eius parte, quapropter petit provideri pro debita provisione; ideo vobis iam dictis in soludum, dicimus, committimus, et regia qua in his fungimur autoritate mandamus, quatenus ad omnes instantiam ipsius Magnifici Scipionis, sive alterius illius parte, omnes transeuntes, et damnificantes in dictis terris, et Territoriis homines forte violentiam, et turbationem, et infragante dannificantes in dictis terris et territoriis, executionem contra eos faciatis in eorum bonis, et penes tertium daponatis, et similiter animalia infraganti reperta in predictis terris, et damnificantia similiter capiant, et pene tertium deponant docec, et quousque parti de interesse, ei etiam de poena integre satisfecerit. Verum si idone cavere voluerint de stando iuri, et solvendo interesse, his animalia, et bona liberatis, et consignetias, si adimpleverint que adimplenda iuxta formam iuris, mandantes propterea universis, et singulis Regni huius Officialibus maioribus, et minoribus in genere, et in specie quocumque titulo, et potestate fungentibus, quatenus in predictis exequendis Vobis pareant, faveant, obediant, prestantque omne auxilium necessarium, et opportunum, prout a vobis fuerint requisiti, ita exequi valenat abque aliquo impedimento; et contrarium pon faciant, pro quanto regiam gratiam habent et penam ducatorum mille cupiunt evitare. Datum Neapoli die vigesima octava mensis Novembris millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.

Thomas Franciscus Spinelli Marchio Furscaldi, et Catholica Maiestate Capitaneus ad Gueram Regius Consiliarius, huius Regni Sicilie Magnus magister Yustitiarius, ac Regens M. C. Vic.o quibusuis alguzzentis, et servientibus dicte M. C. vel aliarum quarumuis Curiarum, vel locorum ad infrascripta in solidum requirendis. Significamus qualiter diebus preteritis ad instantiam U. g Ds Yoannis Thome, et Perti Francisci Marsici, tum propriis nominibus, quam uti tutores Yoseph Marsici eorum fratris fuit ad eadem Curia emanium bannus contra damnificantes et animalia infragante reperta super bonis ipsorum exponientim in banno M.C. contentis saitis terra Altilie, et aliis locis, prout apparet in banno predicto publicato, et emanato incontumaciam; et quia contra formam banni predicti multi particulares damnificaverunt et in dies damnificant bona predicta in grave damnum, preiudicium, et interesse ipsorum exponientium, et cum animalibus; propterea instatum fuit debitas provisiones expediri, et committi affcialibus Curie Bayulationis Altilie te Grimaldi in solidum, que receptis presentibus, ad omnes instantiam, et requisitionem Vig. d. Yoannis Thome Marsici, et Petri Francisci Marsici nominibus, ut supra, sive alterius eorum nomine, repertis hominibus, et animalibus in fraganti, procedatur ad carcerationem ipsorum, et ad

exexecutionem pene ducatorum sex pro parte, et 25 Reg. Fisco, et damni refactionem facti in predictis bonis dannitis, servata forma decreti lati per ipsam M.C. et se in fraganti reperti in supradictis bonis, respectu damni cautionem prestare voluernt de stando iuri, et sovendi iudicatum, relaxetis cum cautione, quam cautione capiatis per vos nomine nostro dicte M.C. Et volumus quod habeat illud roborem et efficaciam executionem realem, et personalem, ac si, et prout esset capta in Palatio M.C., ut provideri possit, dantes vobis, et concedentes, ac oro vostro insto, et competenti salatio. Datum Neapoli die trigesima Yanuarii millesimo sexcentesimo sexagesimo secundo. Marcus Marcesca tarì uno per il sigillo. Buzzaccarinus actorum Magister = Bona sunt

In primis tutte le robe comprate dal dottor Marsico Padre delli esponenti posti nel territorio di Grimaldo, Altilia, e Majone consistenti nelli infrascritti loci. Lo Pecale una con quello, che fu di Gio:Tomasi Gallo, La Chusura della Torre di Majone. La Terra di Rocca. Chiano delli Curti. Lo Vignicello. Chiani Mauro. Chiesattodonnico. L'Aria della Cerza. La Raja. La Torre de lo Campo di Malito, e Manche di Cezio Schettino = Seguitano le altre robe infrascritte. Li Lauri seu Acqua di Serji, done è situato il Palazzo consistente in più membri alborata di celsi, nuci, castagni et altri alberi. Li Sinni pusti nel territorio predetto, et in quillo s'indentono le compre incluse, et aia bona = Die decimaquarta Februarii 1667 presens retrospectiva previsto presentata fuit in consilio per Petrum Franciscum Marsicum coram Mag. Reg. Auditore De Bonis, per quem fuit dictum, quod observatur iuxta eous seriem, continentiam, et tenorem. Pro quarum observantia committitur, et mandatur Mag. Yurato, vel Viceiurato in solidum terre Altilie, quod abservent, et observari faciant omnia contentu in ea. Datum Consentie, ut supra = De Bonis Franciscus Passalacqua Secretarius, et con essa ci è stato presentato memoriale del tenor seguente.

Illm.o Sig. = Il d. Gio:Tomaso, e d. Giuseppe Marsici supplicando esponendo a Us. Ill.a, come in virtù del'inclusi duplicati ordini di Vicaria continuamente esecutoriati, et venerati di questa Reg.e Audienza sta ordinato senza alcuna contradizioine, che nessuno ordisca di entrare, cossì piccoli, come grandi con animali, senza, di giorno a di notte in alcune possessioni, terreni in quelli descritte; quali ordini sono stati renovati da questa Regia Audienza sotto li 24 prossimo passato mese di Novembre, che inclusa anche si presenta a V.E., e perchè non ostante detti ordini commessi al Mastroggiurato di Altilia pretendono quelli di Grimaldo di violentare detto Mastogiurato, e baglivo, disprezzando tanti ordini, e promisioni, che devono revocarsi, banchè fossero giuste, come sono giustissime, e poi contravvenire. Suplicano dunque vostre Eccelenza resti servita ordinare, che con effetto per osservanza di tanti ordini non ardiscano di entrare in detti territorj, e concerli quattro soldati, che a spese di essi supplicanti in danno delli animali, e persone ritrovate in detti territorj contro la forma di dette promisioni debbano assistere con detto Mastogiurato, et altre genti di Corte alla guardi di quelli, cercando qualsivogliano persone, et animali ritrovati in quelli, contro la forma di dette promisioni; che oltre il giusto l'avrà a grazia di V. E.; ut Deus. Sopra il quale mamoriale fu fatta l'infrascritta decretazione. = Fuit provisum in Consilio, quod circa supplicata in retrospectivo memoriali renovetur bannum cum effectu die 20 decembris 1662 = Il Principe di Corsi = Parisius = Dominicus de Luca Sacretarius = In esecuzione del quale ordine di questa Regia Audienza, ci è parso far la presente, col quale ordiniamo, e comandiamo, che detti preinserti banni, e promisioni della E.C. della Vicaria cum effctu si osservino giusta la loro serie, continenza, e tenore: per la osservanza delle quali ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona, nè di dì, ne di notte, sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore ardiscano entrare, o danneggiare nelli territorii in detti banni descritti, servata la forma di essi preinserti banni sotto la pena in quelli contenuta, ordinando così, come si ordina in detti banni a Mastrogurato e Baglivo di Altilia, che debba tenere particolare pensiero di quelli eseguire, e fare osservare dal medesimo modo, che dalla E. Corte della Vic. li è stato ordinato. Non si faccia il contrario, per quanto s'è cera la grazia di S. M., et evitare le pene in quelli destritte d' eseguirsi irremissibilmente contro ciascheduno, et accichè vanghi in notizia di tutti ordinamo, che lo presente si pubblichi per li Casali di Altilia, Majone, e Grimaldo, e dove sarà necesario, affinchè da nessuno si possa allegare cosa d'ignoranza e con la debita relata torni a Noi, per potersi conservare per cautela della parte = Cosenza li 20 Dicembre 1662. - Il principe di Corsi Parisius Dominicus de Luca secret.s = Solvit grana quinque pro iure registri Michelis pro Caputo =

Extracta est presens Copia a suo proprio originali remanente penes Mag. cum V.d.m Yosephum Marsicum Altilie, cumquo, licet, concordat salva remanente, et in fidem signavi regatus. Consentie die vigesima tertia Decembris a millesimo sexecentesimo sexagesimo secundo = Ita est Notarius Yoseph Mazzeo de Consentia manu.

REGOLE PER LI FRATELLI DELLA CONGREGAZIONE DI MARIA IMMACOLATA

Trovo in un libretto manoscritto, il quale è come Siegue.

In Dei nomine Amen.

= Incominciano le regole, Costituzione, Ordinazioni e Ceremonie da osservarsi nella Venerabile Confraternita e Congregazione sotto il titolo dell'Immacolata Concezione di Maria sempre Vergine eretta in questa Nostra patria di Grimaldo =Prefazione

Perché non può mantenersi e rettamente governarsi una Comunità sia di qualsiasi Condizione, che non militi sotto alcune leggi o regole stabilite, per mezzo delle quali tenga unione, pace e quiete ne suoi membri; perciò si formano le seguenti regole da osservarsi da questa Venerabile Congregazione sotto le pene in esse tassate. E perché ogni nostro bene viene dal supremo dator delle grazie, e Padre delle Misericordie Gesù Cristo nostro senza il cui aiuto ogni nostro operare è vano, ed infruttuoso; che però si pone il primo capitolo.

1. Sia frequente l'uso dei Sacramenti, con li quali si mantiene l'amicizia di Dio confessandosi indispensabilmente tutte le feste della Vergine Immacolata, della Natività del Signore, di Venerdì di marzo, o il loro luogo le sue Domeniche, Pentecoste, e nella festività degl'Apostoli S. Pietro e Paolo, sotto pena ed arbitrio del Padre Spirituale, o Prefetto, ed in questo non abbian scrupolo li suddetti se trascurano e lasciano di castigar i delinquenti.

2. Alla Congregazione si abbia d'assistere tutte le Domeniche e feste di precetto. e qualcheduno, che manca abbia da cercar la licenza al Padre Spirituale con assegnarci la causa, e non potendo domandar la licenza la seguente Domenica abbia da domandar la dovuta penitenza per la mancanza fatta, e mancando venti Domeniche senza causa non possa avere voce né attiva né passiva.

3. Che in tutti i Venerdì di Marzo, o sue Domeniche si abbia d'assistere alla disciplina, ed agli Esercizi sotto pena di esser severamente castigati dal Padre, o Prefetto.

4. Se qualche Novizio per negligenza o trascuragine mancherà quattro interi giorni sia cassato dalla Congregazione, e volendo entrar di nuovo cominci il Noviziato, come se allora entrasse.

5. Entrati che saranno nella Congregazione si osservi un rigoroso silenzio, ancorché non sia venuto il Padre, ma stian devoti, e modesti, considerando star nella Casa di Dio, e se occorresse dir qualche parola ad un altro Fratello, si parli con voce bassa, e breve. Entrato che sarà il Padre, o Prefetto non si parli di nessun modo senza licenza del superiore.

6. Che tutti i Fratelli e particolarmente i Novizi non aspettino l'ultimo segno della Campana, ma subito sarà sonata la terza volta venghino in Congregazione dove si legge l'Istoria Sacra del giorno corrente, e chi verrà in Congregazione dopo sarà cominciato l'esercizio s'inginocchia in mezzo alla Chiesa, e fatti la penitenza li sarà data dal Superiore, né si alzi senza licenza del Padre, o del Prefetto.

7. Nelle Comunioni, e processioni non ardisca nessuno andar con li capelli intricciati ma che vadino con li suddetti sciolti: e quando si fusse qualcheduno, che non volesse obedir a questo, sia

severamente castigato, e repugnando la penitenza sua cassato dalla Congregazione senza speranza di entrarvi più.

8. Che nella morte di un Fratello tutti abbiano d'assistere alla processione vestuti con il sacco; e chi con legittima causa non potrà vestirsi abbia d'accompagnar il defunto, recitando ad ogni Fratello che morirà il SS.mo Rosario per l'anima di quello; e mancando senza causa alla sopradetta processione abbian da pagare un carlino per ciascheduno a beneficio della Congregazione; e ripugnando sian affatto cassati dalla Congregazione.

9. Che nessuno Fratello abbia ardire accusare al Giudice o Mastrodetto altro Fratello e per qualsiasi cosa o lite senza licenza del nostro Superiore; che però l'accusatore ne facci star inteso il Padre, o Prefetto, acciò il suddetto li faccia bonamente riconciliare e facendo il contrario sia ad arbitro del Superiore castigato.

10. Al Padre, al Prefetto, ed altri Officiali si porti l'ubedienza e rispetto dovuto; e se vi fosse qualcheduno, che avesse tanto ardire, e baldanza, che ricasasse far la penitenza impostali dalli sopradetti, o in qualsivoglia altro modo, che presumesse di perder loro il dovuto rispetto sia subito cacciato dalla Congregazione, senza speranza di potervi più entrarvi.

11. In materia di discordie e liti tra Fratelli sian obbligati il Padre, Prefetto, ed Assistenti eliggere una persona matura, e discreta, acciò con la sua prudenza quietasse gl'animi de' Fratelli discordati, e quando questo remedio opportuno, che facci palese al Padre, acciò donasse quel rimedio opportuno che Dio gli spirerà, che però si esorta che tutti Fratelli si amino con vero amore, conforme comanda l'amabilissimo Signore Re della pace, e si rispettino, ed onorino uno coll'altro, e se in questo fusse qualche mancanza il Padre li castighi ed ammonisci, secondo li parerà e se alla fine staranno ostinati a non volersi pacificare sian cassati dalla Congregazione.

12. Che tutti quei Fratelli, che pagano i suffragi di grana 12 l'anno, se saranno chiamati dal Supremo Monarca all'altra vita e non hanno pagato per un anno intiero prima la loro morte, sian contumaci, e non abbian speranza ad aver le solite mese, ed altre cose che loro spettano.

Io D. Alberico Amendola prefetto accetto

Io D. Angelo Ferraro accetto

Io D. Francesco Mauro accetto

Io Rose prometto come retro

Io Suddiacono Giovanne Mauro prometto

Io Pietro Antonio Rollo prometto

Io Gio: Battista Iachetta prometto

Io Pietro Jacino prometto

Io Francesco Iachetta prometto

Io Franco Vetere prometto

Io Francesco Rollo accetto

Io Antonio Jacino accetto

Io Clerico Saverio fui presente testimonio

Io Suddiacono Giovanne Mauro son testimonio

Fateor ego subscriptum Notarius Apostolicus, sottoscrittis regulas esse, et fuisse lettas maioribus partibus Fratrum in die huius Congregationis sub titulo Sancti Concettionis coram me et testium, et, fuerunt ab omnibus receptis, et acceptatis, et omnes promiserunt eas observare iusta illarum seriem continentiam, et tenorem; et ad fidem signavi. Datus Grimaldi die decima sexta mensis Maji anni millesimi septimo centesimi decimi septimi. = Adese sigillus = ita est Tiberius de Rosis a Grimaldo Apostolica auctoritate iudex et Notarius manu signove propriy =

Seguiva il capo 13 di regola, ma tutto cassato.

NOTIZIE PER IL MONASTERO DI S. MARIA DE LI MARTIRI E CHIESA PARROCCHIALE; ED ALTRE

Esisteva detta Cappella di Santa Maria delli Martiri in Grimaldo sin dalla anno 1541. Perché in tale anno Bartolo di Rose Procuratore fece edificare di tufi l'altare maggiore del detto oratorio o Cappella pubblica a somiglianza dello altare che aveva fatto fare D. Domenico Parise. Così in un atto rogato dal Regio Notaro Antonello de Simone di Malito.

Ottennero di poi, dotata la cennata Cappella, ed eretta in Congregazione le indulgenze da guadagnarsi in determinati giorni, come dalla Bolla, che qui inserisco copiate dal suo originale in pergamena, che conservo spedito in Roma qui a 10 Novembre del 1550. E il iuspadronato ancora di sciogliere, e nominare il Cappellano.

= Petrus Nicolaus Contus utriusque iuris doctor Abbas Sante Delia et Illustrissimi, ac Reverendissimi domini Thadei Cardinalis de Gaddis nun cupati, et miseratione divina Archiepiscopi Consentini Vicarius Generalis = Dilectis nobis in Christo Magnifico Francisco Scaglione procuratori, Petro Saccomanno, Francisco Mantito, Thome de Roma, Antonio Milinazo, Patrizio Mannito, Paulo de Yacoe, Ferdinando de Yachetta, Yoanni de Filippo, Petro Pizuto, Petro Casavetera, Joanni Daminico de Yachetta; Angilo Mauro, Goffredo de Niccoli, Consaluo de Niccoli, Francisco Conci, Adamo de Yacoe, Agatio Saccomanno, Petro Ferraro, et allis confratribus Ecclesie Sante Maria Martyrum terre Grimaldi Consentine diocesis salutem in Domino. Cum in eadem terra essemus generalem visitationem presequendo nobis quandam Bullam Apostolicam in carta membrana scriptam cun tribus sigillis pendentibus cum cordulis seriaceis rubri coloris, non abrasam, non cancellatam, nec in aliqua sui parte suspectam, sed omni prorsus vitio, et suspitione carentem presentastis, et exhibuistis huius modi sub tenore: Michael tituli sancte Praxedis, Georgius tituli Sanctorum Ioannis et Pauli, Franciscus tituli Sancti Eusebii presbiteri miseratione divina sacro sancte Romane Ecclesie Cardinales = Universis, et singulis chrstifidelibus presentes literas inspecturis salutem in domino sempiternam = Quanto frequentius fidelium mentes ad opera caritatis inducimus, tanto salubris animarum suarum saluti consubitur. Cupietes igitur, ut Ecclesia Sancte Maria Martyrum terre Grimaldi Cunsentine diocesis, ad quam, sicut accepimus dilectus nobis in Christo Bartholus de Rose laicus dictorum terre, et diocesis singularem gerit devotionem, congruis frequentetur honoribus, et a Christi fidelibus iugiter veneretur, ac in suis structuris, et adificis debite reparetur, conservetur, et manutenetur, nec non libris, calicibus, luminaribus, ornamentis ecclesiasticis, et rebus allis divino cultui inibi necessariis decenter muniatur, utque Christi fideles ispi eo libentius devotionis causa confluant ad eandem, eta ad reparationem, conservationem, manuetntionem, ac munitionem huiusmodi manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspaxerint se refectos. Nos Cardinales presati, videlicat quilibet nostrum per se, supplicationibus cicti Bartoli nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de onnipotenti Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum, eius auctoritate confisi, omnibus, et singularis Christi fidelibus utriusque sexus vere penitentibus et confessis, qui dictam Ecclesie in singulis vedelicet Nativitatis, et Resurrectionis domini nostri Iesu Christi, Annunciatonis, Assuntionis et Nativitatis Beate Maria Virginis festivitatis, et diebus a primis vesperis usque ad secundas vespervas inclusive devote visitaverit annuatim, et ad premissa manus porrexernt adiutrices, pro singulis festivitibus, et diebus predictis, pro quibus id facerint centum dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus. Presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quarumm fidem literas nostras huiusmodi fieri, nostrorunque sigillorum iussimus appensione muniri. Datum Rome in diebus nostris anno a nativitate domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo die vero decima quinta mensis Novembris. Pontificatus Santissimi in Christo patris, et domini nostri domini Julii divina providentia Papa tertii, anno primo. Lov de stamoventis. M. bezer c galtari = Post cuius quidem pregis factas bulle, presentationem et receptionem nobis, et per nos venerenter susceptam, nobis similiter supplicastis, quatenus dictam

Ecclesiam sancte Marie Martirum, sit ut premittitur per vos edificatam, constructam, et erectam, vobis ut supra confratribus, ac omnibus aliis confratribus, qui pro tempore fuerint in eadem ecclesia, perpetuis futuris temporibus jus patronatus eligendi ac presentandi Cappellanum, seu cappellanos amovibilem, seu amovibiles, ad vestri, et successorum vestrorum confratrum nutum, et ut devotio in eadem ecclesia augetur, ipsa ex nunc votatis in uno petio terrarum positarum in partimentiis dicte terre Grimaldi in loco, ubi dicitur la Manca iuxta terras Magnifici Francisci Scaglioniij, et terras Petri de Arno, et alios fines; nec non de alio petio terrarum positarum in eisdem partinenttis loco, ubi dicitur Chiano de Durante iuxta terras Bereboli de Rosis a parte inferiori, et de aliis lateribus terras Guglielmi Calderonis, et Pauli Marini, et alias fines, que patia terram si, ut premittitur confinatarum Franciscus Sachetta dicte terre Syndicus babito desuper, ut dixit dicte Universitatis consensu, ex nunc pro dote dicte Ecclesie promisit, et dedit, et presentiarum promittit et dat cum onere tamen celebrandi, et celebrari faciendi missam unam pro qualibet die celebrandam per Cappellanum per vos et successores vestros confratres in eadem Cappella, et ecclesia, ut predicatur, constructa. Nos autem attendentes, quod in his, que ad diuni cultus augmentum, et animarum Christi fidelium salutem, ad omnipotentis Dei et gloriosissima Virginis Marie gloriam, et bonorum tandunt favorabiles esse debemus atque benigni vestris in hac parte supplicationibus inclinati dictamque devotionem adaugere volentes, dictam Ecclesiam sante Maria Martirum vobis vestrique successoribus confratribus in perpetuum, ad dicte Universitati cum potestate, et auctoritate eligendi, ac presentandi Cappellanum, seu Cappellanos amovibilem, seu amovibiles ad vestri voluntatem cum dictis dote, et onere, cum ampia plenitudine iurispatronatus huiusmodi eisdem tenore, et forma concedimus, et elargimur. Conditione tamen edicta, quod in diebus Pascalis Resurrectionis, Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, ac Santorum Petri et Pauli, nec non et Corporis Christi dictus vester Cappellanus, qui pro tempore, fuerit non audeat celebrare missam in eadem vestra ecclesia, donec non fuerit completa missa cantata in ecclesia maiori et Parochiali Santi Petri dicte terre, cui ecclesie, et Rectoribus suis nullum volumus per hoc eis inferri preiudicium, aut aliquod detrimentum. et voluntas nostra vos maioribus favoribus presequi, Venerabilem Donnun Petrum Gagliardum ad hoc idoneum per vos electum, et presentatum in Cappellanum, et Oratorem cum dictis dote, et onere, durante dicto vestro beneplacito, tenore presentium admittimus. Quo circa universis, et singulis presbiteris clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscunque ubilibet constitutis, ac eorum cuilibet in virtute sancte obedientie, et sub excommunicationis pena damus sin mandatis, quatenus, et posteam requisiti fuerint, vel requisitus fuit, te magnificum Franciscus Scaglioniij dicte ecclesie, et confraternitatis procuratorem, et protectorem, nec non corporalem, reralem, et actuaalem possessionem, dicte ecclesie, iuriumque, et pertinentiarum omnium eiusdem inducant, vel inducat, defenandisque, vel defendat inductum, a moto ex inde quolibet alio illicito datemptore, quam nos, in quantum possumus, amovemus, cotradictores omnes per censuras ecclesiasticas comprescendo. In quorum omnium, et singulaorum fidem, et testimonium premissorum presentes litteras nostra propria manu subscriptas per infrascriptum notarium, scribamque nostrum fieri, sigillique nostri iussimus, et ferimus appensione communiri. Datum in eadem terra Grimaldi sub die quinta mensis Augusti millesimo quingentesimo septimo, indictione decima quinta. Pontificatus Santissimi in Christo patris, et domini nostri domini Pauli divina providentia Pape quarti anno tertio. Presentibus Reverendis Ferdinando Barono, Joanne Battista Garofalo canonicis, sic Francisco Plantedio, Marco de Malito Consentinis testibus ad premissa vocatis atque rogatis = Ita concedimus, et conferimus nos, qui supra, Petrus Vicarius m. propria. Siegue indi l'atto del possesso, che è del tenor seguente:

"In nomine Domini nostri Iesu Christi amen.

Anno nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo, indictione decima quinta, die vero sexta mensis Augusti, Pontificatus domini in Christo patris, et D.N.D. Pauli divina providentia Pape quarti anno tertio in terra Grimaldi. In mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hec vocatorum, et vocatorum presentia. Personaliter constitui supradicti Magn.cus Franciscus Scaglionius procurator supra dicte Ecclesie, et Confraternitatis, nec non et Franciscus Sachetta syndicus eiusdem Universitatis, meque debite requisiverunt, quatenus ipsos, et

eorum quelibet in corporalem, realem, et actuaalem possessionem predictae Ecclesie, et confraternitatis iuxta formam, et tenorem supradictae bulle ponerem, et inducerem. Qui ego Notarius Lucas Septimus laicus Consentinus publius Apostolica auctoritate notarius, et Archiepiscopus Curie Consentie actuarius attendens, requisitioem huiusmodi foce iustam, et censoram canoni, volensque publicum mandatum exequi, ut teneor, prefatos magn. cum Franciscum Scaglione, et Franciscum Sachettam syndicum in corporalem, realem, et actuaalem possessionem profete Ecclesie S. Mariae Martyrum et confraternitatis eiusdem iuriumque, et pertinentiam omnium eiusdem, in Dei nomine intrando per portam maiorem, eaque claudendo et aperiendo, per traditionem clavium ispius, deosculando altaria, pulsando campanellam pacifice, et quiete cantando Te Deum laudamus, nemine contradicente, posui, et induxi. Super quibus omnibus, et signulis prefat Procurator, et Syndicus requisierunt me prefatum notarium, ut de predictis omnibus publicum, seu pubblica condicerem dederem instrumentum, et instrumenta. Acta fuerunt hoc sub anno, indictione, die, mense loco, et Pontificatu, quibus supra. Ideo presentem actum capture possessionis scripsi, publicavi, et in hanc publicam formam redegi, signaque, nomine, et cognomine meis solitis, et consuetis signavi rogatus, et requisitus. Presentibus pro testibus in eadem captura Paulo Puterico, Mario de Milito, Baptista Pesco, Joanne Vamboe ad premissa vocatis, atque rogatis =

a latere est signum Notari = infra - Lucas Saptimius Notarius et scriba de mandato.

Ottennero, come ho detto i religiosi Carmelitani a 29 di Maggio del 1565 dall' Arcivescovo di Cosenza le bolle di poter erigere in Grimaldo un monastero dell' Ordine Carmelitano; e perché la Chiesa di S. Maria delli Martiri era adattata per il detto disegno nello stesso anno ci posero stanza i Frati Carmelitani così ricavo da una consegna di mobili, ed utensili chiesastici, che i Procuratori di detta chiesa fanno per ordine del P. Angelo Emiliano Vicario provinciale di detto ordine nella Calabria al Priore dei Carmelitani Fra Ludovico Mastojanne, e sagrestano Fra Luise de Paludi esistenti in Grimaldo appresso il Regio Notaro Giampietro Pizzuto a nove Settembre dell' anno 1565.

NOTIZIE SULLA CHIESA PARROCCHIALE

Avevano i Grimaldesi due Parroci in una sola Chiesa, li quali servivano il pubblico in comune, comuni avendo ed esigendo le rendite ed ablazioni; ma perché insorse lite nell' anno 1613 fra D. Servilio Marra e D. Giampaolo Mancuso, perciò per decreto emanato dalla Curia Arcivescovile, si divise il territorio e suolo della terra di Grimaldo in due parti, una delle quali colle famiglie vi abitanti spettò a un parroco, un' altra colle famiglie all' altro parroco ed allora credo che nati fossero i nomi di parroco della Vitalbe e di parroco delli Sanbuci che ancora si osservano. Dirottato poi nel 1638, e non potendo sostenersi la separazione del suolo, in Grimaldo nuovo restò tra li due parroci la divisione delle famiglie, cioè ogni parroco riconobbe per suoi parrocchiani le persone di quelle famiglie, la quali abitavano nel suolo a se destinato, e lo che sinora si è osservato, ed osservasi. Lo ricavo perché nei protocolli prima del 1613, e proprio in uno fatto dal regio Notaro Gianpietro Pizzuti in certa copia, e jusso di matrimonio si costituiscono ambedue i parroci, e da un atto pubblico rogato dal regio nataro Salvatore Schettini per certa differenza nata tra D. Sevilio Marra e D. Giacinto di Pace Parroci in Grimaldo nella anno mille seicento trenta, il quale è come segue:
In nomine domini Iesu Christi amen.

Anno circuncisionis eiusdem millesimo sexcentesimo trigesimo.

Nos Joannes Maro de Grimaldo annalis iudex presentis anni, Salvator Schettinus loci eiusdem pubblica, et regia auctoritate Notarius, et testes in numero opportuno ad hoc es = Constituti personaliter coram nobis Reverendus donnus Giacintus de Pace, ad presens Archipreter, et Rector curate portionis Beneficii Ecclesie Santi Petri de Griamldo agens pro se, et successoribus in perpetuum parte ex una, ert donnus Franciscus Cortesius de Oablano effictator, et economus portionis Beneficii donni Servilii Marra Rectoris Curati dicte portionis similiter agens et pro se, et successoribus in perpetuum esserentas in migari sermone ad migarem intelligentas, avere avuto fra di loro alcune differenze circa la decima di Carlo Nigro, et mastro Gio:bernardino Saccomanno,

atteso a tempo si divise detto beneficio queste due casate, cioè Gio:Domenico Nigro padre di detto Carlo, et Pietro Saccomanno, padre di detto Gio:Bernardino pagavano alla porzione di D. Servilio; ma perché detto Carlo abitava, et abita in un'altra casa comprata, quale era alla porzione che fu del S. D. Gianpaolo, che al presente è di D. Iacinto; e Gio:bernardino fa' altra abitazione in una camera, che di detto Pietro Saccomanno, ma ave altra entrata, che non era prima; sorsero però lite, per la quale cosa n'ebbero ricorso da Monsignor Vicario Apostolico, il quale commessa a D. Diomede Bucchieri Rettore Curato in Malito, che di questo si avesse informato; et essendo venuto in partibus, avendosi informato con diligenza di tal fatto, ha determinato, che Carlo Nigro, mentre abita in detta casa, dove al presente si ritrova, alla quale confina Carlicello suo figlio d'una parte ed dall'altra parte Mercuri Maya, et altre fini. tutti li membri di detta casa debbon in futurum, et in perpetuum pagare, et addecinare alla porzione di D. Iacinto nominata li Sambuci, et in futurum alli Rettori, che pro tempore in detta porzione che saranno; così mutando altra persona in dette case, che ivi abiterà, ha da pagare a detta porzione: Et è contra il dotto Gio:bernardino abitando in detta casa, dove abita al presente vicino la casa delli eredi del Signor Pietro Francesco Saccomanno, quale fu di Pietro Saccomanno suo padre abbia da pagare alla porzione di D. Servilio, e suoi successori in perpetuum detta le Vitarbe. Così chi per l'avvenire in detta casa abiterà. Ma perché esso Gio:bennardino ha comprato una casa del quodam Yacomo Saccomanno, quale fu di Cola Rollo, e detta casa era et va alla porzione di D. Yacinto, chi abiterà a detta casa si Cola Rollo ga da pagare et addecimare alla porzione delli Savuci. Et causa cossì detto D. Diomede ha determinato cossì è di ragione per causa della prima divisione, et cossì sono convenuti, etiam de voluntate D. Servilii Marra Rectoris; che perciò per chiarezza della verità; et che in futurum per essi, et , loro successori in perpetuum si evitassero le liti hanno fatto lo presente contratto, quale promettono sub iuramento di averlo rato, grato, e femo, et non controveniret nec controvenienti consentire sub pena unciarum auti viginti quinque renunciaverunt excaptioni factum divisione, et discussione, et omnibus aliis iuribus, at legibus, logumque auxiliis, ef circa reliqua si esigano more solito, quia sic se conuererunt ef alia, obligaverunt se. Pro quibus omnibus tacto pectore iuraverunt, unde, alias. Presentibus Gio:vicanzo de Filippo; Gio:Battista Marco; Gio:bernardino de Filippo; Petro Antonio Nicoletta, et Gio:paulo Vetere. =

PRERCHE' ALCUNE FAMIGLIE IN GRIMALDO DELLO STESSO CASATO SIANO DI UNO PARROCO, E ALTRE DI UN ALTRO

Quindi n'è nato, che in Grimaldo di molte case con lo stesso cognome di famiglia alcune appartengono al parroco delle Vitalbe ed altre al parroco delli Sambuci; come per esempio la famiglia di Rose, di Anselmo, di Silvagni, di Albo, di Rollo alcune delle quali avendo lo stesso cognome Vig. Rose, appartengono alle Vitalbe, come li descendenti di Giovanne di Rosa seniore; altre alli Sambuci, come li discententi di Marco di Rosa e Giuseppe Rosa alias Milune.

LIMOSINA DELLA MESSA

Dissi altrove che la limosina per celebrarsi una messa nel secolo decimo settimo era pure una cinquina e lo provai, adesso lo confermo col testamento di Vincenzo Casavetere di Domanico rogato dal regio Notaro Gianpietro Pizzuti a ventotto ottobre dell'anno mille cinquecento sessantasei, in cui obbliga il suo figlio Alfonso erede come siegue:

"Item tassat ecclesie et monasterio Sancta Maria Martyrum terre Grimaldi caroleno sex annos pro tantis missis celebrandis per Patres, et monacos dicti monasterii anna quolibet, et quod dictus Alfonsus heredes teneatur per se suosque heredes soluere anno quolibet de mense Augusti in perpetuum dicto monastero dictos carolenos sex pre missis celebrandis annua quolibet scilicet viginti quator missi celebrandis anno quolibet inter annum pro anima ispius testatoris suorum patris et matris"

LA CAPPELLA DELLI MALITI

Per la Cappella delli Maliti trovo seguente memoria appresso il Regio Notaro Gianpietro Pizzuti rogata a tre del mese di Giugno dello anno mille seicento e tredici.

= In nomine Amen

Reggente Philippo Dei gratia annum eius duodecimo feliciter die tertio mensis Giunii undecima indictionis millesimo secentesimo decimo tertio, Grimaldi. Nos Natarius Paulus Saccomanno dicti loci ad contractus iudex Yoannes Petrus de Pizzutis pre dicti loci publicus, et Apostolicus noatarius, et ludex, et testes Marcus Saccomannus, Yoannes de Yacoe, Vincentius de Alvbo, Clemens Ferrarus, predicti loci ex una parte, et Notarius Frabricius, et Guliermus de Malito dicti loci ex altera parte; que ambe partes ispe composuerun infrascriptam compositionem, et concordiam, et contractum = vulgare sermone loquendo. Il ditto Angelo come erede del quodam Matteo Saccomanno suo ziano vinde iure proprio, et in perpetuum per se, eredi, e successori assigna alli detti notaro Fabricio e Guglielmo recipienti per se la Cappella et iuspatronato, sotto lo vocabolo de santo Yacobo, che edificò lo ditto Signor Matteo dentro la Ecclesia de santo Petro con tutti suoi actioni, et ragioni spettanti a detta Cappella per docati vinti, de li quali nde recipe presentialmente docati dece in pecunia argentea numerata; et per li altri dece docati nca dona irrevocabiliter et in perpetuum uno docato annuo, che li dive Angelo Malito suo frate da parte de dicto Angelo Saccomanno per lo ducato, che nce lassò dicto quaodam Matteo per servimento de dicta Cappella, che resta libero esso Angelo Saccomanno de dicto legato, et tre altri docati esso Notaro favricio nce fa donazione in perpetuum per servimento de dicta Cappella, quali li deve lo dicto Angelo de Malito suo frate, cioè l'uno docato da parte de lo s. Matteo; altri docati da parte sua per dote, e sevimento de ditta Cappella pe l'anima sua, e soi antecessori: E lo ditto Gogliermo fa danazione in perpetuum a ditta Cappella de docati annui quattro dopo la sua morte sopra li beni soi per sevimento di detta Cappella lassati per lo quodam Petro de Malito suofratello, conforme lo suo testamento. Quale Cappella, et iuspatronato sia, e se intenda esse comune de esso notaro, et Gogliermo, illi quali lo ditto Angelo pose in possessione corporale cun contitione, precario et promisit defendere obligavit se ad penam unciarum auri viginti quinque proptera ranunciaverunt, iuraverunt informa.

=====

SECONDA PARTE

NOVENE

Salve, o splendente mattutina stella
Delle sfere celesti alta Regina;
Tu sei l'Immacolata Verginella,
Che l'uom strappasti da fatal ruina
Quando il tuon rumoreggia e la procella
Sul mio capo si addensa e si avvicina
Quest'alma ch'è di Te devota ancella,
T'invoca onde placar l'ira divina.
Tu che la madre sei del Buon Consiglio
M'additasti del ver la retta via
E mi scampasti da ogni rio periglio,
Deh! prega il buon Gesù, dolce Maria
Che perdoni ai miei falli, e in questo esiglio

Guarda benigna la progenie mia.

Barone Taccone Gallucci



NOVENA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE

1° 4° 7° serata

Vi adoro Santissima Trinità e prima voi Padre Eterno con tutta la Corte Celeste per mio Dio e Signore, e infinitamente vi ringrazio da parte dell'Immacolata Vergine vostra dilettezzissima Figlia d'ogni grazie e favore, è specialmente de' quattro Privilegi, da Voi a Lei conceduti nell'Immacolata sua Concezione.

Io ti adoro, Immacolata
Del gran Padre Figlia eletta,
Senza neo fosti Concetta,
Sopr'ogni altra sempre amata

O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre sia lodata
La Regina del Cielo Immacolata.

Mi rallegro, o Maria madre ammirabile della Vostra singolare predilezione, con la quale foste fin dall'eternità eletta per Madre di Dio, e prima di ogni altra creatura predestinata alla gloria. Impetratemi che io sia del numero dei predestinati, e guadagni l'eterna mia saluta.

O Concetta Immacolata
Fosti eletta da Dio Padre
Del suo Figlio degna Madre,
Fra le amate la più amata;
O Concetta Immacolata

Ret. Oggi e sempre...

Mi rallegro Immacolata signora mia, Sovrana di tutte le creature che foste fin dall'eternità da Dio prescelta qual sua Madre ed essere libera, e foste poi preservata dalla colpa originale e da oltre ogni macchia nel primo istante del Vostro Concepimento. Impetratemi, vi prego, vera penitenza, e perdono dei miei peccati.

Fu la tua redenzione
O Maria più speciale
Dal peccato originale
Mentre fosti preservata
O Concetta Immacolata.

Ret. Oggi e sempre...

Mi rallegro, o Maria, limpidissimo fonte di purità, e di bellezza, che dal primo istante foste così ripiena di grazia che gradiste in tutto, e per tutto al suo cuore. Impetratemi tanta grazia che il possa ogni cosa operare a giusto, e piacere di sua Divina Maestà.

Primogenita di Dio,
Fra le pure creature
Su le Angeliche Nature
Fosti ancor predestinata
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre...

Mi rallegro, o purissima Vergine Maria, che da Dio creata in seno all'originale innocenza, foste libera da ogni fomite, e qualsiasi benché minimo peccato; onde poteste liberamente vivere sempre a Dio con purissimo amore congiunta. Impetratemi innocenza di vita, ed un grande orrore ad ogni sorte di peccato.

Sempre libera, ed esente
D'ogni macchia attuale,
D'ogni neo pur veniale,
Senza fomite illibata
O Concetta Immacolata

Ret. Oggi e sempre....

2° - 5° - 8° serata

Via adoro eterno Figlio, in nome di tutti i beati Spiriti, per mio Dio, Signore, e Redentore, ed infinitamente vi ringrazio, in onore dell'Immacolata Vergine Maria castissima vostra Madre, d'ogni grazia, e favore e specialmente dei quattro Privilegi dell'Immacolata sua Concezione.

Io ti adoro, Vergin Santa,
Degna madre di quel Figlio,
Che fe candito li tuo giglio,
Più d'ogni altra sempre amata,
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre...

Mi rallegro, Santissima Vergine da Dio sollevata alla più alta dignità del cielo, e della terra, del felicissimo saluto datovi dall'Angelo Gabriele, col quale vi chiamò piena di grazia, e benedetta fra tutte le donne d'ogni tempo, sola, e senza simile. Impetratemi grazia di non peccare mai più, per non dar disgusto al divino vostro Figliolo.

Non vi fu verginitate
Della tua più bella intera,
Che la prim'alzò bandiera
Con tal voto consacrata
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre....

Mi rallegro fecondissima Vergine, e Madre purissima, che foste prescelta per la incarnazione dell'eterno Verbo, e d'aver già concepito nelle caste viscere vostre per opera dello Spirito Santo il

Figlio di Dio in carne. Impetratemi spirito di poter cm l'eseempio, con le parole ed opere guadagnar anime a Dio, e spiritualmente generare molti figlioli a Cristo.

L'esserer Tu di un Dio feconda,
Vera madre di un tal Figlio,
Fe ammirabil il tuo giglio,
E ti fe glorificata,
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre....

Mi rallegro Madre graziosissima, dell'Unigenito Figliol di Dio, di averlo voi portato nell'utero senza gravidanza, e fastidio, e d'averlo poi partorito in carne senza dolore, o macchia alcuna, restando purissima Vergine dopo il parto. Impetratemi purità di mente e di cuore onde sia fatto degno d'accogliere e ritenere Gesù Cristo nel seno.

La tua Santa gravidanza,
O Maria, ti fu soave,
Non ti fu di peso, o grave,
Ma ti fe imparadisata,
O Concetta Immacolata.

Rit. oggi e sempre....

Mi rallegro, Madre dolcissima dell'Unigenito vostro divino Figlio, di averlo voi nutrito col verginal vostro latte e d'aver con esso lui familiarmente conversato per lo spazio di trentenni di lui segreta, e confidente ministra, tesoriera, e custode d'un Dio. Impetratemi la di lui viva, e continua presenza, onde non mai l'offenda, ma cordialmente sempre l'adori ed ami.

Il tuo Parto verginale
non ti diè pena, o dolore
Ma si ben gioia di cuore,
Che ti rese appien Beata
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre.....

3° - 6° - 9° serata

Vi adoro santissimo Spirito Paraclito mio Dio, Signore, e dolcissimo Avvocato, ed infinitamente con tutti i cori degli Angeli vi ringrazio a nome dell'Immacolata vergine vostra diletteissima Sposa d'ogni grazia, e favore, e specialmente dei quattro Privilegi a Lei conceduti nell'Immacolato suo Concepimento.

Io ti adoro, o Vergin sposa,
Sagro tempio dell'Amore:
Che ti diè grazia, e onore;
Su d'ogni altra fortunata,
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre.....

Mi rallegro Madre Vergine, del casto amore del voto perpetuo di Dio fatto della vostra verginità; col quale consacrandoVi a Dio, Vi accettò per sua diletta Sposa lo Spirito Santo. Sicché siete madre, ma siete pur la Regina delle Vergini. Impetratemi forza di resistere, e vincere ogni tentazione contro la bella purità.

Per suo Tempio, e per sua Sposa
Dalla Spirito Santo eletta,
La più bella, e più perfetta,
D'ogni ben fosti dotata,
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre....

Mi rallegro Vergine potentissima, di quella suprema dignità che godete in cielo, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo coronata Sovrana del cielo e della terra, dagli Angeli, e santi quei vostri vassalli adorata, e corteggiata. impetratemi la grazia che io vi onori qual tenero vostro divoto in terra, e venga poi a governi qual mia Sovrana in Cielo.

Piena sei di santitade,
E sei piena in tal misura
Che nessuna creatura
Presso Dio fu si colmata
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre.....

Mi rallegro o dolce speranza della nostra salute che voi siete la Maestra degli Apostoli, Guida e ristoro dei miseri mortali, Consolatrice degli afflitti, e Avvocata potentissima di tutti. Impetratemi dal vostro figlio una santa vita ed una felice morte, affinché io abbia la sorte di vivere con voi nella felice Patria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Fu la tua redenzione
O Maria la più speciale
Dal peccato originale
Mentre fosti preservata
O Concetta Immacolata.

Rit. Oggi e sempre....

PREGHIERA

Vi adoro vergine Santissima, come figlia, Madre, Sposa di Dio, e prostrato ai piedi della vostra gran maestà Vi prego a scrivermi nel numero di quei fortunati peccatori, che portate scolpiti nel vostro petto. Degnatevi Madre e Signora Mia Clementissima di accettare questo misero, e marcioso mio cuore. Comportatemi lume a conoscere con chiarezza i miei peccati, e specialmente l'origine, e la cagione di tutte le mie mancanze. Impetratemi aiuto valido ad aborrire ogni peccato, e grazia particolare a togliere l'origine di tanti miei difetti, E finalmente vi supplico m'intercediate grazia, che io non muoia in peccato mortale.

TOTA PULCHRA

V - Tota pulchra es, Maria.
R - Tota pulchra es, Maria.
V - Et macula originalis non est in Te.
R - Et macula originalis non est in Te.
V - Tu gloria Jerusalem.
R - Tu letizia Israel.
V - Tu honorificentia populi nostri.
R - Tu advocata peccatorum.
V - O Maria.
R - O Maria.
V - Virgo prudentissima.
R - Mater clementissima.
V - Ora pro nobis.
R - Intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.
V - In Conceptioen tua, Virgo, Immaculata fuisti.
R - Ora pro nobis Madrem, cuius Filium de Spiritu Santo peperisti.

OREMUS

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore....

A SANTA LUCIA VERGINE E MARTIRE

I

Per quella fede ammirabile, che voi aveste, o gloriosa S. Lucia, quando protestaste il tiranno che nessuno avrebbe potuto togliervi lo Spirito Santo che abitava come in un suo tempio nel vostro cuore, otteneteci dal Signore la bella sorte di vivere sempre in un santo e salutare timore di perdere la sua grazia e di fuggire da tutto quello che potrebbe cagionarci una perdita così grave. Ave Maria.

II

Per quella singolare predilezione che ebbe per voi, o gloriosa S. Lucia l'immacolato vostro sposo Gesù Cristo, quando, con un miracolo non più udito vi rese immobile, malgrado tutti gli sforzi dei vostri nemici per trascinarvi in luogo di peccato e di infamia, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di non cedere giammai alle tentazioni del mondo, del demonio e della carne e di combattere con la continua mortificazione di tutti i nostri sentimenti. Ave Maria.

III

Per quell'amore ardentissimo che aveste verso Gesù, o gloriosa S. Lucia, quando, dopo esservi a Lui consacrata con voto irrevocabile, rinunciate ai partiti più vantaggiosi, e dopo avere distribuito in elemosina tutte le vostre sostanze, sacrificaste ancora la vostra vita sotto quel ferro crudele che trapassò il vostro collo, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di ardere anche noi continuamente di santa carità per cui siamo pronti a rinunciare a tutti i beni ed a sostenere tutti i mali, piuttosto che divenire minimamente infedeli al nostro divin Redentore. Ave Maria.

PREGHIERA

Verginella tutta luce, martire tutta gloria S. Lucia, devotamente vi preghiamo, mirate noi poveri peccatori, che a voi ricorrono per lume, e da voi vogliono purità e fervore, preservateci da ogni patimento gli occhi corporali, ma rischiarateci molto più la vista della mente, non perdiamo mai di vista Dio, affinché avendo per voi sana la vista degli occhi corporali, di essa mai abusiamo, per offendere il Signore. Amen

NOVENA DEL S. NATALE

1. Amabilissimo Gesù, benediciamo quell'ora, che vi faceste uomo nel seno purissimo di Maria Santissima per patire e morire per nostro amore, e vi preghiamo per quei nove mesi che voleste star chiuso in quell'Utero verginale a perdonarci tutti i peccati, dei quali ci pentiamo di vero cuore.

O Pargoletto amabile
Mi prostro a Te davanti
T'adoro con la Vergine
Tua genitrice amante,

Rit. Ti lodo insieme agli Angeli
E canto anch'io così. (bis)
San Giuseppe con Maria, Madre pudica,
il Bambinello Gesù ci benedica.

2. Amabilissimo Gesù, benediciamo quella notte beata, che voleste nascere in una stalla per far acquisto de' nostri cuori, comparando tenero bambinello, fasciato con poveri panni, tremante di freddo, in mezzo a due animali, e adoriamo il vostro tenero corpicciolo. Vi preghiamo per quelle prime lagrime, per quei sospiri, a darci grazia di vivere e morire nel vostro santo amore.

Or che di canti echeggiano
Oggi le vie celesti
Tacer potren noi miseri
Per cui cagiona nascesti?
Rit. Ti lodi

2. Amabilissimo Gesù, benediciamo quell'ora, che foste presentato dalla vostra SS. Madre nelle braccia di S. Simeone per soddisfare per noi la divina giustizia, e vi preghiamo per tanta vostra bontà a liberarci dalla pene dell'Inferno, che abbiamo meritato per i nostri peccati.

O Ti che miri estatica
Gesù Signor tuo figlio
Ti degno a noi rivolgere
Il tuo pietoso ciglio.
Rit. Ti lodo....

4. Amabilissimo Gesù, benediciamo quella notte, che foste portato da Maria SS. in Egitto con tanti patimenti e timori, per liberarvi dalle mani di Erode, e vi preghiamo a darci quel Paradiso che a tanto vostro costo ci avete guadagnato.

Gesù Bambin mi guarda
Sopra la paglia assiso
Mi dice col sorriso
Sii buono e t'amerò
Rir. Ti lodo....

5. Amabilissimo Gesù, siano benedetti quegli anni nei quali voleste menare una vita nascosta agli occhi del mondo, nella bottega di Nazaret, in compagnia di Maria e di Giuseppe, povero, tra fatiche, stenti e sudori. Vi ringraziamo col cuore di quanto patiste per il nostro amore, e vi preghiamo a concederci amore alla vita nascosta e forza di servirvi costanti fino alla morte.

SUPPLICA

Amabilissimo nostro Signor Gesù Cristo, che fatto per noi Bambino, voleste nascere in una grotte per liberarci dalle tenebre del peccato, per attirarci a voi, ed accenderci del vostro santo amore, vi adoriamo per nostro Creatore e redentore, vi riconosciamo e vogliamo per nostro Re e Signore, e per tributo vi offriamo tutti gli affetti del nostro povero cuore. caro Gesù, Signore e Dio nostro, degnatevi di accettare questa offerta, e affinché sia degna del vostro gradimento, perdonateci le nostre colpe, illuminateci, infiammateci di quel fuoco santo, che siete venuto a portare nel mondo per accenderlo nei nostri cuori. Divenga in tal modo l'anima nostra un sacrificio perpetuo in vostro onore, fate che essa cerchi sempre la vostra maggior gloria qui in terra, affinché venga un giorno a godere delle vostre infinite bellezze in Cielo. Amen.

NOVENA A S. GIUSEPPE

I - O S. Giuseppe, mio protettore ed avvocato, a te ricorro, affinché m'implori la grazia, per la quale mi vedi gemere e supplicare davanti a te. E' vero che i presenti dispiaceri e le amarezze che provo sono il giusto castigo dei miei peccato. Riconoscendomi colpevole, dovrò per questo perdere la speranza di essere aiutato dal Signore? "Ah, no - mi risponde la tua grande devota S. Teresa - no certo, o poveri peccatori. Rivolgetevi in qualunque bisogno, per grave che sia, alla efficace intercessione del Patriarca S. Giuseppe; andate con vera fede da lui e restate certamente esauditi nelle vostre domande". Con tanta fiducia, mi presento quindi, davanti a Te e imploro misericordia e pietà. deh!, per quanto puoi, o S. Giuseppe, prestami soccorso nelle mie tribolazioni. Supplisci alla mia mancanza e, potente come sei fa' che, possa per la tua pia intercessione la grazia che imploro, possa ritornare al tuo altare per renderti l'omaggio della mia riconoscenza.

II Non dimenticare, o misericordioso S Giuseppe, che nessuna persona al mondo, per grande peccatrice che fosse, è ricorsa a Te, rimanendo delusa nella fede e nella speranza in Te riposte. Quante grazie e favori hai ottenuto agli afflitti, ammalati, oppressi, calunniati, traditi, abbandonati, ricorrendo alla tua protezione sono stati esauditi. Deh!, non permettete, o gran santo, che io abbia ad essere il solo, fra tanti, a rimanere privo del tuo conforto. Mostrati buono e generoso anche verso di me, e io, ringraziandoti, esalterò in te la bontà e la misericordia del Signore.

III O eccelso capo della Sacra famiglia, io ti venero profondamente e di cuore t'invoco. Agli afflitti, che ti hanno pregato prima di me, hai concesso conforto e pace, grazie e favori. Degnati quindi di consolare a che l'anima mia addolorata, che non trova riposo in mezzo alle angustie da cui è oppressa. Tu, o sapientissimo santo, vedi in Dio tutti i miei bisogni prima ancora che io te li esponga con la mia preghiera. Tu dunque sai benissimo quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. Nessun cuore umano mi può consolare; da te spero d'essere confortato, da te, o glorioso

santo. Se mi concedi la grazia che con tanta insistenza io domando, prometto di diffondere la devozione verso di te, di aiutare a sostenere le opere che nel tuo Nome, sorgono a sollievo di tanti infelici e dei poveri morenti. O S. Giuseppe, consolatore degli afflitti, abbi pietà del mio dolore!

A TE, O BEATO GIUSEPPE

A Te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e, fiduciosi, invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa.

Deh! per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.

Proteggi, o provvido Custode di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assisti propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in Cielo. Amen.

<p>1 O Giuseppe a Te si elevi l'armonia dei canti miei tra gli affetti ancor Tu sei qui soavi del mio cuor Rit. O Giuseppe un voto mio un sol voto adempi ancora fa che lieto e santo muoia come morto un di sei Tu.</p> <p>2 O beato il ciel si piacque rivelarti i suoi misteri gli affannosi tuoi pensieri spesso un'angelo sgombrò.</p> <p>3 Tu vedesti il primo riso del celeste Pargoletto dolcemente al casto petto Tu stringesti il Dio bambin.</p>	<p>4 Tu beato con Maria dividesti il bel sembiante e gli desti il bacio amante sopra il viso suo divin.</p> <p>5 O Giuseppe il qual se vuoi ottenere per noi favore fa che muoia in santo amore come morto un di sei Tu.</p> <p>6 Deh! ci ottieni o dolce Padre nel penar dell'agonia un sorriso di Maria un amplesso di Gesù.</p>
---	--

<p>O gran sposo di Maria o gran Padre di Gesù tu ci ottieni all'agonia la corona di virtù</p> <p>San Giuseppe miu gloriosu esemplare di Santità e la Vergine ppe sposa abbi tu di noi pietà.</p>	<p>Gloria la Padre Eterno Dio e al Figliolo che si è incarnato allo Spirito Santo Dio alla Santissima Trinità</p> <p>Gloria a voi o Padre Eterno gloria a voi Figliolo Divino gloria a voi Spirtu Supernu gloria a voi sempre</p>	<p>O Maria o Maria tu li sai li mei guai e si voi e tu poi o Maria aiutami Tu. O bella Mia Maria e ru caru miu Gesù ti dono in cuore e l'anima mia e nu ru vogliu mai più. Io t'aiu sempre offesu</p>
--	---	---

Tu avisti nu Diu ppe Figliu
Diu ci guardi in purità
e ne scampi de' perigli
e lenire eternità

sarà e ppe tutta l'eternità.

il mio core sia conteso
e nnun t'affennnissi chiù
dolce Cuore del mio Gesù

O cuore amabilissimo
del mio caro Gesù
il vostro amore dolcissimo
io lu vogliu e sempre chiù
dolce Cuore del mio Gesù.

NOVENA A SAN FRANCESCO DI PAOLA

1. O glorioso San Francesco di Paola che miracolosamente risanato dalla cecità, fino dalla più tenera età faceste vostra letizia la penitenza più austera e l'esatta imitazione del Serafico d'Assisi, otteneteci dal Signore la grazia di applicarci con ogni mezzo a servire con fervore il nostro Dio.
2. O Glorioso San Francesco che nella tenera età sprezzaste tutti gli allettamenti del mondo, col seppellirli in inospitali solitudini, otteneteci dal Signore la grazia di fuggire le pompe e gli onori del secolo per non ambire altra gloria che quello di essere discepoli fedelissimi di Gesù Cristo
- 3° O glorioso San Francesco che non avendo ancora compiuto il ventesimo anno dell'età vostra, diveniste fondatore di un ordine, il quale supera tutti gli altri nel rigore dell'astinenza, otteneteci dal Signore di non violare mai la legge dell'astinenza e del digiuno che la Chiesa sollecita della salute dei suoi figli si compiace d'impartire.
- 4° O glorioso San Francesco che animato dalla fede ora traeste l'acqua dei macigni, ora suspendeste nell'aria i massi già cadenti, ora passeggiaste illeso in mezzo al fuoco, ora viaggiaste senza pericolo sopra le onde del mare, ora restituiste la sanità agli infermi, ora ridonaste la vita ai morti, otteneteci vi preghiamo la grazia di avere sempre una viva confidenza nella protezione del Signore e non attendere che dal cielo il soccorso necessario a tutti i nostri bisogni.

PREGHIERA

O grande santo calabrese che acceso di carità più ardente, versate lacrime di tenerezza, vi trovaste in estasi al solo sentire i nomi di Gesù e di Maria, accendeste le lampade col solo tocco della vostre dita, e giunto al termine dei vostri giorni con piedi scalzi riceveste l'Eucaristico Sacramento per dare a Gesù Cristo gli ultimi segni del vostro amore, otteneteci la grazia della carità come distintivo della vostre opere, meritiamo così di partecipare con voi all'eterna ricompensa dei veri amanti nel cielo. Amen.

TREDICINA A S. ANTONIO

1. O gloriosissimo S. Antonio, che otteneste da Dio la virtù di risuscitare i morti, risvegliate l'anima mia dalla sua tiepidezza ad una vita fervorosa e santa.
2. O sapientissimo S. Antonio, vero luminare di Santa Chiesa e del mondo, illuminate l'anima mia con la luce delle celesti verità.
- 3° O pietosissimo Santo, sempre pronto e potente nel soccorrere i vostri devoti nelle loro calamità,

soccorrete l'anima mia nella presente necessità.

4° O pietosissimo S. Antonio che fin da giovinetto imparaste a vincere il nemico infernale, custodite e difendete l'anima mia dai suoi assalti e terribili tentazioni.

5° O purissimo S. Antonio giglio incomparabile di innocenza, non permettete che l'anima mia s'imbratti mai della schifosa lebbra dell'impurità.

6° O medico celeste, carissimo S. Antonio, per cui tenti infermi tornano a salute, risanate l'anima mia dalle ferite della colpa e drizzate le cattive inclinazioni.

7° O fedelissimo S. Antonio, dirigete l'anima mia nel burrascoso mare della vita, e conducetela al porto della sua eterna salite.

8° O tenerissimo S. Antonio, liberatore dei condannati dell'umana giustizia, liberate l'anima mia dai lacci del peccato, affinché non cada nei ceppi della terribile giustizia di Dio.

9° O vero Sasseto Miracoloso, per cui anche le membra staccate dal corpo si ricongiungono e riacquistano la vita, ricongiungete alla Chiesa i suoi membri staccati dall'empietà e dal vizio.

10. O graziosissimo S. Antonio, che fate ritrovare le cose smarrite, fate che io non perda ai col peccato la grazia e l'amicizia di Dio, che se per somma disgrazia la perdessi, subito la ritrovi per non perderla mai più.

11. O carinissimo Santo, giovani e vecchi vengono a Voi e sono esauditi. Anch'io povero miserabile ricorro a Voi, non venga mai meno la Vostra carità, esauditemi.

12. O benignissimo S. Antonio, molti pericoli circondano l'anima mia; da essi liberatemi e salvatemi.

13. O amatissimo S. Antonio, dalla Vostra Padova, dalla Vostra Arca, guardate alle mie necessità. Paoli a Dio per me la Vostra Lingua miracolosa, sicché io possa finalmente essere consolato ed esaudito.

SUPPLICA A S. ANTONIO DI PADOVA

O gloriosissimo S. Antonio, benignissimo mio protettore e potentissimo mio Avvocato, a voi fiducioso ricorro nelle mie presenti necessità e spero essere da voi esaudito. Voi conoscete le mie angustie, conoscete i miei bisogni, vedete le mie afflizioni, ma vedete pure la mia fiducia che in voi ho riposto, che da voi mi aspetto l'aiuto, il soccorso, la consolazione.

Mi esaudirete, o Antonio Santo? Ne sono indegno affatto, sì lo confesso, perché ho meritato purtroppo, per i miei peccati, ogni più gran male; e le presenti mie angustie ed afflizioni sono troppo lievi castighi alle tante mie colpe. Ma ora ne sono pentito e dolente e voi non abbiate riguardo alla mia indegnità ma alla fiducia che in voi ho riposto. Sentite, o amabile Santo, prima di negarmi la grazia che vi domando, consultate il cuore vostro generoso e magnanimo e se esso vi dice di non esaudirmi fatelo pure che ne sono contento. Ma no, o Santo misericordioso, non sia mai vero che in mezzo a tanti che in voi ritrovano aiuto, soccorso e consolazione, io solo non abbia ad essere da voi esaudito. Un raggio dei speranza già rifulge alla mia mente ed una voce sento nel cuore la quale mi dice che voi non volete disprezzare la mia umile supplica e la mia povera offerta. Deh! o gran Santo, accettatela ed esauditela.

1 O dei miracoli inclito Santo, dell'alma Padova tutela e vanto, benigno guardami prono a' tuoi piè: O Sant'Antonio prega per me!	3 Per te l'oceano si rasserena, riprende il naufrago novella lena; morte e pericolo fuggon per te O Sant'Antonio prega per me!	5 Per te d'angustia esce l'afflito, trova ricovero il derelitto: col pane al povero doni la fè O Sant'Antonio prega per me!	7 Se l'alma offuscami l'ambra del mare, se un cuore trepido dubbio mi assale, tu, potentissimo, m'ottien mercè: O Sant'Antonio prega per me!
2 Col vecchio il giovane	4 Per te riacquistansi	6 Sempre benefico	

a te sen viene, e in atto supplice chiede ed ottiene, di grazia arbitro Iddio ti fè O Sant'Antonio prega per me!	beni ed onore: i morbi cessano spare il dolore ove tu vigili pianto non è O Sant'Antonio prega per me!	a' tuoi devoti, ne ascolti l'umili preghiere e voti: fammi propizio in Divin Re O Sant'Antonio prega per me!	
--	--	--	--

RESPONSORIO

Si quaeris miracula mors, error, calamitas, demon, lepra fugiunt aegri surgunt sani.	Cedunt mare, vincula membra, resque perditas, petunt et accipiunt juvenes et cani.	Pereunt pericula, cessat et necessitas, narrent hi qui sentiunt, dicant Paduani.	Cedunt mare, vincula, ect. Gloria Padri et Filio et Spiritui Sancto. Cedunt mare, vincula ecc.
---	---	---	---

NOVENA AL SACRO CUORE DI GESU'

Amorosissimo mio Gesù, al riflettere al vostro buon cuore, e vederlo tutto pietà e dolcezza per i peccatori, mi sento rallegrare il mio e colmare di fiducia di essere da Voi bene accolto. Ahimè! quanti peccati ho commesso! Ma ora quel Pietro e qual Maddalena dolente, io li piango e detesto, perché sono offesa a Voi, sommo bene. Sì, concedetemi il perdono; e io muoia, ve lo domando per il vostro buon cuore, muoia prima che offendervi ,e certo viva solo per amarvi.

Dolce Cuor del mio Gesù
fa ch'io t'ami sempre più.

Benedico, Gesù mio, l'umilissimo vostro Cuore e vi ringrazio che nel darmelo per esemplare, non solo con forti premure, m'eccitate ad imitarla, ma a costo pure di tante vostre umiliazioni me ne additate ed appianate la via. Folle che fui ed ingrato! Quando traviai! Perdonatemi. Non più superbia, ma con umil cuore tra le umiliazioni seguir voglio Voi, e conseguire pace e salute. Avvalorate Voi, e benedirò in eterno il Vostro cuore.

Ammiro, Gesù mio, il pazientissimo Vostro cuore, e vi ringrazio di tanti meravigliosi esempi di invitta sofferenza a noi lasciata. Mi dispiace, che indarno mi rimproverano la stana mia delicatezza insofferente di ogni piccola pena. Ah! Gesù mio caro, infondete nel cuore un fervido e costante amore alle tribolazioni, alle croci, alla mortificazione, alla penitenza, acciocché, seguendovi al Calvario, arrivi con Voi alla gloria del Paradiso.

Innanzi al mansuetissimo vostro Cuore caro Gesù, io inorridisco del mio sì diverso dal vostro. Purtroppo io, ad un'ombra, ad un gesto, ad una parola in contrario, io m'inquieto e lamento. Perdonatemi i miei trasporti e datemi grazia d'imitare nell'avvenire in qualunque contrarietà l'amabile, vostra mansuetudine, così da godere perpetua e santo pace.

Si cantino pur lodi o Gesù, al generosissimo vostro Cuore, vincitore della morte e dell'inferno: ben se le marita tutte. Io resto più che mai confuso al vedere il mio sì pusillanime che teme di qualunque diceria ed umano rispetto; ma non sarà più così. Da voi imploro sì coraggiosa forza che combattendo e vincendo in terra trionfi poi lieto con Voi in cielo.

A MARIA

Per gli alti pregi del vostro Cuore dolcissimo impetratemi, o gran Madre di Dio e Madre mia Maria, vera e stabile devozione al Sacro Cuore del vostro Figliolo, onde io, in esso coi miei pensieri ed affetti racchiuso, adempia tutti i miei doveri, e con alacrità di cuore serva sempre, ma specialmente in questo giorno a Gesù.



NOVENA DEI SS. PIETRO E PAOLO

O Santi apostoli, Pietro e Paolo, che docili alla chiamata di Gesù Cristo diveniste prontamente suoi veri seguaci, otteneteci, vi preghiamo la grazia di corrispondere con prontezza alle divine aspirazioni, affinché ad onta di ogni umano rispetto, fuggendo il peccato, costanti ci teniamo nella pratica della sante virtù.

Alla voce del Signore
per Lui tutto abbandonasti
e fedeli lo imitaste

nelle pene nell'amor.

Rit. O San Pietro, deh ci aiuti
ora e sempre nella morte
apri a noi del ciel le porte
per goder il tuo Gesù.

O fedelissimi colonne della vera fede, zelantissimi Apostoli, che tanto patiste per propagar questa fede, fino a suggellarla col proprio sangue, pregate il divin Maestro, che pei vostri meriti infonda nei nostri cuori una fede viva, ferma ed operosa fino alla morte.

Pieno il cor di zelo ardente
forte luce al mondo Dio
predicando l'Uomo Dio
dando il sangue per la fè.
Rit. O Dottore delle genti
deh ci ottieni dal Signore
viva fede e vero amore,
forte speme, e ogni virtù.

O gloriosissimi Principi della Chiesa, che, animati dalla più forte speranza, grandi cose operaste per la gloria di Dio e per la salvezza del mondo, deh muovetevi a pietà di noi altri, che siamo così deboli in questa santa virtù, e ravvivate nei nostri petti, affinché, distaccati dal mondo, aspiriamo continuamente al cielo.

Con la speme del Dio vivo
il suo onor, la gloria in terra
propugnaste, e dura guerra
voi faceste all'empietà.
Rit. O San Pietro, deh ci aiuti

ora e sempre nella morte
apri a noi del ciel le porte
per godere il tuo Gesù.

O fervidissimi Apostoli di Gesù Cristo, che ripieni d'amore ardente per questo Dio umanato, non solo ,faticaste con tanto impegno per farlo amare dagli uomini, ma volenterosi per Lui abbracciaste il martirio, deh impetrateci che, amandolo anche con tutte le forze del nostro cuore in questa vita siamo degni di amarlo con voi per tutta l'Eternità.

A quel Dio che diè la vita
per dar vita ai figli suoi,
sangue e vita deste voi,
croce e spada a Lui vi unì.
Rit. O Dottore delle genti
deh ci ottieni dal Signore
viva fede e vero amore,
forte speme, e ogni virtù.

O invittissimi Martiri del Signore, che grandi nella fede, nella speranza e nella carità, foste dall'Altissimo ricolmi d'ogni grazia e virtù sino a toccare l'eroismo della più alta Santità, deh siateci propizi in tanta nostra miseria, e con la vostra potentissima intercessione fate che, pentiti veramente dei nostri peccati, da oggi innanzi siamo umili, pazienti, mortificati, e specialmente perseveranti nella santa orazione.

Or che in ciel la fè, la speme
più non son, ma è solo Amor.
Deh crescete al nostro cuore
fede, speme e carità.
Rit. O San Pietro, deh ci aiuti
ora e sempre nella morte
apri a noi il ciel le porte
per godere il tuo Gesù.

SUPPLICA

Luminari del mondo, Beatissimi Apostoli Pietro e Paolo, eccoci che prostrati ai vostri piedi, con giubilo del nostro cuore, benediciamo, lodiamo e ringraziamo il Signor Nostro Gesù Cristo per avervi contraddistinti fra tutti con singolari privilegi qui in terra, e per la gloria immensa che godete nel regno della pace in seno a Dio.

Riverenti e devoti ci inchiniamo alla vostra grandezza, mentre umili e fiduciosi istantemente vi supplichiamo di farci degni del vostro potente patrocinio. Aiutateci dunque o pietosissimi apostoli? Voi siete la luce del mondo, illuminate la nostra mente; voi siete i Maestri della religione, insegnateci la scienza dei santi. Voi siete i nostri avvocati, perorate avanti a Dio la causa della nostra eterna salute. Voi siete i nostri padri, rendete i vostri figli ubbidienti. Voi siete i nostri Pastori, guidateci per i pascoli delle sante dottrine. Voi siete in particolar modo i pastori della Chiesa nostra, santificate i ministri del vostro altare. Voi siete infine i potentissimi protettori della patria nostra alla vostra amorosa cura affidata; deh proteggetela e difendetela in tutti i suoi bisogni, liberandola seppellente dai divini fragili. Intercedete per la Chiesa e per il suo capo supremo, fate che noi tutti vivendo e morendo sotto la vostra protezione, meritiamo di salvarci in eterno. Amen.

NOVENA ALLA BEATA MARIA VERGINE DEL MONTE CARMELO

O Maria Madre nostra, noi t'invochiamo col titolo di Fiore del Carmelo, perché Tu per l'Immacolata tua purezza Verginale, possiedi tutta quella fragrante spirituale bellezza che la Divina Sapienza raffigurò simbolicamente nel Carmelo. Fa che l'anima nostra, piccolo seme piantato nel giardino del Carmelo, germogli in fiore a Te somigliante, auspicio sicuro di frutti di eterna salute.

Del Carmelo Alma Maria
che apparisti ancor non nata
sotto nuvola velata
al profeta Santo Elia
del Carmelo Alma Maria.

O Maria Madre nostra, noi a T'invochiamo col titolo di Vite in fiore, perché proprio per la tua trascendente perpetua Verginità, meritasti di concepire lo stesso Dio il quale solo divinamente poté nascere da Te, Vergine tutta bella e senza macchia, così come solo Tu, rimanendo l'Immacolata potesti concepire Iddio. Fa che noi rimaniamo sempre uniti a Te e per Te a Cristo.

Vago fior dei carmeliti
da cui seppe merenziana
per notizia sovrumana
la venuta del Messia
del Carmelo Alma Maria.

O Maria madre nostra, noi ti invochiamo col titolo di splendore del Cielo, perché per la tua verginità feconda salisti al vertice di tutto il creato dove apparisti avvolta nella gloria celeste della divinità rivestita di sole, con la luna sotto i tuoi piedi, con in capo una corona di dodici stelle, col il gemmo il tuo Figlio Gesù. Fa che rimaniamo sempre sotto il tuo patrocinio, perché passiamo al cielo, di cui Tu sei la porta felice.

Vita fertile e fiorita
tramandasti i tralci tuoi
quanti figli tanti eroi
della Tua famiglia pia
del Carmelo Alma Maria.

O Maria madre nostra, noi t'invochiamo col titolo di Vergine Madre singolare, perché per la tua divina feconda verginità, costituisci, sola fra tutte le creature, un particolare ordine di singolare sublimità. Per queste tue prerogative noi ci gloriamo in Te a Te ricorriamo implorando il tuo aiuto e come in terra ci hai adornato con regia munificenza della grazia singolare della tua filiazione, così fa che ci sia dato di godere in Cielo l'eredità di tale filiazione.

Splendor nitido e sereno
che passando al sommo Cielo
Ti assistè nel tuo Carmelo
la diletta compagnia
del Carmelo Alma Maria.

O Maria, noi ti invochiamo col titolo di Madre mite, perché la tua missione è la maternità di misericordia. Per questa tua maternità di grazia, fa che siano tuoi, sottomettici interamente alla tua

influenza, e così, fatti come Te, che sei nostro modello ed esempio, portaci al cielo, nella piena espansione della grazia.

Come stella poi del mare
sai guidarci al porto santo
che hai di esse adorno il manto
ci sei luce, scorta e via
del Carmelo Alma Maria.

O Maria madre nostra, noi ti ripetiamo la fiduciosa supplica di san Simone: Al Carmelo concedi privilegi, con fede profonda nel posto eminente che Tu occupi per la tua universale Mediazione. Come crediamo che tutte le grazie passano per le tue mani, così sappiamo che tutti i doni tuoi, come quelli dell'amato tuo Figlio tendono a promuovere la nostra eterna salvezza; fa perciò che in grazia del tuo Privilegio sia assicurato anche a noi la perseveranza finale.

Deh ascolta le preghiere
dei tuoi figli, o bella Madre
prega tu l'Eterno Padre
che la gloria in ciel ci dia
del Carmelo Alma Maria.

O Maria Madre nostra, per la tua singolare unione col Verbo, la tua grazia materna si estende a tutta l'opera di salvezza, intervenendo efficacemente Cristo, tanto in questo mondo come nell'altro, fino alla piena espansione nella gloria. Fa che possiamo spirare rivestiti del tuo sacro scapolare, per essere fatti partecipi del tuo privilegio d'essere condotti quanto prima al santo Carmelo della vita eterna.

Vergin Madre promettesti
liberarci dalle pene
nel dì sabato che viene
lo speriamo e così sia
del Carmelo Alma Maria

O Maria Madre nostra, i privilegi che tu hai concesso al Carmelo, mentre riconoscono la sua consacrazione al tuo servizio, dicono altresì che tale servizio ti è particolarmente grato perché fondato sulla fede della tua mediazione di tutte le grazie. Fa che anche noi possiamo sperimentare che il tuo potere e la tua misericordia sono sempre di sommo potere; il tuo santo scapolare ci rivesta del tuo spirito e delle tue virtù, sì che possa essere la nostra ambizione in vita, il nostro conforto in morte, la nostra gloria nell'eternità.

Le allegrezze che cantiamo
di te Madre del Carmelo
tutti quanti ti preghiamo
di cantarle poi nel cielo
con sonora melodia
del Carmelo Alma Maria.

PREGHIERA

O Vergine Santissima Regina del Carmelo, ricordatevi che non si è mai udito che alcuno dei vostri devoti, il quale abbia invocato, con viva fede la vostra assistenza, o implorato il vostro aiuto sia

rimasto abbandonato. Noi veniamo a Voi animati da una filiale confidenza.
O madre delle Divine Misericordie, Vergine delle vergini, Potentissima Regina delle Vittorie, eccoci prostrati innanzi a Voi per implorare la vostra materna pietà.
Noi domandiamo l'amore di Dio, la perfetta rassegnazione alla divina volontà, la conversione dei poveri peccatori, il trionfo della nostra santa religione e i nostri cari ammalati.
Vi raccomandiamo tutti quelli che zelano il vostro onore e la vostra gloria e tutti i fedeli vivi e defunti.
Benediteci o Mamma cara e ricolmateci dei vostri celesti favori. Concedete a tutti il dono della perseveranza finale nel bene e nella grazia e il santo Paradiso. Amen



NOVENA ALL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA FOCE

Santissima Immacolata Concezione, noi ci rallegriamo con Te, della gloria sempre nuova che Ti acquisti nella Chiesa con le Tue prodigiose manifestazioni.

Esultiamo al magnifico sfoggio di prodigi che operi. Siamo lieti di predicarti e di riconoscerti, dopo Dio, nostra speranza, rifugio e salvezza.

Ascolta dal cielo questo concerto di lode che Ti tributiamo e ricevine in pegno solenne gratitudine a tante prodigiose grazie da te concesse ai nostri avi.

Santissima Immacolata Concezione, noi veniamo pellegrini in questo luogo per onorare, pregarti e ringraziarti di tanti benefici da Te

concessi in gravi calamità.

Dirigi o cara Mamma la nostra vita, proteggici sempre, accresci in tutti lo spirito di pazienza, di pietà e di carità e ottienici di vivere in conformità alla legge di Dio per incontrare con lieto aspetto la morte.

Santissima Immacolata Concezione, da questo luogo benedetto santificato dalla tua presenza, continua a rivolgere il tuo sguardo pietoso sopra di tutti.

Come hai sempre protetto i nostri Avi che Ti proclamarono nostra protettrice, nostra Regina e nostra Avvocata, concedi Ti preghiamo tutte quelle grazie che il Tuo Cuore Materno riconosce utili all'anima nostra, per così dopo averti riconosciuta nostra Signora e nostra Mamma qui in terra, possiamo glorificarci come nostra Regina in cielo.

PREGHIERA

O Madre nostra Santissima noi siamo qui a salutarti, prostrati ai tuoi piedi, dinanzi al Tuo altare e Ti salutiamo anche noi come ti salutò l'Angelo di Dio: Ave, o piena di grazie. E noi Ti preghiamo di volerci rendere interprete presso il Cuore Divino del Tuo Gesù, col dirgli che lo vogliamo sempre amare, e che ci apriamo a Lui, con i pensieri, gli affetti, i sentimenti, le opere e con tutti noi stessi. Ascolta o prediletta di Dio, l'ardente grido che s'innalza a Te da ogni cuore.

Chinati sulle nostre piaghe doloranti, muta le menti ai peccatori, asciuga le lacrime degli afflitti e degli oppressi, conforta i poveri e gli umili, addolcisci le aspre violenze, custodisci la purezza nei giovani, proteggi la Chiesa Santa, fa che tutti gli uomini sentano il fascino della bontà.

Aiutaci Tu o Vergine bella a far sì che non ci stacchiamo mai da Gesù, Tu che lo puoi, perché sei la sua Madre benedetta piena di grazia e di santità, e la Madre nostra diletta piena di amore e di bontà. Salve Regina...

NOVENA ALL'ADDOLORATA

1. Vi compatisco, dolorosa Signora, per l'acerbo dolore di quella spada, che vi profetizzò Simeone, dell'amarissima Passione del vostro caro Gesù. Fatemi grazia, che io abbia tal dolore dei miei peccati, che ne sia trafitta l'anima mia, particolarmente nella morte.

Madre afflitta e dolorosa
ti contemplo lacrimosa
da gran spada il cor trafitto
per Gesù in croce confitto.
Rit. Deh facciamo compagnia
Al gran pianto di Maria.

2. Vi compatisco, odorosa Signora, per quel gran dolore e patimento, che soffriste, quando per selve e deserti fuggisti in Egitto, per salvare la vita al Bambino Gesù, cercato a morte dall'empio Erode per gelosia di regno. fatemi grazia, che io vi accompagni col cuore, affinché Voi mi accompagniate al Paradiso.

Lo miravi ognor morire
e di sete aspra languire
nè potevi dar soccorso
nè pur dargli d'acqua un sorso.
Rit. Deh! facciamo.....

3- Vi compatisco dolorosa Signora, per quel continuo dolore, lacrime e sospiri, quando per tre giorni andaste cercando il vostro diletto Figlio, smarrito da Voi nel Tempio. Fatemi grazie, che io lo ritrovi una volta con Voi, per non perderlo più col peccato maledetto.

Compatisco il tuo dolore
quella spada del tuo cuore
quando afflitto e agonizzante
tu miravi il Figlio amante.
Rit. Deh! facciamo.....

4. Vi compatisco dolorosa Signora, per quell'acutissimo dolore e spasimo intollerabile nell'incontrare ed abbracciare Gesù, che spirante sotto la Croce saliva a lenti passi al calvario, per essere crocifisso per me. Concedetemi grazia, che in riverenza di questo dolore, io vinca ogni ripugnanza alla Croce.

Che cordoglio mai fu il Vostro
quando il caro Gesù nostro
dalla Croce infine schiodato
nel tuo sen fu collocato.
Rit. Deh! facciamo

5. Vi compatisco dolorosa Signora, per quell'intimo dolore spasimo di amore, che patì il vostro cuore materno sotto la Croce, mirando per tre ore agonizzare, ed alla fine spirare, chi era la vostra unica vita. Io vi supplico per l'agonia di Cristo e per i vostri dolori a confortarmi nelle ore estreme della mia vita, quando avrò da combattere contro i dragoni infernali.

Se a misura del dolore
fu il sommo intimo amore,
qual dolor si può uguagliare
al tuo immenso amaro mare.
Rit. Deh! facciamo.....

6. Vi compatisco dolorosa Signora, per quell'inesplicabile dolore ed amari suppliche mossero il Paradiso a pietà, quando tenendo Gesù morto sul seno, andavate contemplando e baciando i suoi squarci e le innumerevoli ferite. Vi supplico, che per questi vostri sospiri m'intercediate nella mia morte ano di quei lacrimosi sospiri che nelle tre ore di agonia gittò Cristo in Croce.

O trafitta mia Signora
fa ch'io muoia teco ognora
non sta ben che sol Maria
pianga quel ch'è colpa mia
Rit. Deh! facciamo.....

7. Vi compatisco dolorosa Signora, per quel grandissimo dolore ed amarissimo pianto che fecero gli occhi vostri nell'esequie pietose celebrate con le Marie all'Unigenito già morto. Vi supplico di impetrarmi il dono delle lacrime, per farvi compagnia, acciò io non sia più duro dei sessi, che nella morte del mio Gesù si spezzarono per tenerezza.

Madre pia fonte di amore
fa ch'io muoia di dolore
perché io con quel consiglio
ti ho più volte ucciso il Figlio.
Rit. Deh! facciamo

OFFERTA A MARIA ADDOLORATA

Santissima Vergine Maria, Madre Dolorosissima di Gesù Cristo crocifisso, vera consolatrice di tutti i desolati, che a voi ricorrono, io benché indegnissimo delle partecipazione e meriti del vostro dolore materno, confido non di meno nella vostra pietà e misericordia, e spinto dalla necessità della presente vita e condizione mia miserabile, e del desiderio di servirvi, vi eleggo alla presenza dell'Angelo mio Custode, e dei Santi Patrono miei, e di tutta la Corte celeste, per mia Madre, Signora ed Avvocata, e mi protesto di volere essere di continuo, finché avrò vita, vostro umilissimo figli e servo, e con fermezza propongo di non mai lasciarvi, ma di star sempre con voi unito e servirvi umilmente, e fare sì, che altri ancora comincino per l'appresso ad amare e stimare voi, Madre dolorosa, ed esibirvi il dovuto ossequio di compassione. da Dio dunque, o Madre Addolorata, per mezzo del Sacratissimo Sangue di Gesù Figlio vostro, per noi crocifisso, per l'acerbissima pena vostra, supplichevolmente chiedo, che vi degnate ammettermi nel numero di coloro che si sono a voi consacrati sotto il titolo di Madre Dolorosa; d'essermi presente e favorevole in tutte le mie afflizioni, pericoli e necessità, e che non mi abbandoniate nell'ora della morte. Amen.

Salve del Cielo Regina
chi si Madre Addolorata
te sia raccumannata l'alma
mia.
Una grazia già vurria
pe su miu core ingrato
ferito e trapassatu
dalla tua spada.

A mia vita è già passata
infra tanti gran peccati
pe grazie lu pregasti
a vostro Figliu
A noi dati u cunsigliu
u spiritu è cunturbatu
piangennu e lacrimannu
li miei erruri.

Stu miu cure pe dulure
spazzatimillu vie
peccare nu viogliu chiù
chiù prestu morta.
A nuidati cunforu
fino all'ultima agunia
ti pregu Madre mia
nu mi lassare

A voi l'alma portare
o Madre mia amorosa
in cielu gloriosa
eternamente.
Poi cu la mia mente
pregare quannu arrivu
viva la Madre
viva l'Addolorata.

NOVENA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

1. Vi venero gran Madre di Dio e Madre nostra amorosa. Vi ringrazio con tutto il cuore di aver manifestato al mondo la devozione del S. Rosario, il quale come voi medesima rivelaste al patriarca S. Domenico, è il canale per cui scendono nelle anime nostre le grazie celesti. Vi prego umilmente di poter profittare col vostro aiuto di sì gran tesoro per ricevere dal Gesù vostro Figlio tutte le grazie che mi bisognano per conseguire sicuramente la mia eterna salute.

Tu c'impetri o gran Regina
da Gesù tuo Figlio e Dio
d'arrivare un giorno anch'io
la tua gloria contemplare.

Rit. Del Rosario gran Regina
volgi a noi pietoso il ciglio
Ti ci attieni dal tuo Figlio
ogni grazia, ogni virtù.

2. Vi venero gran Madre di Dio Maria nostra madre amorosa. Vi ringrazio con tutto il cuore di aver manifestato al mondo la devozione del S. Rosario, il quale racchiude in sé la contemplazione dei misteri della vita, passione e morte di Gesù, riesce il mezzo più efficace per la santificazione, unendo insieme l'orazione mentale e vocale che sono come due ali che portano le anime a Dio. Vi prego umilmente a concedere il vostro aiuto, affinché meditando questi santi misteri della vita del vostro Figlio, diventi viva copia di questo divino esemplare.

Dammi aiuto o Madre mia
a seguir da questo esilio
le vestigia del tuo Figlio
con immenso e puro amor.

3. Vi venero gran Madre di Dio e madre nostra amorosa. Vi ringrazio con tutto il cuore di avere manifestato la devozione del S. Rosario, il quale viene chiamato dai santi: l'allegrezza dei beati, il cantico degli angeli, la letizia della SS. Trinità, la fornace che accende nei cuori in fuoco del divino amore. Vi prego umilmente di concedermi il vostro aiuto affinché contemplando col Santo Rosario quanto ha operato e patito il vostro Figlio Gesù per me, il mio cuore resti infiammato del suo santo amore in questa vita per seguire ad amarlo in cielo per tutti i secoli dei secoli.

O gran vergine Maria
Tu mi impetri dal Signore
ch'io lo servi in tutte l'ore
con immensi e puro amor.

PREGHIERA

Santissima Madre di Dio, Vergine purissima ed Immacolata, Regina degli Angeli e degli uomini, rifugio sicuro di tutti i miserabili, ecco che prostrato al vostro sublime trono vi eleggo per mia padrona, per mia madre ed avvocata presso Dio. Mi dedico e mi consacro al vostro servizio, mi dichiaro vostro suddito e vassallo ed in segno di tributo mi impegno a recitare con devozione il Santo rosario tutti i giorni della mia vita. Vi supplico di ricevermi nel numero dei vostri servi e di prendermi sotto la vostra santa protezione. Ottenetemi tutta le grazie, il distacco di tutte le cose del

mondo, un odio sommo al peccato, ed un sacro amore verso Gesù Cristo. Soccorretemi in tutti i pericoli, specialmente della mia morte e fatemi degno di stare eternamente ai vostri santi piedi in Paradiso. Amen.

SALVE REGINA DI POMPEI

Salve del cielo regina Madre di amor tu sei ai piedi tuoi Pompei già si rialza.	Cinta di stee il crine col tuo rosario in mano Tu le dimostri il piano bella e ridente.	Or dei prodigi tuoi su noi discende un lembo che il tuo materno grembo a noi profonde.	Correte al piè del monte dove un altar s'infiora dove la bella aurorala grazie espande.	Speme e dolcezza sei dei figli d'Eva erranti solleva i cuori affranti d'ogni periglio.
Esulta l'arma balza splende di gioia il monte sorse Pompei la fronte dalle ruine.	Sotto il lapillo ardente si addormentò pagano or sorge cristiana ai piedi tuoi.	Fino all'estreme sponde è giunta la novella sorse Pompei la stella si aprì la fonte.	Qui intrecciano ghirlande i figlio tuoi devoti e degli ardenti voti le fan trofei.	Madre di questo esilio Tu ci sollevi al cielo dove senz'ombra e velo ci mostri il Figlio.

NOVENA A SAN FRANCESCO D'ASSISI

O nostro Patriarca San Francesco che ispirandoti all'umiltà del divino redentore, piacesti a Dio per questa bella virtù; deh! ci ottieni d'imitare il tuo esempio, acciò non curando noi stessi, ne le vani lodi di questo mondo, cerchiamo di piacere a quel Dio che si fu tento umiliato per noi.

Oh! come ci sentiamo commossi o Padre Santo, al pensiero della tua povertà, la quale formò l'oggetto delle tue più tenere compiacenze. Deh! per quell'amoroso trasporto che avesti a questa santa virtù, senza la quale non trovavi riposo. Ti preghiamo di ottenerci che, distaccati da ogni affetto disordinato alle cose di questa terra, possiamo veramente con te ripetere: Iddio è il mio tutto. Eccoci ai tuoi piedi, Serafico padre, pieni di confusione al considerare la rigorosa penitenza della tua vita. Tu si duramente trattasti il tuo corpo, e noi dopo tenti peccati non pensiamo che ad accarezzarlo.

Deh! c'impetra la forza di mortificare il nostro corpo, acciò lo spirito sia pronto e disposto per l'osservanza della Divina legge.

A te ci rivolgiamo, o esemplare di pazienza, che con tanta perfezione imitasti il Figliolo di Dio nella via della Croce e ti preghiamo ad impetrarci aiuto grande di sopportare con pace le tribolazioni di questa vita e soddisfare alla Divina giustizia, almeno in parte, per tanti nostri peccati.

O uomo serafico e serafico umano, che fosti così infiammato del Divino Amore, deh! rapisci, preghiamo, in quello abisso di bontà ogni nostra inclinazione, acciò niente più ci dispiaccia che la offesa di Dio, niente più ci conforti che il patire per questo Dio; e così ardendo di amore per lui in questa vita, possiamo venire a godere in cielo per tutti i secoli.

PREGHIERA

O glorioso Padre san Francesco a te prostrati, con cuore contrito ed umiliato ti preghiamo d'impetrarci il perdono delle nostre colpe. delle quali ci pentiamo sopra ogni male.

Deh!, o gran santo, pel singolare privilegio delle tue sacre stimmate, e per la eminente santità a cui fosti da Dio innalzato, fa che, imitando le tue virtù qui in terra, possiamo meritarcì l'eterna gloria. Amen



NOVENA AL DIVINO SANTISSIMO ECCE HOMO

1. Per l'amarezza che soffriste, o Gesù, nel vederti condannato innocente alla pena della flagellazione, aiutategi a confrontarci a soffrire con serenità le umane ingiustizie.

2. Per la confusione che ti avvolse, o Gesù, quando veniste spogliato dalle vesti prima della flagellazione, aiutateci a sopportare con superiorità di mente e di cuore il disprezzo del mondo.
3. Per li dolore atroce che sentiste, o Gesù, sotto la furia dei flagelli, rendeteci il nostro copro ostia santa e gradita al Padre celeste.
4. Per lo spasimo atroce che vi produsse, o Gesù, la corona di spine calcata selvaggiamente sulla vostra fronte adorabile, concedeteci di offrirvi in umiltà sincera la nostra libertà.
5. Per lo sconforto in cui vi gettò la derisione della vostra divina regalità donateci la gioia di amarvi e glorificarvi, dolce ed unico sovrano, sulla terra e nel cielo.

PREGHIERA

Salvatore divino, a quale stato foste ridotto allorché per amore delle anime vi lasciate legare alla colonna! Si è avverata allora la parola del Profeta il quale disse di voi che da capo a piedi sareste divenuto tutto una piaga, tale da non essere più riconoscibile.

Quale umiliazione provaste allorché vi strapparono le vestimenta!

Quale strazio soffriste sotto la tempesta delle innumerevoli battiture, e come a torrenti sgorgò il vostro sangue preziosissimo!

Riconosciamo che non fu tanto l'ingiustizie del preside romano e la crudeltà dei soldati quella che vi flagellò, quanto lo furono le nostre colpe!

Oh, funesti peccati che vi costarono tante pene! Oh, durezza del nostro cuore!

Nonostante tanto vostro soffrire, noi abbiamo continuato ad offenderti' D'oggi innanzi non sarà più così. Uniti per sempre a voi con vincoli di fedeltà avremo vita, ci studieremo con impegno di soddisfare la vostra offesa giustizia.

Per i dolori che soffriste, o Gesù, per i flagelli che vi solcarono le innocenti carni, per il Sangue che versaste, abbiate pietà delle anime nostre, liberatele dai lacci del peccato, e giunti al termine dell'esilio, conducetele nel vostro regno. Amen.

DEDICA DELLA CONGREGAZIONE ALL'IMMACOLATA

Santissima Vergine Maria, voi che la Chiesa invoca coi nomi più dolci e più teneri, voi che insieme siete la Vergine incomparabile e la Madre del Redentore, voi che il salvatore preservò dal peccato originale, voi che sortiste una nascita senza macchia, una vita senza colpa, una morte senza dolore, Regina della terra e delle anime, noi ci mettiamo sotto la vostra protezione. Sotto la vostra bianca bandiera, noi vogliamo servire la causa del vostro Figlio, noi vogliamo essere nel mondo gli operatori della verità e i servi della carità. Ci fu detto di governare e di utilizzare la nostra vita, di comprendere la legge del sacrificio, dell'immolazione e del dovere; a vostro esempio noi saremo anime generose. O Vergine Maria, in questa folla che sta ai vostri piedi, si trovano dei cuori che soffrono, consolateli, o Consolatrice degli afflitti; vi sono dei cuori straziati, che hanno pianto nelle lor cadute, ma che si sono rialzati nel Sangue del Salvatore, aiutateli a camminare coraggiosamente, o Rifugio dei peccatori; vi sono delle anime pie, sostenetele o Soccorso dei cristiani. Gettate uno sguardo materno sopra la sposa di Gesù Cristo, sopra di noi che vi apparteniamo; gettate uno sguardo di misericordia sui poveri peccatori. Fate che le benedizioni di Gesù s'aumentino sopra di noi e sopra tutti, e che lavorando alacremente al nostro compito di riformare il mondo, possiamo meritare la gloria del cielo. AMEN.

Iscrizioni marmoree

**D.O.M.
IN ONOREM ET GLORIAM
DIVORUM PETRI ET PAULI
HUIUS ECCLESIAE TITULARIUM
ATQUE COELESTORUM
CIVITATIS GRIMALDI PATRONORUM
EX COEMENTO FERRO MUNITO
A FUNDAMENTI EXSTRUCTA
APTISQUE NETIBUS
IN FASTIGIUM ERECTA
SUMMO OMNIUM PLAUS
KAL DEC. MDCCCIII
DICATA EST
MICAELE ANSELMO PARROCHI AEDICTUO
VINCENTIO DEL VECCHIO ARCHITETO**

**MCMXV-MCMXVIII
AI FIGLI DI GRIMALDI
PER LA PATRIA
NELLA GRANDE GUERRA CADUTI
QUESTO RICORDO I GRIMALDESI
D'ITALIA E DELLE AMERICHE SACRARONO
TRA LA CHIESA OVE DIO
E L'ARENGO OVE IL POPOLO**

**ALLA LORO CELESTE PADRONA
I FIGLI DI GRIMALDI
DEVOTAMENTE FESTEGGIANDONE
IL I° CENTENNARIO DEL DOGMA
A.D. 1954**

**SECURITATI MEMORIAEQUE PERPETUAE
EQUITIS BRUNONI AMANTEAE GRIMALDENSIS
XAVERII FILII MEDICI CHIRUGI
AEDUTIS SVAE PERITISSIMI AC FELICISSIMI
A REGIS CUBICULO
IN REGIO ARCHIGYNNASIO
ANATOMIAE PROFESSORIS
IN INCURABILIVM NASOCOMIO INTER OPTIMOS
FACILE PRINCIPIS
VIRI MORIBUS INNOCENTISSIMIS FACILLISSIMISQUE
EXIMIA IN DEUM PITETATIE
ET POLIXA IN AEGROTIS EGEMOQUEE CARTITATE**

INCOMPARABILIS
QUI QUA CARIS UNIVERSAE CIVITATI FUERIT
MEMORIE AC CELEBRITATE FUNERIS INITIATUM EST
FLATUS ENIM FUIT
MON MODO COMITATE UNIVERSO PROFESSORUM COLEGIO
SED OMNIUM ORDINUM HOMINIBUS
QUASI PUBLICAM CALAMITATEM COMPLORANTIBUS
SEPULTUS EST NEAPOLI
IN COMMUNI MONUMENTO PRAESBITERORUM MISSIONIS
IPSIMET PETENTIBUS
QUOS IN CRISTIANIS OFFICIIS OBENDIS
DUCES ET HORATORES SEMPRER HABUIT
VIXIT AN LXIX DIE V
OBIT III NAN IULIOS AN MDCCCXIX GENS UNIVERSA
GRIMALDENSIUM
TRIBULI SUO PRESTATISSIMO AC DESIDERATISSIMO
IN AMORIS TESTIMANIAM HUMC LAPIDEM PUBLICE PONENDUM
CURAVIT